

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)	<i>Pag.</i>	3
COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	»	4
COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV)	»	5
COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)	»	15
COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)	»	16
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	18
GIUSTIZIA (II)	»	19
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	23
DIFESA (IV)	»	38
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	48
FINANZE (VI)	»	95
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	117
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	131
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	150

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro per il Terzo Polo: UdCpTP; Futuro e Libertà per il Terzo Polo: FLpTP; Popolo e Territorio (Noi Sud-Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani-PID, Movimento di Responsabilità Nazionale-MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro-AdC, Democrazia Cristiana): PT; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MpA-Sud; Misto-Liberal Democratici-MAIE: Misto-LD-MAIE; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Repubblicani-Azionisti: Misto-R-A; Misto-Autonomia Sud-Lega Sud Ausonia-Popoli Sovrani d'Europa: Misto-ASud; Misto-Fareitalia per la Costituente Popolare: Misto-FCP; Misto-Liberali per l'Italia-PLI: Misto-LI-PLI; Misto-Grande Sud-PPA: Misto-G.Sud-PPA; Misto-Iniziativa Liberale: Misto-IL.

LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	<i>Pag.</i>	154
AFFARI SOCIALI (XII)	»	168
AGRICOLTURA (XIII)	»	175
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	193
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI ..	»	202
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALI- SMO FISCALE	»	211
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ IL- LECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI	»	220
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	»	222
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i>	223

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e II (Giustizia)

S O M M A R I O

<i>ERRATA CORRIGE</i>	3
-----------------------------	---

Martedì 13 novembre 2012.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 25 ottobre 2012, a pagina, 17, prima colonna, seconda riga, deve leggersi: « respingono gli emendamenti Giachetti 1.16 e 1.17 e Di Pietro 1.18 » in luogo di: « respingono gli emendamenti Giachetti 1.17 e Di Pietro 1.18 ».

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. C. 5520-A/R	4
---	---

COMITATO DEI NOVE

Martedì 13 novembre 2012.

**DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.
C. 5520-A/R.**

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.45 alle 15.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e XIV (Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. COM (2012) 499 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>)	5
--	---

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente della I Commissione Donato BRUNO.

La seduta comincia alle 13.

Proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

COM (2012)499 final.

(Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore per la XIV Commissione*, rileva che nella relazione che si appresta ad illustrare si soffermerà sul contesto politico ed istituzionale generale nel quale si colloca la proposta di regolamento in esame, lasciando al relatore per la I Commissione il compito di illustrarne nel dettaglio i contenuti.

In via preliminare, ricorda che la proposta si fonda sull'articolo 10, paragrafo 4 del Trattato sull'Unione europea (TUE) e sull'articolo 224 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 10, paragrafo 4, del TUE riconosce il ruolo dei partiti politici europei nel contribuire a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione. In base all'articolo 224 del TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, determinano lo statuto dei partiti politici a livello europeo e, in particolare le norme relative al loro finanziamento. La Commissione europea, nella relazione che accompagna la proposta, rileva giustamente che la proposta è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto una disciplina normativa dello statuto e del finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee può essere definita solo a livello dell'Unione.

Il provvedimento riveste una particolare importanza in quanto la formazione di veri e propri partiti politici europei costituisce – unitamente al rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo e dei

Parlamenti nazionali – uno dei pilastri sui quali il Trattato di Lisbona ha incentrato l'affermazione della democrazia rappresentativa nell'Unione europea.

Il titolo II del Trattato sull'Unione europea, relativo ai principi democratici dell'Unione europea, prevede infatti, ai commi 3 e 4 dell'articolo 10, che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell'Unione e precisa che i partiti politici a livello europeo « contribuiscono a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell'Unione ». Questo principio è enunciato anche dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (articolo 12, par. 2), alla quale la Dichiarazione n. 1 allegata al Trattato conferisce forza giuridicamente vincolante.

Questi principi non costituiscono un omaggio alla retorica della « legittimità democratica » – pur presente nel processo « costituente » che ha portato alla elaborazione del Trattato di Lisbona – ma rispondono ad una chiara logica costituzionale: sviluppare, quale « contrappeso » del nuovo assetto delle competenze e delle Istituzioni dell'UE disegnato dal Trattato, una reale partecipazione democratica dei cittadini alla vita dell'Unione, sia attraverso il Parlamento europeo e i partiti politici europei, sia mediante i Parlamenti nazionali.

Sinora i partiti politici europei non hanno potuto giocare questo ruolo che i Trattati e, più in generale, la logica costituzionale su cui si fonda l'Unione europea, affidano ad essi.

Occorre anzi riconoscere che la debolezza dei partiti politici europei è una delle principali ragioni che hanno impedito, per un verso, il riconoscimento del Parlamento europeo da parte dei cittadini e degli stessi Parlamenti nazionali, quale fonte di legittimazione dell'azione dell'Unione e, per altro verso, lo sviluppo di un dibattito pubblico sulle questioni europee.

Un segnale inequivocabile e preoccupante in questo senso è costituito – come sottolineato dal Presidente della Commissione affari costituzionali del Parlamento europeo, Carlo Casini, in un suo pregevole

intervento all'ultima COSAC, svoltasi il 15 e 16 ottobre scorso a Nicosia – dalla costante diminuzione del numero dei votanti alle elezioni dirette del Parlamento europeo sin dalla loro introduzione nel 1979.

La percentuale di votanti è passata infatti progressivamente dal 63 per cento nel 1979 al 43 per cento nel 2009 e ha riguardato tutti i Paesi, sia grandi sia piccoli, sia fondatori sia di adesione successiva.

Si tratta di un dato apparentemente paradossale ove si tenga conto del fatto che nel 1979 il Parlamento europeo aveva poteri molto limitati, mentre attraverso le successive revisioni dei Trattati ha acquisito poteri codecisori ed è ora posto su un piano di piena parità con il Consiglio nella procedura legislativa ordinaria.

Questo paradosso è tuttavia il frutto dei due fattori che ha sopra richiamato, entrambi collegate alla assenza di autentici partiti europei.

Il primo consiste nella concentrazione del dibattito pubblico sui temi della politica nazionale: i partiti nazionali, in assenza di partiti europei, finiscono con il presentare, salvo rare eccezioni, il voto europeo come una verifica degli assetti politici nazionali, rendendolo, agli occhi degli elettori, una ripetizione o anticipazione delle elezioni politiche.

Il secondo risiede nella convinzione dei cittadini che il proprio voto abbia scarsa incidenza sugli orientamenti politici e sul reale funzionamento dell'Unione europea. A ciò concorre, oltre al ruolo preponderante giocato dai Governi in seno al Consiglio europeo, la debole contrapposizione tra maggioranza e opposizione in seno al Parlamento Europeo. La logica maggioritaria, infatti, incide poco sia sulla formazione della Commissione sia sull'azione colegislativa del Parlamento europeo e finisce spesso per passare in secondo piano rispetto ad interessi nazionali o alle pressioni dei mercati.

Gli sviluppi del processo di integrazione, innescati dalla crisi economica e

finanziaria, sembrano fortunatamente porre i presupposti per il superamento di questo assetto.

La crisi economica, infatti, ha avuto, per un verso, il merito di porre al centro del dibattito politico nazionale il ruolo dell'Europa e il modello di integrazione da perseguire: è innegabile che i risultati delle recenti elezioni politiche in Grecia, Paesi Bassi e in Francia sia stato fortemente condizionato dall'approccio dei vari partiti in merito all'Unione europea. Ed analoghe considerazioni sembrano emergere anche in vista delle prossime elezioni politiche tedesche ed italiane.

Per altro verso, la costruzione di un nuovo sistema di *governance* economica e il negoziato in corso per la costruzione di un'unione bancaria, fiscale, economica e, in prospettiva, politica, impongono un ripensamento del ruolo del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali che non può non passare attraverso il rafforzamento dei partiti politici europei.

La creazione di un Governo economico comune, di procedure di coordinamento delle politiche economiche vincolanti e di un bilancio « federale » dell'area euro, prospettata nel dibattito in corso, può essere accettabile sul piano costituzionale, politico e sociale solo se accompagnata da meccanismi efficaci di controllo democratico.

Lo stesso Consiglio europeo, nella recente riunione del 18-19 ottobre, ha riconosciuto l'esigenza di rafforzare il controllo e la responsabilità democratica al livello in cui sono e saranno assunte le decisioni relative alla nuova *governance* economica.

Ciò dovrebbe tradursi, in sostanza, nella definitiva identificazione del Parlamento europeo – attraverso i poteri colegislativi, di indirizzo e controllo – quale fonte di legittimazione democratica della nuova unione economica e in prospettiva politica.

Più in generale, non è concepibile uno sviluppo in senso federale del processo di integrazione senza il consolidamento di un

reale spazio pubblico europeo e di quella « coscienza politica europea » menzionata dall'articolo 10 del Trattato sull'UE.

Non a caso un forte impulso alla elaborazione e alla stessa definizione dei contenuti della proposta in esame è stato fornito dal Parlamento europeo che in una risoluzione approvata il 6 aprile 2011 ha osservato che:

attualmente i partiti politici a livello europeo non si trovano in condizioni di svolgere compiutamente tale ruolo perché rappresentano soltanto organizzazioni ombrello dei partiti nazionali;

i partiti politici dovrebbero conformarsi a modelli organizzativi generali convergenti e ciò può essere raggiunto solo attraverso uno loro status giuridico e fiscale comune ed una personalità giuridica basata sul diritto dell'Unione;

sulle questioni che riguardano sfide europee comuni e l'Unione europea, i partiti politici a livello europeo devono interagire e competere a tre livelli: regionale, nazionale ed europeo;

tutti i partiti politici a livello europeo dovrebbero conformarsi alle norme più rigorose di democrazia interna (in materia di elezione democratica degli organi del partito e di processi decisionali democratici, anche con riferimento alla selezione dei candidati);

un partito che soddisfa le condizioni per essere considerato un partito politico a livello dell'Unione europea dovrebbe ricevere finanziamenti solo se è rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno un deputato.

La proposta di regolamento in esame è dunque il primo necessario passo per la formazione di autentici partiti europei cui dovranno accompagnarsi naturalmente ulteriori innovazioni sia di natura legislativa sia mediante la modifica dei Trattati.

Sul piano legislativo, occorre riavviare i lavori per l'introduzione di una procedura elettorale uniforme che esalti la dimensione europea rispetto a quella nazionale,

stabilendo ad esempio che una quota di parlamentari europei sia eletta su base europea, sulla base di liste transnazionali.

Sotto il secondo profilo, andrebbero valutate con attenzione le proposte volte all'elezione diretta del Presidente del Consiglio europeo e della Commissione o quantomeno ad attribuire ai partiti politici, in seno al Parlamento europeo, la designazione e la elezione dei candidati a tali cariche o addirittura dei commissari europei.

È evidente che il rafforzamento dei partiti politici europei riveste un forte rilievo per l'articolazione stessa della rappresentanza democratica in un sistema multilivello quale quello europeo ed incide quindi anche sul ruolo dei Parlamenti nazionali.

Diverse assemblee hanno già avviato l'esame del provvedimento: i Parlamenti spagnolo, finlandese, svedese, le camere belga, olandese e rumena, il *Bundesrat* tedesco, la *House of Lords*. Altri, tra cui il *Bundestag* tedesco e le Camere del Parlamento francese, ne avvieranno l'esame nelle prossime settimane.

Ai fini dell'espressione del documento finale delle Commissioni I e XIV, ricorda che il Consiglio Affari generali ha avviato l'esame della proposta di regolamento in occasione della riunione del 24 settembre 2012. La Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo ha avviato l'esame della proposta il 9 ottobre 2012, con l'audizione del Commissario europeo competente, Maros Sefcovic, il quale ha indicato l'obiettivo dell'approvazione della proposta di regolamento entro il 1° luglio 2013.

Al fine di meglio valutare i complessi profili politici e giuridici della proposta riterrebbe utile, infine, svolgere audizioni dei rappresentanti del Parlamento europeo, in particolare del Presidente della Commissione Affari costituzionali, Carlo Casini, della relatrice presso la medesima commissione, on. Giannakou, e del relatore presso la Commissione giuridica, on. Berlinguer, nonché dei capi delle delegazioni italiane in seno ai gruppi politici. Potrebbe altresì essere utile valutare l'op-

portunità di ascoltare i componenti di altri Parlamenti nazionali dell'UE che, nell'ambito delle famiglie politiche europee, abbiano incarichi o specifica esperienza nei rapporti tra i gruppi politici al Parlamento europeo e a livello nazionale.

Donato BRUNO, *presidente*, sostituendo il relatore per la I Commissione, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ricorda che la proposta di regolamento in esame – segnalata come atto rilevante dal Governo, che tuttavia non ne fornisce la motivazione – è stata presentata dalla Commissione europea il 12 settembre 2012, ed è volta a sostituire il vigente regolamento (CE) n. 2004/2003 relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici a livello europeo, introducendo alcune novità, volte in particolare a riconoscere ai partiti politici europei ed alla fondazioni ad essi collegati una personalità giuridica europea, che subentrerà alle personalità giuridiche nazionali eventualmente preesistenti, consentendo quindi di superare gli ostacoli legati alle diversità degli ordinamenti giuridici nazionali (attualmente i partiti politici europei e le fondazioni, benché ricevano fondi dal bilancio dell'Unione europea, sono soggetti giuridici nazionali); a prevedere norme minime sulla democrazia interna dei partiti politici europei tra le quali, in particolare, l'elezione democratica degli organi di partito e criteri chiari e trasparenti per la selezione di candidati e l'elezione dei titolari di cariche pubbliche; a introdurre forme di trasparenza e controllo più incisive sulle loro attività e su quelle delle fondazioni, prevedendo in particolare sanzioni per le violazioni dei valori dell'Unione europea e delle disposizioni del regolamento; ad elevare il tetto delle donazioni individuali ai partiti politici a livello europeo a 25.000 euro su base annuale. A complemento della proposta in esame, la Commissione europea ha presentato un documento di lavoro (COM(2012)500) sulle modifiche al regolamento finanziario dell'Unione europea necessarie per adeguarlo alle nuove disposizioni proposte.

Ciò premesso avverte che la sua relazione si soffermerà sulle questioni più rilevanti e critiche poste dalla nuova disciplina, rinviando per il dettaglio delle norme alla documentazione predisposta dagli Uffici. Quanto al contenuto della proposta, l'articolo 2, riprende ed integra le definizioni del vigente regolamento (CE) n. 2004/2003 relative ad alleanza politica; partito politico europeo; fondazione politica europea; parlamento regionale o assemblea regionale. In particolare, si intende per partito politico europeo un'alleanza politica che persegue obiettivi politici ed è registrata presso il Parlamento europeo; per fondazione politica europea un'entità formalmente collegata ad un partito politico europeo e che, nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell'Unione europea, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo.

L'articolo 3, riprendendo le disposizioni del vigente regolamento, stabilisce le seguenti condizioni per chiedere la registrazione dello statuto di partito politico europeo: avere sede in uno Stato membro; essere rappresentato, in almeno un quarto degli Stati membri, da deputati del Parlamento europeo o dei Parlamenti nazionali o regionali o delle Assemblee regionali; in alternativa aver ricevuto, in almeno un quarto degli Stati membri, almeno il 3 per cento dei voti espressi in ognuno di tali Stati membri in occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo.

A questo riguardo si può osservare che la previsione dell'equiparazione dei rappresentanti di Parlamenti regionali o di Assemblee regionali ai deputati del Parlamento europeo e dei Parlamenti nazionali potrebbe risultare più vantaggiosa per gli Stati membri con una più accentuata articolazione a livello regionale.

Segnalo, inoltre, che la disposizione in esame — come invece ad esempio previsto dall'istituto dell'iniziativa dei cittadini, previsto dall'articolo 24 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e regolato dal regolamento (UE) n. 211 del 2011 — non prevede il collegamento del criterio della rappresentanza in un nu-

mero minimo di Stati membri con quello di una ponderazione collegata alla dimensione della popolazione. Rispettare i valori sui quali è fondata l'Unione europea, vale a dire il rispetto della dignità umana, la libertà, la democrazia, l'uguaglianza, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti dell'uomo, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze; aver partecipato alle elezioni del Parlamento europeo o avere espresso pubblicamente l'intenzione di partecipare alle prossime elezioni del Parlamento europeo; non perseguire scopi di lucro (tale criterio, è attualmente previsto per le sole fondazioni).

Per la registrazione dello statuto di fondazione politica, oltre al criterio della sede in uno Stato membro, del rispetto dei valori dell'Unione europea e del non perseguimento di fini di lucro, è richiesto anche il requisito di avere un organismo direttivo composto da membri provenienti da almeno un quarto degli Stati membri. Un partito politico europeo può essere collegato formalmente ad una sola fondazione politica europea, tale rapporto deve essere dichiarato nello statuto di entrambi e deve essere garantita la separazione tra le rispettive strutture direttive e contabilità finanziarie.

Gli articoli 4 e 5 prevedono che lo statuto del partito politico europeo e della fondazione debbano includere, in particolare, un programma politico scritto che definisca la finalità e gli obiettivi del partito. Lo statuto del partito politico europeo deve includere disposizioni sulla democrazia interna che disciplinino in particolare i diritti e i doveri connessi con tutti i tipi di partecipazione; il funzionamento di un'assemblea generale; l'elezione democratica di tutti gli altri organi direttivi e i loro processi decisionali democratici, nonché criteri chiari e trasparenti per la selezione dei candidati e l'elezione dei titolari di cariche pubbliche, il cui mandato deve essere limitato nel tempo, ma può essere rinnovato; i processi decisionali interni al partito, in particolare le procedure di voto e i requisiti di quorum; disposizioni sulla trasparenza, in particolare per quanto riguarda libri contabili,

conti e donazioni, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali.

Innovando rispetto al regolamento vigente, l'articolo 6 disciplina le modalità di registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee presso il Parlamento europeo, cui spetta adottare la decisione di approvazione della domanda di registrazione.

L'articolo 7 disciplina la verifica annuale del rispetto delle condizioni e dei requisiti minimi per la registrazione dei partiti politici europei e delle fondazioni europee. In particolare, si prevede che, su richiesta di un quarto dei suoi membri, in rappresentanza di almeno tre gruppi politici al Parlamento europeo, il Parlamento europeo decida a maggioranza dei suoi membri se continua ad essere soddisfatta la condizione del rispetto dei valori sui quali è fondata l'Unione europea nel programma e nelle attività di un partito politico europeo, e dei suoi membri, e delle fondazioni.

A tale proposito, si rileva che, mentre la proposta di regolamento, riprendendo la disposizione già contenuta nell'articolo 5 del regolamento vigente sul finanziamento ai partiti politici europei, prevede che il Parlamento europeo decida a maggioranza dei suoi membri, l'articolo 231 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prevede che il Parlamento, salvo disposizioni contrarie dei Trattati, deliberi a maggioranza dei suffragi espressi. Anche l'articolo 210, comma 3, del regolamento interno del Parlamento europeo prevede che tale votazione avvenga a maggioranza dei suffragi espressi. Se il Parlamento europeo ritiene che una o più delle condizioni o dei requisiti per la costituzione e registrazione di un partito politico europeo o di una fondazione non sono più soddisfatti, questi decadono dal proprio status, Status giuridico dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee.

Innovando rispetto al vigente regolamento, gli articoli 8 e 9 prevedono che il partito politico europeo e la fondazione politica europea acquisiscano personalità giuridica dalla data della loro registra-

zione, e che godano del pieno riconoscimento giuridico e della piena capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri.

Ai sensi dell'articolo 10, per le materie non disciplinate dalla proposta di regolamento in esame o, qualora una materia lo sia parzialmente, il partito politico europeo e la fondazione politica europea sono disciplinati dalle normative nazionali nello Stato membro in cui hanno sede. Le attività svolte dal partito politico europeo e dalla fondazione politica europea in altri Stati membri sono disciplinate dalle pertinenti disposizioni nazionali di tali Stati membri.

A tale proposito, andrebbe chiarita la portata della previsione volta ad introdurre una personalità giuridica europea per i partiti politici europei. In particolare, si tratterebbe di capire se il riconoscimento di tale personalità conferirebbe ai partiti uno specifico *status* con riferimento alle situazioni giuridiche soggettive. In tal caso, poiché allo stato attuale non esiste nell'ordinamento europeo una disciplina della persona giuridica, quale invece può ravvisarsi per quanto riguarda l'ordinamento italiano nel codice civile, la personalità giuridica europea sembrerebbe avere una portata limitata alle disposizioni del regolamento sullo statuto e finanziamento dei partiti politici europei. In secondo luogo andrebbe chiarito se essa debba intendersi nel senso che i medesimi partiti avrebbero personalità giuridica in tutti gli Stati membri, secondo le condizioni ed i limiti posti dai rispettivi ordinamenti. Tale seconda ipotesi sembrerebbe trovare riscontro nel dettato dell'articolo 10 della proposta di regolamento, che prevede che per le materie non disciplinate dalla proposta di regolamento o disciplinate parzialmente, il partito politico europeo e la fondazione politica europea siano disciplinati dalle normative nazionali nello Stato membro in cui hanno sede. Il che, tuttavia, configurerebbe una sorta di personalità giuridica a « geometria variabile ». Nell'ordinamento italiano i partiti politici rientrano nella categoria

delle associazioni non riconosciute, anche se il loro ruolo è riconosciuto dall'articolo 49 della Costituzione.

L'articolo 11 prevede che un partito politico europeo o una fondazione politica europea decada dal proprio *status* o vi rinunci e perda la personalità giuridica europea in uno dei seguenti casi: se l'organo direttivo decide di sciogliere il partito politico europeo o la fondazione politica europea; se l'organo direttivo decide di trasformare il partito politico europeo o la fondazione politica europea in un'entità giuridica riconosciuta nell'ordinamento giuridico di uno Stato membro; se un partito politico europeo non soddisfa più i requisiti di rappresentanza; se è radiato dal registro.

Quanto al finanziamento, l'articolo 12, innovando rispetto al vigente regolamento, stabilisce che per chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea, un partito politico europeo deve essere rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri. In base a tale articolo si opera, a differenza del vigente regolamento, una distinzione tra il riconoscimento di un partito politico europeo e il suo finanziamento. Mentre infatti per il riconoscimento è sufficiente rispettare le condizioni fissate all'articolo 3 della proposta di regolamento, per accedere al finanziamento occorre la condizione aggiuntiva di essere rappresentato al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri. Una fondazione politica europea registrata, a sua volta, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea solo se collegata ad un partito ammesso a presentare domanda di finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea.

I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell'Unione europea non possono superare il 90 per cento delle spese annue rimborsabili di un partito politico europeo e il 95 per cento dei costi ammissibili su base annua indicati nel bilancio di una fondazione politica europea (il vigente regolamento prevede il

tetto dell'85 per cento dei costi di un partito politico o di una fondazione politica a livello europeo).

L'articolo 13, riprendendo le disposizioni del vigente regolamento, disciplina le modalità di presentazione annuale al Parlamento europeo delle domande di finanziamento a carico del bilancio generale dell'Unione europea da parte dei partiti politici europee e delle fondazioni.

Ai sensi dell'articolo 14 – come già previsto dall'attuale regolamento – gli stanziamenti sono ripartiti ogni anno sulla base delle seguenti proporzioni: il 15 per cento è ripartito in parti uguali; l'85 per cento è suddiviso tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo. Lo stesso criterio di ripartizione è applicato per assegnare sovvenzioni alle fondazioni politiche europee, sulla base del loro collegamento con un partito politico europeo.

Nel documento di lavoro sulle modifiche al regolamento finanziario dell'Unione europea (COM(2012) 500), che accompagna la proposta di regolamento sullo statuto ed il finanziamento dei partiti politici europei, la Commissione europea propone – attraverso l'introduzione nel regolamento finanziario dell'UE di un nuovo titolo relativo al finanziamento dei partiti politici europei – che questi siano finanziati mediante « contributi », anziché, come avviene attualmente, con sovvenzioni di funzionamento. Le fondazioni politiche europee, invece, dovrebbero continuare a beneficiare di sovvenzioni di funzionamento.

Il passaggio da un finanziamento basato su sovvenzioni di funzionamento ad un fondato su un regime di contributi si accompagnerebbe alla eliminazione dell'obbligo per i partiti politici europei di presentare un programma di lavoro annuale o bilanci previsionali di funzionamento, a giustificazione della richiesta di sovvenzioni. I partiti politici europei sarebbero comunque tenuti a giustificare *ex post* il corretto utilizzo dei fondi dell'Unione. La Commissione propone inoltre che i contributi ai partiti politici europei

debbano essere utilizzati per sostenere spese rimborsabili entro i due esercizi finanziari successivi all'esercizio per il quale sono stati concessi.

L'articolo 15 prevede l'innalzamento del limite di 12.000 euro previsto dal vigente regolamento a 25.000 euro all'anno e per donatore per le donazioni che i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possano accettare da persone fisiche o giuridiche. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee sono tenuti a trasmettere al Parlamento europeo un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni.

Si prevede che un partito politico europeo e una fondazione politica europea non possano accettare donazioni o contributi anonimi; donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo; donazioni provenienti da imprese sulle quali le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a motivo del loro diritto di proprietà, della loro partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tali imprese; donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica di un paese terzo, inclusa ogni impresa sulla quale le autorità pubbliche possono esercitare direttamente o indirettamente un'influenza dominante a motivo del loro diritto di proprietà, della loro partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tale impresa.

Riprendendo le disposizioni già previste dal vigente regolamento, sono ammessi contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri. Tali contributi non devono superare il 40 per cento del bilancio annuale del partito politico europeo.

A questo riguardo apparirebbe opportuno chiarire se il mantenimento di tale soglia non rischi – come segnalato dalla relazione del Segretario generale del Parlamento europeo dell'ottobre del 2010 sull'applicazione del regolamento (CE) 2004/2003 sul finanziamento ai partiti politici europei – di rendere i partiti politici

europei eccessivamente dipendenti dal finanziamento a carico del bilancio europeo.

L'articolo 16 introduce, rispetto alla disposizioni vigenti, la previsione di un regime fiscale non discriminatorio per i donatori e le donazioni ai partiti politici europei o alle fondazioni, per cui si applica lo stesso trattamento fiscale applicabile alle donazioni elargite a un partito politico o una fondazione politica avente sede nello Stato membro interessato.

Andrebbe approfondito se l'applicazione di tale norma non potrebbe comportare un impatto in termini di riduzione di gettito sulle entrate dello Stato italiano. L'articolo 15, comma 1-*bis* del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) prevede infatti una detrazione del 24 per cento (26 per cento dal 2014) delle erogazioni liberali in favore di partiti politici, per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui; la proposta in esame innalza, invece, a 25.000 euro annui il tetto delle donazioni.

L'articolo 17 prevede che i fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte possano essere utilizzati per finanziare campagne condotte dai partiti politici europei nel contesto delle elezioni al Parlamento europeo. Il finanziamento e i limiti delle spese elettorali per tutti i partiti e i candidati nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.

L'articolo 18 prevede che i fondi destinati ai partiti politici europei ed alle fondazioni, provenienti dal bilancio generale dell'Unione europea o da qualsiasi altra fonte non possano essere utilizzati per finanziare: direttamente o indirettamente elezioni nazionali, regionali o locali o di altri partiti politici e, in particolare, di partiti politici o di candidati nazionali; campagne referendarie nazionali, regionali o locali.

L'articolo 19 fissa obblighi contabili e di rendicontazione. In particolare, entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni

politiche europee sono tenute a presentare al registro e alle competenti autorità nazionali degli Stati membri i bilanci annuali, una relazione di revisione contabile esterna sui bilanci annuali e l'elenco dei donatori e le rispettive donazioni.

L'articolo 20 stabilisce che il controllo dei finanziamenti è esercitato conformemente alle disposizioni del regolamento finanziario, ed è effettuato sulla base di una certificazione annuale rilasciata da un organismo di revisione esterno e indipendente. Si prevede inoltre che le competenti autorità nazionali degli Stati membri in cui i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee hanno sede esercitino – in cooperazione con il Parlamento europeo e le competenti autorità nazionali negli altri Stati membri – il controllo sui finanziamenti ottenuti da fonti diverse dal bilancio dell'Unione europea, nonché su tutte le spese; che la Corte dei conti possa procedere ai necessari controlli e verifiche in loco, al fine di accertare la legalità delle spese e che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possa svolgere indagini al fine di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione.

L'articolo 21 prevede che l'assistenza tecnica da parte del Parlamento europeo ai partiti politici europei è basata sul principio della parità di trattamento ed è fornita a condizioni almeno altrettanto favorevoli di quelle accordate alle altre organizzazioni e associazioni esterne.

L'articolo 22 prevede sanzioni in caso di: mancato rispetto dei valori su cui si fonda l'Unione europea; condanna con sentenza passata in giudicato per un'attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione; mancato rispetto delle norme minime in materia di democrazia interna. Si prevede, inoltre, che il Parlamento europeo possa comminare ad un partito politico europeo o una fondazione politica europea un'ammenda in caso di: mancato rispetto di una qualsiasi delle condizioni e requisiti di registrazione; mancata notifica di modifiche ai documenti o alla statuto; inesattezze nei bilanci annuali; in caso di mancata trasmissione al Parlamento eu-

ropeo dell'elenco dei donatori e delle corrispondenti donazioni o di mancata segnalazione delle donazioni; accettazione o mancata notifica di donazioni non autorizzate.

L'articolo 23 prevede che il Parlamento europeo, prima di prendere una decisione definitiva concernente una delle sanzioni previste, concede al partito politico europeo o alla fondazione politica interessato la possibilità di presentare le proprie osservazioni e, se opportuno, di introdurre le misure necessarie per porre rimedio alla situazione entro un termine ragionevole.

L'articolo 24, sviluppando ed arricchendo le disposizioni dal regolamento vigente in tema di trasparenza, prevede che siano pubblicati su un sito *web* dedicato i dati relativi ai finanziamenti e alle loro fonti.

L'articolo 25 reca norme in materia di protezione dei dati personali, prevedendo in particolare il rispetto delle norme previste dal regolamento (CE) 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della direttiva 95/46/CEE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

L'articolo 26 prevede che spetti al Parlamento europeo stabilire le procedure di ricorso amministrativo applicabili alle decisioni concernenti la registrazione di statuto, il finanziamento e le sanzioni. Le decisioni prese ai sensi della proposta di regolamento possono essere oggetto di un procedimento giudiziario dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

L'articolo 27 prevede che il Parlamento europeo pubblici, entro il 1° luglio del terzo anno successivo alle elezioni al Parlamento europeo, una relazione sull'applicazione del regolamento e sulle attività finanziate.

L'articolo 28 rinvia per le modalità e le procedure di esecuzione della proposta in esame ad una decisione del Parlamento europeo

L'articolo 29 prevede l'abrogazione del regolamento (CE) n. 2004/2003 a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, che si applicherà a partire dal 1° luglio 2013.

In conclusione, ritiene che, in considerazione della delicatezza della proposta in esame, sia condivisibile la proposta del relatore per la XIV Commissione di acquisire, attraverso apposite audizioni, elementi di informazione e di valutazione utili alla comprensione del contesto politico-istituzionale su cui la proposta di regolamento in esame interviene. Ritiene, peraltro, che in questa prima fase si potrebbe procedere a un numero circoscritto di audizioni, fermo restando che le Commissioni potrebbero valutare successivamente ulteriori esigenze istruttorie.

Nicola FORMICHELLA (PdL), *relatore per la XIV Commissione*, nell'accogliere il suggerimento del Presidente Bruno, ritiene che si potrebbero limitare le audizioni, almeno in una prima fase, a tre soggetti: il Presidente della Commissione Affari costituzionali del Parlamento europeo Casini e due componenti di altri Parlamenti dell'UE che, nell'ambito delle famiglie politi-

che europee, abbiano incarichi o specifica esperienza nei rapporti tra i gruppi politici al Parlamento europeo e a livello nazionale.

Marco MAGGIONI (LNP) condivide la proposta inizialmente avanzata dal relatore di coinvolgere i capi delle delegazioni italiane in seno ai gruppi politici, ciò che garantirebbe l'acquisizione di una pluralità di posizioni.

Donato BRUNO, *presidente*, propone che le Commissioni procedano inizialmente all'audizione dei soli tre soggetti indicati da ultimo dal relatore per la XIV Commissione, salvo eventualmente procedere in un secondo momento, ove fosse necessario, all'audizione di ulteriori soggetti. Propone altresì di rinviare la discussione a dopo lo svolgimento delle audizioni.

Le Commissioni concordano sulla proposta del presidente.

Donato BRUNO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.15.

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ENAC, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (atto n. 505)	15
Audizione di rappresentanti del Centro Studi Demetra e della Fondazione 8 ottobre 2001, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (atto n. 505)	15
Audizione di rappresentanti di ANACNA, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (atto n. 505)	15

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 13 novembre 2012.

Audizione di rappresentanti di ENAC, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (atto n. 505).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.05 alle 11.20.

Audizione di rappresentanti del Centro Studi Demetra e della Fondazione 8 ottobre 2001, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante

la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (atto n. 505).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 11.35.

Audizione di rappresentanti di ANACNA, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (atto n. 505).

L'audizione informale è stata svolta dalle 11.35 alle 11.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 217- <i>bis</i> del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di obblighi volti alla tutela del patrimonio ittico autoctono nelle concessioni di derivazione di acqua pubblica. C. 4706 Callegari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
---	----

SEDE REFERENTE

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente della VIII Commissione, Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.50.

Introduzione dell'articolo 217-*bis* del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di obblighi volti alla tutela del patrimonio ittico autoctono nelle concessioni di derivazione di acqua pubblica.

C. 4706 Callegari.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni riunite proseguono l'esame della proposta di legge, rinviato nella seduta del 15 maggio scorso.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che l'esame della proposta di legge è iscritto nel programma dei lavori

dell'Assemblea del prossimo mese di dicembre.

Sergio PIZZOLANTE (Pdl), *relatore per la VIII Commissione*, sottolinea come nel corso del dibattito svolto nelle precedenti sedute erano emerse talune perplessità in ordine al fatto che, ferma restando la bontà dell'obiettivo di una maggiore tutela del patrimonio ittico, il testo della proposta di legge in esame rischia di produrre appesantimenti burocratici e incertezze applicative in tema di corretto uso delle risorse idriche certamente non voluti né dai relatori né dagli stessi suoi presentatori. D'intesa con il collega Trappolino, relatore per la XIII Commissione, sottopone quindi alle Commissioni l'ipotesi di non proseguire nell'esame del provvedimento in titolo, valutando invece la possibilità di perseguirne gli obiettivi in altra sede e con altri strumenti.

Carlo Emanuele TRAPPOLINO (PD), *relatore per la XIII Commissione*, nell'associarsi a quanto prospettato dal collega Pizzolante, ritiene che si possa recuperare lo spirito della proposta di legge in esame traducendola in parte, nella sede

più opportuna, in una proposta emendativa.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, constatata che appare condiviso l'orientamento prospettato dai relatori di non procedere

oltre nell'esame della proposta di legge. Avvertendo che di tale orientamento sarà informato il Presidente della Camera, rinvia il seguito dell'esame della proposta di legge.

La seduta termina alle 14.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni. Emendamenti C. 3466-3528-4254-4271-4415-4697-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato	18
AVVERTENZA	18

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 13 novembre 2012.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.35.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 13 novembre 2012.

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

Emendamenti C. 3466-3528-4254-4271-4415-4697-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.35 alle 13.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Attuazione dell'articolo 49 della Costituzione. Testo unificato C. 244 Maurizio Turco, C. 506 Castagnetti, C. 853 Pisicchio, C. 1722 Briguglio, C. 3809 Sposetti, C. 3962 Pisicchio, C. 4194 Veltroni, C. 4950 Galli, C. 4955 Gozi, C. 4956 Casini, C. 4965 Sbrollini, C. 4973 Bersani, C. 5111 Donadi, C. 5119 Rampelli e C. 5177 Iannaccone.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti (*Rinvio del seguito dell'esame*) 19

SEDE CONSULTIVA:

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. C. 3303 Lucà ed abb. (Parere alla XII Commissione) (*Esame e rinvio*) 19

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Doc. XXII, n. 32 (Parere alla VII Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 20

Sui lavori della Commissione 21

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 22

AVVERTENZA 22

SEDE REFERENTE

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 13.30.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato l'8 novembre 2012.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Antonino Gullo.

La seduta comincia alle 13.35.

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. C. 3303 Lucà ed abb.

(Parere alla XII Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Anna ROSSOMANDO (PD), *relatore*, osserva come il provvedimento in esame si inserisca nel più ampio dibattito sullo

stato di abbandono dei nascituri, sottolineando la particolare attenzione da sempre prestata dal PD all'autodeterminazione della norma. Evidenzia quindi come un modo di affrontare questo tema sia quello di garantire la segretezza del parto per le donne che non intendano riconoscere il nascituro.

Passando al contenuto del provvedimento, che si compone di un unico articolo, osserva come sia rimessa alle regioni e province autonome, in attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 8 della legge 328/2000, il compito di assicurare l'informazione, la consulenza e le prestazioni socio-assistenziali diurne e residenziali occorrenti alle gestanti e alle madri che necessitano di un sostegno specifico in ordine al riconoscimento o meno dei loro nati e alla garanzia della segretezza del parto.

La promozione dei citati interventi, qualificati come livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera *m*) della Costituzione, è affidata agli enti locali titolari delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge 328/2000, secondo le modalità stabilite dalle leggi delle regioni e delle province autonome; essi riguardano anche la garanzia alle partorienti e ai loro nati della continuità socio-assistenziale e del sostegno del loro reinserimento sociale. Se effettuati in favore dei neonati non riconosciuti sono garantiti fino all'adozione definitiva. Gli interventi sono erogati, senza formalità, su semplice richiesta delle donne interessate indipendentemente dalla loro nazionalità e residenza anagrafica. Sottolinea quindi come il provvedimento presupponga un concetto ampio di assistenza, atteso che il ricorso all'interruzione volontaria della gravidanza è un fenomeno che riguarda le parti più disagiate della popolazione e specialmente le donne straniere.

Per quanto concerne specificamente gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, si osserva che nel corso dell'esame, la Commissione di merito ha inserito nel provvedimento un comma 5-*bis*, che abroga il comma 2, dell'articolo

9, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, recante «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita».

La disposizione abrogata dispone, segnatamente, che «La madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita non può dichiarare la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.» Pertanto, in seguito all'abrogazione del citato comma 2 dell'articolo 9, della legge n. 40 del 2004, anche alla madre del nato a seguito dell'applicazione di tecniche di procreazione medicalmente assistita sarà applicabile l'articolo 30, comma 1, del citato regolamento n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), in base al quale: «La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata».

Con riferimento a tale ultima disposizione, che non appare del tutto omogenea al testo e alla *ratio* complessiva del provvedimento, ritiene che in Commissione si debba aprire un dibattito approfondito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara di condividere il rilievo della relatrice, ritenendo opportuno che nella prossima seduta la Commissione approfondisca il significato del comma 5-*bis*. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori.

Doc. XXII, n. 32.

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del documento in oggetto.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Melis, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, osserva come il testo in esame è diretto all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori con il compito di esaminare, in particolare, l'attività, la gestione e il funzionamento degli organi sociali della SIAE nonché l'esercizio delle funzioni di tutela del diritto d'autore e di accertare eventuali responsabilità politiche e dirigenziali in tale ambito.

La Commissione, composta da venti deputati, ha il compito di accertare le modalità di esercizio delle funzioni attribuite dalla legge alla SIAE, nell'ambito della tutela del diritto d'autore e delle tematiche connesse, con particolare riferimento alla gestione dei servizi di accertamento e riscossione di imposte, contributi e diritti, anche in regime di convenzione con pubbliche amministrazioni, regioni, enti locali e altri enti pubblici o privati.

Inoltre, deve essere accertata l'attuazione, da parte della SIAE, d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali, degli studi e iniziative previsti dalla legge per incentivare la creatività di giovani autori italiani e agevolare la fruizione pubblica a fini didattici ed educativi delle opere dell'ingegno diffuse attraverso reti telematiche.

Altro compito è quello di verificare la consistenza e la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare della SIAE, la disciplina concernente il funzionamento e le attività dell'ente, ivi incluse le modalità di gestione dei diritti, nonché l'organizzazione e le procedure di elezione e di funzionamento degli organi sociali.

Infine, deve accertare le modalità di adozione, deliberazione e approvazione dello statuto della SIAE, di selezione e retribuzione del personale, di conferimento degli incarichi direttivi, di nomina e revoca degli agenti mandatari nonché l'esercizio dei poteri governativi di vigilanza sulla SIAE da parte del Ministro per i beni e le attività culturali, congiunta-

mente con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze per le materie di sua specifica competenza.

Dopo aver rilevato come i poteri dell'istituenda commissione siano stati attribuiti secondo modelli già utilizzati e come, pertanto, non vi sia alcun rilievo da fare in proposito, propone di esprimere parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

Sui lavori della Commissione.

Rita BERNARDINI (PD) interviene per porre una questione alla Presidenza della Commissione che ha già posto in Assemblea in merito all'applicazione dell'articolo 137 del Regolamento con riferimento alla sua interpellanza n. 2-01705, che riguarda il diritto di voto dei detenuti. A tale proposito ricorda che solo il 15 per cento dei detenuti che ne hanno diritto riescono ad esercitare concretamente tale diritto per tutta una serie di difficoltà burocratiche. Ritiene opportuno riproporre la questione presso la Commissione giustizia non soltanto in ragione del contenuto dell'interpellanza ma anche per come un analogo problema, riferito alle interrogazioni a risposta scritta, sia stato risolto dalla Presidenza della Commissione.

Così come l'articolo 134, secondo comma, stabilisce che le interrogazioni a risposta scritta debbano essere trasformate in interrogazioni a risposta in Commissione ed inserite all'ordine del giorno della Commissione quando non sia stata data risposta entro 20 giorni, l'articolo 137 stabilisce che le interpellanze, trascorse due settimane dalla loro presentazione, devono essere senz'altro inserite all'ordine del giorno dell'Assemblea nel primo lunedì successivo. Le interrogazioni a risposta scritta, grazie al richiamo all'articolo 134 del Regolamento, sono trasformate in interrogazioni a risposta in Commissione e calendarizzate nelle varie Commissioni. Per quanto riguarda l'articolo 137, è stato

risposto da parte della Presidenza della Camera che, praticamente, questo articolo è caduto in disuso a causa della programmazione dei lavori, senza però tenere conto che il principio della programmazione trova identica applicazione in Commissione, senza che ciò sia di ostacolo all'applicazione dell'articolo 134, secondo comma.

Chiede quindi alla Presidenza di porre la questione alla Presidenza della Camera, considerato che non le è stata ancora data una risposta definitiva in merito.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, replica all'onorevole Bernardini che la questione da lei sollevata non è di competenza della Commissione giustizia. Rilevando che l'interpellanza in questione è di sicuro interesse, dichiara la propria disponibilità ad inserire nel calendario della Commissione una eventuale risoluzione che riproponga il problema del diritto al voto dei detenuti.

Rita BERNARDINI (PD) prende atto della risposta della Presidenza e si riserva di valutare l'opportunità di presentare una

risoluzione in Commissione del medesimo tenore dell'interpellanza citata.

La seduta termina alle 13.55.

Martedì 13 novembre 2012.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni per assicurare la libertà della circolazione nonché la libertà di accesso agli edifici pubblici, alle sedi di lavoro e agli impianti produttivi.

C. 1455 Lehner e C. 3475 Cirielli.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di rappresentanti della rete Afgana (*Svolgimento e conclusione*) 23

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 24

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 31

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (Parere alla VI Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione*) 24

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 34

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. Testo unificato C. 1439-1695-1782-2445-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 26

ALLEGATO 3 (*Parere approvato dalla Commissione*) 35

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. C. 5519 Governo (*Esame e rinvio*) 27

INTERROGAZIONI:

5-08071 Osvaldo Napoli: Sull'eventuale apertura di una sede consolare ad Erbil 30

ALLEGATO 4 (*Testo della risposta*) 36

COMITATO PERMANENTE PER I DIRITTI UMANI

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO.

La seduta comincia alle 12.35.

Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.

Audizione di rappresentanti della rete Afgana.
(*Svolgimento e conclusione*).

Furio COLOMBO, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.

Introduce quindi l'audizione.

Emanuele GIORDANA, *Portavoce della rete Afgana*, Mir Ahmad JOYENDA, *Responsabile della Foundation for Culture and Civil Society* Najiba AYUBI, *Giornalista e direttrice del Killid Group* Hamidullah ZAZAI, *Rappresentante dell'Afghan Cultural Foundation*, Azizurrahman RAFIEE, *Rappresentante dell'Afghan Civil Society Organization* e Frozan MASHAL, *Responsabile dell'Afghan Women Network*, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni Furio COLOMBO, *presidente*, Augusto DI STANISLAO (IdV) e Francesco TEMPESTINI (PD).

Emanuele GIORDANA, *Portavoce della rete Afgana*, risponde ai quesiti posti.

Furio COLOMBO, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.20.

N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 13.35.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

Testo unificato C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 7 novembre scorso.

Mario BARBI (PD), *relatore*, preannuncia la presentazione di un parere favorevole con osservazioni, quale esito dell'articolata riflessione che la Commissione ha svolto sul provvedimento concludendo sull'inopportunità di apporre condizioni, che avrebbero potuto contribuire a migliorare alcuni punti significativi il testo, in ragione dell'esigenza politico-istituzionale di approvare il provvedimento stesso entro la scadenza della legislatura. Illustra pertanto la predetta proposta (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Marta DASSÙ, ringraziando il relatore e la Commissione per il lavoro svolto, ritiene che la proposta di parere appena formulata costituisca una felicissima sintesi del dibattito in sede consultiva, confermando l'importanza dell'esame parlamentare nella materia oggetto del provvedimento.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con osservazioni, come formulata dal relatore.

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo.

C. 5407 Mogherini Rebesani.

(Parere alla VI Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco NARDUCCI (PD), *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta dello scorso 7 novembre il presidente della Commissione Finanze ha riferito che in sede di ufficio di presidenza è stata avanzata l'ipotesi di richiedere il trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa e che pertanto l'acquisizione dei pareri espressi in sede consultiva costituisce condizione necessaria per tale trasferimento.

Osserva che la proposta di legge risulta connessa a due distinti accordi internazionali: la Convenzione di Ottawa sul divieto di impiego, stoccaggio, produzione e trasferimento delle mine antipersona del 1997, ratificata dal nostro Paese con la legge 26 marzo 1999, n. 106, e la Convenzione di Oslo per la messa al bando delle munizioni a grappolo, o *cluster munitions*, (CCM), adottata a Dublino nel maggio del 2008 ed entrata in vigore a livello internazionale il 1° agosto 2010.

Questa ultima convenzione è stata ratificata dall'Italia con la legge 14 giugno 2011, n. 95. Il disegno di legge di ratifica è stato esaminato dalla Commissione nella primavera del 2011, unitamente ad alcune proposte di legge che contenevano disposizioni analoghe a quelle oggi al nostro esame. Ricorda di avere suggerito in quella sede in qualità di relatore, trovando il conforto degli altri membri della Commissione, di assicurare priorità alla tempestiva ratifica alla Convenzione in titolo, auspicando che, parallelamente, il Parlamento italiano adottasse un provvedimento atto ad impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e sub-munizioni *cluster*.

Ritiene pertanto che il provvedimento in esame rientri esattamente nel solco di quanto convenuto in sede di ratifica della Convenzione di Oslo e che debba trovare un sostegno convinto da parte della Commissione.

Reputa necessario che l'impegno dell'Italia proceda, senza riserve, sulla strada tracciata con la ratifica della Convenzione sopra richiamata facendo in modo che il gesto di civiltà che sottende la messa al

bando delle munizioni a grappolo diventi un assunto indiscusso della comunità internazionale anche attraverso l'elaborazione di strumenti concreti come quelli contenuti nella proposta di legge in esame e dell'introduzione di opportuni principi sul piano internazionale connessi con l'interoperabilità delle forze armate nei casi di azioni militari congiunte con Paesi che utilizzano le sub-munizioni a grappolo. Osserva che il provvedimento completa gli interventi legislativi precedenti introducendo degli aspetti fondamentali e necessari per il contrasto alla produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e sub-munizioni a grappolo.

Quanto al contenuto della proposta di legge, segnala che l'articolo 1 vieta a tutti gli intermediari abilitati il finanziamento di società, in qualsiasi forma giuridica costituite, aventi sede in Italia o all'estero, che svolgono attività di produzione, utilizzo, riparazione, promozione, vendita, distribuzione, importazione, esportazione, stoccaggio, detenzione o trasporto delle mine antipersona e delle munizioni e submunizioni a grappolo.

L'articolo 2 reca le dettagliate definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della proposta di legge. Gli articoli 3 e 4 individuano i compiti della Banca d'Italia in relazione ai divieti posti dalla proposta di legge.

L'articolo 5 disciplina le sanzioni comminate agli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento delle società operanti nel settore delle mine e delle munizioni, prevedendo sanzioni sia nei confronti della persona giuridica (intermediario) che eroga il finanziamento (da 50.000 a 1.000.000 di euro), sia nei confronti delle persone fisiche che vi svolgono funzioni apicali (da 10.000 a 100.000 euro, oltre a misure di carattere interdittivo).

Alla luce delle considerazioni svolte, preannuncia la formulazione di una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario Marta DASSÙ, nel condividere a nome del Governo le finalità del provvedimento, ricorda come l'Italia si fosse già dotata con la legge n. 374 del 1997 di un rilevante apparato normativo al riguardo, che si è ulteriormente specificato con l'adesione alle relative convenzioni internazionali. Considera in ogni caso particolarmente apprezzabile il rafforzamento delle misure repressive volte a favorire la prevenzione e la non proliferazione. Segnala infine l'opportunità che all'articolo 2, lettera *d*), sia ripresa integralmente la corrispondente definizione della Convenzione di Oslo.

Francesco TEMPESTINI (PD) invita il relatore a tenere in considerazione la segnalazione del rappresentante del Governo.

Franco NARDUCCI, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (*vedi allegato 2*).

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con un'osservazione, come formulata dal relatore.

Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. Testo unificato C. 1439-1695-1782-2445-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Matteo MECACCI (PD), *relatore*, ricorda che in sede consultiva, nel corso dell'esame in prima lettura, la Commissione ha approvato un parere favorevole che richiamava il ruolo determinante svolto dall'Italia per l'istituzione della Corte Penale Internazionale, sottolineava l'urgenza di provvedere all'adeguamento dell'ordinamento interno per dare attuazione allo Statuto della Corte, in coerenza con l'impegno assunto nel 1998 in qualità di primo

paese europeo firmatario e nel più generale quadro dell'azione internazionale dell'Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani, e segnalava l'opportunità di provvedere all'inserimento nel nostro ordinamento di norme di diritto penale sostanziale utili a contemplare fattispecie di reato in tema di genocidio, di crimini contro l'umanità o di crimini contro la libertà e dignità dell'essere umano, con particolare riferimento al reato di tortura, in ottemperanza con quanto stabilito dallo Statuto della Corte.

Le modifiche apportate dal Senato che appaiono a suo avviso più rilevanti riguardano in particolare: la valorizzazione del ruolo del Ministro della giustizia come autorità nazionale competente a curare i rapporti con la Corte penale internazionale (articolo 2); gli interventi di natura penale sostanziale volti ad equiparare il procedimento penale nazionale con il procedimento presso la Corte penale internazionale, al fine di consentire l'applicazione delle fattispecie penali a tutela della pubblica amministrazione e dell'amministrazione della giustizia (nuovo articolo 10); la disciplina della procedura da seguire in caso di richiesta di libertà provvisoria da parte del soggetto sottoposto a misura cautelare in Italia (articolo 11).

Evidenzia che il relatore in sede referente nella seduta dello scorso 7 novembre ha concluso la sua relazione osservando come il Senato abbia ampiamente modificato un testo sul quale si riteneva di avere raggiunto alla Camera una sintesi adeguata e che era stato approvato all'unanimità, ribadendo tuttavia il fatto che non si possa assolutamente correre il rischio che il provvedimento non venga approvato entro la fine della legislatura, vanificando un lavoro durato molti anni.

Osserva che l'orientamento prevalente, data la difficoltà di approvare modifiche in tempi rapidissimi, appare pertanto quello di approvare il testo così come pervenuto dal Senato.

Ribadendo ancora una volta la consapevolezza del ritardo in cui versa il nostro Paese rispetto a questo impegno, ricorda che l'esame delle proposte di legge in titolo

ha avuto inizio nel maggio del 2009 anche a seguito dell'approvazione in Commissione Giustizia, nel febbraio dello stesso anno, di una risoluzione che impegnava il Governo a predisporre con la massima urgenza un disegno di legge in materia e del fatto che la Commissione Affari esteri avesse formulato un analogo impegno, nel più generale quadro dell'azione internazionale dell'Italia per la tutela e la promozione dei diritti umani, approvando nell'aprile del 2009, una risoluzione a prima firma del collega Pianetta.

Ritiene doveroso ricordare che la fine della legislatura si caratterizza per l'intrecciarsi di provvedimenti connessi in qualche modo al rispetto di impegni internazionali in materia di diritti umani. Sottolinea con piacere che la Camera ha recentemente approvato definitivamente la ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti. Rammenta che la Commissione ha espresso lo scorso 3 ottobre un parere favorevole con condizioni sul disegno di legge recante l'istituzione della Commissione nazionale per la promozione e la protezione dei diritti umani, provvedimento che è ancora all'esame della Commissione Affari costituzionali e di cui auspica una celere approvazione.

Alla luce delle considerazioni svolte finora, formula la proposta di un parere favorevole funzionale ad un rapido iter del provvedimento in esame per permettere l'approvazione in tempi brevi (*vedi allegato 3*).

Il sottosegretario Marta DASSÙ ringrazia il relatore per le considerazioni svolte che condivide unitamente all'auspicio di una rapida approvazione del provvedimento al fine di adempiere ad un importante impegno internazionale e di confermare il particolare sostegno accordato dall'Italia alla Corte penale internazionale sin dalla sua istituzione a Roma. Nel ricordare come l'Italia sia stata tra i primi paesi a ratificarne lo statuto, richiama il prossimo anniversario decennale, che sarà

celebrato con una grande conferenza promossa dai *Parliamentarians for Global Action*.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole, come formulato dal relatore.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. C. 5519 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco NARDUCCI (PD), *presidente e relatore*, ricorda che la cooperazione culturale tra l'Italia e la Cina è disciplinata da un Accordo di cooperazione culturale firmato a Roma il 6 ottobre 1978, mentre la cooperazione nel campo scientifico e tecnologico è sancita da un Accordo firmato a Pechino il 9 giugno 1998. L'Accordo in esame è teso a favorire ancora di più la collaborazione tra i due Paesi nel settore dell'istruzione.

Osserva che la nuova intesa tiene opportunamente conto dei cambiamenti verificatisi nel sistema universitario italiano in attuazione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997. Sono state inoltre considerate le ultime riforme effettuate in Italia nel settore dei titoli di studio con particolare riferimento al regolamento di

cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004, che ha modificato il regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Rileva che attualmente manca una disciplina del reciproco riconoscimento dei titoli di studio a livello universitario rilasciati dalle autorità competenti della Repubblica italiana e della Repubblica popolare cinese. Ciò comporta che i cittadini che intendono iscriversi presso le università dell'altro Stato contraente conseguono presso tali università diplomi di laurea privi di riconoscimento legale da parte delle autorità dei Paesi di origine. L'Accordo permetterà quindi agli studenti italiani e cinesi in possesso del titolo finale degli studi secondari superiori di essere ammessi nelle istituzioni universitarie dell'altro Stato contraente. Eventualmente potrà essere previsto un esame di idoneità al corso universitario prescelto o verifiche sulla conoscenza della lingua nazionale.

Ritiene che, in ragione dell'elevato numero di studenti di lingua italiana nelle scuole superiori e nelle università cinesi e del crescente numero di studenti cinesi che si iscrivono presso i nostri atenei, l'Accordo, favorendo l'inserimento di questi studenti nel sistema accademico italiano, contribuirà altresì all'aumento del tasso di internazionalizzazione dei nostri atenei nonché all'ulteriore diffusione della lingua italiana.

Gli effettivi destinatari dell'Accordo, ai sensi dell'articolo 1, sono — oltre ai rispettivi Ministeri competenti in materia di istruzione — in Italia le università, gli istituti universitari, i politecnici e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti dalla Repubblica italiana e abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale; in Cina le istituzioni universitarie cinesi e gli istituti di ricerca abilitati da istituzioni statali cinesi (*Zhuanke*) preposte ad emettere titoli accademici e certificati dei livelli *Xueshi*, *Shuoshi*, e *Boshi*. Tali

istituzioni sono espressamente menzionate in due Allegati (A, per la parte italiana e B, per la parte cinese), costituenti parte integrante dell'Accordo stesso. È fissata, a tale scopo, una serie di criteri di riconoscimento dei titoli ai fini della prosecuzione degli studi e ai fini di equivalenza, nonché una tabella di corrispondenza tra i titoli di istruzione delle due Parti (articolo 2).

Ai sensi dell'articolo 3, gli studenti in possesso del titolo finale di studi secondari superiori possono chiedere l'immatricolazione presso un'istituzione universitaria di uno dei due Paesi secondo le disposizioni vigenti nel Paese di accoglienza per la verifica della conoscenza della lingua nazionale, la disponibilità dei posti riservati agli studenti stranieri e le procedure di selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a numero chiuso.

Sono esonerati dalle prove per l'accertamento della competenza linguistica nonché dal contingentamento dei posti riservati agli studenti stranieri i diplomati presso scuole secondarie nel cui programma di insegnamento sia stato inserito almeno per un triennio l'insegnamento della lingua del Paese ospite. Alle medesime condizioni risultano beneficiari dell'Accordo anche i laureati che intendono chiedere l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca in uno dei due Paesi.

Gli articoli da 4 a 6 disciplinano espressamente il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie cinesi in Italia, disponendo che i certificati rilasciati dalle Istituzioni universitarie (elencate nell'allegato B dell'Accordo) consentano l'iscrizione ai corsi universitari di primo livello degli atenei italiani. La competenza ad esprimere una valutazione sull'equivalenza dei certificati, dei periodi di studio e degli esami sostenuti in uno dei due Paesi firmatari dell'Accordo spetta in ogni caso all'Istituzione universitarie di accoglienza.

L'articolo 7 riconosce ai possessori di un titolo universitario conseguito presso un'istituzione universitaria di uno dei due paesi il diritto a fregiarsi di tale qualificazione nell'altro. L'articolo 8, sul modello

di altri analoghi accordi, prevede la creazione di una Commissione mista permanente di esperti per l'attuazione dell'intesa, che si riunirà su richiesta di una delle Parti.

Il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo.

Particolare rilievo assume, a suo avviso, l'articolo 3 che reca la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dell'Accordo: tali oneri, valutati in euro 2.180 annui ad anni alterni a decorrere dal 2013, sono coperti mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Conclusivamente lamenta il ritardo di sette anni che separa la firma dell'accordo dall'inizio della procedura di ratifica parlamentare.

Il sottosegretario Marta DASSÙ condivide l'importanza di ratificare rapidamente l'accordo in titolo, evidenziando come siano in vigore oltre 400 intese di cooperazione interuniversitaria tra atenei italiani e cinesi, che alimentano un flusso reciproco particolarmente considerevole di studenti nei due paesi.

Jean Leonard TOUADI (PD), nel concordare con gli interventi del relatore e del rappresentante del Governo, osserva che il ritardo della ratifica ha provocato non pochi problemi nel mondo accademico anche in comparazione con quanto realizzato da altri paesi europei. Richiama altresì il grande rilievo del raccordo per la mediazione culturale ed imprenditoriale, invitando a rendere sempre più concreto il diritto allo studio, adeguandolo alle esigenze della circolazione mondiale. Nel

rallegrarsi per l'avvio dell'*iter* parlamentare, considera il provvedimento in titolo utile a confermare l'interesse dell'Italia anche per flussi migratori intellettualmente qualificati.

Enrico PIANETTA (PdL) considera positivamente l'incardinamento del provvedimento che incentiva lo scambio tra studenti italiani e cinesi, su cui riterrebbe utile poter disporre di dati statistici. Si unisce alle perplessità circa il ritardo della presentazione del disegno di legge che peraltro, a differenza di altri casi, prevede una ben modesta copertura finanziaria. Facendo riferimento al complesso processo politico di ricambio al vertice in corso in Cina, in cui lo sviluppo economico non si accompagna ancora all'installazione della democrazia, invita a non restare disattenti ovvero impreparati a fronte del sempre più evidente spostamento del baricentro economico e politico verso Oriente.

Matteo MECACCI (PD) si dichiara favorevole all'approvazione della ratifica dell'accordo in titolo che non chiama in causa soltanto gli stati contraenti ma, riguarda direttamente i cittadini e le istituzioni accademiche. Prospetta l'eventualità della presentazione in Assemblea di un atto di indirizzo che valorizzi la cooperazione culturale bilaterale anche nei settori umanistici che fanno riferimento ai principi della tolleranza e del rispetto delle minoranze.

Franco NARDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, avverte che è così concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunciato al termine per la presentazione degli emendamenti. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

INTERROGAZIONI

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Franco NARDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Marta Dassù.

La seduta comincia alle 14.30.**5-08071 Osvaldo Napoli: Sull'eventuale apertura di una sede consolare ad Erbil.**

Il sottosegretario Marta DASSÙ risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Osvaldo NAPOLI (Pdl), replicando, si dichiara soddisfatto e ringrazia il rappresentante del Governo per l'esauriente ri-

sposta resa, auspicando che l'apertura dell'ufficio consolare ad Erbil avvenga il più presto possibile.

Franco NARDUCCI, *presidente*, avverte che il presentatore dell'interrogazione n. 5-08097, onorevole Renato Farina, impossibilitato a prendere parte alla seduta in quanto in missione all'estero, ne ha chiesto il rinvio. Propone pertanto, con l'assenso del Governo, di non trattare la predetta interrogazione, anche al fine di evitarne la decadenza.

La Commissione conviene.

Franco NARDUCCI, *presidente*, dichiara, quindi, concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. (Testo unificato C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-*bis*, del Regolamento, il testo unificato delle proposte recanti « Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea », approvato dalla Camera e modificato dal Senato;

valutata l'urgenza di pervenire, entro la conclusione della legislatura, ad una riforma della normativa sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea che dia piena attuazione al Trattato di Lisbona, valorizzando il ruolo del Parlamento sia nel processo normativo che in sede di definizione delle politiche dell'UE, e modernizzi al contempo, il sistema di *governance* nazionale, adeguandolo il più possibile a quello europeo;

espresso apprezzamento per le norme, introdotte al Senato, che, nello spirito di Lisbona, sono di stimolo all'esercizio della funzione parlamentare di indirizzo e controllo nel procedimento di formazione del diritto europeo, sia in fase ascendente che in fase discendente, e contribuiscono a rafforzare la legittimità democratica del processo decisionale europeo, con positive ripercussioni sul rapporto tra cittadini e istituzioni dell'Unione europea;

apprezzate, in particolare, le disposizioni che definiscono, in modo più stringente e con una rigorosa linea di coerenza normativa interna, gli obblighi informativi

del Governo nei confronti del Parlamento e che contribuiscono a chiarire il percorso di formazione della posizione dell'Italia nelle politiche dell'Unione europea, con particolare riferimento alle politiche economiche e di bilancio, nonché in materia finanziaria o monetaria;

richiamata, in modo specifico, la necessità di un rafforzamento del ruolo del Parlamento anche rispetto alla politica estera e di difesa comune dell'Unione europea, su cui tempestivi obblighi informativi del Governo devono essere adempiuti in via regolare;

sottolineata la delicatezza della norma, di cui all'articolo 5, comma 2, come pure all'articolo 7, relativamente all'ipotesi in cui il Governo non si conformi ad un atto di indirizzo delle Camere sulla posizione dell'Italia nei negoziati, evidenziando la necessità che di tale evenienza sia data tempestiva informativa al Parlamento;

rilevata con soddisfazione la soppressione della norma, di cui all'articolo 17, che istituiva una Segreteria per gli affari europei, come pure di quella, di cui all'articolo 50, che istituiva la Commissione per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, anche in un'ottica di snellimento amministrativo;

ritenute, tuttavia, ancora non del tutto chiarite le relazioni tra Comitato

interministeriale per gli affari europei (CIAE) e Comitato tecnico di valutazione, cui continuano a spettare non solo funzioni di coordinamento nella predisposizione della posizione italiana nelle fasi di formazione degli atti normativi dell'UE, ma anche di trasmissione di proprie deliberazioni alla Rappresentanza permanente, con la quale non risultano più dichiarati in modo espresso, evidentemente perché indispensabili ed impliciti, obblighi di raccordo nel quadro della collaborazione con il Ministero degli affari esteri;

confermata, con riferimento alla Rappresentanza permanente, la sua natura di necessario snodo finale di un procedimento a complessità crescente, al quale devono concorrere in modo unitario tutti i segmenti dell'Amministrazione dello Stato coinvolti, e che deve potere disporre di risorse adeguate ai nuovi oneri ed alle nuove aspettative, anche nel raffronto con le omologhe strutture dei maggiori Paesi membri dell'UE;

richiamata l'esigenza che il Ministero degli affari esteri – in virtù della centralità del suo ruolo nella dinamica europea in relazione alla nuova architettura istituzionale, in cui i diversi ambiti di sovranità devono armonizzarsi e in cui si intrecciano competenze di Governo e Parlamento – possa espletare in modo efficace ed efficiente i propri compiti, anche per il tramite della Rappresentanza permanente, ai sensi dell'articolo 56 del provvedimento, assicurando la coerenza delle attività europee delle singole amministrazioni con gli obiettivi di politica estera nel procedimento per la partecipazione dell'Italia all'Unione europea;

espresso l'auspicio che lo sdoppiamento della « legge comunitaria » in una « legge di delegazione europea » e in una « legge europea », la previsione di una « legge di delegazione europea – secondo semestre », nonché di disegni di legge in applicazione di singoli atti normativi europei in materie di particolare importanza, non comportino, nella prassi attua-

tiva, i medesimi ritardi che hanno segnato negli anni la procedura di approvazione della legge comunitaria, con i noti effetti negativi sull'apertura di procedure di infrazione nei confronti dell'Italia, e non si traducano in provvedimenti *omnibus*;

manifestata perplessità sulle modifiche introdotte al Senato all'articolo 17 in materia di nomine di membri italiani alle istituzioni europee, a fronte del testo licenziato dalla Camera in prima lettura che contemplava la possibilità per le Commissioni parlamentari competenti di audire gli interessati al momento della loro designazione o proposta da parte del Governo, pur nella consapevolezza della necessaria duttilità negoziale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

l'eventuale mancata conformazione in sede negoziale da parte del Governo agli atti di indirizzo parlamentare, di cui agli articoli 5 e 7, deve in ogni caso tenere conto del rapporto fiduciario tra potere legislativo e potere esecutivo;

si persegua l'obiettivo di un approccio istituzionale unitario in materia europea, che implichi la riconoscibilità esterna degli organi di decisione politica e contempli, fin dall'inizio, uno sforzo specifico nella definizione delle più efficienti e trasparenti prassi amministrative, con riferimento alla collaborazione tra le strutture coinvolte nel procedimento, chiarendo in particolare che le deliberazioni sulle posizioni negoziali competono esclusivamente al CIAE e che il Ministero degli affari esteri vi contribuisce in modo determinante garantendo il raccordo con la Rappresentanza permanente presso l'UE;

le Commissioni parlamentari competenti per materia della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica siano maggiormente partecipi della procedura di

designazione e proposta dei membri italiani presso le istituzioni europee di cui all'articolo 17;

le informative e le consultazioni da parte del Governo al Parlamento, nell'ambito delle procedure avviate ai sensi del-

l'articolo 81, comma 6, della Costituzione, in merito al coordinamento delle politiche economiche e di bilancio e al funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria, siano prestabilite in modo regolare e periodico.

ALLEGATO 2

Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo (C. 5407 Mogherini Rebesani).**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminata la proposta di legge recante «Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo»;

segnalato che in sede di ratifica della Convenzione di Oslo per la messa al bando delle munizioni a grappolo la III Commissione aveva auspicato che il Parlamento italiano adottasse un provvedimento atto ad impedire il finanziamento e il sostegno alle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e sub-munizioni *cluster*;

ribadita l'urgenza di assumere ogni iniziativa atta a scongiurare il più possibile

l'uso di strumenti bellici che colpiscono principalmente civili e in particolare bambini;

richiamata l'importanza di un impegno del Governo italiano in ogni sede internazionale per estendere il numero dei Paesi firmatari delle Convenzioni di Ottawa sul divieto di impiego delle mine antipersona e della Convenzione di Oslo per la messa al bando delle munizioni a grappolo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di riprendere integralmente, all'articolo 2, lettera *d*), la definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione di Oslo.

ALLEGATO 3

Testo unificato « Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale ». (C. 1439-1695-1782-2445-B).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La III Commissione (Affari esteri e comunitari),

esaminato il testo unificato recante Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale quale risultante dalle modifiche introdotte al Senato;

ribadita l'urgenza di provvedere all'adeguamento dell'ordinamento interno per dare attuazione allo Statuto della Corte, nel decennale della sua entrata in vigore, in coerenza con il ruolo determinante svolto dall'Italia per l'istituzione della stessa e con l'impegno assunto in qualità di primo paese europeo firmatario;

sottolineato che tale adeguamento garantirebbe maggiore credibilità all'azione internazionale del nostro Paese a favore della pace e della tutela e promozione dei diritti umani, venendo incontro agli obblighi assunti anche in occasione della revisione periodica universale presso il Consiglio dei diritti umani di Ginevra,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 4

5-08071 Osvaldo Napoli: Sull'eventuale apertura di una sede consolare ad Erbil.

TESTO DELLA RISPOSTA

Vorrei rassicurare l'Onorevole interrogante sul fatto che l'*iter* giuridico finalizzato all'apertura di un Ufficio consolare di prima categoria in Erbil è già stato da tempo avviato dal Ministero degli Affari Esteri. Il Consiglio di Amministrazione del 1° ottobre 2012 ha infatti formalmente approvato il progetto istitutivo di un Consolato d'Italia in Erbil, in considerazione dei rilevanti obiettivi che un consolidamento della nostra presenza istituzionale nel Kurdistan iracheno consentirà di realizzare. In tale quadro, è stata presa in considerazione – tra i fattori che maggiormente depongono a sostegno dell'opportunità di tale istituzione – anche l'esigenza, opportunamente sottolineata dall'onorevole interrogante, di facilitare il rilascio dei visti di ingresso in territorio italiano e per l'area Schengen a favore di quella popolazione.

Per quanto concerne le successive fasi del percorso istitutivo, faccio presente che, per motivi prettamente procedurali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze non ha ritenuto di emanare il necessario parere favorevole all'approvazione dei fondamentali parametri economici della nuova Sede già in occasione della sessione della Commissione Permanente ai finanziamenti svoltasi il 18 ottobre 2012, dal momento che non sono tuttora formalmente definiti – con il decreto-legge Stabilità attualmente all'esame parlamentare – gli stanziamenti di bilancio del MAE per il 2013. Il punto verrà pertanto riproposto all'ordine del giorno della prossima sessione della Commissione, prevista nel mese di dicembre.

Nel frattempo la Farnesina ha cionondimeno dato incarico alla nostra Ambasciata a Baghdad di richiedere ufficialmente alle Autorità irachene l'assenso all'istituzione del Consolato d'Italia in Erbil ed alla relativa circoscrizione consolare, previsto dalla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Consolari del 1963. La nostra Sede diplomatica ha fatto stato che il Governo iracheno è senza dubbio favorevolmente orientato ma che, alla luce della complessa situazione politico-istituzionale in Iraq, i tempi amministrativi non sono facilmente prevedibili.

Una volta che sarà stato comunicato dalla nostra Ambasciata l'assenso delle Autorità locali e che la Commissione Permanente di Finanziamento avrà approvato i parametri economici della nuova Sede, si potrà procedere al perfezionamento dei Decreti Interministeriali istitutivi del nuovo Ufficio consolare e del relativo organico. Ultimo tale *iter* ed Effettuate le necessarie verifiche di compatibilità finanziaria, si provvederebbe, attraverso le liste di pubblicità e le autorizzazioni all'assunzione di personale a contratto, a dotare la sede del personale necessario a consentirne la piena operatività già nel corso del 2013.

Nelle more dell'apertura dell'Ufficio consolare, la Farnesina intende comunque, appurare il servizio visti anche ad Erbil per l'impatto socio-politico e per i già citati forti interessi economico-commerciali che la regione del Kurdistan iracheno rappresenta per il nostro Paese. A tal fine, si sta realizzando un'iniziativa che permetterà di raccogliere ad Erbil, mediante il ricorso ad un fornitore esterno di ser-

vizi, le domande di visto, che verranno poi trasmesse all'Ambasciata a Baghdad per la trattazione. Sono quindi già in corso i contatti con le società più affidabili che operano nel settore affinché la nostra Ambasciata – che detiene la responsabilità amministrativa e le funzioni di controllo in materia di visti – possa avviare la procedura di selezione per assicurare l'avvio di un servizio che operi nello scrupoloso rispetto della normativa vigente e che

offra anche garanzie rafforzate, visto che dallo scorso 2 ottobre è entrato in vigore anche in Iraq il nuovo « Visa Information System », che impone, a livello comunitario, l'acquisizione delle impronte digitali dei visto Schengen. Un servizio che, è bene precisarlo, non dovrà comportare oneri a carico della Pubblica Amministrazione, ma solo da parte dell'utente, entro un tetto massimo che non può superare la metà dell'importo di un visto Schengen.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 5569 Governo, approvato dal Senato (*Esame e rinvio*) 38

SEDE REFERENTE

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il Ministro della difesa, Giampaolo DI PAOLA.

La seduta comincia alle 13.35.

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale.

C. 5569 Governo, approvato dal Senato.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, avverte che la proposta di legge C. 4740, a prima firma Reguzzoni, vertendo su materia identica, ove non vi siano obiezioni, sarà abbinata al provvedimento in esame.

La Commissione concorda.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, in qualità di relatore, osserva che il disegno di legge in esame reca una delega al Governo per realizzare un ampio programma di riforma nel settore della difesa,

da esercitarsi entro dodici mesi dall'approvazione definitiva del provvedimento, salva la facoltà di emanare disposizioni correttive anche nel successivo biennio. In questo ristretto arco temporale dovranno essere dunque adottate – previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari – norme destinate a incidere profondamente, nei prossimi anni, sulle strutture organizzative e logistiche, nonché sul personale delle Forze armate.

Le ragioni e la necessità di sviluppare un processo di revisione dello strumento militare di così ampia portata sono note e generalmente condivise, anche se non si può nascondere che esistono profili di criticità dettati, soprattutto, dalle contingenze finanziarie che hanno imposto l'adozione di provvedimenti comportanti drastiche riduzioni ai bilanci delle pubbliche amministrazioni. Esse sono state già illustrate dal ministro Di Paola nelle sedi istituzionali e sostenute dalla maggior parte delle forze politiche. Per tale ragione, al Senato il provvedimento ha ricevuto un assenso quasi unanime.

In estrema sintesi, l'obiettivo del disegno di legge è quello di preconstituire, in un periodo di congiuntura economica non favorevole, uno strumento militare in grado di rispondere efficacemente ai nuovi compiti cui è chiamato nel moderno con-

testo internazionale e nei prevedibili sviluppi degli scenari di crisi. Occorre, quindi, assicurare un riequilibrio nell'allocazione delle risorse, favorendo un incremento in termini percentuali delle spese destinate all'esercizio e all'investimento, adeguato ad elevare il livello qualitativo e tecnologico delle Forze armate, in modo da renderle sempre più integrabili con il sistema di difesa e sicurezza dell'Unione europea e dell'Alleanza atlantica, e di rafforzarne, in particolare, le capacità di proiezione nei teatri operativi.

Richiama, quindi, i principali filoni di intervento del provvedimento.

Il primo riguarda il tema della razionalizzazione delle risorse. Al riguardo evidenzia che le ragioni e la necessità di operare una riforma dello strumento militare poggiano sulla consapevolezza che la congiuntura economica in atto non consentirà presumibilmente di incrementare il bilancio della Difesa, che già negli ultimi anni ha subito tagli drastici, forse in misura maggiore rispetto ad ogni altro ramo della Pubblica amministrazione. Peraltro, sottolinea come le Forze armate abbiano tradizionalmente evidenziato livelli di spreco assai bassi che hanno spinto la Commissione difesa della Camera a sollevare più volte, nel corso della legislatura, perplessità su alcune norme contenute nei provvedimenti di riduzione della spesa pubblica.

Come è apparso chiaro anche durante l'esame al Senato, per assicurare che il sistema rimanga in piena efficienza occorre una ristrutturazione, in senso riduttivo, degli apparati e degli organici, essendo quelli attuali ormai insostenibili sul piano economico e tali da determinare uno squilibrio nell'allocazione delle risorse attualmente impiegate nel *budget* della Difesa. La riforma non vuole però semplicemente realizzare risparmi. Un esame delle norme di carattere prettamente finanziario consente di evidenziare anche il tentativo di conseguire una migliore allocazione delle risorse. Si prevede, infatti, in primo luogo, che le risorse recuperate – al netto dei tagli operati da ultimo con il decreto-legge « *spending review* » n. 95 del

2012, che sono fissati in 236,1 milioni di euro per il 2013, in 176,4 milioni nel 2014 e in 269,5 milioni per il 2015, – siano destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della Difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenerne le capacità operative (articolo 4, comma 1, lett. *c*). Ciò allo scopo di avvicinare la ripartizione delle risorse a un modello che prevede la destinazione del 50 per cento al personale, e il 25 per cento, rispettivamente, alle spese di esercizio e di investimento, secondo un equilibrio ritenuto ottimale dalle analisi elaborate e generalmente accettate a livello europeo. Inoltre, i risparmi conseguenti alle misure di « ottimizzazione organizzativa e finanziaria » confluiranno nei fondi destinati alle fondamentali esigenze delle Forze armate, ovvero al funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri (articolo 4, comma 1, lettera *d*). Sempre per finalità di ottimale impiego delle risorse, la delega consente all'Esecutivo di prevedere per un periodo massimo di tre anni la sperimentazione di una maggiore flessibilità gestionale di bilancio (articolo 4, comma 1, lettera *e*)).

Inoltre, al fine di implementare le fonti di finanziamento, il testo reca norme per consentire il ristoro al Ministero della Difesa per i servizi resi dalle Forze armate a favore o in supporto di altre amministrazioni o di privati (articolo 2, comma 1, lettera *c*), ivi comprese le prestazioni rese in supporto del servizio sanitario nazionale (articolo 2, comma 1, lettera *b*) n. 5)). Con disposizione immediatamente precettiva, si prevede anche un analogo ristoro per il concorso a titolo oneroso reso dalle Forze armate per attività di protezione civile (articolo 549-*bis* del codice dell'ordinamento militare, introdotto dall'articolo 4).

Evidenzia, inoltre, come il testo rechi una disciplina immediatamente precettiva, finalizzata ad assicurare massima trasparenza sul piano finanziario e pieno coin-

volgimento parlamentare. Già il testo licenziato dal Governo impegnava l'Esecutivo a fornire – in apposito allegato del DEF – informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del recupero delle risorse e sulle previsioni di reindirizzamento delle medesime (articolo 4, comma 1, lettera a)). A tale disposizione si è aggiunto, al Senato l'impegno a trasmettere alle Camere, sotto forma di bilancio consolidato, un documento recante tutte le spese relative alla « funzione difesa », comprensive quindi delle risorse assegnate da altri Ministeri. Ciò, consentirà finalmente di disporre di un quadro certo di conoscenze, ponendo fine ai periodici balletti di cifre che generano spesso attacchi privi di fondamento sulle reali dimensioni delle spese destinate a tale settore (articolo 536, comma 2 del codice, come riformulato dall'articolo 4).

La medesima *ratio* è alla base della nuova disciplina riferita ai programmi d'arma, introdotta al Senato ma sostanzialmente ispirata dalle conclusioni dell'indagine conoscitiva svolta dalla nostra Commissione, su cui appare opportuno soffermarsi in modo specifico.

In primo luogo, il Senato ha inserito uno specifico principio di delega, secondo cui i decreti legislativi dovranno definire « criteri per la verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma basata sulla rimodulazione degli impegni che non risultano in linea con l'attuale processo di razionalizzazione della spesa pubblica e sulla necessità di favorire – fatte salve le prioritarie esigenze operative – il processo di definizione della politica europea di sicurezza e difesa comune » (articolo 2, comma 1, lettera e)). In secondo luogo, il testo approvato dal Senato riforma la disciplina della « legge Giacchè » (n. 436 del 1988), sia sul piano della documentazione da presentare alle Camere, sia sul procedimento di espressione del parere parlamentare. Il nuovo procedimento – in linea con quanto auspicato nelle conclusioni della menzionata indagine conoscitiva – raf-

forza notevolmente le funzioni di informazione e controllo parlamentare, prefigurando anche la possibilità che la pronuncia delle Commissioni possa concretizzarsi persino in un vero e proprio potere di veto – da esprimere con votazione a maggioranza assoluta – sui progetti di acquisizione o ammodernamento dei sistemi d'arma proposti dal Governo (nuovo articolo 536 del codice, come novellato dall'articolo 4).

Un secondo filone di intervento riguarda la funzionalità dello strumento militare.

Sul punto, il disegno di legge prefigura un'ampia ridefinizione dell'attuale assetto organizzativo – ivi compresa l'Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari – con l'obiettivo dichiarato di assicurare che lo strumento militare sia dimensionato in modo coerente con le risorse disponibili e che sia pienamente efficiente e rispondente ai livelli qualitativi e operativi più elevati.

Opportunamente al Senato si è inteso specificare che l'azione di riforma, accanto alla piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali, dovrà muoversi « nella prospettiva di una politica di difesa comune europea ». Senza entrare nel dettaglio dei principi e criteri direttivi che dovranno orientare la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo, evidenzia come sia posto un obiettivo chiaro: giungere ad una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento, entro sei anni (articolo 2, comma 1, lettera b)). Ciò imporrà di intervenire mediante accorpamenti, unificazioni di funzioni in ottica interforze, e ridefinizione di procedure e compiti delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa (articolo 2, comma 1, lettera b), nn. 1 e 2). Conseguentemente, è prevista la riorganizzazione degli organismi di vertice e territoriali, delle strutture preposte al settore infrastrutturale e alla formazione e addestramento (articolo 2, comma 1, lettera b) nn. 6 e 8), degli arsenali e dei poli di mantenimento, nonché degli stabilimenti e dei centri manutentivi (articolo 2, comma 1, lettera d)). In funzione di una sempli-

ficazione delle procedure e degli organismi, è disposta, con norma precettiva, la soppressione del Consiglio superiore delle Forze armate nei prossimi sei mesi (articolo 5, comma 1), che peraltro è un organo che per struttura e composizione, non si configura in modo particolarmente complesso. Per le suddette finalità si attribuisce al Capo di stato maggiore della difesa il compito di emanare direttive ai fini dell'esercizio di tutte le attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per i compiti militari, e delle attribuzioni del Segretario generale della difesa (articolo 2, comma 1, lettera a)). Come precisato nella relazione illustrativa, il criterio in esame è inteso a rafforzare i poteri di direzione del Capo di stato maggiore della difesa in funzione dell'esigenza di assicurare l'unitarietà del comando per una più efficace conduzione dello strumento militare.

Segnala, inoltre, due aspetti riferiti alla delega, su cui la Commissione ha mostrato particolare attenzione. Il primo aspetto concerne la ristrutturazione organizzativa del Servizio sanitario militare, secondo criteri interforze e di specializzazione. Al riguardo evidenzia che il principio di delega mira a creare le premesse di un'apertura delle strutture sanitarie militari ai cittadini, anche favorendo l'attività in regime di *intra moenia* (articolo 2, comma 1, lettera b), n. 5). Il secondo aspetto si riferisce alla previsione di interventi di riorganizzazione e razionalizzazione delle procedure per la valorizzazione, la dimissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione, ferme restando le finalizzazioni dei relativi proventi previste dalla legislazione vigente in materia (articolo 2, comma 1, lettera b), n. 7).

Un terzo filone riguarda il punto più delicato del provvedimento, quello dell'impatto sul personale della revisione dello strumento. La delega prevede la riduzione delle dotazioni organiche del personale militare a 150.000 unità, nonché del per-

sonale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, da conseguire entro l'anno 2024, salvo proroghe (articolo 3, comma 1 e articolo 5, comma 2). La previsione secondo cui il suddetto termine può essere prorogato con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri e previo parere parlamentare, appare piuttosto singolare. Infatti, si rimette a una fonte di rango secondario la possibilità di modificare un termine legislativamente prefissato che attiene all'oggetto e alle finalità della delega legislativa.

In particolare, quanto al personale militare dirigente, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, sono fissati i limiti di organico (articolo 3, comma 1, lettera b), di 310 unità per gli ufficiali generali e ammiragli, da attuare in un arco temporale massimo di sei anni e di 1566 unità di colonnelli e capitani di vascello, da attuare in massimo dieci anni.

Quando è stato proposto il provvedimento, nell'aprile del 2012, si stimava che la riduzione dall'organico di diritto da 190.000 unità a 150.000 unità dovesse avvenire sulla base della consistenza effettiva stimata al 1° gennaio 2013, che era pari a 181.538 unità (di cui 143.909 unità in servizio permanente e 37.629 non in servizio permanente). In base all'ordinario *trend*, la relazione tecnica allegata al testo prevedeva quindi che, nel prossimo decennio, sarebbero cessate dal servizio 30.798 unità, di cui 23.371 per collocamento in congedo del personale e 7.427 per altre cause.

Tale valutazione dovrà essere aggiornata alla luce di due fattori sopravvenuti che incideranno profondamente su tali previsioni. Il primo fattore è costituito dal taglio di personale imposto con la « *spending review* », su cui ricorda il parere estremamente critico espresso dalla Commissione difesa, con particolare riguardo al blocco del *turn-over* del comparto, inaccettabile soprattutto nella parte in cui ha pregiudicato l'assunzione di virtuali vincitori di concorsi già espletati. Il Consiglio dei ministri dello scorso 4 ottobre ha approvato lo schema di regolamento che, attuando l'articolo 2 del decreto-legge

n. 95 del 2012, disciplina la riduzione delle dotazioni organiche complessive delle Forze armate (ad esclusione dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di porto) da 190.000 unità a 170.000 unità. Il medesimo schema prevede anche disposizioni transitorie per realizzare la graduale riduzione dell'organico complessivo entro il 1° gennaio 2016. Sul punto evidenzia come non possano più essere accettate misure che riducano gli ingressi nelle Forze armate o che, addirittura, influiscano – come recentemente accaduto – sulle graduatorie di concorsi le cui prove si erano già concluse. Il secondo fattore riguarda – come noto – l'adozione di un nuovo regime pensionistico: anche in questo caso il Consiglio dei ministri ha già approvato, lo scorso 26 ottobre, lo schema di regolamento che gradualmente incrementa i requisiti richiesti per l'accesso al sistema pensionistico del personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, sia sul versante della pensione di vecchiaia che per quanto concerne accesso alla pensione anticipata. Pertanto, le stime operate sulla base dell'attuale normativa riguardante il collocamento in congedo del personale militare andranno inevitabilmente aggiornate, ovvero dovrà da subito essere messo in conto uno slittamento del conseguimento dell'obiettivo finale di riduzione del personale.

Su questo aspetto nutre forte preoccupazione per le notizie riguardanti le forme di armonizzazione del regime pensionistico in cantiere. Sembrerebbe che nell'attuare l'articolo 24, comma 18, del decreto-legge n. 201 del 2011, non si sia data adeguata valorizzazione al principio di specificità del comparto difesa e sicurezza, da cui non può non discendere una disciplina peculiare. Ogni tentativo di riduzione del personale in servizio sarebbe evidentemente vanificato ove sia significativamente innalzata l'età per il collocamento a riposo, o siano introdotte pesanti penalizzazioni per l'uscita anticipata.

Venendo alla disciplina riferita alla revisione dello strumento militare dal lato del personale, ricorda come, già in sede di

illustrazione della risoluzione Cirielli 7-00816, aveva manifestato l'esigenza di operare sulla base di quattro punti fermi: prevedere adeguati incentivi, al fine di favorire l'adesione volontaria agli istituti che disciplinano il transito nei ruoli civili e la mobilità verso altre amministrazioni del personale militare; valorizzare la pregressa esperienza nelle Forze armate per favorire l'ingresso in alcuni settori del lavoro civile; rafforzare la qualificazione professionale e creare meccanismi di incentivi, anche fiscali, per l'assorbimento del personale che esce dall'ambito militare; far leva sugli istituti dell'aspettativa per riduzione quadri (ARO) e dell'agevolazione all'esodo pensionistico.

Questa impostazione non sembra contraddetta dal disegno di legge in esame.

Per realizzare la riduzione del personale militare, il provvedimento affida ai decreti delegati la disciplina di diversi istituti che dovrebbero consentire un « esodo » non traumatico del personale. Su questi punti sarà comunque necessario porre la massima attenzione, a piena tutela di coloro che vestono l'uniforme.

In estrema sintesi, gli strumenti sono messi in campo sono i seguenti: possibilità di transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni, con riconoscimento al personale transitato della corresponsione, sotto forma di assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione (articolo 3, comma 1, lettera e); destinazione di una quota parte del fondo di produttività del personale civile del Ministero della difesa a favore dei militari che transitano nei ruoli civili (articolo 3, comma 1, lettera f); estensione delle riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, le aziende speciali e le istituzioni degli enti locali (articolo 3, comma 1, lettera g); revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento nel mondo del lavoro dei volontari delle Forze armate congedati,

prevedendo sia la partecipazione a corsi di formazione o di apprendistato, sia forme temporanee di sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale che, ultimato il periodo di ferma e di rafferma, ancorché idonei, non transitano nel servizio permanente, nell'ambito dei risparmi conseguenti al processo di revisione dello strumento militare (su tale aspetto sarebbe utile avere chiarimenti dal Governo in ordine alla tipologia di misure che si ipotizza di istituire, atteso che per le Forze armate non sono operativi i classici strumenti di sostegno al reddito previsti dall'ordinamento), nonché l'applicazione del requisito dell'assolvimento del servizio di leva — ove sia requisito di accesso a determinate professioni — con riferimento a coloro che hanno prestato servizio per almeno un anno nelle Forze armate (articolo 3, comma 1 lettera *h*); riconoscimento ai volontari di truppa congedati dei titoli e requisiti minimi professionali e di formazione per poter essere nominati guardia particolare giurata e per l'iscrizione nell'elenco prefettizio degli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi (articolo 3, comma 1, lettera *l*) della cui introduzione è particolarmente soddisfatto in quanto già oggetto di una sua iniziativa parlamentare; disposizioni per l'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri anche ad altre categorie di personale (articolo 3, comma 1, lettera *m*); ricorso a eventuali forme di esenzione dal servizio, da disporre a domanda dell'interessato e previa valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali, per consentire il transito presso altre pubbliche amministrazioni del personale militare in servizio permanente (articolo 3, comma 1, lettera *m*); un piano di programmazione triennale scorrevole, correlato alle misure di riorganizzazione di strutture e funzioni, nonché di ruoli e profili, che sia informato prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del transito in altre amministrazioni, nonché alla maggiore anzianità, ai fini dell'esonero dal servizio e del-

l'aspettativa per riduzione di quadri (articolo 3, comma 1 lettera *n*) e lettera *o*)).

Altri criteri di delega riferiti al personale militare riguardano la revisione della disciplina concernete i ruoli e i profili di impiego, nonché il reclutamento, la formazione, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale militare (articolo 3, comma 1, lettera *c*) e lettera *d*)).

Osserva, altresì, che al Senato è stato anche introdotto uno specifico principio di delega per introdurre misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni internazionali, nonché per favorire l'assegnazione in sedi limitrofe di coniugi entrambi dipendenti della Difesa (articolo 3, comma 1, lettera *i*) e lettera *p*)).

Con riferimento al personale civile, la riduzione delle dotazioni organiche potrà avvenire anche con: agevolazioni della mobilità interna; trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale; il ricorso a forme di lavoro a distanza; trasferimenti presso altre pubbliche amministrazioni (articolo 3, comma 2, lettera *d*)). La delega dovrà comunque uniformarsi a principi e criteri direttivi volti all'adozione di « piani di miglioramento individuale della professionalità » (articolo 3, comma 2, lettera *b*), alla garanzia della continuità e dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonché della funzionalità operativa delle strutture anche attraverso la previsione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di riserve di posti nei concorsi banditi per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia e per la copertura dei posti di funzione dirigenziale generale (articolo 3, comma 2, lettera *c*)).

Infine, la delega consente, « fermi restando i requisiti di accesso al beneficio previsti dalla legislazione vigente, interventi normativi volti a semplificare le procedure delle cause di servizio », con riguardo al personale civile.

Conclusivamente, si tratta di un provvedimento di grande rilievo, per il quale auspica che la Commissione possa svolgere in tempi serrati l'istruttoria più ampia e approfondita possibile, compatibilmente

con i tempi di esame dettati dalla necessità di concluderne l'esame parlamentare entro la fine della legislatura.

Il ministro Giampaolo DI PAOLA ricorda che sul provvedimento si è svolto un ampio ed approfondito dibattito presso l'altro ramo del Parlamento, e che in quella sede sono state apportati numerosi miglioramenti al testo originario che hanno consentito di registrare nella votazione finale un ampio consenso.

Come evidenziato nella relazione del presidente Cirielli, si tratta di un disegno di legge di grande rilievo in quanto mira a delineare il futuro delle Forze armate, affrontando con realismo e lungimiranza le sfide che derivano dal mutato contesto economico, ma anche dall'evoluzione del quadro geostrategico e degli scenari internazionali in cui l'Italia è chiamata a fornire il proprio contributo.

Evidenzia come la riforma che si propone con il provvedimento si colloca nel solco delle altre riforme che il Parlamento ha già approvato negli ultimi decenni, dalla ristrutturazione dei vertici militari, all'introduzione del servizio militare femminile, alla professionalizzazione delle Forze armate. Non si pone, in questo momento, l'esigenza di modificare il modello di difesa, ma di riconfigurarla per continuare a disporre di Forze armate moderne, efficienti ed efficaci.

Il Governo, nel suo insieme, annette grande importanza alla revisione dello strumento militare, come testimoniato dal Presidente Monti nel corso della sua recente visita in Afghanistan, e il progetto di riforma ha ricevuto un significativo apprezzamento anche da parte del Presidente della Repubblica. Ciò in quanto esso si orienta verso una modernizzazione dello strumento militare che consentirà all'Italia di assolvere con il consueto impegno alle responsabilità che ricadono sul nostro Paese dalla sua partecipazione all'Unione europea e all'Alleanza atlantica.

Ritiene opportuno ribadire di essere un convinto sostenitore della necessità di moltiplicare gli sforzi per giungere quanto prima alla costruzione di un efficace mo-

dello europeo di difesa comune, che adesso finalmente comincia a muovere i primi passi. Tuttavia, per trovarsi nelle condizioni di poter realmente fornire il proprio contributo il giorno in cui tale processo si compirà, occorre che da subito l'Italia si impegni in una profonda riorganizzazione che garantisca l'efficienza delle proprie Forze armate pur in una congiuntura economica negativa.

Le ragioni per le quali un Governo formato da ministri tecnici si è convinto della necessità della riforma sono infatti principalmente legate ad una visione improntata al realismo.

Le risorse per la difesa sono costantemente diminuite nel corso dell'ultimo decennio, sia in termini nominali che reali, e nulla lascia prevedere un'inversione di tendenza. Le spese destinate all'esercizio ed all'investimento – in quanto qualificate come spese rimodulabili – hanno subito una drastica contrazione, riducendosi del 60 per cento. Parallelamente, è invece inevitabilmente cresciuto l'ammontare complessivo delle spese per il personale, che assorbono più del 70 per cento delle risorse complessive. Ricorda, al riguardo, i dati riportati con riferimento alle strutture di bilancio dei 27 Paesi dell'Unione, dall'*European Defense Agency*, secondo cui la media europea nel 2010 (anno cui viene fatto riferimento) del peso dei bilanci europei rispetto al PIL era dell'1,61 per cento. Il bilancio della funzione Difesa per l'Italia, relativamente allo stesso dato, era dello 0,9 per cento. L'EDA riporta anche che la media europea della spesa del personale, rispetto al totale del bilancio della Difesa, è del 51 per cento.

I dati riferiti dimostrano che in Italia non solo si spende meno in tale settore, ma anche che l'allocazione delle risorse non è certo ottimale, in virtù del sovra-dimensionamento strutturale del personale. Non essendo percorribile la strada di un incremento del *budget* per la difesa, che non appare auspicato da nessuna forza politica, la scelta obbligata è quella di riqualificare la spesa per orientarla verso obiettivi di maggiore formazione ed addestramento del personale, di ammo-

dernamento degli equipaggiamenti, di implementazione delle capacità e di interoperabilità dei nostri contingenti. Solo così saranno realmente soddisfatte al massimo livello qualitativo possibile le richieste che rivolgono all'Italia l'Unione europea e la NATO.

Esprime inoltre apprezzamento per i miglioramenti al testo apportati durante l'iter al Senato, con particolare riferimento alle modifiche alla lettera *h*) dell'articolo 3, comma 1, a salvaguardia dei volontari in ferma prefissata quadriennale e all'introduzione della norma che ha sostanzialmente recepito le conclusioni dell'indagine conoscitiva condotta nel 2010 dalla IV Commissione della Camera sulla legge Giacchè. Tale innovazione, a suo avviso, consentirà al Parlamento di esercitare in modo più responsabile e penetrante le proprie funzioni di controllo in sede di approvazione dei programmi di ammodernamento dei sistemi d'arma.

Deve infine ricordare che il Ministero della difesa non si è sottratto all'esigenza di contribuire agli obiettivi di risparmio previsti dal recente decreto-legge di *spending review*, ma ha comunque ottenuto di poter reimpiegare nel proprio settore gli ulteriori risparmi che deriveranno dall'attuazione della riforma. Analogamente, rispetto alla prevista armonizzazione del regime pensionistico in cantiere, è fiducioso sulla possibilità che il testo finale possa non essere particolarmente penalizzante per il personale e tenga in conto l'esigenza di adottare una disciplina peculiare per il comparto. In ogni caso, proprio per gli impatti che potrebbe avere, è stato saggio garantire meccanismi di flessibilità nella fissazione del termine entro cui portare a compimento l'intero processo di riforma.

Conclusivamente, nel ribadire la sua disponibilità ad un confronto a tutto campo in sede parlamentare, auspica che la Commissione possa organizzare i propri lavori in modo da favorire l'approvazione finale del provvedimento nei tempi dettati dalla imminente scadenza della legislatura.

Salvatore CICU (PdL) rileva, preliminarmente, che l'esigenza di procedere a una riforma dello strumento militare è avvertita da lungo tempo e, adesso, anche in maniera urgente a causa della costante e progressiva riduzione delle risorse destinate al bilancio della Difesa.

Condivide, dunque, l'analisi svolta dal relatore e dal Ministro Di Paola e si dichiara convinto dalle linee tracciate che danno continuità al modello di difesa attualmente esistente. Richiama, infatti, l'importanza del ruolo che svolgono le nostre Forze armate nel garantire la legalità e la pace internazionale attraverso le missioni di stabilizzazione all'estero. Per tali ragioni apprezza l'invito a procedere con rapidità nei lavori affinché il provvedimento possa giungere alla definitiva approvazione entro il termine della legislatura. Evidenzia come il suo gruppo sia soddisfatto del proficuo lavoro svolto presso l'altro ramo del Parlamento che ha portato a migliorare il testo originario introducendo anche alcuni aspetti di sensibilità e di vicinanza al personale impegnato da questa profonda riforma come, ad esempio, la norma sul ricongiungimento dei coniugi.

Pur non nascondendosi la delicatezza di una riforma che inciderà su un elevato numero di persone, ribadisce il pieno sostegno del suo gruppo al provvedimento che, nel prefigurare un traguardo di maggiore efficienza dello strumento militare, mostra anche di voler accompagnare nei prossimi anni con dignità quanti hanno finora abbracciato il mondo militare.

Antonio RUGGHIA (PD), condivide l'esigenza manifestata dal relatore di svolgere in tempi serrati un'istruttoria ampia e approfondita. Giudica, inoltre, positivamente il lavoro compiuto dal Senato, in particolare nell'emendare la norma relativa ai volontari in ferma prefissata quadriennale, già citata dal Ministro, nonché quella che renderà più agevoli i ricongiungimenti tra coniugi. D'altra parte, un provvedimento che comporta una riduzione così marcata del personale militare e civile della Difesa non può non accompagnarsi a

misure di comprensione per i problemi che riguardano tale personale.

Sottolinea che gli obiettivi di fondo della riforma – che il suo gruppo condivide – erano stati posti all’attenzione dal Partito democratico non solo quando il Ministro li ha manifestati nel suo intervento sulle linee guida del dicastero, ma anche prima. D’altra parte che le risorse destinate all’esercizio e, quindi, alla manutenzione dei mezzi e alla formazione del personale fossero quasi ridotte al minimo è una tendenza che è stata denunciata dal suo gruppo in numerose occasioni.

Apprezza, dunque, il fatto che il Governo abbia finalmente preso atto della realtà e che, senza far finta che i problemi non esistano, abbia avvertito l’impossibilità di mantenere l’attuale modello di difesa che sarebbe dovuto entrare a regime nel 2021. Concorde inoltre sulla necessità di procedere ad un riequilibrio tra i settori di spesa della difesa improntato alla ripartizione generalmente accettata a livello europeo delle percentuali tra personale, esercizio e investimento di 50, 25 e 25.

Manifesta particolare apprezzamento per l’introduzione al Senato delle norme che disciplinano le procedure per l’espressione del parere parlamentare sui programmi di armamento, accogliendo le conclusioni cui era giunta l’indagine conoscitiva svolta dalla Commissione difesa della Camera.

Evidenzia, tuttavia, perplessità in ordine a due aspetti: il primo riguarda il rischio che per i decreti attuativi possa trovare applicazione la regola del silenzio assenso con riguardo all’espressione dei pareri parlamentari; il secondo riguarda la necessità di difendere le scelte operate dal provvedimento evitando che gli obiettivi prefissati possano essere pregiudicati con altre misure, come avvenuto con il decreto-legge di *spending review* e come potrebbe avvenire con il citato regolamento di armonizzazione.

Augusto DI STANISLAO (IdV) ritiene che il provvedimento debba essere accompagnato non solo da un’approfondita discussione, ma debba essere anche am-

piamente rappresentativo delle varie posizioni in Parlamento. Sotto questo aspetto, avrebbe preferito che uno dei due relatori fosse scelto tra i membri dell’opposizione.

Osserva che il disegno di legge, mentre affronta con dovizia di particolari le misure che condurranno a una forte riduzione del personale della Difesa entro il 2024, risulta invece molto più vago nella parte che disciplina i cambiamenti nel settore degli investimenti. Non riesce, inoltre, a rintracciare quali siano i punti che rendano coerenti le disposizioni del disegno di legge in esame con quelle dettate nel decreto-legge che ha introdotto le misure di contenimento della spesa pubblica o quelle in via di elaborazione recate dallo schema di decreto sulle misure di armonizzazione del sistema pensionistico e previdenziale del personale militare e delle Forze dell’ordine.

Manifesta poi perplessità riguardo alla possibilità di adottare i decreti di attuazione della delega in tempi tali da cadere in un periodo in cui il Parlamento non sarebbe in grado di esprimere il proprio parere.

Tutte queste considerazioni fanno sorgere delle domande sui motivi di tale fretta e sul perché si metta mano a questa importante riforma proprio durante la vigenza di un Governo tecnico.

Condivide la necessità di avvicinare lo strumento militare italiano agli standard degli altri Paesi europei e dell’Alleanza atlantica, tuttavia si domanda se vi siano attualmente le condizioni per conseguire gli obiettivi prefissati, oppure se tali obiettivi non siano irreali per la situazione economica del nostro Paese. Al riguardo, rileva che i pilastri su cui si fonda uno Stato, ovvero il sistema di *welfare* e quello di difesa e sicurezza nazionale non dovrebbero mai essere privati delle risorse adeguate.

Pertanto, la Commissione non dovrebbe accettare di ratificare il provvedimento, quanto piuttosto dovrebbe riaprire il dibattito per cercare di migliorare il testo anche ascoltando i suggerimenti che potrebbe fornire la Ragioneria generale dello Stato con riguardo agli effetti prodotti

dalle modifiche apportate dagli emendamenti approvati al Senato. Nell'auspicare, dunque, che non venga licenziato un provvedimento basandosi solo sull'appoggio da parte di una maggioranza del Parlamento o del Governo, invita a valutare la possibilità di modificare opportunamente il testo del provvedimento in discussione.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, precisa che i relatori sono scelti nell'ambito delle forze di maggioranza anche in ragione del fatto che, come risulta dall'intervento dell'onorevole Di Stanislao, quest'ultimo non ha una visione coincidente con quella espressa dalle forze politiche che sostengono l'Esecutivo. Ricorda, peraltro, che il regolamento della Camera dei deputati assicura il pieno dispiegarsi delle prerogative dell'opposizione, anche attraverso l'istituto del relatore di minoranza di cui all'articolo 79, comma 12 del regolamento medesimo.

Francesco BOSI (UdCpTP) osserva che nell'ambito dei Paesi appartenenti alla NATO, solo l'Italia spende meno dell'1 per cento del proprio PIL per la Difesa. D'altra parte con una spesa per il personale che

si avvicina al 70 per cento, quanto poco fa affermato dal Ministro – ossia che in Italia si spende poco e male – non può essere contraddetto.

Evidenza, tuttavia, quanto ha già affermato nella recente audizione alla Camera del Ministro Fornero sul regolamento che disciplinerà il sistema pensionistico degli appartenenti al comparto difesa e sicurezza, ossia che una riduzione e un invecchiamento del personale in conseguenza del blocco del *turn-over* e dell'allungamento dell'età pensionabile rischiano di generare uno spreco anziché un risparmio, facendoci inevitabilmente allontanare dalla fatidica percentuale di 50, 25 e 25. Ritiene che la specificità del personale militare debba essere salvaguardata non tanto per corporativismo, quanto perché occorre mantenere uno strumento militare efficiente in modo da evitare qualsiasi spreco di risorse pubbliche.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534- <i>bis</i> Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. C. 5535 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	48
ALLEGATO 1 (<i>Emendamento 8.500 nuova formulazione dei relatori e relativi subemendamenti</i>) .	66
ALLEGATO 2 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

SEDE REFERENTE

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il Vice Ministro Michel Martone e sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianfranco Polillo.

La seduta comincia alle 10.15.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-*bis* Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015.

C. 5535 Governo.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta di lunedì 12 novembre.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, Comunico che, in riferimento all'emenda-

mento 8.500, dei relatori sono pervenuti 47 subemendamenti (*vedi allegato 1*). Avverto che la presidenza non ritiene ammissibili, in quanto non attinenti al contenuto proprio della legge di stabilità o comunque all'emendamento 8.500, i subemendamenti: Schirru 0.8.500 (*Nuova formulazione*).12, volto ad attenuare il regime delle penalizzazioni in caso di pensionamento anticipato, Damiano 0.8.500 (*Nuova formulazione*).13 e Paladini 0.8.500 (*Nuova formulazione*).54, volti ad escludere transitoriamente il personale di macchina dal processo di armonizzazione dei regimi previdenziali, nonché il subemendamento Marsilio 0.8.500 (*Nuova formulazione*).50 in materia di totalizzazione. Ritiene, pertanto, che il subemendamento rechi una norma sostanzialmente inapplicabile, che potrebbe non mettere a disposizione nuove risorse.

Con riferimento al testo presentato dai relatori, fa presente che sono inammissibili per carenza di compensazione finanziaria i seguenti subemendamenti: Mazzuca 0.8.500 (*Nuova formulazione*).2; Marinello 0.8.500 (*Nuova formulazione*).4,

0.8.500 (Nuova formulazione).5 e 0.8.500 (Nuova formulazione).49; Pelino 0.8.500 (Nuova formulazione).6; Paladini 0.8.500 (Nuova formulazione).8 e 0.8.500 (Nuova formulazione).54, Lenzi 0.8.500 (Nuova formulazione).14 e 0.8.500 (Nuova formulazione).42; Schirru 0.8.500 (Nuova formulazione).12, Damiano 0.8.500 (Nuova formulazione).13 e 0.8.500 (Nuova formulazione).30, Fedriga 0.8.500 (Nuova formulazione).45 e 0.8.500 (Nuova formulazione).47, Gneccchi 0.8.500 (Nuova formulazione).40, nonché Marsilio 0.8.500 (Nuova formulazione).50.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che i giudizi di ammissibilità sono stati rivisti dalla presidenza su emendamenti presentati dal Governo e dai relatori, nel senso che proposte emendative di analogo contenuto precedentemente presentate da deputati relative, in particolare, alla minoranza slovena e dichiarate inammissibili, sono state ammesse una volta presentate dai relatori e dal Governo. Ritene che in questo caso debba essere considerato il giudizio di ammissibilità su tutti gli emendamenti riferiti ad una determinata materia.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva che, per quanto riguarda la minoranza slovena, sono state ritenute ammissibili, conformemente ai criteri di norma applicati in occasione dell'esame del disegno di legge di stabilità, solamente gli emendamenti riferiti alle Tabelle richiamate dall'articolo 13. Si riserva comunque di approfondire la questione posta dall'onorevole Borghesi. Osserva inoltre che anche l'emendamento Occhiuto 0.8.500 (Nuova formulazione).33 sembra presentare profili di inammissibilità.

Massimo BITONCI (LNP) chiede al rappresentante del Governo la motivazione del ritardo nella presentazione dell'emendamento fiscale e se esso sia dovuta alle recenti dichiarazioni del Presidente del Consiglio sull'imposta patrimoniale che potrebbe costituire la copertura di questo emendamento.

Ivano STRIZZOLO (PD), preso atto dell'approvazione dell'emendamento che prevede uno stanziamento di 300 mila euro a favore della minoranza slovena in Italia, lamenta che questa somma è di gran lunga inferiore a quella proposta dall'emendamento da lui presentato. Paventa che questa riduzione di risorse possa smentire gli impegni recentemente assunti dal Ministro Terzi in occasione di un incontro bilaterale con il Ministro degli esteri della Repubblica di Slovenia.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (PdL) si associa alle osservazioni del deputato Strizzolo, sottolineando che in Slovenia è presente una numerosa comunità italiana che potrebbe essere penalizzata da decisioni italiane che non mantengano gli impegni assunti nello scorso mese di ottobre.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, assicura che la questione della minoranza slovena è stata trattata con estrema attenzione. Sottolinea che la riduzione dello stanziamento è dovuta ai noti provvedimenti di *spending review* e che, tuttavia, si è operato in modo tale che la riduzione fosse percentualmente uguale in modo da non avere squilibri.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO sottolinea che sulla questione della minoranza slovena vi è stato un taglio di fondi che sono stati reintegrati raggiungendo la cifra prevista di 3 milioni di euro. Sottolinea che i fondi individuati rappresentano la quota massima che al momento è possibile reperire. Per quanto riguarda la questione posta dall'onorevole Bitonci, osserva che il Presidente Monti ha trattato il tema della tassa patrimoniale in una discussione teorica che è stata maliziosamente interpretata dalla stampa. Del resto, sulla questione è intervenuto lo stesso Governo con una smentita ufficiale.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, esprime parere contrario sui subemendamenti Fe-

driga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).19, Paladini 0.8.500 (*Nuova formulazione*).56 e Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).29. Invita i presentatori a ritirare, il subemendamento Lenzi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).43, avvertendo che, in caso contrario, il parere è contrario. Esprime inoltre parere contrario sul subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).15, 0.8.500 (*Nuova formulazione*).18, 0.8.500 (*Nuova formulazione*).32, 0.8.500 (*Nuova formulazione*).17, 0.8.500 (*Nuova formulazione*).34 e 0.8.500 (*Nuova formulazione*).35. Esprime, invece, parere favorevole sul subemendamento Lenzi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).44 e parere contrario sui subemendamenti Beltrandi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).51, Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).36, 0.8.500 (*Nuova formulazione*).37, 0.8.500 (*Nuova formulazione*).39 e 0.8.500 (*Nuova formulazione*).41, Borghesi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).55 e Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).38. Propone di accantonare il subemendamento Gnechchi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7. Esprime parere favorevole sul subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).22 e contrario sui subemendamenti Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).25, Beltrandi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).52, nonché Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).23 e 0.8.500 (*Nuova formulazione*).27. Esprime parere favorevole sul subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).48, purché riformulato nei seguenti termini: « All'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*), comma 11-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per il 2013 con le seguenti: è istituito un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per il 2013 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Conseguentemente, al medesimo comma, all'ultimo periodo, sostituire le parole: secondo periodo con le seguenti: primo periodo ». Esprime parere contrario sui subemendamenti Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).28, Boccia 0.8.500 (*Nuova formulazione*).53 e Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).46.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO concorda con il parere espresso dal relatore, riservandosi di rivalutare la riformulazione proposta del subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).48.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP) intervenendo sul proprio subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).33, osserva come appaia pienamente ammissibile. Sottolinea che il subemendamento è volto a compensare gli oneri recati dall'ampliamento della platea dei lavoratori « esodati » tagliando, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive nazionali e regionali.

Massimo BITONCI (LNP), nel condividere pienamente le osservazioni del deputato Occhiuto, invita la presidenza a riconsiderare il giudizio di inammissibilità espresso sul subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).33.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, sottolinea che non vi è contrarietà sul merito politico del subemendamento Occhiuto 0.8.500 (*Nuova formulazione*).33.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, assicura che approfondirà l'ammissibilità del subemendamento Occhiuto 0.8.500 (*Nuova formulazione*).33.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO, osservato che la recente riforma pensionistica ha comportato una serie di incongruenze che il Governo sta cercando di risolvere, rileva che non è possibile intervenire con legge su organi che godono di autonomia costituzionale. Ritiene, pertanto, che sia opportuno assumere un impegno programmatico per un adeguamento della normativa interna al Parlamento.

Donata LENZI (PD), richiamato il dibattito sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 174 del 2012, in materia di finanza e funzionamento degli enti

territoriali, ritiene che la problematica evidenziata dal sottosegretario Polillo non sussista per le cariche regionali.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, precisa, in primo luogo, che l'ammontare dei vitalizi dei consiglieri regionali e parlamentari è disciplinato dalla legge. I vitalizi sono stati oggetto di una profonda riforma che li ha assimilati ai trattamenti pensionistici conferendogli carattere contributivo. L'indicizzazione delle indennità e dei vitalizi parlamentari è stata congelata con riferimento, in particolare, al 2014 e, quindi, il subemendamento in esame non avrebbe effetti sostanziali. Per quanto riguarda i consigli regionali ricorda che la grande maggioranza delle regioni ha provveduto o sta provvedendo a sopprimere l'istituto del vitalizio, che, in ogni caso, è disciplinato da leggi regionali con modalità differenti. A suo avviso, quindi, l'utilizzo della mancata rivalutazione con finalità di copertura nei modi indicati dal subemendamento crea evidenti problemi sul piano applicativo e rappresenta una misura di assai dubbia efficacia. Rileva, peraltro, che in questa legislatura una serie di interventi in materia di costi della politica ha sensibilmente ridotto l'ammontare dei compensi percepiti dai componenti degli organi elettivi in modo puntuale e specifico, come richiesto dalla peculiarità e dalla natura costituzionale della materia. Peraltro, anche al fine di non alimentare discussioni inutili e inutili polemiche, ritiene che il subemendamento 0.8.500.33 possa ritenersi ammissibile.

Lino DUILIO (PD) contesta vivamente la decisione assunta dalla presidenza sull'ammissibilità del subemendamento Occhiuto 0.8.500 (*Nuova formulazione*).³³. Ritiene che non siano più sopportabili attacchi demagogici nei confronti della politica e che non sia opportuno cambiare la natura della legge di stabilità. Ricorda che il blocco dell'indicizzazione delle pensioni più elevate è stato già deciso in altra sede e che numerosi provvedimenti sono stati adottati in materia di riduzione delle indennità e dei vitalizi parlamentari. In-

vita, quindi, i rappresentanti del Governo a svolgere la loro parte senza indicare ai parlamentari le azioni che devono intraprendere su vicende che riguardano l'autonomia delle Camere.

Antonio BORGHESI (IdV) ricorda che già in altri provvedimenti è stata assunta la decisione di non procedere alla rivalutazione automatica delle pensioni più elevate fino al 2013.

Massimo BITONCI (LNP), anche a nome dei colleghi Fedriga, Fugatti e Simonetti, sottoscrive il subemendamento Occhiuto 0.8.500 (*Nuova formulazione*).³³.

Marco CALGARO (UdCpTP) dichiara che, in ogni caso, l'ammissibilità Occhiuto 0.8.500 (*Nuova formulazione*).³³ debba essere valutato sotto il profilo regolamentare e non politico.

Roberto SIMONETTI (LNP) illustra le finalità del subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).¹⁹ e chiede al rappresentate del Governo se la copertura individuata sia sufficiente per tutta la platea degli « esodati ».

Il Vice Ministro Michel MARTONE sottolinea che si è intervenuti sulle indicizzazioni delle pensioni più elevate che producono un effetto di trascinamento. Assicura che la quantificazione è stata certificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), rileva l'esigenza di acquisire dati volti a suffragare l'idoneità del blocco delle indicizzazioni per il 2014 a compensare gli oneri recati dall'ampliamento della platea dei lavoratori « esodati ». Segnala inoltre che la previsione di destinare eventuali risorse disponibili a carattere continuativo derivanti dalla disapplicazione della perequazione automatica alle fasce di trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS potrebbe risultare in parziale contrasto con la previsione di destinare ad un apposito fondo a favore degli « esodati »

eventuali economie di spesa, rispetto alle disponibilità complessivamente autorizzate dalla normativa di salvaguardia di questi lavoratori. Sembra, pertanto, che la destinazione al fondo riguardi i risparmi eccedenti quelli necessari ad escludere il blocco della perequazione automatica.

Il sottosegretario POLILLO ricorda l'intenso confronto tra i relatori ed il Governo nonché con i tecnici della Ragioneria generale dello Stato e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha portato ad un affinamento per gradi della norma rispetto a quanto evidenziato nella relazione tecnica. Assicura che vi è una relazione biunivoca tra la disciplina prevista, il numero ipotetico dei nuovi soggetti interessati dalla norma ed il livello di copertura finanziaria. S'impegna, comunque, a consegnare alla Commissione, prima del voto finale in Commissione sull'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*), una relazione tecnica.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiede al sottosegretario di chiarire, prima del voto finale in Commissione, anche a quanti soggetti la norma di salvaguardia in esame si rivolge effettivamente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, prende atto dell'impegno assunto dal sottosegretario riguardo al tema in oggetto.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).¹⁹ Ricorda come da notizie informali sembri che l'INPS voglia interpretare quanto non scritto esplicitamente dal decreto-legge n. 201 del 2011 rispetto a coloro che hanno maturato 15 anni di contributi prima del 1992. Rileva come vi sia ancora una posizione incerta da parte dell'INPS riguardo all'esigenza o meno di una copertura finanziaria rispetto a tale questione. Chiede quindi di procedere alla votazione del proprio subemendamento riservandosi, se respinto, di ripresentarlo in Assemblea.

Marialuisa GNECCHI (PD) fa presente che da, parte sua, vi è l'assoluta convin-

zione che sia sufficiente una soluzione in via amministrativa della questione senza che sia necessaria una copertura finanziaria. Non è stata, infatti, abrogata dalla legge n. 214 del 2011 la disposizione che autorizza la cristallizzazione riguardo ai 15 anni, che quindi è pienamente vigente. Ritiene comunque che l'approvazione dell'emendamento rischierebbe di pregiudicare la soluzione di una questione che l'INPS dovrebbe stare risolvendo per via amministrativa, come confermato anche dal Vice Ministro Martone, in risposta ad un'interrogazione in Commissione da lei presentata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).¹⁹ e Paladini 0.8.500 (*Nuova formulazione*).⁵⁶

Massimiliano FEDRIGA (LNP) illustra il proprio subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).²⁹, facendo presente che lo stesso risolverebbe la questione dei « mobilitati » diversamente da quanto fa invece attualmente il testo dell'emendamento, nonché la questione dei « contributori volontari » e la questione della salvaguardia dei lavoratori licenziati a seguito di fallimento di impresa.

Rileva come da molte dichiarazioni rese dai colleghi, l'emendamento dei relatori non sembri essere considerato del tutto soddisfacente. A suo avviso, occorre capire se realmente si va a salvaguardare la totalità effettiva di coloro che rischiano di trovarsi senza alcun tipo di reddito fino al pensionamento. Si tratta di 390.200, persone secondo le stime dell'INPS, poi sconfessate dal Governo, e di più di 400 mila persone, in base alle stime delle organizzazioni sindacali.

Il Governo fa riferimento a circa 10 mila persone però vi è il rischio, a suo avviso, che sia l'ennesima « presa in giro » verso questi soggetti. L'emendamento dei relatori è infatti palesemente discriminatorio in quanto individua delle date che fanno in modo che lavoratori della medesima tipologia e con analoghi requisiti siano esclusi o ammessi dal beneficio a

seconda che abbiano iniziato a lavorare un mese prima o un mese dopo – maturando quindi i benefici previdenziali un mese prima o un mese dopo – ovvero che siano esclusi o ammessi dal beneficio a seconda che abbiano iniziato la mobilità in una data anziché in un'altra, sulla base dell'accordo firmato. Ricorda, infatti, che l'emendamento dei relatori fa riferimento solo a chi è uscito entro il 30 settembre, pur trattandosi della stessa categoria di lavoratori. È stato fissato un «paletto» soggettivo solo per restringere la platea: si chiede quale sia la logica di una legislazione così discriminatoria. Fa quindi presente che gli organi di stampa hanno affermato che il problema è stato risolto ma contestualmente i parlamentari hanno ricevuto e-mail dalle persone interessate che evidenziano la drammaticità della situazione.

Ricorda come sia stato deciso di stanziare 4 miliardi di euro per finanziare la banca Monte dei Paschi di Siena, quando sarebbero stati sufficienti 3,2 miliardi di euro per dare copertura totale alla questione degli esodati fino al 2014. Invita quindi tutti ad un senso di responsabilità profonda verso questi soggetti, che sono tanti e senza alternativa, considerato che altrimenti non riceveranno alcun reddito pur dovendo continuare a mantenere se stessi e le loro famiglie, cosa tanto più difficile in una fase come questa in cui è molto elevato il tasso di disoccupazione giovanile. Sottolinea come questa sia l'ultima occasione per intervenire realmente sulla questione degli esodati. Avrebbe condiviso di più l'impostazione seguita dalla maggioranza presso la XI Commissione che consentiva di salvaguardare tutti fino al 2014. Rileva che con l'emendamento dei relatori sarebbero escluse almeno 190.000 persone, osservando come serva maggiore coerenza rispetto alle dichiarazioni che rivendicano un ruolo di primo piano per il Parlamento rispetto al Governo.

Ricorda inoltre come il suo subemendamento sia stato considerato ammissibile in quanto la copertura finanziaria è adeguata; esso, se approvato, consentirebbe di salvaguardare tutte le persone coinvolte e

darebbe un segnale forte di una reale intenzione di assicurare, accanto alle necessarie misure di rigore, anche quelle volte alla salvaguardia sociale cui hanno diritto coloro che hanno sottoscritto delle regole. Si dichiara quindi disponibile ad accettare le firme di chi volesse sottoscriverlo.

Maurizio FUGATTI (LNP) ricorda, come evidenziato dal rappresentante del suo gruppo, che la Lega Nord Padania ha avuto un comportamento responsabile nel corso dell'esame del disegno di legge di stabilità, nonostante la poca regolarità nello svolgimento dei lavori: in particolare, la Commissione è da tempo in attesa, con spirito costruttivo, della presentazione dell'emendamento fiscale. Si sofferma poi sul tema degli esodati, che ha una reale importanza, e in merito al quale il collega Fedriga ha ampiamente illustrato qual è l'inganno alla base dell'emendamento dei relatori. Si è venduto in questi giorni molto fumo, creando aspettative inadeguate nell'opinione pubblica. La fine ingloriosa del cosiddetto fondo Giavazzi ne costituisce un chiaro esempio, così come l'aumento dell'IVA ormai certo per l'anno prossimo. Lo stesso vale per il fondo istituito per la riduzione delle tasse, considerato che i proventi della lotta all'evasione fiscale vanno in primo luogo a coprire il debito pubblico e, solo in caso di avanzi, per la riduzione della tassazione.

Ci si trova in una fase certamente difficile ma la questione degli esodati necessita di una soluzione e l'impatto sarà duro quando gli interessati si renderanno conto che quanto ha testè evidenziato il collega Fedriga corrisponde al vero.

La Commissione respinge il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).²⁹.

Marco MARSILIO (PdL) interviene in merito alla dichiarazione di inammissibilità del proprio subemendamento 0.8.500.50, osservando che esso interviene sul regime fiscale e contributivo, riguardando la totalizzazione dei contributi,

analogamente a quanto fanno gli emendamenti che riguardano la questione degli esodati. Chiede quindi quale sia stata la *ratio* seguita.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente al collega Marsilio che gli emendamenti vertenti sulla questione degli esodati sono stati considerati ammissibili in quanto il disegno di legge già prevedeva disposizioni riconducibili agli stessi, diversamente dalle proposte emendative che intervengono sulla « riforma Fornero », che non sono stati quindi ritenuti ammissibili dalla presidenza. Conferma la valutazione di inammissibilità, tenuto conto che le proposte sono volte ad estendere la platea dei lavoratori interessati ai benefici previsti dall'emendamento dei relatori. Tale estensione determina un incremento degli oneri complessivamente derivanti dalla proposta emendativa, a fronte del quale non è prevista alcuna copertura finanziaria. In particolare, segnala che i subemendamenti Marinello 0.8.500 (*Nuova formulazione*).4 e Marinello 0.8.500 (*Nuova formulazione*).49 estendono i benefici previsti a coloro che sono stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anche oltre il 4 dicembre 2011, purché entro il 30 giugno 2012. Fa presente, altresì, che il subemendamento Marinello 0.8.500 (*Nuova formulazione*).5 estende i benefici ai lavoratori che abbiano risolto il rapporto di lavoro, maturando il diritto alla pensione entro il trentaseiesimo mese dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, laddove il testo attuale ritiene che entro tale termine debba decorrere il trattamento pensionistico, accogliendo in misura assai consistente la platea dei soggetti beneficiari. Osserva, poi, che il subemendamento Paladini 0.8.500 (*Nuova formulazione*).8 estende al personale marittimo e delle Ferrovie dello Stato, il riconoscimento del carattere usurante delle attività svolte, con la conseguente applicazione dei benefici previdenziali previsti in materia. La relativa copertura è posta sempre a valere sulle risorse già destinate dall'emendamento dei relatori alle categorie indivi-

duate al comma 11. Tale estensione è suscettibile di determinare una carenza di compensazione; Segnala, poi, che il subemendamento Damiano 0.8.500 (*Nuova formulazione*).30 estende i benefici previsti dall'emendamento dei relatori ai lavoratori in mobilità che devono attendere il termine della fruizione della relativa indennità per poter essere autorizzati alla prosecuzione della contribuzione volontaria. Da ultimo, fa presente che il subemendamento Gneccchi n. 0.8.500 (*Nuova formulazione*).40 autorizza l'INPS a riconoscere la validità delle istanze presentate dai lavoratori il cui datore di lavoro abbia proceduto alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro.

Donata LENZI (PD) illustra il proprio subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).43 volto a chiarire che le disposizioni in discussione si aggiungono a quelle già vigenti, senza modificarne in alcun modo i contenuti. Tale chiarimento verrebbe incontro alle preoccupazioni rappresentate da molti in questi giorni, esplicitando che restano ferme le salvaguardie di cui al decreto ministeriale 1° giugno 2012 e decreto ministeriale 5 ottobre 2012.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO mantiene il parere contrario sul subemendamento Lenzi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).43.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, mantiene il parere contrario sul subemendamento Lenzi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).43.

La Commissione approva il subemendamento Lenzi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).43 (*vedi allegato 2*).

Massimiliano FEDRIGA (LNP) ritira in questa fase il proprio subemendamento 0.8.500 (*nuova formulazione*).15, volto a chiarire che il riferimento è a coloro che maturano i requisiti per il pensionamento, auspicando quanto prima un chiarimento della questione da parte del Governo.

Illustra quindi il proprio subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).¹⁸, sul quale auspica da parte dei gruppi una posizione coerente rispetto a quanto deciso presso la XI Commissione.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, intende precisare le motivazioni che sono alla base della valutazione contraria dei relatori riguardo ai subemendamenti testè illustrati dal collega Fedriga.

Rileva che in questi giorni è stata « costruita » una soluzione, che ha sicuramente dei limiti, ma riguardo alla quale vi è una copertura finanziaria certificata e « bollinata » dalla Ragioneria generale dello Stato. Tutte le proposte emendative che vanno ad alterare l'equilibrio raggiunto potrebbero dunque far correre il rischio che il Governo – come stava di recente avvenendo con il disegno di legge C. 5520 di conversione del decreto-legge in materia di enti locali – arrivi ad un maxiemendamento su cui porre la questione di fiducia diverso dal testo deliberato dalle Commissioni. È stata svolta sulla questione una discussione intensa ed approfondita che ha portato ad un importante punto di equilibrio che non può in alcun modo essere alterato.

Cesare DAMIANO (PD) fa presente di aver ascoltato con attenzione quanto evidenziato dal collega Fedriga, il quale ha ripreso nella sostanza il contenuto della proposta di legge C. 5103.

Ricorda di essere il primo firmatario di tale proposta di legge, che ha trovato condivisione presso l'XI Commissione e che ha visto un *iter* travagliato per l'individuazione della copertura finanziaria. Deve prendere atto, al riguardo, che l'ipotesi di copertura con i proventi dei giochi *on line*, a suo tempo « bocciata » dal Governo, viene ora presa in considerazione analogamente a quella sui redditi elevati. Rileva peraltro, come già fatto dal relatore Baretta, che l'emendamento dei relatori aggiunge una nuova platea rispetto a quelle precedenti. Tale profilo è stato da ultimo ribadito anche con il subemenda-

mento Lenzi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).⁴³, testè approvato dalla Commissione.

Ricorda che la prima versione dell'emendamento dei relatori è stata rivista, con riguardo alle platee da salvaguardare, a seguito della contrarietà del Governo per mancanza di copertura finanziaria. Di certo, non può non evidenziarsi come l'emendamento dei relatori non risolva del tutto il problema per gli anni 2013-2014 per coloro che sono senza reddito a causa di un errore fatto con la riforma delle pensioni. Si tratta peraltro di un passo avanti importante, anche se non risolve del tutto il problema.

Ritiene quindi che se vi fossero altre risorse si potrebbe sin d'ora procedere ad un allargamento della platea; allo stato, tuttavia, non può che prendersi atto che senza coperture finanziarie congrue la Ragioneria dello Stato non consente la « bollinatura » della relazione tecnica.

In questa fase è quindi opportuno, a suo avviso, non far saltare l'equilibrio fin qui raggiunto.

La Commissione respinge il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).¹⁸.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).³², volto a eliminare il limite della cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012, contemplato dall'emendamento dei relatori. Rivolgendosi poi al deputato Damiano, fa presente che i subemendamenti che egli stesso ha presentato hanno evidentemente una adeguata copertura finanziaria dal momento sono stati considerati ammissibili.

Claudio D'AMICO (LNP), con riferimento ai subemendamenti di cui è primo firmatario il deputato Fedriga, fa presente che si tratta di proposte valide e di buon senso, per cui non comprende le ragioni del parere contrario espresso dai relatori e dal Governo, ritenendo che evidentemente si tratta di una posizione pregiudiziale assunta nei confronti delle propo-

ste emendative provenienti dal gruppo della Lega Nord.

Giulio CALVISI (PD), replicando alle argomentazioni addotte dal deputato Fedriga, rileva come, in realtà, i subemendamenti provenienti dal gruppo della Lega Nord presentino problemi concernenti la copertura finanziaria, che è stata individuata attingendo dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, ciò che comporta lo spostamento di risorse dal sud al nord del Paese.

Evidenzia altresì come normalmente non si utilizzano spese in conto capitale per finanziare spese in conto corrente, oltre al fatto che il predetto Fondo è stato praticamente svuotato dagli interventi effettuati dal precedente Governo Berlusconi.

La Commissione respinge il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).32.

Claudio D'AMICO (LNP), intervenendo sul subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).17, ribadisce come vi sia un pregiudizio nei confronti degli emendamenti presentati dalla Lega Nord in quanto, come è stato chiarito anche dall'intervento svolto dal deputato Calvisi, non si intende accettare lo spostamento di risorse dal sud al nord del Paese. Nonostante dunque il problema degli esodati sia oggettivamente molto grave, si preferisce non risolverlo, ritenendo che tale problema riguardi soprattutto il nord del Paese, anziché distrarre risorse dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, non volendo rinunciare ai finanziamenti « a pioggia ».

Cesare MARINI (PD), con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato D'Amico, fa presente che gli interventi effettuati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione non riguardano solo il meridione d'Italia e che non si tratta affatto di finanziamenti « a pioggia ». Rileva piuttosto come il suddetto Fondo sia stato letteralmente saccheggiato dal precedente Governo Berlusconi il quale ha

utilizzato le risorse ivi comprese perfino per il pagamento delle quote-latte.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) chiarisce che il suo subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).17 prevede una copertura finanziaria che non incide affatto sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Pertanto, i colleghi che si sono espressi contro tale copertura potranno votare a favore del predetto subemendamento.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).17 e Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).34.

Donata LENZI (PD) interviene sul subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).35, con il quale si apre il capitolo delle proposte emendative concernenti i contributori volontari, ricordando come questi ultimi fossero stati salvaguardati attraverso le misure recate dal decreto-legge cosiddetto « salva Italia ». Fa presente quindi come il suo subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).44, vertente sullo stesso tema, pur essendo anch'esso volto al superamento delle condizioni previste nell'emendamento dei relatori, segua tuttavia una logica diversa da quella che è alla base del richiamato subemendamento presentato dal deputato Fedriga.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).35 e approva il subemendamento Lenzi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).44 (*vedi allegato 2*). Respinge altresì il subemendamento Beltrandi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).51.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) interviene sul suo subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).36 rilevando che, se il problema attiene alla copertura finanziaria ivi prevista, si potrebbe valutare l'ipotesi di riformularlo nel senso di eliminare la seconda parte, concernente appunto la copertura, limitandone sostanzialmente il contenuto alla prima parte, volta a sopprimere il riferimento alle or-

ganizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, contenuto nell'emendamento dei relatori.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, anche a nome dell'altro relatore, Brunetta, ritiene che la richiesta di accantonamento possa essere accolta.

La Commissione delibera di accantonare il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).36. Con distinte votazioni, respinge altresì i subemendamenti Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).37, 0.8.500 (*Nuova formulazione*).39 e 0.8.500 (*Nuova formulazione*).41 e Borghesi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).55.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), intervenendo sul suo subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).38, evidenzia la necessità di estendere le misure previste dall'emendamento dei relatori anche ai lavoratori licenziati in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione.

Marialuisa GNECCHI (PD) fa presente che l'esigenza di salvaguardare i lavoratori richiamati dal deputato Fedriga nel suo intervento è stata considerata anche dal gruppo del Partito Democratico, sebbene attraverso modalità e una copertura differenti, attraverso il subemendamento Gneccchi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).40, dichiarato tuttavia inammissibile.

Giulio CALVISI (PD), riferendosi alla copertura finanziaria individuata dal subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).38, ritiene che tale copertura sia incongrua in quanto il Fondo per lo sviluppo e la coesione non è, a suo avviso, capiente, essendo stato praticamente « svuotato » dagli interventi effettuati dal precedente Governo Berlusconi.

La Commissione respinge il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*nuova formulazione*).38.

Giancarlo GIORGETTI (LNP) comunica che, dall'approfondimento svolto dai relatori, risulta che il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).36, poc'anzi accantonato su richiesta dello stesso presentatore, necessita comunque di una copertura finanziaria, per cui non è possibile riformularlo nel senso di limitarne il contenuto alla prima parte.

La Commissione respinge il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).36.

Giancarlo GIORGETTI (LNP) ricorda che in merito al subemendamento Ghizzoni 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7 era stato richiesto un ulteriore approfondimento.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, anche a nome dell'altro relatore, chiede al Governo di pronunciarsi in merito a tale subemendamento.

Il Vice Ministro Michel MARTONE dichiara di rimettersi alle valutazioni del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO esprime parere contrario sul subemendamento Ghizzoni 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7, evidenziando problematiche attinenti alla relativa copertura finanziaria.

Manuela GHIZZONI (PD), illustrando il suo subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7, fa presente che la materia previdenziale nella scuola ha sempre avuto norme proprie in tutte le riforme succedutesi nel tempo, soprattutto in merito al momento della quiescenza, che avviene infatti in coincidenza con un unico giorno dell'anno, vale a dire il 1° settembre. La motivazione è quella di garantire la continuità didattica impedendo pertanto cessazioni di servizio durante l'anno scolastico. A questo proposito, ricorda che l'articolo 59 della legge n. 449 del 1997, norma tutt'ora vigente e non modificata dalla cosiddetta riforma Fornero, prevede

che il lavoratore della scuola possa andare in pensione il 1° settembre di un certo anno, maturando i necessari requisiti entro il 31 dicembre del medesimo anno. Tuttavia, nonostante tale previsione normativa, ai lavoratori della scuola dell'anno scolastico 2011-2012, che si sarebbero dovuti pensionare il 1° settembre 2012, è stato chiesto di maturare i requisiti entro il 31 dicembre 2011. Inoltre, sulla base del contenuto di alcune circolari, ai lavoratori della scuola che aspirano ad andare in pensione il prossimo 1° settembre, si sta chiedendo di maturare i richiesti requisiti entro il 31 dicembre 2013. Rileva che in questo modo si è sottratto indebitamente un intero anno, il 2012, per il raggiungimento dei requisiti di età e contributivi. Segnala quindi che, sulla base delle ragioni esposte, alcuni giudici del lavoro stanno accogliendo i ricorsi presentati. Sarebbe opportuno, pertanto, un mutamento di parere da parte del governo in quanto nel caso di specie non si tratta di prevedere un nuovo privilegio ma di garantire l'applicazione di una legge vigente, di porre rimedio a un errore che è stato commesso. Evidenzia altresì che, quando lo ha ritenuto opportuno, il Governo ha reperito risorse per altre finalità, ad esempio nel caso dell'indennità di sede per i diplomatici nonché dell'Istituto italiano di tecnologia.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, osserva che, essendosi il Ministero del lavoro e delle politiche sociali rimesso al Ministero dell'economia e delle finanze in ordine al subemendamento Ghizzoni 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7, evidentemente non è contrario al merito di tale proposta emendativa, bensì rileva la sussistenza di profili problematici per quanto concerne la copertura finanziaria. Fa altresì presente che le argomentazioni addotte dal deputato Ghizzoni sono fondate, in quanto la materia previdenziale relativamente al personale della scuola ha sempre seguito regole *ad hoc*, prevedendosi una sola « finestra di uscita », che cade il 1° settembre di ogni anno, né la recente riforma Fornero ha

soppresso la norma di cui all'articolo 59 della legge n. 449 del 1997. Per le suddette ragioni, ritiene che il subemendamento Ghizzoni 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7 possa essere accantonato in attesa di trovare una soluzione per quanto riguarda la relativa copertura finanziaria.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP) dichiara, a nome del proprio gruppo di appartenenza, di essere favorevole all'accantonamento del subemendamento Ghizzoni 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7, facendo presente che egli stesso avrebbe avanzato una richiesta in tal senso se non vi avesse provveduto il relatore.

Il Vice Ministro Michel MARTONE, dopo aver chiarito che il subemendamento Ghizzoni 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7 richiede un approfondimento da svolgere anche insieme agli altri dicasteri competenti, fa presente che tale proposta emendativa non si riferisce tuttavia ai lavoratori « esodati », bensì a un problema specifico che riguarda il personale della scuola. Pertanto, la platea presa in considerazione dal predetto subemendamento non è composta da soggetti privi di reddito e di ammortizzatori sociali.

Manuela GHIZZONI (PD) replica alle argomentazioni addotte dal Vice Ministro Martone, evidenziando come nel mondo della scuola non esistano esodati bensì docenti soprannumerari, ribadendo che la *ratio* del suo subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7 è riconducibile all'esigenza di risolvere una questione di diritto, come ha avuto modo di precisare nel corso del suo precedente intervento. Ritiene, pertanto, che non sia ammissibile fare appello al disagio sociale vissuto da quanti hanno perso la propria occupazione e siano sprovvisti di copertura previdenziale per giustificare il mancato rispetto dei diritti di lavoratori del comparto scuola.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO chiede all'onorevole Ghizzoni di chiarire meglio la portata del subemendamento

Gnecchi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7, al fine di meglio comprendere se esso si riferisca a lavoratori salvaguardati.

Manuela GHIZZONI (PD) fa presente che in attuazione della riforma contenuta nell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 sono stati adottati provvedimenti amministrativi da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che hanno di fatto determinato un incremento dei requisiti contributivi richiesti, ai fini del pensionamento, ai lavoratori della scuola. A suo avviso, si tratta di una evidente violazione dei diritti acquisiti, che anche i tribunali stanno cominciando a riconoscere, a seguito dei primi ricorsi in materia.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rileva come, anche a seguito delle precisazioni fornite dall'onorevole Ghizzoni, il subemendamento Gnecchi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).7 non risulti direttamente riferibile al contenuto del emendamento presentato dai relatori, e pertanto, deve considerarsi inammissibile. Fa presente, comunque, che la materia affrontata dal subemendamento è considerata nell'emendamento Ghizzoni 8.326, che è ancora accantonato.

La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).22 (*vedi allegato 2*) e respinge i subemendamenti Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).25, Beltrandi 0.8.500 (*Nuova formulazione*).52, nonché Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).23 e 0.8.500 (*Nuova formulazione*).27. Approva, quindi, la nuova formulazione del subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).48, proposta dai relatori e accettata dai presentatori (*vedi allegato 2*), nonché respinge il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).28.

Francesco BOCCIA (PD) illustra il suo subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).53, che intende assicurare una co-

pertura finanziaria alternativa all'intervento previsto dall'emendamento presentato dai relatori, sostituendo la deindicizzazione della quota delle pensioni superiori a sei volte il minimo previsto per i trattamenti corrisposti dall'INPS che ecceda tale limite con un incremento dal 20 al 23 per cento della tassazione sulle rendite finanziarie. Nel sottolineare come tale ultimo incremento allinei sostanzialmente la tassazione dei proventi finanziari all'aliquota più bassa delle imposte sui redditi delle persone fisiche, mantenendo ovviamente l'esenzione attualmente prevista per i titoli di Stato. Evidenzia, in particolare, che tale mutamento della copertura finanziaria assicurerebbe introiti che probabilmente eccederanno le esigenze derivanti dall'ampliamento della platea dei lavoratori salvaguardati, sottolineando come le risorse che si renderanno disponibili sarebbero destinate al fondo per la concessione del credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo e per la riduzione del cuneo fiscale previsto nell'articolo aggiuntivo 3.010 dei relatori, approvato nella seduta di domenica 11 novembre. Rileva, del resto, che si tratterebbe di risorse certe che si aggiungerebbero alle entrate di carattere eventuale e aleatorio previste nell'articolo aggiuntivo approvato dalla Commissione.

Il sottosegretario Gianfranco POLILLO conferma il parere contrario del Governo sul subemendamento Boccia 0.8.500 (*Nuova formulazione*).53, evidenziando come tale contrarietà non sia dovuta tanto all'inadeguatezza della copertura finanziaria proposta quanto piuttosto a ragioni di principio. Segnala, in proposito, come le più recenti riforme in materia pensionistica abbiano contribuito a determinare una situazione nella quale i trattamenti previdenziali riconosciuti in passato sono complessivamente assai più favorevoli di quelli maturati secondo le nuove regole e, pertanto, la misura relativa alla deindicizzazione delle pensioni più elevate costituisce uno strumento per contenere le sprequazioni esistenti. Osserva, peraltro, che si tratta di un contributo di solidarietà che

si applicherà alle fasce di importo superiori a sei volte i trattamenti minimi. Ritiene, pertanto, inopportuno sostituire la misura contenuta nell'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*) dei relatori, con un intervento di carattere fiscale, evidenziando come anche le regole di bilancio derivanti dall'ordinamento europeo escludano la copertura di aumenti delle spese attraverso misure discrezionali sul versante delle entrate. Reputa, pertanto, che nell'attuale contesto non siano più ripropugnabili acriticamente forme di copertura finanziaria utilizzate in passato, invitando a non alterare l'impianto complessivo dell'emendamento presentato dai relatori.

Francesco BOCCIA (PD) precisa che la non applicazione nell'anno 2014 della rivalutazione dei trattamenti pensionistici alle quote eccedenti sei volte il minimo non si riferisce alle cosiddette pensioni d'oro, ma si applicherebbe a tutte le pensioni superiori a 48 mila euro annui. A suo avviso, quindi, sarebbe più equo un incremento della tassazione sulle transazioni finanziarie, il cui gettito sarebbe in buona misura destinato ad un fondo fortemente voluto dal relatore Brunetta, che è destinato proprio alla riduzione del cuneo fiscale. Per questa ragione, ritiene che non vi sarebbe un complessivo incremento della pressione fiscale e chiede, pertanto, ai relatori di voler riconsiderare il loro parere sul suo subemendamento.

Renato BRUNETTA (PdL), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, precisa preliminarmente che il fondo richiamato dall'onorevole Boccia è stato proposto da entrambi i relatori e che il relativo articolo aggiuntivo è stato approvato dalla Commissione. Ritiene, comunque, che le sollecitazioni dell'onorevole Boccia diano modo di svolgere una più ampia riflessione sulle recenti riforme del sistema pensionistico nel nostro Paese. In proposito, ricorda in primo luogo come un primo significativo intervento di revisione della disciplina in materia fosse stato operato con la riforma del 1995, che tuttavia, prevedeva un periodo di transizione troppo ampio. Il pro-

lungarsi della fase di transizione ha, infatti, posto a rischio, a suo avviso, il raggiungimento degli obiettivi della nuova normativa, a causa della presenza della cosiddetta « gobba », che ha richiesto l'adozione, nel tempo, di numerosi interventi correttivi. Rileva che le riforme susseguitesesi hanno seguito un percorso coerente, con l'unica eccezione dell'abolizione del cosiddetto « scalone », decisa dal Governo sostenuto dalla maggioranza di centrosinistra. Con riferimento a questa legislatura, sottolinea come il Governo Berlusconi abbia realizzato tre riforme in materia pensionistica: la riforma del sistema delle finestre, la riforma coefficienti di trasformazione e l'ancoraggio dell'età di pensionamento all'aspettativa di vita. Nel sottolineare come già queste riforme assicurassero un equilibrio del sistema nel lungo periodo, osserva come mancasse ancora un intervento di riforma delle pensioni di anzianità, che realizzasse quello che definisce come « ultimo miglio » della riforma. A suo avviso, si è trattato di un intervento necessario che tuttavia è stato caratterizzato da alcuni successi ed imprecisioni e che ha consentito di contabilizzare risparmi necessari a pacificare le inquietudini presenti sui mercati finanziari, almeno secondo quanto sostenuto da una vulgata, che dichiara di non condividere. Ribadisce, tuttavia, che la cosiddetta riforma Fornero presenta significative imprecisioni, che ne compromettono parzialmente l'efficacia anche in termini di risparmi per la finanza pubblica. Con riferimento al subemendamento dell'onorevole Boccia, osserva come esso appaia asistemato rispetto al percorso di riforma intrapreso nel 1995, in quanto intende assicurare una copertura finanziaria per spese di carattere previdenziale, utilizzando risorse provenienti da un incremento del gettito erariale. A suo avviso, è assolutamente inopportuno revocare in dubbio il percorso di riforma seguito in questi anni per cercare di porre rimedio agli errori contenuti in una riforma pensionistica affrettata e, per molti versi, insoddisfacente. Osserva, del resto, che ricorrendo ad un incremento della tassa-

zione sarebbe stato estremamente semplice individuare una copertura finanziaria adeguata per l'allargamento delle tutele per i lavoratori salvaguardati, ma ciò avrebbe disatteso l'impianto delle riforme adottate, che hanno fatto dell'Italia uno dei Paesi più virtuosi in Europa.

Pier Paolo BARETTA (PD), *relatore per il disegno di legge di stabilità*, osserva come sussista una considerevole differenza di approccio tra l'impianto dell'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*) e quello della relazione tecnica ad esso riferita. Rileva, infatti, che nell'approccio del Governo e in particolare, della Ragioneria generale dello Stato, si provvede ad individuare una platea e un numero esatto di beneficiari per poi procedere a quantificare la corrispondente copertura finanziaria. A suo avviso, questo procedimento presenta evidenti limiti, in quanto porta ad una progressiva estensione delle platee dei lavoratori salvaguardati che, sono passati da 65.000 a 120.000 a oltre 130.000, in un percorso che rischia di diventare una storia infinita. L'approccio seguito dai relatori, che si è cercato di trasfondere nel testo dell'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*), è invece quello di individuare specifici requisiti per la salvaguardia, in presenza dei quali si costituisce un diritto a fronte del quale si generano oneri per i quali si predispone una copertura finanziaria e una clausola di monitoraggio volta a verificare l'adeguatezza delle stime formulate in sede di previsione degli oneri. Ricorda come in sede di applicazione delle disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, proprio sul versante del monitoraggio degli oneri e delle platee si siano creati problemi e ritardi, sfociati poi nella polemica sui numeri della scorsa estate tra l'INPS e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. In questo senso, segnala che l'emendamento proposto dai relatori intende assicurare la definizione di specifici requisiti per la salvaguardia, prevedendo la contestuale costituzione di un fondo nel quale dovrebbero confluire anche eventuali economie aventi carattere pluriennale emerse in sede di applicazione

delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 22 del decreto-legge n. 25 del 2012. Osserva come il meccanismo prefigurato dall'emendamento dei relatori costituisca uno strumento che consente anche un allargamento della platea dei soggetti potenzialmente tutelati dalla salvaguardia. A suo avviso, si tratta di un approccio più aperto di quello che emerge dalla relazione tecnica e sottolinea che esso avvia un meccanismo suscettibile di autoalimentarsi. Per quanto attiene, più specificatamente al subemendamento Boccia 0.8.500 (*Nuova formulazione*).53, osserva come evidentemente la modifica della copertura finanziaria rappresenti una questione da rimettere alla scelta politica, segnalando tuttavia che la soluzione contenuta nell'emendamento presentato dai relatori costituisce il risultato di una mediazione alla quale si è lavorato a lungo. Conferma, pertanto, il parere contrario già espresso sul subemendamento, ribadendo che la copertura finanziaria individuata costituisce l'approdo di una discussione che, in questa fase, non è possibile revocare in dubbio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Boccia 0.8.500 (*Nuova formulazione*).53 e il subemendamento Fedriga 0.8.500 (*Nuova formulazione*).46.

Roberto OCCHIUTO (UdCpTP), illustrando il suo subemendamento 0.8.500 (*Nuova formulazione*).33, sottolinea come diversamente da quanto si è sostenuto nel corso del dibattito, la proposta emendativa di cui è primo firmatario, non ha assolutamente carattere demagogico in quanto sarebbe stato assai più facile presentare emendamenti di questo genere nell'ambito dell'esame del decreto-legge n. 174 del 2012. Osserva, invece, come un intervento volto ad escludere l'adeguamento dei vitalizi sulla base del tasso di inflazione rappresenti, comunque, un messaggio importante da dare ai cittadini nel momento in cui si esclude un analogo adeguamento per i trattamenti pensionistici dei lavora-

tori. Fa presente, inoltre, che la disposizione potrebbe trovare comunque applicazione anche nelle regioni che hanno abolito l'istituto del vitalizio, dal momento che tale abolizione si riferisce esclusivamente alle prestazioni future e non a quelle in essere. Pur prendendo atto del fatto che l'adeguamento è già escluso per vitalizi erogati dalla Camera ritiene che l'approvazione del suo subemendamento abbia un valore politico, ricordando che anche nelle precedenti sedute si è a lungo dibattuto sulla destinazione delle risorse del fondo per la riduzione della pressione fiscale, che allo stato non reca disponibilità da destinare ad alcun intervento, proprio in ragione della necessità di discutere le priorità sul piano politico.

Massimo BITONCI (LNP) ritiene che sia assolutamente imprescindibile escludere la rivalutazione dei vitalizi mentre si blocca l'indicizzazione dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo previsto dalla legge. Un tale intervento è ancor più necessario in un contesto di grande difficoltà economica e sociale nel quale restano privi di ogni tutela non solo i cosiddetti lavoratori « esodati », ma anche tutti i lavoratori che abbiano perso il loro impiego a causa del fallimento della loro azienda. In proposito ricorda che, nel solo 2012, sono fallite oltre 8.000 aziende a un ritmo di quasi mille aziende fallite al mese. Nel ricordare come i lavoratori delle imprese fallite spesso perdano contestualmente il proprio trattamento di fine rapporto, non riscuotano molte mensilità di stipendio e si trovino privi di una copertura pensionistica ritiene che non si possa bollare come demagogica una proposta che, quanto meno, cerca di introdurre un minimo di equità.

Simonetta RUBINATO (PD) dichiara di sottoscrivere il subemendamento Occhiuto 0.8.500 (*Nuova formulazione*).33.

La Commissione approva il subemendamento Occhiuto 0.8.500 (*Nuova formulazione*).33 (*vedi allegato 2*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede se vi siano dichiarazioni di voto sull'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

Massimiliano FEDRIGA (LNP) osserva che con la presentazione della relazione tecnica sull'emendamento dei relatori si sono finalmente scoperte le carte e si è dimostrato che, a dispetto delle affermazioni di alcuni componenti della maggioranza, che avevano assicurato che vi sarebbe stata una soluzione per tutti i lavoratori, le nuove salvaguardie riguardano poco più di 10.000 persone. Osserva, peraltro, che i dati contenuti nella relazione tecnica dimostrano, in modo incontrovertibile, che il Ministro Fornero ha sempre mentito quando escludeva che vi fossero lavoratori privi di tutela nell'anno 2012, dal momento che la relazione tecnica indica chiaramente che le nuove norme assicureranno nel 2012 la salvaguardia di 1.400 soggetti. Ritiene, del resto, che non si possano imputare le responsabilità di questa situazione alla sola Ragioneria generale dello Stato, in quanto la relazione tecnica si limita a fotografare il contenuto delle disposizioni alle quali si riferisce. A suo avviso, è necessario, quindi, che quanti hanno approvato la riforma Fornero e le sue successive modifiche e integrazioni si assumano le responsabilità di tali decisioni davanti al Paese. Prende atto, con rammarico, che anche il clima di collaborazione tra i diversi gruppi che si era creato nella Commissione lavoro, dove era stato approvato un emendamento condiviso da tutte le parti politiche, è venuto meno e nella seduta di oggi molti parlamentari della Commissione lavoro hanno votato contro un emendamento sostanzialmente identico a quello da loro approvato appena pochi giorni fa trincerandosi dietro ragioni attinenti alla sua copertura finanziaria. Nel segnalare come, in questo contesto, sia più coerente il comportamento tenuto dall'onorevole Cazzola, che si è sempre dichiarato contrario alle tutele che sono state proposte, annuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*) dei relatori.

Donata LENZI (PD) con riferimento alle osservazioni svolte dall'onorevole Fedriga, ricorda che la proposta emendativa in discussione comporta esclusivamente una modifica al disegno di legge di stabilità e rileva come il giudizio complessivo del Partito Democratico si potrà formare solo quando sarà presentato il preannunciato emendamento in materia fiscale. Dichiaro di essere ben consapevole di quanto l'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*) dei relatori sia distante dalla proposta di legge n. 5103 che era stata approvata dalla Commissione lavoro, ma evidenzio come si sia scelto di dare priorità a chi si sarebbe ritrovato senza alcun reddito, partendo, quindi, dalle situazioni più urgenti. Pur ritenendo iniqua la soluzione scelta in riferimento alla contribuzione volontaria, rilevo come la proposta emendativa dei relatori possa comunque essere considerata un passo avanti positivo. Invito, quindi, il Governo e la Commissione a riflettere sul fatto che, con il perdurare della crisi economica, sarebbe necessario un ripensamento rispetto alla possibilità di prevedere uscite dal lavoro anticipate rispetto ai 67 anni di età, anche eventualmente con penalizzazioni. Rilevo come tale questione sarà sicuramente all'attenzione del Parlamento nel prossimo futuro e segnatamente nella prossima legislatura, pur senza auspicare alcuna controriforma rispetto alle scelte effettuate con il decreto-legge n. 201 del 2011, sottolineando come anche per le imprese diventi insostenibile mantenere in servizio persone dall'età molto avanzata, per le quali nella stessa pubblica amministrazione si è introdotta la possibilità di uscite anticipate dal lavoro.

Amedeo CICCANTI (UdCpTP), richiamando il ragionamento svolto dall'onorevole Brunetta, evidenzio come tutte le riforme previdenziali che si sono susseguite negli ultimi anni a partire da quella del 1995, abbiano avuto l'obiettivo di garantire la sostenibilità del sistema previdenziale. Ricordo in particolare come sia stato opportuno collegare l'età pensionabile all'aspettativa di vita, che in Italia

risulta particolarmente elevata. Rilevo, inoltre, come l'Italia abbia tuttavia un livello di pressione fiscale particolarmente elevato e come sia anomalo includere nel medesimo bilancio sia le spese di assistenza sia quelle legate alla previdenza, al contrario di quanto avviene in altri Paesi europei, comportando la necessità per lo Stato di intervenire con trasferimenti erariali per tenere in equilibrio l'INPS. Osservo inoltre come non sia mai decollata l'introduzione della previdenza complementare che avrebbe dovuto contribuire alla sostenibilità complessiva del sistema previdenziale. Rilevo come l'ultima riforma previdenziale abbia contribuito a stabilizzare ulteriormente la spesa pensionistica italiana nel lungo periodo, ma evidenzio come anche nell'emendamento in esame rimanga aperto il problema relativo alla contribuzione volontaria, facendo presente come il limite dei 7.500 euro annui sia eccessivamente selettivo. Sottolineo come in tal modo si risolva il problema delle coperture ma non quello dei diritti e pertanto la definizione della questione è ulteriormente rinviata, ricordando in proposito i dati forniti dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Rilevo come occorra inoltre tenere conto della giurisprudenza del lavoro che sta riconoscendo i diritti di numerosi soggetti che hanno esperito la via giudiziaria, ritenendo pertanto che non si risolva definitivamente il problema dei cosiddetti esodati ma si riesca ad affrontarlo solo parzialmente. Evidenzio inoltre come vi sia paradossalmente il rischio di riconoscere, al contrario, un eccesso di tutela a soggetti che, in virtù di accordi privati, hanno ottenuto in un'unica soluzione l'equivalente delle annualità mancanti al collocamento in pensione per i quali si potrebbe configurare l'erogazione della pensione in aggiunta a tali somme, a danno dei pensionati che, nel caso scatti la clausola di salvaguardia, perderebbero a partire dal 2014 una quota dell'indicizzazione della propria pensione. Chiedo quindi al Governo se si sia tenuto conto di tali fattispecie sottolineando come in caso contrario si configuri una palese ingiustizia. In

proposito, ricorda di aver sottoscritto e votato il subemendamento Occhiuto 0.8.500 (*Nuova formulazione*).³³, perché ritiene giusto che i parlamentari e i consiglieri regionali diano l'esempio. Ritiene quindi necessari chiarezza e rigore e annuncia il voto favorevole del suo gruppo sull'emendamento dei relatori 8.500 (*Nuova formulazione*), che, pur non essendo idoneo a risolvere in via definitiva la questione, rappresenta comunque un passo in avanti nella giusta direzione.

Cesare DAMIANO (PD) rileva come nel dibattito svoltosi si siano affrontati i problemi pensionistici in maniera molto generale e osserva come il Partito Democratico potrà dare una valutazione sul disegno di legge di stabilità solo in termini complessivi, richiamando in proposito le considerazioni svolte dall'onorevole Lenzi. Richiamando poi l'intervento dell'onorevole Brunetta, osserva come l'abrogazione del cosiddetto « scalone » non abbia rappresentato una controriforma, ma abbia creato maggiore coerenza al sistema, ricordando in proposito le recenti affermazioni del presidente dell'INPS, che ha evidenziato come con le riforme sostenute dai ministri Damiano e Sacconi l'età di pensionamento italiana sia stata completamente allineata ai migliori *standard* europei. Ricorda come l'abolizione del cosiddetto « scalone » abbia introdotto elementi di gradualità, che mancano invece nella riforma approvata con il decreto-legge n. 201 del 2011. Concorda, pertanto, con la valutazione dell'onorevole Brunetta per il quale tale riforma è caratterizzata da una eccessiva brutalità spostando in avanti, anche di 5-6 anni l'obiettivo della pensione per molti lavoratori, in proposito ricordando come persino il Ministro Fornero abbia riconosciuto che l'assenza di gradualità nella sua riforma è da considerarsi un errore. Ritiene, comunque, che l'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*) dei relatori sia volto in definitiva a riaffermare un principio importante, ricordando la battaglia che perdura fin dall'approvazione del decreto-legge n. 201 del 2011. Sottolinea, inoltre, come l'allun-

gimento dell'età pensionabile e l'accorciamento delle tutele comporterà l'introdursi di esuberi strutturali nelle aziende. Evidenzia poi come, malgrado la richiamata proposta emendativa debba considerarsi un passo in avanti nella giusta direzione, essa non risolva integralmente la questione poiché anche negli anni 2013 e 2014 continueranno a rimanere lavoratori senza tutela. Evidenzia, tuttavia, come si sia finalmente precisato che sono ricompresi nelle tutele anche coloro che hanno risolto il rapporto di lavoro in ragione di accordi non siglati necessariamente in sede governativa e come si sia modificata la data del 4 dicembre 2011 spostandola al 31 dicembre 2011 e ricompresi anche i licenziamenti avvenuti nel corso del 2012 oltre ad un intervento di una prosecuzione volontaria. Osserva quindi come si sia ancora lontani da una soluzione globale al problema e, pur essendosi aggiunta la fattispecie dei lavoratori in mobilità e in deroga, non si sia tuttavia ancora arrivati a ricomprendere quella dei licenziamenti individuali. Sottolinea come sia comunque necessario risolvere in via definitiva il nodo delle risorse finanziarie, ricordando come al fronte di un nuovo blocco da parte della Ragioneria generale dello stato si sia dovuta trovare una soluzione di compromesso. Osserva come si debba in tale materia verificare attentamente i profili di quantificazione che spesso sfuggono a comprensione e razionalità, evidenziando come siano incomprensibili e lo stanziamento ad oggi richiesto per i salvaguardati sia superiore ai 10 miliardi di euro, mentre i risparmi stimati della riforma sono nell'ordine dei 13 miliardi di euro. Sottolinea come, se tale problema non verrà risolto, la stessa capacità decisionale del Parlamento ne verrà inficiata. Fa presente come l'utilizzo del fondo per le aree sottoutilizzate sia una finta copertura di carattere demagogico, in quanto non è possibile togliere risorse alle aree più svantaggiate del Paese. Rileva come la scelta che è stata fatta con riferimento alla copertura finanziaria della proposta emendativa dei relatori nel senso di prevedere l'istituzione di un fondo sia da

considerare un'importante innovazione e consentirà nel futuro anche a un eventuale finanziamento per ulteriori salvaguardie. Sottolinea come nemmeno il Governo sia in grado oggi di dire con esattezza il numero di persone che necessitano di una salvaguardia. Sottolinea comunque come, a suo avviso, siano state richieste coperture finanziarie anche eccessive rispetto ai numeri realisticamente stimabili nonché agli importi medi individuali da riconoscere a tali i soggetti. Evidenza, inoltre, come il blocco parziale della indicizzazione per la porzione di pensione superiore a 6 volte il trattamento minimo rappresenti comunque il superamento del blocco totale della indicizzazione per tali soggetti attualmente in vigore fino al 31 dicembre 2013 e come esso, dal carattere eventuale, sarebbe comunque relativo ad un solo anno. Pur essendo consapevole dei limiti e della natura di compromesso delle proposte emendative in esame, ribadisce come sia necessario uno sforzo per compiere un passo avanti e fa presente come la battaglia dovrà continuare per non lasciare nessuno senza reddito da oggi al 2014. Ritene infine che siano opportune le disposizioni di cui al comma 11-*septies* che consentiranno al Governo una verifica continua.

Giulio CALVISI (PD) sottolinea come le coperture finanziarie recate dalle proposte emendative dei deputati del gruppo della Lega, al di là del merito, non avrebbero, a suo avviso, potuto ricevere l'avallo della Ragioneria generale dello Stato.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, fa presente all'onorevole Calvisi che le proposte emendative da lui richiamate sono state valutate ammissibili dalla Presidenza per i profili di copertura e sottolinea come le disposizioni volte a ridurre stanziamenti in conto capitale fossero comunque ultronee per la copertura finanziaria di tali

proposte emendative. Sottolinea inoltre come sia parimenti ammissibile la copertura finanziaria dell'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*) dei relatori, come peraltro confermato dalla relazione tecnica depositata dal Governo.

Giulio CALVISI (PD) osserva come è comunque mancata una verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato in riferimento alle proposte emendative presentate dai deputati del gruppo della Lega Nord.

Roberto SIMONETTI (LNP) rileva come le somme stanziare per la salvaguardia di ulteriori categorie di lavoratori con l'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*) dei relatori non appaiano tuttavia coerenti con stime effettuate in precedenza.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, osserva come la riforma previdenziale approvata con il decreto-legge n. 201 del 2011, finora giudicata positivamente dalla autorità europee, rischi a causa dell'introduzione di una molteplicità di fattispecie derogatorie, di essere valutata assai diversamente.

La Commissione approva l'emendamento 8.500 (*Nuova formulazione*) dei relatori nel testo risultante dall'approvazione dei subemendamenti (*vedi allegato 2*).

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.05.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).**EMENDAMENTO 8.500 (NUOVA FORMULAZIONE) DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, premettere il seguente:

0.11. Al comma 7 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, prima delle parole « Il diritto alla pensione » inserire le seguenti: « Fermo restando il requisito minimo di quindici anni di contribuzione per coloro che lo avessero maturato alla data del 30 dicembre 1992 ».

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

- a) sopprimere i commi 12 e 20;*
- b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;*
- c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sot-

toutilizzate (2.1 – cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

C.P.: – 6.000.000;

C.S.: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).19. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), sostituire il comma 11 con i seguenti:

11. Al fine di finanziare interventi di salvaguardia previdenziale in favore delle categorie di lavoratori che negli anni 2013 e 2014 maturino i relativi requisiti ai sensi degli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificati dai commi da 11-bis.1 a 11-bis.5 del presente articolo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo denominato «Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201», nel quale confluiscono 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, le economie derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 11-quinquies, 11-sexies e quota parte delle risorse derivanti dall'applicazione del comma 11-bis.7 e le risorse stanziata a copertura degli oneri di cui ai predetti articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge n. 201 del 2011, 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011, e 22 del decreto-legge n. 95 del 2012.

11-bis.1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 »;

b) all'alinea, dopo le parole: « in vigore del presente decreto » sono inserite le seguenti: « , escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, » e dopo le parole: « che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, » sono inserite le seguenti: « ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e »;

c) all'alinea, dopo le parole: « continuano ad applicarsi » sono aggiunte le seguenti: « al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni e »;

d) alla lettera a), le parole: « entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 » sono sostituite dalle seguenti: « entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni »;

e) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data »;

f) alla lettera c) sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo le parole: « 23 dicembre 1996, n. 662, » sono inserite le seguenti: « o per i quali non siano trascorsi 24 mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria »;

2) sono sostituite le parole da: « in tale secondo caso » fino a: « in vigore dal presente decreto » con i seguenti periodi: « I lavoratori titolari di assegno straordinario alla data del 4 dicembre 2011, che conseguano il trattamento pensionistico oltre il limite massimo di permanenza nel fondo previsto dai singoli regolamenti di settore, rimangono a carico dei medesimi fondi sino al conseguimento del trattamento medesimo. I lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, il diritto di accesso ai fondi di solidarietà anche successivamente a tale data, restano a carico dei medesimi sino al compimento dei 62 anni di età. »;

g) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2012 o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2013. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile ».

11-bis.2. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo pe-

riodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta e di camera della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività ».

11-bis.3. Al comma 2-ter dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati » sono sostituite dalle seguenti: « il cui rapporto di lavoro si risolva unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011, »;

b) le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico »;

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della concessione dei benefici di cui al presente comma non rileva l'eventuale prestazione di un'altra attività lavorativa di natura temporanea dopo la sottoscrizione degli accordi individuali o la stipulazione degli accordi collettivi di incentivo all'esodo ai sensi del periodo precedente ».

11-bis.4. Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché i periodi di fruizione dei permessi di

cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e i periodi di cui all'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

11-bis.5. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.

11-bis.6. Ai fini di una puntuale verifica degli effetti previdenziali e finanziari determinatisi a seguito delle modifiche della disciplina del sistema pensionistico di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come da ultimo modificato dai commi da 11-bis.1 a 11-bis.5 del presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati elaborati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), presenta semestralmente alle competenti Commissioni parlamentari una relazione relativa al numero complessivo dei lavoratori che periodicamente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico, al numero di lavoratori che hanno usufruito delle deroghe previste dall'ordinamento e ai relativi effetti finanziari.

11-bis.7. Al Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, di cui al comma 11, affluiscono, quota parte delle risorse derivanti dal maggiore gettito determinato dalle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al presente comma. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sostituire, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera e) con le seguenti: « e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento; f) oltre 100.000 euro e fino a

150.000 euro, 46 per cento; g) oltre 150.000 euro, 49 per cento. ». Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) al comma 11-bis, *sostituire le parole:* di cui al comma 11 *con le seguenti:* di cui ai commi da 11 a 11-bis;

b) al comma 11-ter, *sostituire le parole:* in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 11, *con le seguenti:* in ragione di accordi collettivi o individuali di cui ai commi da 11-bis.1 a 11-bis.5;

c) sostituire il comma 11-quater *con il seguente:* 11-quater. I benefici di cui ai commi da 11 a 11-bis.7 sono riconosciuti nel limite massimo delle risorse del « Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 », di cui al comma 11;

d) sostituire il comma 11-quinquies *con il seguente:* 11-quinquies. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti ministeriali del 1° giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 11-bis vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti ministeriali,

tali economie sono destinate ad alimentare il Fondo per la salvaguardia del diritto di accesso al regime previdenziale previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 di cui al comma 11. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione delle risorse del predetto Fondo operando le occorrenti variazioni di bilancio;

e) sostituire il comma 11-sexies, con il seguente: 11-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per lo sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono ridotti, eliminati o riformati i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, fino alla concorrenza di 2.000 milioni annui, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente;

f) sopprimere il comma 11-septies;

g) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

0.8.500 (Nuova formulazione).56. Paladini, Borghesi, Mura, Di Pietro.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), sostituire il comma 11 con il seguente:

11. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: « 4 dicembre 2011 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2011 »;

2) all'alinea, dopo le parole: « in vigore del presente decreto » sono inserite le seguenti: « , escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, » e dopo le parole: « che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, » sono inserite le seguenti: « ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e »;

3) dopo la lettera e-bis) è aggiunta la seguente:

« e-ter) Le disposizioni di salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, si applicano anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

1) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi sottoscritti in sede governativa o non governativa stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che perfezionino i requisiti per il pensionamento entro 24 mesi dalla data di fine del periodo di fruizione del trattamento di

mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base degli accordi sindacali e della data di effettivo collocamento in mobilità eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni;

2) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, a condizione che maturano i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2014;

3) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012 unilateralmente o in conseguenza di fallimento dell'impresa, o in ragione di accordi individuali sottoscritti entro il 31 dicembre 2011 o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati, entro la medesima data del 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la maturazione del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2014;

4) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi 24 mesi. ».

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23 aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre

2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sot-

toutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).29. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, alinea, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: fermo restando le salvaguardie di cui al decreto ministeriale 1° giugno 2012 e al decreto ministeriale 5 ottobre 2012.

0.8.500 (Nuova formulazione).43. Lenzi, Gnechchi, Damiano.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, alinea, sostituire le parole: che maturano i requisiti per il diritto al pensionamento con le seguenti: che maturano i requisiti per il pensionamento.

0.8.500 (Nuova formulazione).15. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, sostituire la lettera a) con la seguente: ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro trentasei mesi successivi al termine del trattamento medesimo.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio

annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: – 6.000.000;
CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).18. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera a), sopprimere le parole: cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pub-

blica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 - cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: – 6.000.000;
CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).32. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 ovunque ricorrono con le seguenti: 30 giugno 2015;

Conseguentemente, al comma 11, lettera b), sostituire le parole: 4 dicembre 2011 con le seguenti: 30 giugno 2012.

0.8.500 (Nuova formulazione).4. Marinello, Giocchino Alfano.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2014 ovunque ricorrono con le seguenti: 30 giugno 2015.

0.8.500 (Nuova formulazione).**49.** Marinello, Gioacchino Alfano.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera a), sostituire le parole: che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico con le seguenti: che perfezionino i requisiti contributivi per la maturazione del diritto al trattamento pensionistico.

0.8.500 (Nuova formulazione).**16.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera a), sostituire le parole: entro il 31 dicembre 2014 con le seguenti: entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione della mobilità.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente, dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i

contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione.

0.8.500 (Nuova formulazione).**17.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera b), alinea, sostituire le parole: 4 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione, come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i

contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale *Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate*, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).34. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera b), sopprimere le parole: con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come riferimento dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale *Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate*, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la

coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).35. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera b), alinea, sopprimere le parole da: ancorché abbiano svolto fino a: prosecuzione volontaria.

Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 1).

0.8.500 (Nuova formulazione).42 Lenzi, Damiano, Gnechchi.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera b), alinea, dopo le parole: abbiano svolto aggiungere le seguenti: successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011.

0.8.500 (Nuova formulazione).44 Lenzi, Damiano, Gnechchi.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: al netto della contribuzione obbligatoria versata volontariamente.

0.8.500 (Nuova formulazione).14 Lenzi, Gnechchi.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera c), alinea, sostituire le parole: il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012 con le seguenti: o

risolvano il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2012.

0.8.500 (Nuova formulazione).31 Occhiuto.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera c), alinea, dopo le parole: ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti aggiungere le seguenti: da cui risulti in modo inequivoco una data certa e verificabile.

0.8.500 (Nuova formulazione).51 Beltrandi.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera c), alinea, sopprimere le parole: dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale *Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate*, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).36. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro trentasei mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) *sopprimere i commi 12 e 20;*

b) *al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;*

c) *dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) *dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:*

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale *Programma Politiche*

che per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).37. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera c), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro ventiquattro mesi dalla cessazione dell'attività lavorativa.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).39. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera c), numero 2), sostituire le parole: la decorrenza del trat-

tamento pensionistico con le seguenti: la maturazione del diritto alla pensione.

0.8.500 (Nuova formulazione).5. Marinello, Gioacchino Alfano.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera d), sostituire le parole: 4 dicembre con le seguenti: 31 dicembre.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investi-

menti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).41. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) ai lavoratori licenziati, entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che non rientrino nei casi di cui alle lettere d) e maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi 24 mesi.

Conseguentemente:

a) al comma 11-quater, sostituire le parole: nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni di euro

per l'anno 2014, 135 milioni di euro per l'anno 2015, 107 milioni di euro per l'anno 2016, 46 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020 *con le seguenti*: nel limite massimo di 564 milioni di euro per l'anno 2013, 634 milioni di euro per l'anno 2014, 635 milioni di euro per l'anno 2015, 607 milioni di euro per l'anno 2016, 546 milioni di euro per l'anno 2017, 530 milioni di euro per l'anno 2018, 528 milioni di euro per l'anno 2019 e di 510 milioni di euro per l'anno 2020;

b) dopo il comma 11-quinquies, aggiungere il seguente:

« 11-quinquies.2. Qualora risultasse necessario in seguito al monitoraggio di cui al comma 11-quinquies, il beneficio di cui al comma 11 è coperto con quota parte delle risorse derivanti dal maggiore gettito determinato dalle modifiche al testo unico delle imposte sui redditi di cui al presente comma. All'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, a decorrere dall'anno fiscale 2013, la lettera *e)* è sostituita dalle seguenti:

« *e)* oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

e-bis) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 46 per cento;

e-ter) oltre 150.000 euro, 49 per cento.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma ».

0.8.500 (Nuova formulazione).55. Borghesi, Paladini, Mura.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) ai lavoratori licenziati entro il 31 dicembre 2011, anche in conseguenza di fallimento o di altra procedura concorsuale nonché di cessazione dell'attività dell'impresa, purché privi di occupazione, che non rientrino nei casi di cui alla lettera *b)* e maturino il diritto a pensione sulla base delle previgenti regole entro i successivi ventiquattro mesi.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i

contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale Programma: Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).38. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

e) al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

f) ai fini della liquidazione del trattamento di fine rapporto, comunque denominato, spettante ai soggetti che beneficiano delle disposizioni di cui alla presente lettera si applicano le disposizioni di cui 2, comma 11, lettera a), numeri 1) e 2),

del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente all'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2013 sul reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di importo superiore a 150.000 euro lordi annui, è dovuto un contributo di solidarietà dell'1 per cento sulla parte eccedente il predetto importo. Ai fini della verifica del superamento del limite di 150.000 euro rilevano anche i trattamenti pensionistici di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al lordo del contributo di perequazione ivi previsto. Il contributo di solidarietà non si applica sui redditi di cui all'articolo 18, comma 22-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarietà, si applicano le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, garantendo l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e assicurando il coordinamento tra le disposizioni contenute nel presente comma e quelle contenute nell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

0.8.500.7. Ghizzoni, Gneccchi, Damiano, Coscia.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) ai lavoratori in mobilità ordinaria, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter essere autorizzati alla prosecuzione volontaria ed effettuare il versamento volontario per perfezionare i requisiti pensionistici previsti al momento della firma dell'accordo, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la maturazione del requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2014.

0.8.500.30. Damiano, Gneccchi.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

e) lavoratori ai quali, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, è riconosciuto il diritto di far valere, ai fini del conseguimento della pensione di vecchiaia, un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, fermi restando i nuovi limiti anagrafici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

0.8.500.6. Pelino.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

e) personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico

2011-2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

0.8.500 (Nuova formulazione).2. Mazzuca.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis.1 All'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: « In via transitoria, restano fermi i limiti di età e di servizio previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia per il solo personale di macchina, iscritto al predetto fondo che maturi l'accesso al predetto fondo entro il 31 dicembre 2020.

0.8.500 (Nuova formulazione).13. Damiano.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis.1 Al comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le parole: « , legge 24 febbraio 2012, n. nonché i periodi di fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni, e i periodi di cui febbraio 1992, n. 388 ». All'articolo 80, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

0.8.500 (Nuova formulazione).12. Schirru, Damiano, Gneccchi.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis.1. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta e di camera della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività ».

Conseguentemente, al comma 11-bis, aggiungere in fine, le parole: al comma 11-bis.1.

0.8.500 (Nuova formulazione).8. Paladini, Borghesi, Mura.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-bis, aggiungere, in fine, le parole: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro 20 giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.

0.8.500 (Nuova formulazione).22. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis.1. Il secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: « Fermo restando

quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta e di camera della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività ».

Conseguentemente, al comma 11-bis, dopo le parole: di cui al comma 11 aggiungere le seguenti: e al comma 11-bis.1.

0.8.500 (Nuova formulazione).54. Paladini, Borghesi, Mura.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-ter, lettera b), sopprimere le seguenti parole: cessazione del rapporto di lavoro precedente.

0.8.500 (Nuova formulazione).25. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-ter, lettera c), dopo le parole: dalla data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 11 aggiungere le seguenti: la cui data di sottoscrizione risulti da elementi certi e verificabili.

0.8.500 (Nuova formulazione).52. Beltrandi.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), dopo il comma 11-ter, aggiungere il seguente: 11-ter.1. All'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: « la decorrenza del trattamento medesimo » sono sostituite dalle seguenti: « la maturazione del diritto al trattamento pensionistico ».

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione Sviluppo e riequilibrio territoriale. *Programma Politi-*

che per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione). **23.** Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), sopprimere il comma 11-quater).

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finanziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) *all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) *alla Tabella E, Missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale » Programma « Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate », voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1 – cap. 8425), apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).45. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-quater) aggiungere, in fine, le seguenti parole: in modo da assicurare le disposizioni di salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con

modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per le ulteriori annualità fino a tutto il 2019.

0.8.500 (Nuova formulazione).27. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per il 2013 *con le seguenti:* è istituito un fondo per la salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ai sensi del decreto-legge n. 201 del 2004 con una dotazione di 36 milioni di euro per il 2013 presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Conseguentemente, al medesimo comma, all'ultimo periodo, sostituire le parole: secondo periodo *con le seguenti:* primo periodo.

0.8.500 (Nuova formulazione).48. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-quinquies, quarto periodo, dopo le parole: accertate a consuntivo *aggiungere le seguenti:* dopo aver espletato le procedure di comunicazione a tutti i lavoratori interessati dai decreti interministeriali 1° giugno 2012 e 5 ottobre 2012.

0.8.500 (Nuova formulazione).28. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), sopprimere il comma 11-sexies.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

all'articolo 8, comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni *con le seguenti:* 700 milioni;

all'articolo 12, comma 18, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,06 per cento.

0.8.500 (Nuova formulazione).47. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), sostituire il comma 11-sexies con i seguenti:

11-sexies. All'articolo 2, del decreto legge agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito con il seguente:

« 6. Le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del medesimo decreto, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 23 per cento. »;

b) al comma 13, lettera a), numeri 1 e 3, sostituire le parole: « 20 per cento », con le seguenti: « 23 per cento »;

11-sexies.1. Le disposizioni di cui al comma 11-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2014.

11-sexies.2. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 11-quinquies. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni cui comma 11-sexies, eccedenti quelle necessarie a compensare integralmente gli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 11 a

11-quinquies, sono versate al fondo per la concessione di un credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo e per la riduzione del cuneo fiscale, di cui all'articolo 3-bis della presente legge.

0.8.500 (Nuova formulazione).53. Boccia.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-sexies, sostituire le parole: sei volte con le seguenti: dieci volte.

Conseguentemente, aggiungere la seguente parte consequenziale:

Conseguentemente:

a) sopprimere i commi 12 e 20;

b) al comma 21, primo periodo, sostituire le parole: 900 milioni con le seguenti: 700 milioni;

c) all'articolo 12, comma 18, sostituire le parole: 0,05 per cento con le seguenti: 0,06 per cento;

d) dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

23-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione come ridefinito dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 88 del 2011, è ridotta nel limite di 500 milioni di euro;

d) dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

1. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, finalizzati alla razionalizzazione delle norme e delle procedure in materia di incentivazione pubblica alle imprese, mediante interventi di abrogazione, di riordino e di semplificazione.

2. Sono escluse dall'abrogazione di cui al comma 1: le norme correlate a finan-

ziamenti diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico; i contributi in conto interessi su investimenti già avviati e quelli relativi a opere infrastrutturali già in fase di esecuzione;

e) all'articolo 13, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 480 milioni di euro per l'anno 2013;

f) alla Tabella E, Missione « Sviluppo e riequilibrio territoriale ». Programma « Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate », voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 289 del 2002: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria anno 2003) – articolo 61 comma 1: Fondo per lo sviluppo e la coesione (Set: 4) Interventi nelle aree sottoutilizzate (2.1-cap. 8425), *apportare le seguenti modificazioni:*

2013:

CP: – 6.000.000;

CS: – 6.000.000.

0.8.500 (Nuova formulazione).46. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-sexies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le medesime finalità non è riconosciuta, per l'anno 2014, la rivalutazione automatica, ove prevista, dei vitalizi percepiti da coloro che hanno ricoperto o ricoprono cariche elettive regionali e nazionali, secondo le modalità stabilite nell'esercizio dell'autonomia costituzionale delle rispettive istituzioni.

0.8.500 (Nuova formulazione).33. Occhiuto, Ciccanti, Calgaro, Libè, Bitonci, Fedriga, Fugatti, Simonetti, Rubinato.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), dopo il comma 11-septies, aggiungere i seguenti:

11-octies. Ferme restando le disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 42, e successive modificazioni, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali, di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, in via sperimentale per gli anni 2013 e 2014 i lavoratori iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, che non siano già titolari di trattamento pensionistico autonomo presso una delle predette gestioni, hanno facoltà, al fine di conseguire un'unica pensione corrisposta *pro quota* dalle singole gestioni di appartenenza, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti posseduti presso le predette gestioni, secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, in particolare, secondo la legge n. 322 del 1958 e l'articolo 1 della citata legge n. 29 del 1979. La facoltà di cui al primo periodo può essere esercitata per la liquidazione dei trattamenti pensionistici di vecchiaia, inabilità assoluta e permanente e in favore dei superstiti di assicurato ancorché deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione, sempre che i relativi requisiti siano stati già maturati o siano da maturare entro il 31 dicembre 2014, secondo quanto previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

11-novies. La facoltà di cui al comma 11-octies è preclusa alle lavoratrici che intendono cumulare nel Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti i periodi assicurativi posseduti presso le forme sostitutive, esclusive ed esonerative della assicurazione generale obbligatoria, nel caso in cui

il cumulo comporti un anticipo dell'età pensionabile rispetto alle scadenze previste nell'ordinamento di appartenenza.

11-*decies*. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 11-*octies*, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2013 e in 90 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede ai sensi del comma 11-*undecies*, mediante l'incremento dell'aliquota contributiva a carico degli iscritti alla gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, che siano titolari di un'altra posizione assicurativa di natura obbligatoria.

11-*undecies*. All'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, al secondo periodo, le parole: « al 20 per cento per l'anno 2013, al 21 per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015 » sono sostituite dalle seguenti: « al 20,5 per cento per l'anno 2013, al 22 per cento per gli anni 2014 e 2015 ».

0.8.500 (Nuova formulazione).50. Marsilio.

(Inammissibile)

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), aggiungere, in fine, il seguente comma:

11-*octies*. Ai fini della verifica dei requisiti di accesso di cui al comma 11-*ter*, l'INPS è autorizzato a riconoscere validità, nell'ambito delle tipologie di risoluzione dei rapporti di lavoro di cui al comma 11, lettera c), anche alle comunicazioni con le quali, entro il 4 dicembre 2011, il datore di lavoro abbia proceduto alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro in ragione di esigenze organizzative dell'impresa ovvero in conseguenza di fallimento.

0.8.500 (Nuova formulazione).40. Gnechi, Lenzi.

(Inammissibile)

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

11. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, si applicano, ai sensi dei commi da 11-*bis* a 11-*quater*, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

11-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 11 sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 del 2012.

11-ter. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui alla presente disposizione che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto-legge n. 201 del 2011 sulla base:

a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro:

b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;

c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 11.

11-quater. Il beneficio di cui al comma 11 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni di euro per l'anno 2014, 135 milioni di euro per l'anno 2015, 107 milioni di euro per l'anno 2016, 46 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

11-quinquies. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e con

il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui ai periodi successivi del presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti ministeriali del 1° giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 11-bis vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti ministeriali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 e del comma 11-quater complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, 959 milioni di euro per l'anno 2014, 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, 583 milioni di euro per l'anno 2019 e 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al secondo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al secondo periodo del presente comma operando le occorrenti variazioni di bilancio.

11-sexies. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo Inps. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 11-quinquies. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014 entro i successivi 30 giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze è disposto il riconoscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima dell'entrata in vigore del primo periodo del presente comma ovvero in misura ridotta.

11-septies. Ogni sei mesi, a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 11, al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 11-quinquies.

8. 500 (Nuova formulazione). I Relatori.

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013) (C. 5534-bis Governo).**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

ART. 8.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), sostituire il comma 11, alinea, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ferme restando le salvaguardie di cui al decreto ministeriale 1° giugno 2012 e al decreto ministeriale 5 ottobre 2012,.

0.8.500 (Nuova formulazione).43. Lenzi, Gnechchi, Damiano.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11, lettera b), alinea, dopo le parole: abbiano svolto aggiungere le seguenti: , successivamente alla medesima data del 4 dicembre 2011,.

0.8.500 (Nuova formulazione).44. Lenzi, Damiano, Gnechchi.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-bis, aggiungere, in fine, le parole: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro 20 giorni dalla data di assegnazione del relativo schema.

0.8.500 (Nuova formulazione).22. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

All'emendamento 8.500 (Nuova formulazione), comma 11-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzata la

spesa di 36 milioni di euro per il 2013 con le seguenti: è istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 36 milioni di euro per il 2013.

Conseguentemente, al medesimo comma, all'ultimo periodo, sostituire le parole: secondo periodo con le seguenti: primo periodo.

0.8.500 (Nuova formulazione).48. (Nuova formulazione) Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino, Bitonci, Fugatti, Simonetti.

Sostituire il comma 11 con i seguenti:

11. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, si applicano, ai sensi dei commi da 11-bis a 11-quater, anche ai seguenti lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il

periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, ancorché abbiano svolto qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7.500;

2) perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;

d) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria entro il 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, i quali in quanto fruitori della relativa indennità devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011.

11-bis. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 11 sulla base delle procedure di cui al comma 15 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e all'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135 del 2012.

11-ter. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui alla presente disposizione che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore citato decreto-legge n. 201 del 2011 sulla base:

a) per i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in deroga, della data di cessazione del rapporto di lavoro;

b) della data di cessazione del rapporto di lavoro precedente l'autorizzazione ai versamenti volontari;

c) della data di cessazione del rapporto di lavoro in ragione di accordi di cui alla lettera c) del comma 11.

11-quater. Il beneficio di cui al comma 11 è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro per l'anno 2013, 134 milioni di euro per l'anno 2014, 135 milioni di euro per l'anno 2015, 107 milioni di euro per l'anno 2016, 46 milioni di euro per l'anno 2017, 30 milioni di euro per l'anno 2018, 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020.

11-quinquies. Al fine di finanziare interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è autorizzata la spesa di 36 milioni di euro per l'anno 2013. Le modalità di utilizzo del fondo sono stabilite con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del lavoro e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel predetto fondo confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui ai periodi successivi del presente comma. Qualora in sede di monitoraggio dell'attuazione dei decreti ministeriali del 1° giugno 2012 e del 5 ottobre 2012 attuativi delle disposizioni di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e del decreto ministeriale di cui al comma 11-bis vengano accertate a consuntivo eventuali economie aventi carattere pluriennale rispetto agli oneri programmati a legislazione vigente per l'attuazione dei predetti decreti ministeriali e pari, ai sensi del comma 15 dell'articolo 24 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, dell'articolo 22 del citato decreto-legge n. 95 del 2012 e del comma 11-quater complessivamente a 309 milioni di euro per l'anno 2013, 959 milioni di euro per l'anno 2014, 1.765 milioni di euro per l'anno 2015, 2.377 milioni di euro per l'anno 2016, 2.256 milioni di euro per l'anno 2017, 1.480 milioni di euro per l'anno 2018, 583 milioni di euro per l'anno 2019 e 45 milioni di euro per l'anno 2020, tali economie sono destinate ad alimentare il fondo di cui al secondo periodo del presente comma. L'accertamento delle eventuali economie è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta la conseguente integrazione del fondo di cui al secondo periodo del presente comma operando le occorrenti variazioni di bilancio.

11-sexies. Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a sei volte il trattamento minimo Inps. Entro il 30 settembre 2013 il Governo, sulla base dei dati forniti dall'INPS, provvede a monitorare gli esiti dell'attuazione, anche in termini finanziari, delle disposizioni di cui ai commi da 11 a 11-quinquies. Qualora l'esito di tale monitoraggio riveli la disponibilità di risorse continuative a decorrere dall'anno 2014 entro i successivi 30 giorni, con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze è disposto il rico-

noscimento della rivalutazione automatica con riferimento alle fasce di importo di cui al primo periodo nella misura prevista prima dell'entrata in vigore del primo periodo del presente comma ovvero in misura ridotta.

11-*septies*. Ogni sei mesi, a far data dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge, il Governo verifica la situazione dei lavoratori di cui al comma 11, al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 11-*quinquies*.

8. 500 (*Nuova formulazione*). I Relatori.

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 5509 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. C. 5271 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	102

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del Presidente Gianfranco CONTE.

La seduta comincia alle 13.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale.

C. 5509 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in sostituzione del relatore, Berardi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 5509, recante ratifica

ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012.

Per quanto riguarda il contenuto dell'Accordo, il quale si compone di 13 articoli, esso è stato redatto sulla base del modello TIEA (*Tax information Exchange agreement*) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale esistente tra di loro, non ritengono necessario stipulare una convenzione contro le doppie imposizioni.

L'articolo 1 individua l'oggetto e l'ambito di applicazione dell'Accordo, stabilendo che le informazioni oggetto dello scambio sono quelle presumibilmente rilevanti per la determinazione, l'accertamento, l'applicazione e la riscossione delle imposte oggetto dell'Accordo, ovvero per le indagini su questioni fiscali e procedimenti relativi a reati tributari.

L'articolo 2 stabilisce che le predette informazioni siano fornite senza considerare se la persona cui si riferiscono, o quella che le detiene, abbia la residenza o la nazionalità di uno dei due Stati. La disposizione precisa inoltre che l'obbligo di fornire informazioni non sussiste qualora esse non siano detenute dalle autorità domestiche o siano in possesso o sotto il controllo di persone che non si trovino entro la giurisdizione territoriale della Parte interpellata.

L'articolo 3, paragrafo 1, specifica che, per l'Italia, le imposte oggetto dell'Accordo sono: l'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l'imposta sul reddito delle società (IRES), l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sulle successioni, l'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive.

Per il Jersey si fa invece riferimento alle imposte sui redditi e all'imposta sui beni e servizi.

Il paragrafo 2 specifica che l'Accordo si applica anche alle imposte di identica o analoga natura istituite dopo la firma dell'Accordo stesso.

L'articolo 4 reca, al paragrafo 1, le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nell'Accordo, stabilendo inoltre, al paragrafo 2, una clausola generale in base alla quale le espressioni non oggetto di specifica definizione si intendono nel significato loro attribuito dalle vigenti legislazioni delle Parti.

L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra, prevedendo, al paragrafo 1, che non rilevi il fatto che la Parte interpellata abbia o meno necessità delle informazioni richieste ai fini della propria imposizione o che il comportamento oggetto delle informazioni stesse costituisca reato ai sensi della propria legislazione.

Inoltre, il paragrafo 2 stabilisce che la Parte interpellata possa utilizzare discrezionalmente tutte le misure per raccogliere le informazioni necessarie a fornire le informazioni richieste, mentre il paragrafo 3 specifica che le informazioni sono

fornite nella misura prevista dal diritto interno della Parte interpellata, sotto forma di deposizioni di testimoni o di copie autentiche di documenti originali.

In tale ambito, il paragrafo 4 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia, in quanto vincola le Parti a far in modo che le proprie autorità competenti ottengano informazioni in possesso di banche, istituti finanziari o agenti e fiduciari, con riferimento: alla proprietà nominale ed effettiva di società; ai costituenti, fiduciari, beneficiari e guardiani di *trust*; ai soci fondatori, componenti del consiglio e beneficiari di fondazioni; alle quote, unità e altri interessi di organismi di investimento collettivo.

La disposizione specifica comunque che l'Accordo non crea l'obbligo di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà di società quotate in Borsa o di fondi o organismi d'investimento collettivo pubblici, salvo che le predette informazioni possano essere ottenute senza eccessive difficoltà.

I paragrafi 5 e 6 indicano i contenuti obbligatori della richiesta di informazioni, e obbligano la Parte interpellata a notificare all'altra Parte il ricevimento della richiesta ad inoltrare le informazioni richieste nel più breve tempo possibile.

L'articolo 6 regola la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio.

L'articolo 7, ai paragrafi 1, 2 e 5, indica i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, qualora la richiesta non sia conforme all'Accordo, la Parte richiedente non abbia esaurito i mezzi a disposizione nel proprio territorio per acquisire le informazioni, quando la divulgazione delle informazioni richieste sia contraria all'ordine pubblico, qualora le informazioni richieste potrebbero rivelare segreti commerciali, industriali o professionali ovvero un processo commer-

ziale, nonché quando le informazioni siano richieste per applicare una disposizione della legislazione tributaria della Parte richiedente che comporti una discriminazione in danno di soggetti aventi la nazionalità della Parte interpellata.

Il paragrafo 3 nega la possibilità di rifiutare le informazioni per il solo fatto che il credito d'imposta da cui si origina la richiesta è oggetto di controversia, mentre il paragrafo 4 esclude l'obbligo di fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere in base alla propria legislazione.

L'articolo 8 definisce le garanzie di riservatezza nell'ambito dello scambio di informazioni, prevedendo che esse possono essere comunicate solo alle persone ed autorità che trattano le finalità specificate dall'articolo 1, non possono essere utilizzate per finalità diverse da quelle indicate dal medesimo articolo 1, salvo esplicito consenso della Parte interpellata, né possono essere comunicate ad altra giurisdizione.

L'articolo 9 stabilisce che, salva diversa statuizione delle Parti, i costi ordinari per fornire l'assistenza necessaria ad attuare lo scambio di informazioni siano a carico della parte interpellata, mentre i costi straordinari siano sostenuti dalla parte richiedente. Ai fini dell'applicazione di tale previsione le Parti si impegnano a occasionali reciproche consultazioni.

Ai sensi dell'articolo 10, le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione all'Accordo.

L'articolo 11 prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole per la risoluzione di controversie insorte tra le Parti relativamente all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo.

L'articolo 12 reca le disposizioni relative alle modalità di entrata in vigore dell'Accordo, prevista a partire dalla data dello scambio degli strumenti di ratifica o approvazione previsti dagli ordinamenti delle Parti contraenti.

In particolare il paragrafo 2 stabilisce che l'Accordo abbia effetto dalla data di entrata in vigore, con riferimento ai reati

tributari, mentre, per tutte le altre questioni, esso avrà effetto per i periodi d'imposta che iniziano a partire da tale data, oppure per gli oneri fiscali che si originano a partire dalla stessa.

L'articolo 13 regola le ipotesi di denuncia dell'Accordo da parte di uno dei due Stati contraenti, prevedendo in tal caso che la cessazione dell'Accordo sia notificata per lettera all'altra Parte ed abbia effetto trascorsi tre mesi dal ricevimento della predetta notifica, fermo restando comunque che le Parti sono vincolate alle previsioni dell'articolo 8 circa l'utilizzo delle informazioni trasmesse ai sensi dell'Accordo.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

Antonio PEPE (PdL) dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere, in quanto il disegno di legge in esame, finalizzato allo scambio di informazioni tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey, favorirà la trasparenza in materia fiscale e, conseguentemente, il contrasto dei fenomeni di evasione ed elusione.

La Commissione approva la proposta di parere formulata del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali.

C. 5271 Governo.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente*, in sostituzione del relatore, Berardi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri,

il disegno di legge C. 5271, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 2009.

La Convenzione in esame, costituita da 30 articoli, è basata sostanzialmente sul modello di convenzione in materia dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (OCSE), ed è stato elaborato in ragione della specificità dei rapporti italo-libici.

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti; quanto alla sfera oggettiva di applicazione, definita dall'articolo 2, essa concerne, per la Libia, l'imposta sugli utili delle imprese, l'imposta sulla proprietà, l'imposta sui redditi agricoli, l'imposta sui redditi delle attività commerciali e industriali, l'imposta sui servizi professionali, l'imposta sul ruolo paga, l'imposta sui redditi esteri, l'imposta sugli interessi bancari e l'imposta a favore della difesa. Per l'Italia le imposte considerate sono invece l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche, e l'imposta regionale sulle attività produttive. La disposizione specifica che la Convenzione si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla firma della Convenzione.

Gli articoli 3, 4 e 5 contengono le definizioni delle espressioni utilizzate nella Convenzione; in particolare l'articolo 4 reca la definizione di soggetto residente di uno Stato contraente, mentre l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione, ricalcando sostanzialmente quella già utilizzata negli accordi stipulati dopo la riforma tributaria del 1973, nonché utilizzando alcuni elementi ispirati al modello ONU in materia richiesti dai Paesi in via di sviluppo. L'unica differenza rispetto agli altri accordi stipulati in materia riguarda il paragrafo 3, il quale prevede che

i cantieri o le installazioni costituiscono stabile organizzazione solo se la loro durata superi tre mesi.

L'articolo 6 stabilisce la regola generale in base alla quale, salva diversa statuizione della Convenzione, i redditi provenienti da uno Stato contraente sono imponibili in tale Stato.

La tassazione dei redditi immobiliari, di quelli agricoli e forestali spetta, in base all'articolo 7, al Paese in cui sono situati gli immobili (come definiti ai sensi della legislazione dello Stato in cui si trovano), mentre per quanto riguarda gli utili d'impresa l'articolo 8 attribuisce il diritto esclusivo di tassazione allo Stato dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Nella determinazione degli utili della stabile organizzazione, da effettuarsi anno per anno con lo stesso metodo, si deducono le spese sostenute per gli scopi dell'organizzazione, comprese le spese di direzione e le spese generali di amministrazione, e non possono essere computati come utili le sole spese sostenute per l'acquisto di beni o merci per l'impresa.

In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima o area sono tassati, secondo l'articolo 9, esclusivamente nel Paese dove ha luogo la sede della direzione effettiva dell'impresa: tale previsione si applica anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

L'articolo 10 regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di uno Stato contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altro Stato, e nelle ipotesi in cui imprese dei due Stati contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle mede-

sime persone, prevedendo in tali casi correzioni dell'imposta applicata su tali utili, in conformità alla procedura amichevole disciplinata dall'articolo 25 della Convenzione.

Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 11, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente, lo Stato della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda il 5 per cento del loro ammontare lordo, se il beneficiario è una società di capitali che possiede almeno il 25 per cento del capitale della società che distribuisce i dividendi, ovvero un'imposta del 10 per cento del loro ammontare lordo, in tutti gli altri casi.

Tuttavia, tali previsioni non si applicano, e si applicano invece le disposizioni di cui agli articoli 8 e 15, qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato dal quale provengono i dividendi, e la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base.

Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 12, si applica anche in questo caso il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato di residenza del percipiente. Tuttavia, gli interessi possono essere tassati anche dallo Stato da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Stato, comunque in misura non superiore al 5 per cento dell'ammontare lordo. Tale possibilità è peraltro esclusa quando: *a)* il debitore o il beneficiario è il Governo di uno degli Stati contraenti o un suo ente locale; *b)* gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato, a un suo ente locale o a altri enti o organismi interamente di proprietà di tale Stato contraente o di un suo ente locale; *c)* gli interessi sono corrisposti in relazione a finanziamenti concessi in applicazione di accordi conclusi tra gli Stati contraenti.

Inoltre, qualora il beneficiario dei predetti interessi sia residente di uno Stato

contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nell'altro Stato dal quale provengono gli interessi, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi possono essere tassati da parte di detto Stato.

Nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo 12 si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

In materia di canoni, l'articolo 13 stabilisce il principio di tassazione definitiva nel Paese di residenza del beneficiario effettivo.

Tuttavia, qualora il beneficiario dei canoni sia residente di uno Stato contraente, eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato dal quale provengono i canoni, ed il diritto o bene generatore dei canoni si ricolleggi effettivamente a tale organizzazione o base, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 15.

Nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuno Stato, tenuto conto delle altre disposizioni della Convenzione.

Per quanto concerne il trattamento degli utili da capitale, l'articolo 14 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità

nel Paese dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili ovvero di azioni che derivino più del 50 per cento del loro valore da beni immobili, mentre essi sono tassabili nel Paese dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa.

Per quanto riguarda, invece, gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nello Stato dove è situata la direzione effettiva dell'impresa.

In tutti gli altri casi gli utili sono imponibili nello Stato di residenza del soggetto alienante.

Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 15 e 16. L'articolo 15 stabilisce che i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nello Stato di residenza del percipiente, salvo che il professionista disponga di una base di lavoro fissa nell'altro Stato, nel qual caso i redditi sono tassabili nel Paese di prestazione dell'attività, nella misura in cui essi siano imputabili a tale base fissa, oppure salvo che il professionista soggiorni nell'altro Stato per oltre 183 giorni totali lungo un arco di dodici mesi, nel qual caso sono imponibili nell'altro Stato i redditi derivanti dall'esercizio dell'attività in detto altro Stato.

L'articolo 16 prevede, invece, per i redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nello Stato di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui l'attività dipendente sia svolta nell'altro Stato contraente e ricorra una delle seguenti condizioni: *a)* il beneficiario soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nello Stato di prestazione dell'attività; *b)* il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultimo Stato; *c)* l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizza-

zione o una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato di svolgimento dell'attività.

Per quanto riguarda, invece, le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, essi sono imponibili nello Stato dove è situata la direzione effettiva dell'impresa.

Nel caso di trasferimento della residenza da uno Stato all'altro, i pagamenti ricevuti per attività di lavoro dipendente a titolo di indennità di fine rapporto sono imponibili nel primo Stato di residenza.

L'articolo 17 prevede che i compensi e gettoni di presenza attribuiti in qualità di amministratore unico o di membro del consiglio di amministrazione di una società residente nello Stato diverso da quello di residenza della persona che li percepisce, siano tassati nello Stato di residenza della società.

L'articolo 18 stabilisce, per i redditi di artisti dello spettacolo, musicisti e sportivi, la loro imponibilità nello Stato contraente di prestazione dell'attività, anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo. La disposizione specifica che i redditi sopra indicati non sono tassati nello Stato in cui è prestata l'attività, ma nello Stato di residenza dell'artista o dello sportivo, qualora le attività siano finanziate per la maggior parte con fondi pubblici dell'altro Stato, oppure se esse sono esercitate nel quadro di un programma di scambi culturali o sportivi convenuto tra gli Stati contraenti.

L'articolo 19 prevede che le pensioni e le remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di uno Stato contraente sono tassabili solo in tale Stato.

In base all'articolo 20, paragrafo 1, i salari, gli stipendi e le remunerazioni, pagati da uno Stato contraente o da una sua suddivisione a una persona fisica in corrispettivo di servizi resi a detto Stato o suddivisione, sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altro Stato e la persona che li perce-

pisce sia residente in quest'ultimo Stato, ne abbia la nazionalità e non sia divenuto residente di detto Stato solo per rendervi i servizi.

Il paragrafo 2 disciplina il caso in cui la pensione o le altre remunerazioni siano corrisposte da uno Stato o da una sua suddivisione per corrispettivi resi dalla persona fisica nei confronti dello Stato stesso o della sua suddivisione, prevedendo in tale ipotesi che le somme corrisposte siano tassabili nello Stato che le eroga, a meno che il beneficiario abbia la nazionalità solo dell'altro Stato e vi sia residente.

L'articolo 21, paragrafo 1, prevede che le remunerazioni corrisposte a studenti o apprendisti i quali soggiornino temporaneamente, per un periodo non superiore a sette anni, nello Stato diverso da quello di residenza, allo scopo di compiere gli studi o di attendere alla propria formazione professionale, siano esenti dalla tassazione dello Stato presso il quale vengono svolte tali attività, a condizione che tali somme provengano da una fonte esterna a tale Stato.

Ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, gli elementi di reddito diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione sono imponibili, di norma, solo nello Stato di residenza del percipiente. Il paragrafo 2 specifica che i redditi non immobiliari derivanti dall'esercizio di attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nello Stato diverso da quello di residenza del beneficiario, sono tassabili, secondo la sua legislazione, dallo Stato ove è situata tale stabile organizzazione o base fissa.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 23, per quel che riguarda l'Italia, sarà «dedotto» dalle imposte l'ammontare dell'imposta sui redditi pagata in Libia. Tuttavia l'ammontare della deduzione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito, nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in

Italia, non sarà accordata alcuna deduzione qualora il reddito sia sottoposto in Italia, anche su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante imposta sostitutiva o ritenuta a titolo di imposta.

Per quel che riguarda la Libia, si prevede che, per i residenti di tale Stato che posseggano redditi o elementi patrimoniali imponibili in Italia, la Libia debba «dedurre» dall'imposta sul reddito un ammontare corrispondente all'imposta pagata in Italia in relazione a tali elementi di reddito, in misura non eccedente la quota dell'imposta calcolata, per i medesimi elementi, prima che venga concessa la detrazione.

Il paragrafo 4 specifica che quando i redditi ritratti da un soggetto residente in uno Stato contraente sono esenti in tale Stato, quest'ultimo può considerare i redditi esentati nel calcolare l'imposta sui restanti redditi.

L'articolo 24 sancisce il principio di non discriminazione, prevedendo che i cittadini e le imprese di uno Stato contraente non possano subire nell'altro Stato un trattamento tributario più gravoso o peggiorativo di quello cui sono assoggettati cittadini e imprese di tale ultimo Stato. La disposizione precisa comunque, al paragrafo 6, che tali previsioni non pregiudicano l'applicazione di disposizioni per prevenire l'evasione e l'elusione fiscale.

Le disposizioni convenzionali relative alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione della Convenzione (di cui all'articolo 25) ed allo scambio di informazioni tra le Autorità competenti ad applicare la Convenzione (di cui all'articolo 26), risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della medesima specie conclusi dal nostro Paese.

In particolare, per quanto attiene allo scambio di informazioni, si prevede che le rispettive autorità competenti si scambieranno le informazioni necessarie all'applicazione della Convenzione, quelle relative all'applicazione delle norme interne concernenti le imposte di ogni genere, nonché

quelle per prevenire l'evasione fiscale. Le informazioni ricevute dall'altro Stato contraente saranno sottoposte allo stesso regime di segretezza previsto dalla legislazione interna, e saranno comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte e del relativo contenzioso, le quali potranno utilizzarle solo a tali fini. In tale ambito si prevede, al paragrafo 5, il superamento del segreto bancario.

L'articolo 27 fa salvi i privilegi tributari accordati dalle norme generali del diritto internazionale o da accordi particolari agli agenti diplomatici ed ai funzionari consolari.

L'articolo 28 disciplina le modalità di rimborso delle imposte riscosse in uno Stato contraente mediante ritenuta alla fonte, su richiesta dell'interessato o dello Stato di residenza, qualora il diritto alla percezione delle predette imposte da parte dello Stato sia limitato dalla Convenzione. La disposizione prevede che le istanze relative siano corredate da un attestato del medesimo Stato di residenza, con cui si certifichi che sussistono le condizioni per l'applicazione dei benefici previsti dalla Convenzione.

L'articolo 29 regola l'entrata in vigore della Convenzione, stabilendo in particolare che essa entrerà in vigore alla data dello cambio degli strumenti di ratifica, che deve avvenire il più presto possibile. Le disposizioni della Convenzione si applicheranno per la prima volta alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore della Convenzione, ovvero, per le altre imposte, a decorrere dai periodi imponibili che iniziano il 1° gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore.

L'articolo 30 disciplina le modalità di denuncia della Convenzione.

Propone, quindi, di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

La Commissione approva la proposta del relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gianfranco CONTE, *presidente e relatore*, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alle IX Commissione Trasporti, il progetto di legge C. 5453, approvato dal Senato, recante riforma della legislazione in materia portuale.

Il progetto di legge, che si compone di 20 articoli, reca una serie molto ampia di novelle alla legge n. 84 del 1994, che ha a sua volta riordinato la legislazione portuale in precedenza disciplinata dal Codice della navigazione.

L'articolo 1 sostituisce l'articolo 1 della predetta legge n. 84 del 1994, definendo in modo più dettagliato le finalità della legge ed intervenendo in merito alla distinzione dei compiti delle autorità portuali e delle autorità marittime, in primo luogo al fine di precisare, al comma 1, che le disposizioni della predetta legge n. 84 costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai fini del rispetto degli articoli 117 e 118 della Costituzione.

Il comma 2 attribuisce peraltro alla competenza esclusiva dello Stato la sicurezza della navigazione, la sicurezza portuale, la sicurezza del trasporto marittimo e la sicurezza relativa alla gestione delle emergenze.

Il comma 3 definisce, all'interno dell'area portuale, i compiti rispettivi dell'Autorità portuale, ove istituita, e dell'Autorità marittima, in particolare prevedendo che spettano all'Autorità portuale le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali

esercitate nei porti e nelle aree demaniali marittime compresi nella relativa circoscrizione, nonché delle altre attività disciplinate dalla legge, mentre spettano all'Autorità marittima le attività di vigilanza, controllo e sicurezza.

Il comma 4 interviene in materia di definizione della ripartizione dei compiti nei porti di rilevanza regionale ed interregionali, per i quali la proposta di legge non prevede l'istituzione di Autorità portuali, in cui le autorità marittime, oltre a svolgere le attività di vigilanza, controllo e sicurezza, potranno, secondo modalità stabilite dalle regioni, garantire anche il supporto funzionale per le operazioni portuali. In alternativa, per tali compiti, le regioni potranno rivolgersi ad altre autorità portuali presenti nella medesima regione.

Il comma 5 attribuisce alle autorità portuali compiti di coordinamento di tutte le attività svolte da enti ed organismi pubblici all'interno dei porti e delle circoscrizioni portuali, anche attraverso apposite conferenze di servizi.

Il comma 6 prevede che all'interno delle circoscrizioni portuali le autorità portuali o, laddove non istituite, le autorità competenti amministrano in via esclusiva le aree ed i beni del demanio marittimo, fatte salve le competenze regionali e la legislazione speciale per la salvaguardia di Venezia e della Laguna.

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 4 della legge n. 84, operando una nuova classificazione dei porti e stabilendo in modo dettagliato principi e criteri direttivi per la legislazione regionale da adottarsi con riferimento ai porti di interesse regionale o interregionale.

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 4 della legge n. 84 sostituisce l'attuale classificazione dei porti in due categorie (categoria I porti finalizzati per la difesa; categoria II porti non finalizzati per la difesa), la seconda delle quali divisa in tre classi (classe I: porti di rilevanza economica internazionale; classe II: porti di rilevanza nazionale; classe III: porti di rilevanza regionale o interregionale), con una nuova classificazione in tre categorie:

categoria I porti finalizzati alla difesa; categoria II porti di rilevanza nazionale e internazionale categoria III porti di rilevanza regionale ed interregionale.

Il comma 2 ribadisce quanto già previsto in ordine alla procedura per l'individuazione dei porti di categoria I necessari alla difesa nazionale, specificando inoltre che i porti di categoria I siano amministrati in via esclusiva dallo Stato.

Il comma 3 descrive le caratteristiche che devono avere i porti di categoria II (di rilevanza nazionale e internazionale), da individuare con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, prevedendo che essi siano amministrati dalle autorità portuali di cui all'articolo 6, comma 1, come sostituito dall'articolo 7 del progetto di legge.

Il comma 4 individua i principi fondamentali entro i quali le regioni esercitano le loro competenze sui porti di categoria III (di interesse regionale o interregionale).

In tale ambito segnala, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, la lettera e), relativa al rispetto delle competenze statali in materia di demanio, con particolare riferimento alle modalità di delimitazione del demanio marittimo disciplinate dagli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del codice della navigazione ed in coerenza con il decreto legislativo n. 85 del 2010 (cosiddetto «federalismo demaniale»), nonché la lettera m), la quale prevede il rispetto dei principi in materia di disciplina in materia di operazioni portuali (di cui all'articolo 16 della legge n. 84 del 1994) di fornitura del lavoro portuale temporaneo (di cui all'articolo 17 legge medesima legge n. 84) e di concessione di aree e banchine (di cui all'articolo 18 citata legge).

Gli altri principi fondamentali sono:

- a) l'esercizio esclusivo da parte di privati delle attività d'impresa e commerciali;
- b) la salvaguardia della salute sul luogo di lavoro;
- c) la tutela della concorrenza;
- d) il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea;

f) l'obbligo di acquisizione dei pareri dell'autorità marittima per il rilascio delle autorizzazioni in relazione ai profili di sicurezza portuale;

g) il rispetto della competenza esclusiva statale in materia di sicurezza;

h) l'obbligo di delimitazione dell'assetto complessivo del porto;

i) l'obbligo del parere dell'autorità marittima per i profili di sicurezza per l'elaborazione del piano regolatore portuale;

l) rispetto della competenza statale in materia di servizi tecnico-nautici e sulla relativa tariffazione;

n) la facoltà di istituire sistemi portuali anche su base interregionale.

Il comma 5 prevede che, nelle more dell'adozione di una legislazione regionale nei porti di categoria III, le funzioni di gestione del porto di cui all'articolo 1, comma 4, siano affidate all'autorità marittima.

Il comma 6 consente l'individuazione di specifiche aree all'interno dei porti da destinare, nei porti di categoria III, alla difesa nazionale.

Il comma 7 consente, anche nei porti di categoria III, così come nei porti ricompresi nelle autorità portuali, di svolgere funzioni commerciali, di servizio passeggeri (inclusa l'attività crocieristica) industriale e petrolifera, peschereccia e da diporto.

Il comma 8 vincola sostanzialmente la disciplina regionale a prevedere comunque anche per i porti di categoria III la delimitazione dell'ambito dei porti con il piano regolatore portuale in analogia con quanto avviene per i porti soggetti ad autorità portuali.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 5 della legge n. 84, recando una nuova definizione ed una nuova disciplina del piano regolatore portuale.

In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 5 definisce le caratteristiche del piano regolatore portuale, da adottarsi ad

opera delle autorità portuali. Rispetto a quanto previsto dall'articolo 5 vigente, si fa specifico riferimento tra i contenuti del piano, alla disciplina delle attività commerciali, di servizio passeggeri (inclusa l'attività crocieristica) industriale e petrolifera, peschereccia e da diporto, di cui all'articolo 4, comma 7.

Al comma 2 si prevede che il piano regolatore possa contenere anche previsioni concernenti le aree esterne necessarie allo sviluppo delle attività portuali.

Il comma 3 sostituisce l'attuale previsione normativa recata dal testo vigente del comma 4, che assoggetta i P.R.P. alla sola valutazione di impatto ambientale (VIA), introducendo una speciale procedura per la VAS da applicare ai P.R.P., disponendo che tutti i termini procedurali siano perentori e stabilendo una regola generale di silenzio-assenso.

Il comma 4 prevede che il piano regolatore sia adottato dal comitato portuale; che esso, una volta approvato, sia trasmesso al comune o ai comuni interessati per l'espressione dell'intesa; che il piano sia formulato in coerenza con le indicazioni del piano di sviluppo e potenziamento dei sistemi portuali di interesse statale.

I commi da 5 a 13 prevedono un'articolata procedura per l'adozione del piano regolatore portuale.

Per quanto attiene agli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 14, il quale esclude la competenza del Ministero dell'ambiente per l'applicazione delle disposizioni del codice ambientale alle aree appartenenti al demanio portuale come definite dai relativi piani regolatori portuali.

Il comma 15 prevede che l'esecuzione di opere da parte di soggetti pubblici sia autorizzata: per le opere di valore superiore a 25 milioni di euro previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici; per le opere di importo inferiore il parere è del competente provveditorato delle opere pubbliche.

Il comma 16 include tra le opere di grande infrastrutturazione le seguenti: costruzione di canali marittimi; dighe fora-

nee di difesa; darsene; bacini; banchine attrezzate; escavazione ed approfondimento dei fondali.

Il comma 17 consente l'autorizzazione all'effettuazione di opere da parte di privati, in esito ad apposita conferenza di servizi.

Il comma 18 prevede che le regioni disciplinino, per i porti di categoria III il procedimento di adozione del piano regolatore portuale, coinvolgendo le regioni e le province e fermo restando il rispetto del codice dell'ambiente.

L'articolo 4 consente alle Autorità portuali che alla data di entrata in vigore della legge non hanno adottato il piano regolatore portuale, di scegliere se concludere l'iter di approvazione del piano in base alla normativa previgente, ovvero applicare la disciplina introdotta con la legge stessa.

L'articolo 5 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di dragaggi di cui all'articolo 5-*bis* della legge n. 84.

In particolare, la lettera *a*) sopprime il parere della Commissione VIA-VAS in ordine all'assoggettabilità o meno del progetto di dragaggio alla valutazione di impatto ambientale.

La lettera *b*) interviene sulle condizioni da rispettare per il riutilizzo dei materiali dragati, al fine di ampliare e semplificare le possibilità di riutilizzo, sopprimendo la norma la quale richiede che il materiale da riutilizzare abbia caratteristiche analoghe « al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo », mantenendo invece la condizione circa l'idoneità con riferimento al sito di destinazione.

La lettera *c*) novella il comma 2, lettera *c*), dell'articolo 5-*bis*, sopprimendo un richiamo al decreto previsto dal comma 6 su cui incide la successiva lettera *d*).

La lettera *d*) novella il comma 6, che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale, sopprimendo il parere della Conferenza Stato-Regioni, nonché il termine per l'emanazione. Inoltre viene specificato che l'emanando decreto dovrà riguardare solo le norme tecniche applica-

bili alle operazioni di dragaggio e non anche, come prevede il testo vigente, le modalità.

L'articolo 6 introduce un nuovo articolo 5-*ter* nella legge n. 84, relativamente al recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla riconversione e riqualificazione di aree portuali.

Il comma 1 del nuovo articolo 5-*ter* prevede che nella predisposizione del piano regolatore portuale debba essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle strutture o degli ambiti idonei, ad approdi turistici, nel caso di strutture o ambiti inutilizzati ovvero non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico.

Con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 2 del nuovo articolo 5-*ter*, il quale consente all'autorità portuale di rilasciare atti di concessione dei beni demaniali di durata fino ad un massimo di sessanta anni nel caso in cui il piano regolatore portuale preveda la destinazione di parte delle aree appartenenti al demanio marittimo portuale ad uso generale, anche mediante interventi di riqualificazione, riadattamento, realizzazione di spazi e localizzazione di attività a servizio della collettività.

La norma specifica che la concessione dovrà avere ad oggetto l'utilizzo di tali aree e gli atti di concessione saranno rilasciati in seguito ad una selezione effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi dell'ordinamento dell'Unione europea di trasparenza, imparzialità, efficienza e parità di trattamento.

L'articolo 7 apporta alcune puntuali modifiche al testo dell'articolo 6 della legge n. 84, in materia di requisiti e caratteristiche dell'autorità portuale.

Il comma 1, nell'elenco delle autorità portuali la disposizioni in commento introduce anche, oltre a quelle previste nel testo della legge n. 84, le autorità portuali di Gioia Tauro, Trapani, Salerno, Augusta, Olbia-Golfo Aranci e Piombino, già istituite successivamente all'entrata in vigore

della stessa legge n. 84, nonché le autorità portuali di Manfredonia e Trapani che tuttavia risultano soppresse.

Con riferimento ai compiti delle autorità viene introdotto il concetto di regolazione tra i compiti dell'autorità, si prevede che le funzioni dell'autorità, con riferimento alle operazioni portuali e alle attività commerciali ed industriali di competenza saranno esercitate non solo nei porti ma anche nelle circoscrizioni territoriali, si sopprime la previsione della necessità di una convenzione con il Ministero dei lavori pubblici, che preveda l'utilizzo dei fondi di tale amministrazione, per l'esercizio delle funzioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale e si introduce la previsione dell'amministrazione in via esclusiva delle aree e dei beni del demanio marittimo ricompresi nella circoscrizione portuale.

Al comma 2, l'autorità è definita come « ente pubblico non economico di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale », laddove la normativa vigente si limita ad affermare che l'autorità portuale ha « personalità giuridica di diritto pubblico ».

Il comma 3 sopprime la previsione secondo cui il conto consuntivo delle autorità deve essere allegato allo stato di previsione del Ministero dei trasporti (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti).

Al comma 5 si prevede che l'attività di manutenzione delle parti di interesse comune e la fornitura a titolo oneroso agli utenti dei servizi di interesse generale siano affidati in concessione dall'autorità portuale mediante « procedure di evidenza pubblica » anziché mediante « gara pubblica », come attualmente previsto.

Il comma 6 sopprime la previsione in base alla quale le autorità portuali possano costituire ovvero partecipare a società esercenti attività accessorie o strumentali rispetto ai compiti istituzionali.

Il comma 7 introduce la previsione dell'intesa della Conferenza Stato-città e

autonomie locali per l'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale.

Il comma 8 interviene sulla procedura per l'istituzione di nuove autorità portuali, da un lato prevedendo la necessità dell'intesa della Conferenza Stato-regioni, nonché il previo parere delle Commissioni parlamentari competenti sui relativi schemi, dall'altro lato, modificando i requisiti che le nuove Autorità portuali devono rispettare. A tale ultimo riguardo si prevede in particolare che:

si assuma l'ultimo quinquennio, anziché l'ultimo triennio, per la verifica del possesso di almeno uno dei requisiti previsti (due nel testo attuale della legge, quattro nel testo che si vuole introdurre);

si introduce il requisito dei tre milioni di tonnellate di merci solide (attualmente è previsto il requisito dei tre milioni di merci assunto al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide);

si consideri il nuovo requisito dei venti milioni di tonnellate di rinfuse liquide;

si elevi da duecentomila a trecentomila la quantità di *twenty feet equivalent* (TEU, che costituisce l'unità di misura utilizzata per i container) richiesta;

si consideri il nuovo requisito di un milione di passeggeri, con esclusione del traffico marittimo locale.

Ai fini del raggiungimento dei predetti requisiti, il comma 12 prevede che la circoscrizione di competenza dell'istituzione autorità sia ampliata anche porti della categoria III e si consente altresì, sempre ai fini del rispetto dei requisiti, la fusione tra diverse autorità preesistenti.

Il comma 9 stabilisce che, ai fini dell'istituzione delle autorità portuali si tenga conto anche della presenza di collegamenti ai corridoi transeuropei di trasporto ed alle connessioni logistiche destinate all'intermodalità.

Al comma 10 si modifica la procedura di soppressione delle autorità portuali,

prevedendo che per tutte le autorità si proceda alla soppressione quando per un quinquennio non sussistano i requisiti necessari.

Il comma 11 prevede che, qualora la giurisdizione portuale comprenda più scali, l'autorità portuale possa avvalersi per i porti decentrati della locale autorità marittima sulla base di un protocollo di intesa.

In merito agli aspetti di competenza della Commissione Finanze richiama il comma 13, il quale fa salva non solo la disciplina specifica dei punti franchi (cioè degli scali marittimi o aerei nei quali le merci estere possono entrare, restare in deposito, subire manipolazioni ed essere rispediti all'estero, in regime di franchigia doganale) del porto franco di Trieste, come prevede il comma 12 del vigente articolo 6 della legge n. 84, ma anche quella degli altri punti franchi esistenti in ambito portuale.

L'articolo 8 sostituisce l'articolo 8 della legge n. 84, al fine di rivedere il ruolo del presidente dell'autorità portuale.

In particolare, i commi da 1 a 4 intervengono sui poteri e le competenze del presidente, consentendogli, al comma 1, di adottare atti di competenza del comitato portuale da sottoporre a ratifica del comitato portuale entro quindici giorni, pena la decadenza degli atti stessi, nonché di delegare l'adozione di questi atti al segretario generale.

Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il comma 2 prevede che l'esercizio dell'amministrazione in via esclusiva delle concessioni di beni ed aree del demanio marittimo sotto i quattro anni avvenga comunque « fatta salva l'acquisizione, in sede di apposita conferenza di servizi, di nulla osta, pareri autorizzazioni di altri enti o amministrazioni », mentre il comma 2 contempla la possibilità che il presidente conferisca a personale dell'autorità l'attività di verifica sull'inosservanza di provvedimenti ed atti di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo. Il comma 3 stabilisce inoltre che per le autorizzazioni allo

svolgimento delle autorità portuali rilasciate in base all'articolo 16 e per le concessioni su beni del demanio marittimo e portuale rilasciate ai sensi dell'articolo 18, di durata inferiore a quattro anni (che quindi, in base al novellato comma 2 dell'articolo, il presidente può rilasciare senza coinvolgere il comitato portuale) sia comunque « periodicamente » informato il comitato portuale medesimo (laddove la norma attuale sembra prefigurare che il Comitato sia « sentito » su ogni singola concessione).

Viene altresì meno una serie di altri riferimenti a poteri e competenze che non sono indicate in altri articoli: la sottoposizione al comitato portuale del piano regolatore portuale, del bilancio preventivo e del conto consuntivo; del trattamento del segretario generale; il recepimento degli accordi contrattuali relativi al personale; la promozione dell'associazione del lavoro portuale; l'assicurazione della navigabilità nell'ambito portuale.

I commi da 5 a 8 elevano la durata del mandato del presidente da quattro a cinque anni ed introducono una diversa formulazione del limite alla sua rieleggibilità. Inoltre si modifica la procedura di nomina, prevedendo che sia il presidente della regione interessata a sottoporre il nominato di un candidato alla guida dell'autorità portuale, senza dover scegliere il nominativo all'interno di terne: su tale nominativo si deve raggiungere l'intesa con il Ministro delle infrastrutture. In caso di diniego, compete al Ministro l'indicazione di un nuovo nominativo, ma se anche in questo non viene raggiunta l'intesa, la questione è rimessa al Presidente del Consiglio.

Il comma 9 stabilisce l'incompatibilità tra il mandato di presidente dell'autorità portuale con incarichi in assemblee elettive e di governo, anche territoriale; con qualsiasi altro incarico di nomina pubblica; con il controllo societario, la titolarità di cariche sociali o l'assunzione di incarichi professionali in enti o società che esercitano attività portuali o marittime.

L'articolo 9 apporta alcune puntuali modifiche al testo dell'articolo 9 della legge n. 84, il quale disciplina composizione e compiti del Comitato portuale.

In particolare, mentre rimane inalterata la composizione del Comitato portuale, disciplinata dal comma 1, le modifiche al comma 2 allineano la durata del mandato dei componenti il Comitato portuale a quella prevista dall'articolo 8 per il presidente dell'autorità portuale, elevando anche questa da quattro a cinque anni.

Il nuovo comma 3 dell'articolo 9 ridefinisce invece le competenze del comitato portuale, eliminando la descrizione dettagliata delle caratteristiche del piano operativo triennale, sopprimendo la previsione che questo debba essere approvato entro novanta giorni dall'insediamento del comitato portuale, eliminando l'obbligo di redazione di una relazione annuale sull'attività promozionale, nonché il vincolo che il bilancio preventivo debba essere in pareggio o in avanzo e indicando, tra i documenti che il comitato portuale deve approvare, il «rendiconto generale», anziché il «conto consuntivo».

Inoltre, per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, nel testo novellato dell'articolo 9 si fa riferimento, alla lettera *d*), per le concessioni ed autorizzazioni di durata superiore a quattro anni che devono essere deliberate dal comitato portuale, a quelle relative in generale al demanio marittimo ed all'esercizio di imprese portuali e non alle concessioni ed autorizzazioni specifiche di cui agli articoli 16 e 18 della legge n. 84. In tale contesto la lettera *e*) attribuisce al comitato due nuovi compiti, concernenti l'approvazione degli indirizzi generali in materia di rilascio di concessioni ed autorizzazioni e la determinazione in via generale ed astratta dei criteri di commisurazione e dei canoni applicabili.

Inoltre sono eliminate alcune norme recanti:

la previsione che il comitato deliberi, su proposta del presidente, la nomina e la revoca del segretario generale;

la previsione che il comitato deliberi sull'organico della segreteria tecnico-operativa e sul recepimento dei relativi accordi contrattuali;

la previsione che il comitato deliberi sugli accordi sostitutivi in materia di concessioni dei beni del demanio marittimo e portuale di cui all'articolo 18;

la previsione che il comitato deliberi sull'attuazione delle norme dell'articolo 23 della legge n. 84, in materia di disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti delle autorità portuali.

la previsione che il comitato approvi su proposta del presidente il regolamento di contabilità;

la previsione che il comitato approvi su proposta del presidente la partecipazione delle autorità portuali alle società esercenti attività accessorie o strumentali.

Il nuovo comma 3-*bis* dell'articolo 9 impedisce ai componenti il Comitato portuale di ricoprire più di due mandati consecutivi presso la medesima autorità portuale.

Il nuovo comma 4-*bis* impone invece che tutte le deliberazioni assunte dal Comitato portuale siano rese pubbliche attraverso il sito Internet dell'autorità e siano trasmesse all'albo pretorio del comune o dei comuni della circoscrizione dell'autorità, dove devono essere affisse entro cinque giorni dall'approvazione e per i quindici giorni successivi.

L'articolo 10 modifica il comma 3 dell'articolo 10 della legge n. 84, prevedendo che il contratto di diritto privato del segretario generale dell'Autorità portuale abbia durata quinquennale, anziché quadriennale come attualmente previsto.

L'articolo 11 sostituisce il testo dell'articolo 11 della legge n. 84, il quale disciplina composizione e compiti del Collegio dei revisori dei conti.

In particolare, il nuovo comma 1 dell'articolo 11 riduce da tre a uno i membri supplenti del Collegio, prevedendo conseguentemente che solo un membro effettivo e non, come attualmente previsto, un

membro effettivo ed un supplente siano designati dal Ministro dell'economia tra i funzionari del medesimo Ministero. Si introduce inoltre la previsione che solo i rimanenti componenti (e quindi i due effettivi ed il supplente) siano scelti tra i revisori contabili o fra i dipendenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in possesso di specifica professionalità.

Il comma 2 eleva anche la durata del mandato dei componenti il Collegio da quattro a cinque anni.

Il comma 3 riproduce in pratica il comma 3 attualmente vigente, in materia di competenze del Collegio, con la sola novità che l'espressione «conto consuntivo» è sostituita con quella, sostanzialmente equivalente, di «rendiconto generale».

L'articolo 12 introduce un nuovo articolo 11-*bis* nella legge n. 84, al fine di disciplinare i sistemi logistico – portuali.

In dettaglio, il comma 1 prevede che le autorità portuali, d'intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati, possano costituire «sistemi logistico-portuali» finalizzati al coordinamento delle attività di più porti e retroporti che appartengano ad un medesimo bacino geografico ovvero siano al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo.

Il comma 2 definisce gli ambiti di competenza dei sistemi logistico portuali, prevedendo che questi possano intervenire:

a) sull'utilizzo delle reti ferroviarie di alimentazione ed integrazione del sistema logistico portuale, d'intesa con i gestori delle infrastrutture ferroviarie;

b) sulla promozione del traffico ferroviario «navetta» di collegamento tra porti e retroporti, che si può estendere anche alla manovra interna ai porti del sistema e che va regolata mediante bandi europei;

c) sul coordinamento dei nuovi piani regolatori portuali e comunali;

d) sulla promozione delle infrastrutture di collegamento, avendo riguardo sia

ai grandi corridoi individuati in sede comunitaria che alle connessioni con i terminali portuali e retroportuali.

Per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 3 stabilisce che il servizio doganale nei terminali retroportuali cui fa riferimento il sistema logistico portuale sia svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento.

In merito a tale ultima disposizione rileva come essa riprenda sostanzialmente il contenuto dell'articolo 46, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 2011, ed appaia, pertanto, sostanzialmente ultronea.

L'articolo 13 sostituisce l'articolo 12 della legge n. 84, relativo alla vigilanza sull'autorità portuale, di competenza del ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il nuovo comma 1 dell'articolo 12 prevede, analogamente al testo vigente, la sottoposizione delle autorità portuali alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, introducendo inoltre l'obbligo di presentare alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione generale sulle attività delle autorità portuali, nella quale andranno indicati gli interventi realizzati e i programmi attuati nell'ambito del piano operativo triennale, nonché il volume annuo dei traffici effettuati.

Il nuovo comma 2 modificando l'elenco delle delibere del presidente e del comitato portuale sottoposte all'approvazione dell'autorità di vigilanza: mentre la disposizione vigente fa riferimento a quelle relative all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo e a quelle relative alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa, la novella fa riferimento alle delibere relative al bilancio di previsione, alle eventuali note di variazione ed al rendiconto generale, stabilendo in particolare che tali delibere sono soggette all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'economia e

delle finanze. Viene invece soppressa la previsione dell'approvazione ministeriale per le delibere relative alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa.

Per quanto riguarda gli aspetti rilevanti per le competenze della Commissione Finanze, richiama il comma 3, il quale riserva al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'approvazione delle delibere di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 18, comma 11, della legge n. 84 (sostituito dall'articolo 17 del progetto di legge) relativi alla concessione di aree e banchine.

Sempre con riferimento ai profili rilevanti per la Commissione Finanze segnala l'articolo 14, il quale novella l'articolo 13, comma 1, della legge n. 84, recante l'elenco delle entrate delle autorità portuali.

In particolare la lettera *a*), alla luce dell'integrale sostituzione dell'articolo 18 operata dall'articolo 17 del progetto di legge, abroga la lettera *b*) del predetto comma 1, la quale attribuisce alle Autorità portuali eventuali i proventi derivanti dalle cessioni di impianti (sostanzialmente le aree demaniali e le banchine comprese nell'ambito portuale) di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *a*) e *b*), della medesima legge n. 84.

La lettera *b*) sostituisce la lettera *c*) del citato articolo 13, il quale attribuisce alle Autorità portuali il gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate, al fine di aggiornare i riferimenti normativi ivi contenuti, a seguito delle modifiche normative intervenute in materia.

In dettaglio, la nuova formulazione della lettera indica, come entrate delle autorità, la tassa di ancoraggio dovuta dalle navi che compiono operazioni commerciali in un porto, una rada o una spiaggia dello Stato e commisurata alla stazza netta della nave e la tassa portuale, dovuta sulle merci sbarcate ed imbarcate dalle navi nei porti, nelle rade e spiagge dello Stato e commisurata alla quantità e categoria delle merci e alla tipologia di traffico.

La novella richiama inoltre l'articolo 5, commi da *7-undecies* a *7-terdecies*, del decreto-legge n. 194 del 2009, che consente alle Autorità portuali di aumentare o ridurre la tassa di ancoraggio e le tassa portuale, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio.

Viene altresì confermata l'applicazione dell'articolo 28, comma 6, della legge n. 84, il quale prevede che, per i porti dove non è istituita l'Autorità portuale, il gettito delle tasse portuali affluisce al bilancio dello Stato.

La lettera *c*) inserisce nell'articolo 13 una nuova lettera *e-bis*), la quale introduce una nuova categoria di entrate delle autorità portuali, i diritti di porto.

Al riguardo segnala l'esigenza di dettagliare meglio la previsione, in quanto il provvedimento non contiene alcuna definizione di tale nuova tipologia di entrata.

L'articolo 15 apporta una serie di modifiche all'articolo 14 della legge n. 84, in materia di competenza dell'autorità marittima.

In particolare, la lettera *a*) aggiunge alle competenze dell'autorità il controllo e la regolamentazione tecnica, ai fini della sicurezza, delle attività esercitate negli ambiti portuali e a bordo delle navi.

La lettera *b*) interviene sulla disciplina dei servizi tecnico-nautici, definendo i servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio, quali servizi di interesse generale in quanto atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'approdo; in tale ambito si prevede, per il pilotaggio, che l'obbligatorietà sia stabilita con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, mentre per gli altri servizi l'autorità marittima può renderne obbligatorio l'impiego tenuto conto della localizzazione e delle strutture impiegate. Inoltre si introduce una nuova procedura per stabilire l'obbligatorietà di tutti i servizi tecnico nautici e si attribuisce all'autorità marittima la competenza a rendere temporaneamente obbligatorio l'impiego dei suddetti servizi per un periodo non superiore a 30 giorni, prorogabili una sola volta, in caso di necessità e di urgenza e

previa informazione all'autorità portuale. Un'ulteriore modifica riguarda i criteri ed i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, di rimorchio, di ormeggio e battellaggio, per i quali si dispone che essi siano fissati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

La lettera *c*) sostituisce il comma 1-*ter* dell'articolo 14 con tre nuovi commi.

Il nuovo comma 1-*ter* stabilisce che l'istruttoria amministrativa per le tariffe nei singoli porti sia condotta in sede ministeriale con la partecipazione dell'autorità marittima e dell'autorità portuale, laddove istituita. L'istruttoria termina con la conseguente proposta di variazione tariffaria avanzata dall'autorità marittima di intesa con l'autorità portuale, laddove istituita, e viene sottoposta all'approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora non vi sia intesa tra le due autorità ovvero in caso di mancata approvazione ministeriale, il provvedimento tariffario definitivo è emanato dall'autorità marittima su disposizioni impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il nuovo comma 1-*quater* autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad adottare un regolamento per individuare, nei porti nei quali esiste già il servizio di rimorchio, i parametri operativi e gestionali in presenza dei quali sarà possibile introdurre una « tariffa di prontezza operativa », ferma restando l'unicità e l'inscindibilità del servizio disciplinato dalla concessione, il cui gettito dovrà essere tale da consentire di integrare il fatturato derivante dal servizio di rimorchio, in modo da consentire ai concessionari il raggiungimento dell'equilibrio gestionale.

La norma fissa i seguenti presupposti per l'introduzione della tariffa:

1) l'autorità marittima ritenga indispensabile un presidio di rimorchio nel porto nel quale già esiste il servizio;

2) vi sia insufficienza del fatturato del servizio di rimorchio, comprensivo di altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale;

3) vi sia un divario particolarmente elevato tra il numero delle navi che si avvalgono del servizio di rimorchio e quelle che non se ne avvalgono;

4) l'apertura dell'istruttoria ministeriale per l'istituzione della tariffa sia chiesta dall'autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale, ove istituita, e sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori del servizio e degli utenti dello stesso.

Il nuovo comma 1-*quinqüies* definisce i porti o gli altri luoghi d'approdo o di transito delle navi, ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici, considerando come tali le strutture di ormeggio, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee, presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri (si tratta di banchine; moli; pontili; piattaforme; le boe; torri; navi; galleggianti di stoccaggio temporaneo; i punti di attracco).

L'articolo 16 modifica il comma 4 dell'articolo 16 della legge n. 84, relativo alle operazioni portuali, il quale prevede che l'esercizio delle operazioni portuali, cioè quelle di carico, scarico, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, sia soggetto ad autorizzazione dell'autorità portuale o, laddove non istituita, dell'autorità marittima che viene rilasciata previa verifica del possesso da parte del richiedente di una serie di requisiti, stabiliti dal Ministero dei trasporti, come previsto dal comma 4.

In tale ambito la novella introduce una previsione in base alla quale in ciascun porto l'impresa autorizzata deve esercitare direttamente l'attività per cui ha ottenuto l'autorizzazione, utilizzando l'organizzazione e l'organigramma presentati in modo esclusivo in relazione alle operazioni svolte in quel porto, al fine di impedire che l'esercizio delle operazioni portuali venga svolta da soggetti terzi.

Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze se-

gnala l'articolo 17, il quale sostituisce l'articolo 18 della legge n. 84, relativo alla concessione di aree e banchine.

In particolare, il nuovo comma 1 dell'articolo 18 prevede che l'Autorità portuale o, nei porti di categoria III, la Regione o l'ente territoriale competente, possano concedere l'occupazione e l'uso di aree demaniali e banchine, in conformità con le previsioni del piano regolatore. La norma specifica che i soggetti i quali possono beneficiare delle concessioni sono quelli di cui all'articolo 16, comma 3, della legge n. 84, cioè le imprese autorizzate allo svolgimento delle attività portuali e che l'assegnazione deve essere effettuata compatibilmente con la necessità di riservare nell'ambito portuale spazi operativi alle imprese non concessionarie.

Il comma 2 stabilisce, riprendendo a quanto previsto dal vigente articolo 18, comma 1, secondo periodo, della legge n. 84, che può essere oggetto di concessione anche la realizzazione e la gestione di opere attinenti ad attività marittime e portuali collocate a mare.

Il comma 3 prevede che la durata della concessione sia determinata dall'Autorità portuale (o dalla Regione o dall'ente territoriale competente, per i porti di categoria III), tenendo conto del programma di investimenti del concessionario, che siano diretti a valorizzare la qualità dei servizi da rendere all'utenza o a realizzare opere portuali, assumendone l'onere a proprio esclusivo carico.

In merito la formulazione vigente dell'articolo 18 prevede, al comma 1, lettera a), che la durata delle concessioni debba indicata in un apposito decreto ministeriale, peraltro non ancora emanato, mentre il comma 4-bis prevede invece durata minima di dieci anni, limitatamente alle concessioni per l'impianto e l'esercizio di depositi e stabilimenti dichiarati strategici per il settore energetico.

Al riguardo ricorda che la recente sentenza della Corte costituzionale n. 114 del 2012, pur trattando di diverso argomento (le concessioni di acque termali in base alla legislazione della regione Trentino

Alto Adige), ha ritenuto che una durata eccessiva delle concessioni e il loro rinnovo *ex lege* rappresentasse un'«evidente interferenza del disposto normativo rispetto ai principi generali stabiliti dalla legislazione statale e comunitaria della temporaneità delle concessioni e dell'apertura alla concorrenza».

Rammenta, inoltre, che la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione di servizi (COM(2011) 897), la quale, al fine di garantire l'accesso effettivo al mercato delle concessioni a tutte le imprese europee, stabilisce obblighi per le amministrazioni aggiudicatrici per quanto riguarda la scelta dei criteri di selezione e di aggiudicazione, impone talune garanzie di base che dovrebbero essere rispettate durante la procedura di aggiudicazione, ed estende i benefici della direttiva sui ricorsi in materia di appalti pubblici a qualsiasi soggetto interessato ad ottenere una concessione. Con riferimento alla durata della concessione, la proposta prevede che il limite di durata di una concessione sia fissato nel periodo di tempo ritenuto necessario affinché il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi, insieme con un ragionevole ritorno sul capitale investito. L'Allegato III della suddetta proposta di direttiva fa anche riferimento alle «Attività relative allo sfruttamento di un'area geografica al fine della messa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori aerei, marittimi e fluviali».

Con riferimento all'ordinamento italiano, segnala come l'articolo 42, comma 4, del decreto – legge n. 201 del 2011, aggiungendo un periodo al comma 8 dell'articolo 143 del Codice dei contratti pubblici preveda la possibilità di fissare un periodo massimo di cinquanta anni per le nuove concessioni di importo superiore a un miliardo di euro, al fine di consentire il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario dell'operazione.

Il comma 4 prevede che l'atto di concessione indichi:

il termine, non superiore a due anni, per la verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi e delle altre condizioni che hanno determinato il rilascio del titolo;

le modalità di definizione e approvazione degli eventuali programmi d'investimento del concessionario per la realizzazione di opere portuali;

le sanzioni e altre cause di decadenza o revoca della concessione, diverse da quelle generali previste dal codice della navigazione.

Il comma 5 consente ai concessionari che danno corso a investimenti in opere infrastrutturali e in opere o impianti di non facile rimozione, ulteriori rispetto a quelli previsti dal programma e oggetto di valutazione nella procedura ad evidenza pubblica, di chiedere la proroga della durata della concessione che può essere richiesta. La proroga può essere richiesta trascorsi i due terzi della durata della concessione ed è concessa dall'Autorità portuale, previa delibera del comitato portuale, acquisito il parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La disposizione stabilisce che la proroga non può essere superiore a un terzo della durata inizialmente stabilita, ed è concessa per un periodo proporzionale al rapporto fra gli ulteriori investimenti e quelli previsti dal programma.

Il comma 6, primo periodo, consente al concessionario di chiedere che la procedura di evidenza pubblica per la riassegnazione dell'area oggetto della concessione sia anticipata rispetto alla scadenza naturale, a fronte di un programma di investimenti ulteriori e purché siano trascorsi due terzi della durata della concessione. In tale ambito il secondo periodo del comma specifica che, in caso di accoglimento della richiesta, la procedura deve essere avviata entro sei mesi dalla richiesta stessa.

Il comma 7 stabilisce che l'atto di concessione sia adottato in esito ad una selezione effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi europei di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, previe idonee forme di pubblicità.

Il comma 8 conferisce all'Autorità portuale la facoltà di derogare alla regola della selezione mediante procedura ad evidenza pubblica, relativamente agli spazi interclusi entro aree concesse ad un unico soggetto o ad esse attigue. Ai fini dell'applicazione della norma è necessario che tali aree, a giudizio dell'autorità concedente, non siano suscettibili di autonomo sfruttamento funzionale ovvero, nel caso in cui il piano regolatore portuale ne preveda l'unitarietà di utilizzazione, di essere assegnate a soggetti diversi, svolgenti attività imprenditoriale autonoma e connotata da criteri di economicità. L'assegnazione diretta di dette aree al concessionario delle aree ad esse attigue deve essere preceduta da una deliberazione motivata del comitato portuale e deve tenere conto delle previsioni del piano regolatore portuale e del piano operativo triennale. È inoltre richiesto il preventivo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alla sussistenza dei requisiti richiesti dal comma.

Ai sensi del comma 9 le Autorità portuali, o le Regioni o gli enti territoriali competenti, per i porti di categoria III, riferiscono ogni due anni al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sullo stato delle concessioni in atto, con particolare riferimento al rispetto delle condizioni poste nell'atto di concessione. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle suddette relazioni, effettua il monitoraggio sull'utilizzazione delle aree portuali e può emanare indirizzi generali per migliorare la fruizione delle aree demaniali.

Il comma 10 elenca i requisiti, sostanzialmente corrispondenti a quelli attualmente richiesti dall'articolo 18, comma 6, della legge n. 84, richiesti ai soggetti che

intendono partecipare alle procedure di evidenza pubblica per l'assegnazione delle concessioni; tali requisiti consistono:

nell'autorizzazione allo svolgimento delle attività portuali, prevista dall'articolo 16, comma 3, della legge n. 84;

nella predisposizione di un programma di attività diretto all'incremento dei traffici e della produttività del porto, assistito da idonee garanzie, anche fidejussorie;

nell'indicazione degli eventuali investimenti programmati;

nella sussistenza di un organico di lavoratori adeguato al programma di attività predisposto;

nella disponibilità di un apparato tecnico e organizzativo adeguato a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato, per conto proprio o di terzi, anche dal punto di vista della sicurezza; la norma specifica che l'impresa autorizzata è l'unica responsabile nei confronti dell'Autorità portuale (o dell'autorità competente, se l'Autorità portuale non è stata istituita) per il rispetto degli obblighi e degli impegni derivanti dall'autorizzazione e dalla concessione, anche per le attività appaltate.

In merito alla formulazione della lettera c) del comma 10 segnala come essa utilizzi l'espressione « autorità portuale di interesse statale », laddove la normativa non prevede differenti tipologie di autorità portuali.

Il comma 11 prevede che le modalità di calcolo, rivalutazione e versamento del canone di concessione siano indicate nell'atto di concessione. L'importo del canone deve essere parametrato alla prevedibile redditività dell'area o della banchina interessata e non può essere inferiore a quello derivante dall'applicazione della normativa nazionale in materia di concessioni di beni del demanio marittimo.

La norma prevede che il canone possa essere ridotto quando la realizzazione di

opere portuali o di strutture di difficile rimozione è posta ad esclusivo carico del concessionario. La riduzione è comunque limitata alla zona interessata dalle opere, deve essere determinata nel rispetto dei criteri definiti da un apposito regolamento del comitato portuale e non si applica quando il canone è pari a quello risultante dall'applicazione della normativa nazionale. Si precisa comunque che il canone non può essere ridotto ad un importo inferiore a quello risultante dall'applicazione della normativa nazionale.

In base al comma 12 il canone non può essere ridotto, ed è invece aumentato, se si riferisce ad aree e banchine sulle quali l'Autorità portuale o un precedente concessionario abbiano finanziato opere, atte a valorizzare il bene demaniale. La disposizione rinvia la definizione dei criteri per l'aumento del canone al regolamento del comitato portuale richiamato dal comma 11.

Il comma 13 prescrive che il concessionario debba esercitare direttamente l'attività oggetto della concessione.

Il secondo ed il terzo periodo del comma prevedono che, all'atto del rilascio della concessione il concessionario deve indicare la struttura di controllo soggettiva, ovvero i soggetti i quali esercitano il controllo sul concessionario stesso, ed è obbligato a informare preventivamente circa le modifiche delle partecipazioni l'Autorità portuale, la quale « può indicare eventuali ragioni che essa ravvisi discendere sul rapporto concessorio, ai fini del suo mantenimento o della sua revoca ».

In merito alla formulazione del terzo periodo, segnala l'opportunità di indicare in termini più espliciti che, nell'ipotesi ivi indicata, l'Autorità portuale ha il potere di revocare la concessione in relazione alle modifiche delle partecipazioni societarie.

L'Autorità portuale può autorizzare la subconcessione a terzi di una parte delle aree, per lo svolgimento di attività secondarie, purché non si tratti di attività qualificate come operazioni o servizi portuali ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84.

Ai sensi del quinto periodo del comma, l'Autorità portuale può inoltre autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali dell'esercizio di alcune attività non preponderanti comprese tra le operazioni portuali, escluse le operazioni di sbarco e imbarco, e lo svolgimento dei servizi portuali, di cui all'articolo 16, comma 1. Tale autorizzazione può essere concessa su motivata richiesta dell'impresa concessionaria e può essere rilasciata esclusivamente nei confronti di imprese autorizzate allo svolgimento delle attività portuali, ai sensi del citato articolo 16. L'impresa alla quale è affidato l'esercizio delle suddette attività esercita pienamente il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati e deve disporre delle professionalità e delle attrezzature specifiche corrispondenti alle esigenze tecniche e operative dell'attività svolta.

Il comma 14, primo periodo, impone all'Autorità portuale di garantire il rispetto dei principi della concorrenza nell'ambito dei poteri di concessione, al fine di escludere qualsiasi comportamento pregiudiziale per l'utenza.

Il secondo periodo del comma, che corrisponde a quanto previsto dal primo periodo del vigente comma 7 dell'articolo 18, prescrive che un'impresa concessionaria di un'area in porto non possa essere concessionaria di un'altra area nello stesso porto, a meno che l'attività svolta nella seconda area non sia diversa da quella svolta nella prima. La norma specifica che l'Autorità portuale può derogare a questa prescrizione qualora:

ci sia una preventiva delibera del comitato portuale;

si tenga conto di quanto previsto dal piano regolatore portuale e sulla base delle evoluzioni attese e dei traffici;

sia garantito il rispetto della concorrenza e della pluralità delle imprese operanti per le diverse tipologie di traffico.

Il comma 15 stabilisce che le Autorità portuali adottino un regolamento per determinare criteri e condizioni per il rila-

scio delle concessioni e per la determinazione dei relativi canoni. Il regolamento dovrà essere adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Il comma 16, analogamente a quanto previsto dal vigente comma 1-*bis* dell'articolo 18, conferma l'efficacia, fino alla loro scadenza, delle concessioni assentite in data anteriore alla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

Appare rilevante per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze anche l'articolo 18, il quale interviene sulla disciplina fiscale delle entrate delle autorità portuali.

In particolare, il comma 1 chiarisce che non concorrono a formare il reddito delle autorità portuali, ai fini delle imposte sui redditi, le entrate delle autorità portuali tipizzate dalla legge, fatte salve le « entrate diverse » di cui all'articolo 13, comma 1, lettera *e*).

In merito a tale previsione ricorda che l'articolo 14 del progetto di legge, inserendo una nuova lettera *e-bis*) nell'articolo 13 della legge n. 84, include tra le entrate delle autorità portuali i diritti di porto: pertanto, il combinato disposto tra tale modifica ed il comma 1 dell'articolo 18, escluderebbe dalla formazione del reddito imponibile delle autorità anche tale entrata, sebbene non risulti chiaro se essa abbia natura tributaria ovvero di corrispettivo per lo svolgimento di un servizio da parte delle stesse autorità portuali.

Il comma 2 dispone l'inefficacia degli atti impositivi o sanzionatori coi quali si applica l'imposta sui redditi alle autorità portuali in relazione alle predette somme, prevedendo l'estinzione automatica dei relativi procedimenti tributari.

In merito alla formulazione della rubrica dell'articolo, la quale fa riferimento alle « autorità portuali di interesse statale », segnala, anche in questo caso, come la normativa non preveda differenti tipologie di autorità portuali.

L'articolo 19, comma 1, istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo per il finanziamento degli

interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti, compresi nella circoscrizione delle Autorità portuali.

In base al comma 2 il Fondo è alimentato da un accantonamento pari al 5 per cento delle risorse statali che sono destinate a investimenti dell'ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., le quali saranno finalizzate nell'ambito dei contratti di programma delle nominate società.

Il comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, la determinazione delle modalità di utilizzo del Fondo.

Ancora con riferimento ai profili di interesse della Commissione Finanze, richiama l'articolo 20, il quale modifica l'articolo 1161 del codice della navigazione, in tema di occupazione abusiva dello spazio demaniale ed inosservanza di limiti alla proprietà privata.

Al riguardo ricorda che la disposizione vigente prevede, al primo comma, che chiunque occupi arbitrariamente uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisca l'uso pubblico o vi faccia innovazioni non autorizzate, ovvero non osservi i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è

punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato.

Il secondo comma prevede poi che, se l'occupazione viene effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 103 a 619 euro, e che in tal caso si possa procedere all'immediata rimozione forzata del veicolo.

La novella introduce in tale contesto una nuova sanzione amministrativa pecuniaria, compresa tra 500 e 10.000 euro, per l'ipotesi di occupazione senza titolo delle aree gestite dalle autorità portuali.

In considerazione dell'esigenza di approfondire alcuni aspetti problematici che il provvedimento presenta, nonché di acquisire in merito le valutazioni del Governo, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Cosimo VENTUCCI (PdL) condivide l'esigenza di approfondire il contenuto del provvedimento, anche al fine di apportare al testo le opportune modifiche.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani.

La seduta termina alle 13.35.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 5397 Verini ... 117

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. C. 5239 Granata 117

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 118

Sui lavori della Commissione 121

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (*Esame e conclusione – Parere favorevole*) 121

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professioni dei beni culturali. C. 1614 Madia (*Esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto*) 123

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (*Seguito dell'esame e rinvio*) 127

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 5397 Coscia (*Seguito dell'esame e rinvio*) 127

ALLEGATO (Nuovo testo elaborato dal comitato ristretto, adottato dalla Commissione) 129

COMITATO RISTRETTO

Martedì 13 novembre 2012.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

C. 5397 Verini.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 12.30 alle 12.35.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 13 novembre 2012.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati.

C. 5239 Granata.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 13.35 alle 13.55.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Pierfelice ZAZZERA, indi del presidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 14.10.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5457 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Eugenio MAZZARELLA (PD), *relatore*, osserva che il disegno di legge n. 5457 in esame, approvato dalla I Commissione del Senato in sede deliberante, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione Induista Italiana, Sanatana Dharma Samgha, sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007. Ricorda che l'Unione induista italiana, fondata nel 1996, conta 5.000 aderenti, ai quali vanno aggiunti circa 36.000 immigrati praticanti. L'Unione induista italiana ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2000. L'Intesa per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista Italiana è stata firmata il 4 aprile 2007 dal Presidente del Consiglio dei ministri ed il Presidente dell'Unione induista italiana; le relative trattative erano iniziate il 18 aprile 2001). Il testo dell'intesa è stato elaborato dalla Commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, composta da rappresentanti dei Ministeri dell'interno, dell'economia e delle finanze, della difesa, della giustizia, dell'istruzione,

dell'università e della ricerca, per i beni e le attività culturali, della salute. La Commissione è stata integrata, per l'occasione, dai rappresentanti dell'Unione induista italiana (UII). La bozza di intesa predisposta dalla Commissione è stata siglata nel 2004 dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal presidente dell'Unione. L'iter di approvazione, sospeso nel corso della XIV legislatura, è stato riavviato nella legislatura successiva su impulso del Presidente del Consiglio. La bozza di intesa è stata quindi approvata dalla Commissione d'intesa con l'Unione induista italiana ed è stata nuovamente siglata dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio unitamente al Presidente della confessione religiosa, il 21 febbraio 2007, prima del suo esame da parte del Consiglio dei ministri in data 7 marzo 2007 e della firma da parte del Presidente del Consiglio dei ministri. Il testo dell'intesa è stato elaborato sulla falsariga delle intese già concluse per quanto adattabili alle esigenze della UII con il parere della Commissione consultiva per la libertà religiosa, istituita presso la Presidenza del Consiglio.

Osserva, quindi, che con la firma di tale intesa viene ampliato l'ambito ed il numero delle confessioni religiose con le quali lo Stato italiano ha un rapporto conforme al dettato costituzionale sub articolo 8: le Chiese rappresentate dalla Tavola valdese, le Assemblee di Dio in Italia, la Chiesa cristiana avventista del 7° giorno, l'Unione delle comunità ebraiche italiane, l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia, la Chiesa evangelica luterana in Italia. Rileva, nel dettaglio, che l'articolo 1 del disegno di legge in esame afferma che i rapporti tra lo Stato e l'UII sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa. L'articolo 2 riconosce l'autonomia dell'UII liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'esercizio del culto, nell'organizzazione della confessione e negli atti disciplinari e spirituali. L'articolo 3 riconosce all'UII e agli orga-

nismi da essa rappresentati piena libertà nello svolgimento della propria missione e a coloro che ne fanno parte il diritto di professare e praticare la religione, di insegnarla ed osservarla in qualsiasi forma, individuale od associata e di esercitarne in privato o in pubblico il culto. L'articolo assicura, quindi, la libertà di riunione e di manifestazione del pensiero sia a mezzo scritto, sia oralmente, sia tramite ogni altro mezzo di diffusione. L'articolo 4 stabilisce che, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, agli induisti è garantita, a richiesta, l'assegnazione al servizio civile, tenuto conto della loro contrarietà all'uso delle armi. A tal proposito ricorda che, come per le intese già siglate, siffatta norma, come attestato dalla relazione allegata, è stata formulata tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 331, ed al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che hanno sospeso il servizio obbligatorio di leva, prevedendo peraltro la possibilità di ricorrere al reclutamento su base obbligatoria in caso di guerra o di grave crisi internazionale, fatto salvo quanto previsto dalla legge sull'obiezione di coscienza.

Osserva, poi, che l'articolo 5 assicura agli appartenenti all'UII il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto nonché da parte di assistenti spirituali, anche se prestano servizio militare, se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se detenuti in istituti penitenziari. A tal fine l'UII dovrà trasmettere alle autorità competenti l'elenco dei ministri. I relativi oneri sono a carico dell'UII. Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione cultura, ai sensi dell'articolo 6, osserva che in tema di istruzione la Repubblica italiana riconosce agli alunni di fede induista il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tal fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline.

L'articolo 7 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità.

Rileva, quindi, che l'articolo 8 prevede che la qualifica di ministri di culto sia certificata dall'UII che ne rilascia attestazione. I ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero, possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero, possono chiedere di essere assegnati al servizio nazionale civile, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva. Ad essi sono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 23. L'articolo 9 riconosce effetti civili ai matrimoni celebrati davanti a ministri di culto dell'UII. L'articolo 10 assicura il rispetto dei riti di inumazione dei fedeli defunti purché conformi alla vigente normativa in materia. Con gli articoli da 11 a 16 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti religiosi. Gli articoli citati disciplinano il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; le modalità per ottenere il riconoscimento; la prescrizione in virtù della quale l'UII deve iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il mutamento degli enti stessi; la revoca del riconoscimento; il regime tributario degli enti. Gli articoli 17 e 18 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico, di cui l'UII tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, nonché, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione cultura, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale induista. La relazione evidenzia che, rispetto al corrispon-

dente articolo dell'intesa, all'articolo 18 del presente disegno di legge è stata apportata una modifica di tipo meramente formale, consistente nella soppressione della parola « artistico » al fine di rendere omogeneo il linguaggio legislativo con quello del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, che, all'articolo 2, in tema di patrimonio culturale, sussume la categoria dei beni artistici nel concetto unitario di « beni culturali ». L'articolo 19 autorizza l'affissione e la distribuzione, all'interno e all'ingresso dei luoghi di culto e delle loro pertinenze, di pubblicazioni e stampati di carattere religioso, senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere liberamente raccolte offerte, effettuate nei predetti luoghi, esenti da qualsiasi tributo. I successivi articoli 20, 21, 22, 24 disciplinano gli effetti connessi alla approvazione dell'intesa, a seguito dei quali verrà esteso all'UII il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi) e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese concluse.

Ricorda, poi, che con l'approvazione dell'intesa, ai sensi dell'articolo 25, si consentirà agli appartenenti all'UII di osservare la festa Indù « Dipavali », nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario. L'articolo 26 contiene disposizioni analoghe a quelle di alcune intese già approvate, in relazione alle emittenti radiotelevisive dell'UII. Dal combinato disposto degli articoli 27 e 29 discende che l'UII deve essere obbligatoriamente consultata dalle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa. In ogni caso, dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore

della legge di approvazione, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa. L'articolo 28 prevede che con l'entrata in vigore della legge di approvazione dell'intesa cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UII, degli organismi da essa rappresentati e di coloro che ne fanno parte, la legge 24 giugno 1929, n. 1159, recante disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato, e le relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289. Infine l'articolo 30 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge valutati in 22.000 euro per l'anno 2013 e 12.000 euro a decorrere dall'anno 2014; alla copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Ricardo Franco LEVI (PD) intende sottolineare l'importanza del voto sul provvedimento in esame nonché sul disegno di legge n. 5458, sia per la numerosità dei destinatari dei medesimi che per il segno tangibile che essi costituiscono nell'apertura della società italiana a mondi diversi. Ricorda in particolare che la comunità induista conta in Italia circa settantamila aderenti, con una presenza rilevante ed importante alla quale invita tutti i colleghi a prestare attenzione.

Paola GOISIS (LNP) si associa alle considerazioni dell'onorevole Levi, ricordando che la Lega Nord Padania giudica positivamente la visione pacifica della vita propria degli induisti e dei buddisti mentre stigmatizza la predizione islamica qualora essa si tramuti in predicazione, anche nelle moschee, di violenza contro altre persone. Preannuncia, quindi, il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Emerenzio BARBIERI (PdL), preannunciando il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, propone di passare direttamente alla votazione dello stesso.

Enzo CARRA (UdCpTP) condivide le osservazioni dell'onorevole Levi e la proposta dell'onorevole Barbieri di passare immediatamente alla votazione della proposta di parere del relatore.

Pierfelice ZAZZERA (IdV) concorda con la proposta dell'onorevole Barbieri di passare direttamente alla votazione della proposta di parere del relatore.

Eugenio MAZZARELLA (PD), *relatore*, condivide le osservazioni dell'onorevole Levi, sottolineando l'importanza del provvedimento in esame che promuove e aiuta in concreto il dialogo interreligioso.

La Commissione, quindi, approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Sui lavori della Commissione.

Enzo CARRA (UdCpTP), intervenendo sui lavori della Commissione, chiede se sia stata già prevista una presenza di una rappresentanza della VII Commissione agli Stati generali della cultura che si terranno presso il teatro Eliseo il 15 novembre prossimo.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, ringraziando i colleghi intervenuti nella discussione del provvedimento testè concluso per la qualità del dibattito, seppure sintetico, su un tema così importante e delicato, segnala di non aver ricevuto alcun invito a partecipare all'evento indicato dal collega Carra. Osserva che sulla medesima richiesta si potrà pronunciare l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione già prevista per domani.

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione.

C. 5458 Governo, approvato dalla 1^a Commissione permanente del Senato.

(Parere alla I Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Giancarlo MAZZUCA (PdL), *relatore*, osserva che il disegno di legge n. 5458 in esame, approvato dalla I Commissione del Senato, in sede deliberante, intende regolare i rapporti tra lo Stato Italiano e l'Unione Buddhista Italiana (UBI), sulla base dell'allegata intesa stipulata il 4 aprile 2007. Ricorda, al riguardo, che l'UBI è stata riconosciuta, su conforme parere del Consiglio di Stato, come ente morale con personalità giuridica con decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1991. Rileva, nel dettaglio, che l'articolo 1 del disegno di legge in esame afferma che i rapporti tra lo Stato e l'UBI sono regolati dalle disposizioni della presente legge, sulla base dell'allegata intesa. L'articolo 2, riconosce l'autonomia dell'UBI liberamente organizzata secondo i propri ordinamenti e disciplinata dal proprio statuto, e la non ingerenza dello Stato nelle nomine dei ministri di culto, nell'organizzazione della confessione e negli atti disciplinari e spirituali. L'articolo 3 riconosce all'UBI ed agli organismi da essa rappresentati piena libertà di svolgimento della propria missione e a coloro che ne fanno parte libertà di riunione e di manifestazione del pensiero. L'articolo 4 garantisce ai fedeli dell'UBI, in caso di ripristino del servizio di leva obbligatorio, l'assegnazione al servizio civile. A tal proposito ricorda che, come per le intese già siglate, siffatta norma, come attestato dalla relazione allegata, è stata formulata tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge 14 dicembre 2000, n. 331, ed al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che hanno sospeso il servizio obbligatorio

di leva, prevedendo peraltro la possibilità di ricorrere al reclutamento su base obbligatoria in caso di guerra o di grave crisi internazionale, fatto salvo quanto previsto dalla legge sull'obiezione di coscienza. L'articolo 5 assicura agli appartenenti all'UBI il diritto all'assistenza spirituale da parte di propri ministri di culto nonché da parte di assistenti spirituali, anche se prestano servizio militare, se ricoverati in ospedali, case di cura o di riposo, o se detenuti in istituti penitenziari. A tal fine l'UBI dovrà trasmettere alle autorità competenti l'elenco dei ministri. I relativi oneri sono a carico dell'UBI.

Ricorda, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione cultura, che in tema di istruzione l'articolo 6 afferma che la Repubblica italiana riconosce agli alunni di fede buddhista il diritto di non avvalersi di insegnamenti religiosi; a tal fine l'ordinamento scolastico provvede a che l'insegnamento religioso non abbia luogo secondo orari e modalità che abbiano per gli alunni effetti comunque discriminanti e che non siano previste forme di insegnamento religioso diffuso nello svolgimento dei programmi di altre discipline. L'articolo 7 riconosce, in conformità al principio costituzionale della libertà della scuola e dell'insegnamento, il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, nonché l'equipollenza del trattamento scolastico con gli studenti delle scuole pubbliche alle scuole cui sia riconosciuta la parità. Osserva, poi, che l'articolo 8 prevede che la qualifica di ministri di culto sia certificata dall'UBI che ne rilascia attestazione. I ministri di culto godono del libero esercizio del loro ministero, possono iscriversi al Fondo di previdenza ed assistenza per il clero, possono chiedere di essere assegnati al servizio nazionale civile, in caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva. Ad essi sono corrisposti assegni equiparati, ai soli fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente, ai sensi dell'articolo 22. L'articolo 9, per quanto concerne la tradizione buddhista relativa al trattamento delle salme, ne

dispone il rispetto, purché avvenga in maniera conforme alla normativa in materia; a tal proposito ricordo che la cremazione è il metodo normale di trattamento della salma per i buddhisti. Nei cimiteri possono essere altresì previsti reparti riservati, ai sensi della normativa vigente, analogamente a quanto previsto nella legge di approvazione dell'intesa con l'Unione delle comunità ebraiche.

Rileva che con gli articoli da 10 a 15 viene disciplinato, sul modello delle precedenti intese, il regime degli enti religiosi. Gli articoli citati prevedono, in primo luogo, cosa debba intendersi, ai fini del provvedimento in esame, per attività di religione e di culto; il riconoscimento degli enti aventi fine di religione o di culto, solo o congiunto con quelli di istruzione, beneficenza e assistenza; le modalità per ottenere il riconoscimento; l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche; il mutamento degli enti religiosi e la revoca del riconoscimento; il regime tributario dell'UBI. Gli articoli 16 e 17 sono dedicati alla tutela degli edifici aperti al culto pubblico buddhista, di cui l'UBI tiene apposito elenco trasmesso alle competenti autorità, ai quali si estendono le garanzie già previste dall'ordinamento giuridico, nonché, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione cultura, alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale buddhista. L'articolo 18 stabilisce che all'interno dei luoghi di culto possono essere affisse e distribuite pubblicazioni di carattere religioso senza autorizzazione o ingerenza da parte dello Stato, così come possono essere effettuate collette a fini religiosi esenti da qualsiasi tributo. Ricorda quindi che gli articoli 19, 20, 21 e 23 estendono all'UBI il sistema dei rapporti finanziari tra lo Stato e le confessioni religiose, delineato dalla legge 20 maggio 1985, n. 222 (Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi), concernente la Chiesa cattolica, e dalle leggi di approvazione delle precedenti intese concluse. Eventuali modifiche al sistema possono essere valutate da un'apposita commissione pa-

ritetica nominata dal Governo italiano e dall'UBI, ai sensi dell'articolo 21. L'articolo 24 consentirà agli appartenenti all'UBI di osservare la festa buddhista del *Vesak*, nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro, con obbligo di recupero delle relative ore lavorative e senza diritto ad alcun compenso straordinario, restando salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico. Ai sensi degli articoli 25 e 26, l'UBI dovrà essere consultata delle competenti amministrazioni nella fase attuativa della legge, nonché in occasione di future iniziative legislative concernenti i rapporti tra lo Stato e l'UBI. Con l'entrata in vigore della legge cesseranno di avere efficacia ed applicabilità nei riguardi dell'UBI, di enti, istituzioni, associazioni, organismi e persone che ne fanno parte, la citata legge 24 giugno 1929, n. 1159 e le relative norme di attuazione di cui al regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289. L'articolo 27 prevede che dopo dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge, le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto dell'intesa. Segnala, infine che l'articolo 28 prevede, infine, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente legge valutati in 130.000 euro per l'anno 2013 e 70.000 euro a decorrere dall'anno 2014; alla copertura dei suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo interventi strutturali di politica economica.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Paola GOISIS (LNP) intende ribadire i concetti già espressi in ordine al disegno di legge n. 5457, precedentemente esaminato, preannunciando il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore. Anche in questo caso precisa che si tratta di persone il cui credo religioso si basa, fra l'altro, sulla condanna di ogni forma di violenza.

Emerenzio BARBIERI (Pdl), ringraziando il relatore, propone di passare all'immediata votazione della proposta di parere del relatore.

Maria COSCIA (PD) concorda con la proposta dell'onorevole Barbieri.

La Commissione, quindi, approva la proposta di parere favorevole del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Manuela GHIZZONI.

La seduta comincia alle 14.45.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professioni dei beni culturali. C. 1614 Madia.

(Esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Benedetto Fabio GRANATA (FLPpTP), *relatore*, osserva che la proposta di legge in esame reca una novella il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, attraverso l'inserimento di due nuovi articoli. Essa reca disposizioni in materia di esercizio della professione dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione e fruizione dei beni culturali, a tal fine prevedendo, in via transitoria, l'istituzione di registri nazionali ai quali sono tenuti ad iscriversi i professionisti idonei allo svolgimento degli interventi. La proposta verte, dunque, nell'ambito della disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi affrontato, in termini generali e senza riferimento a specifiche professioni, dall'A.S. 3270, già approvato

dalla Camera (C. 1934 e abb.). Preliminarmente ricorda che, in materia di professioni dei beni culturali, il Codice disciplina solo le figure di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali, agli articoli 29 e, per la fase transitoria, 182.

Osserva quindi, nel dettaglio, che l'articolo 1 della proposta di legge in esame inserisce nella parte prima del Codice, recante « Disposizioni generali », l'articolo 9-bis. Esso dispone che gli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione e fruizione dei beni culturali, ma anche quelli relativi alla loro valorizzazione (infatti, benché non esplicitamente citati, il riferimento ai titoli I e II della parte seconda del Codice relativi, rispettivamente, a « Tutela » e « Fruizione e valorizzazione », indubbiamente li include), « da qualunque soggetto realizzati », sono affidati, secondo le rispettive competenze, alla responsabilità o alla diretta attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi o storici dell'arte « in possesso di adeguata formazione e professionalità », nonché alla responsabilità o alla diretta attuazione « degli operatori delle altre professioni già regolamentate ». Rileva, al riguardo, che occorrerebbe esplicitare il significato dell'espressione « da qualunque soggetto realizzati », dal momento che la possibilità che gli interventi possano non essere attuati direttamente dai professionisti citati (ma che, realizzati da altri, a costoro ne sia affidata comunque la responsabilità) è già contemplata dalla medesima disposizione. Inoltre, riterrebbe opportuno esplicitare a quali professioni già regolamentate si faccia riferimento. Al riguardo, ricorda che l'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 206 del 2007 – di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali – definisce, ai soli fini del decreto medesimo, ossia del mutuo riconoscimento delle qualifiche, « professione regolamentata » « l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi,

registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità ». Segnala che definizione più stringente è fornita dall'articolo 1 del regolamento di riforma degli ordinamenti professionali recato dal d.P.R. n. 137 del 2012, che intende quale « professione regolamentata » « l'attività, o l'insieme delle attività, riservate per espressa disposizione di legge o non riservate, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità ».

Osserva, poi, che in ordine al possesso di « adeguata formazione e professionalità » di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi o storici dell'arte, l'articolo 2 introduce nella parte quinta del Codice – recante, fra l'altro, disposizioni transitorie – l'articolo 182-bis: esso prevede – nella fase transitoria che precede il « riordino delle classi di laurea » e la « definizione dei livelli minimi di qualificazione per l'accesso alle professioni » – l'istituzione presso il Ministero di registri nazionali dei professionisti archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi e storici dell'arte idonei allo svolgimento degli interventi di cui all'articolo 9-bis: letteralmente, peraltro, i registri hanno « funzione ricognitiva » (comma 1 dell'articolo 182-bis). Al di là della lettera, l'iscrizione nei registri nazionali appare dunque condizione di esercizio della professione: si introduce, così, anche se limitandola alla fase transitoria, una riserva di attività in favore dei soli professionisti iscritti. Al riguardo, rileva che appare, dunque, contraddetta la natura ricognitiva dei registri. Rileva, inoltre, che l'individuazione delle modalità e dei requisiti di iscrizione ai registri nazionali e delle relative modalità di tenuta è demandata ad un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni, e in collaborazione, tanto

per l'individuazione dei requisiti di iscrizione, quanto per la tenuta dei registri, con le relative associazioni professionali rappresentative a livello nazionale. Si stabilisce peraltro sin d'ora che l'iscrizione nei registri avviene previa certificazione professionale rilasciata dalle stesse associazioni. Tale attestazione, pertanto, costituisce requisito necessario per l'iscrizione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 182-bis. Segnala che occorre valutare l'opportunità di affidare il rilascio della certificazione ad associazioni di natura privata, dal momento che la tutela dei beni culturali è ricollegabile a interessi generali. In materia ricorda, preliminarmente, che, per il diritto europeo, i professionisti sono, al pari delle imprese, soggetti alle regole di concorrenza dettate dall'articolo 101 del Trattato sull'Unione europea. L'Unione europea è dunque particolarmente attenta ai cosiddetti diritti esclusivi, ovvero a tutte le regolamentazioni che riservino alcune attività a una ristretta categoria di professionisti. In particolare, l'articolo 16 della « direttiva servizi » n. 2006/123/CE prevede, fra l'altro, che gli Stati membri non possono subordinare l'accesso a un'attività di servizi o l'esercizio della medesima sul proprio territorio a requisiti che non rispettino i seguenti principi: a) non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società, dell'ubicazione della sede legale; b) necessità: i requisiti devono essere giustificati da ragioni di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di sanità pubblica o di tutela dell'ambiente; c) proporzionalità: i requisiti sono tali da garantire il raggiungimento dell'obiettivo perseguito e non vanno al di là di quanto è necessario per raggiungere tale obiettivo. Il punto n. 56 dei *considerando* della direttiva, peraltro, evidenzia che « motivi imperativi di interesse generale » – tra i quali rientrano, in particolare, per quanto qui interessa, la tutela dei consumatori e dei destinatari di servizi, la conservazione del patrimonio nazionale storico ed artistico, gli

obiettivi di politica sociale e di politica culturale (articolo 4 della direttiva) – « possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni », fatto salvo il rispetto dei citati principi di necessità e proporzionalità. In maniera analoga dispone il decreto legislativo n. 59 del 2010, emanato in attuazione della direttiva citata. In particolare – ribadita all'articolo 8 la definizione di « motivi imperativi d'interesse generale » recata dall'articolo 4 della direttiva – gli articoli 14 e 15 prevedono che, fatte salve le disposizioni istitutive relative ad ordini, collegi e albi professionali, regimi autorizzatori possono essere istituiti o mantenuti solo se giustificati da motivi imperativi di interesse generale, nel rispetto dei principi di non discriminazione. Ove sia previsto un regime autorizzatorio, le condizioni alle quali è subordinato l'accesso e l'esercizio alle attività di servizi devono essere, tra l'altro: non discriminatorie; commisurate all'obiettivo di interesse generale; chiare ed inequivocabili; oggettive; rese pubbliche preventivamente; trasparenti e accessibili.

In base a quanto esposto riterrebbe necessario, dunque, valutare se, nel caso specifico, le condizioni alle quali è subordinato l'esercizio delle citate professioni siano commisurate all'obiettivo di interesse generale. Ritiene che la valutazione è necessaria soprattutto alla luce del fatto che l'articolato non esplicita che ci si riferisce esclusivamente ai professionisti privati, e non anche ai dipendenti pubblici, in quanto già vincitori di pubblici concorsi banditi dalla pubblica amministrazione, con la qualifica di bibliotecari, archivisti o archeologi. Segnala, inoltre, una certa indeterminatezza del riferimento alla fase transitoria – collegata, fra l'altro, alla definizione dei livelli minimi di qualificazione – anche in considerazione dell'attuale sussistenza di percorsi universitari e di scuole di specializzazione per gli ambiti in questione. Infine, riterrebbe opportuno un coordinamento con quanto dispone il testo dell'A.S. 3270. In particolare, ricorda che

il disegno di legge all'esame della 10^a Commissione del Senato, oltre a prevedere la possibilità per i professionisti di costituire associazioni professionali su base privatistica con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, prevede un sistema di attestazione professionale che le associazioni possono rilasciare ai propri iscritti, al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali. Il testo specifica che il possesso dell'attestazione non rappresenta requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale. Segnala che con riferimento alle associazioni professionali rappresentative a livello nazionale, il decreto ministeriale 28 aprile 2008 – al quale si fa riferimento in un passaggio del comma 2 del nuovo articolo 182-*bis* (mentre in altro passaggio dello stesso comma si fa riferimento all'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007) – è stato annullato. Pertanto, non è corretto riferirsi allo stesso. L'articolo 3 dispone l'immediata entrata in vigore della legge.

Ricorda, infine, che la Camera ha approvato, il 17 aprile 2012, un testo unificato in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi, ora all'esame della 10^a Commissione del Senato (A.S. 3270 e abb.). Inoltre, la 7^a Commissione del Senato sta esaminando gli AA.SS. 2997, concernente « Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali » e 2794, concernente « Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali ». In particolare, segnala che l'articolo 1 di quest'ultimo è pressoché identico agli articoli 1 e 2 della proposta di legge in esame. Evidenzia che nella seduta del 3 agosto 2012 la Commissione ha adottato quale testo base il nuovo

testo unificato presentato dai relatori nella seduta del 2 agosto 2012, che affronta solo la questione relativa ai restauratori. Riterrebbe necessario, in ogni caso, valutare se non si debbano attivare le intese con il Presidente del Senato di cui all'articolo 78 del Regolamento della Camera.

Emerenzio BARBIERI (PdL), osservando come la materia si presenti molto delicata e complessa, richiedendo opportuni approfondimenti, propone di proseguirne l'esame in Comitato ristretto.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, concorda con la proposta dell'onorevole Barbieri, segnalando di non aver proceduto all'abbinamento di altre proposte di legge vertenti su analoga materia, in particolare sui restauratori, in quanto già all'esame della 7^a Commissione del Senato. Riterrebbe opportuno, infine, procedere all'audizione dei numerosi soggetti interessati ai provvedimenti in esame, ai fini di un completamento dell'istruttoria legislativa, anche alla luce del fatto che la proposta di legge è stata presentata nel 2008 e sono da allora intervenuti numerosi provvedimenti in materia.

Benedetto Fabio GRANATA (FLpTP), *relatore*, concorda con la proposta della presidente di procedere ad audizioni delle categorie interessate al provvedimento in esame. Propone quindi di proseguire in Comitato ristretto l'esame della proposta di legge in discussione.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, alla luce della richiesta del relatore, propone quindi la costituzione di un Comitato ristretto per la prosecuzione dell'esame del provvedimento in oggetto.

La Commissione delibera, quindi, di costituire un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di nominarne i componenti sulla base delle designazioni dei gruppi.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, avverte quindi che nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, potrà essere definito il programma delle audizioni da svolgere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche.

Nuovo testo C. 3428 Aprea.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2011.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, comunica che, sul nuovo testo della proposta di legge in esame, la VI Commissione (Finanze), ha espresso un parere favorevole con condizione.

Emilia Grazia DE BIASI (PD), *relatore*, prende atto del parere espresso dalla Commissione finanze, segnalando che intende proseguire nell'esame del provvedimento soltanto ove sia possibile conciliare i diversi pareri espressi dalle Commissioni di merito, per rispetto delle istituzioni parlamentari. Stigmatizza peraltro il fatto che il ministro Ornaghi, ancora una volta, è completamente assente e non si rapporta con il Parlamento su temi rilevanti; la linea programmatica del Governo in materia sembra oramai dettata dalla Confindustria e da giornali quali *Il Sole 24 ore* che organizzano iniziative, come gli Stati generali della cultura, senza coinvolgere i principali organi parlamentari in materia. Osserva, fra l'altro, come il parere della Commissione VI Finanze appaia *stravagante*, in quanto l'accoglimento della condizione – seppure migliore di altre analoghe for-

mate dalle Commissioni competenti – metterebbe in discussione l'impianto del provvedimento. Propone, quindi, che dopo l'adozione del parere della Commissione bilancio si proceda a convocare un apposito Comitato ristretto che possa valutare celermente i pareri resi dalle Commissioni in sede consultiva.

Emerenzio BARBIERI (Pdl) condivide la proposta dell'onorevole De Biasi, proponendo di convocare domani stesso il Comitato ristretto.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, si riserva di verificare con i rappresentanti dei gruppi, per le vie brevi, le condizioni per aggiornare il calendario dei lavori della Commissione già previsti per domani, alla luce dei provvedimenti odierni e tenuto conto del calendario dei lavori dell'Assemblea. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri.

C. 5397 Coscia.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2012.

Maria COSCIA (PD), *relatore*, illustra il nuovo testo del provvedimento elaborato dal Comitato ristretto (*vedi allegato*), che propone la Commissione adotti per il seguito dell'esame. Riterrebbe opportuno inoltre fissare un termine breve per la presentazione di eventuali emendamenti.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone quindi di adottare per il seguito dell'esame il nuovo testo del provvedimento elaborato dal Comitato ristretto.

La Commissione adotta quindi come nuovo testo per il seguito dell'esame,

quello elaborato dal Comitato ristretto
(vedi allegato).

Manuela GHIZZONI, *presidente*, propone quindi di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 17 della giornata odierna.

La Commissione concorda.

Manuela GHIZZONI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.15.

ALLEGATO

**Disposizioni per la celebrazione del centenario
della nascita di Alberto Burri (C. 5397 Coscia).**

**NUOVO TESTO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO,
ADOTTATO DALLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Finalità).

1. Lo Stato, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e di valorizzazione del patrimonio artistico e culturale del Paese, celebra la figura di Alberto Burri nella ricorrenza del centenario della sua nascita.

ART. 2.

*(Celebrazioni per il centenario
della nascita di Alberto Burri).*

1. Le celebrazioni di cui all'articolo 1 hanno lo scopo:

a) di promuovere e di realizzare esposizioni temporanee o permanenti delle opere di Alberto Burri, in accordo con la Fondazione Palazzo Albizzini Collezione Burri, di seguito denominata « Fondazione »;

b) di finanziare e di sostenere, direttamente o in collaborazione con enti pubblici e privati, attività formative, editoriali, congressuali, espositive, culturali, didattiche e scientifiche sull'arte di Alberto Burri, in accordo con la Fondazione;

c) di sostenere interventi di recupero e di adeguamento delle strutture museali della Fondazione.

ART. 3.

(Istituzione del Comitato nazionale).

1. Per il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 2 è istituito il Comitato

nazionale per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni artistiche e culturali, in Italia e all'estero, la figura, l'opera e l'attualità di Alberto Burri.

ART. 4.

(Composizione del Comitato).

1. Il Comitato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che lo presiede, o attraverso un suo delegato, dal Ministro per i beni e le attività culturali o da un suo delegato, dal presidente della Fondazione, da tre personalità che si siano distinte nel mondo della cultura nazionale nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la regione Umbria e con gli enti locali interessati, nonché da un rappresentante per ciascuno dei seguenti soggetti: regione Umbria, provincia di Perugia e Terni, comune di Città di Castello e Fondazione.

2. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti fondatori, altri enti pubblici o soggetti privati che intendono promuovere la figura e l'opera di Alberto Burri, in relazione anche ai programmi di attività di volta in volta individuati.

ART. 5.

(Funzioni del Comitato).

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:

a) individuazione, valutazione e approvazione delle iniziative, in Italia e all'estero, per le celebrazioni del centenario della nascita di Alberto Burri;

b) predisposizione del programma delle iniziative di cui alla lettera a), da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*;

c) valutazione e approvazione delle ulteriori iniziative, non rientranti nel programma di cui alla lettera b), proposte dalle amministrazioni dello Stato nonché da altre amministrazioni, enti, istituti, fondazioni e organismi pubblici o privati;

d) comunicazione e informazione sulle iniziative celebrative, a livello nazionale e internazionale, anche mediante specifiche pubblicazioni;

e) formulazione di pareri sulla concessione dei patrocini, da parte delle amministrazioni dello Stato, alle iniziative celebrative.

2. I membri del Comitato prestano la loro attività a titolo gratuito o comunque senza oneri per la finanza pubblica.

3. Il Comitato trasmette alle Camere, al termine delle celebrazioni, una relazione sulle iniziative promosse.

ART. 6.

(Disposizioni finanziarie ed entrata in vigore).

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Variazioni nella composizione della Commissione	131
Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. C. 4661 Iannuzzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	131
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	140
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo adottato come testo base</i>)	143

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. Testo base C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato e C. 2311 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	133
Sui lavori della Commissione	137

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	138
Modifiche all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso ». C. 4540 Togni e C. 4913 Nicco (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	138
ALLEGATO 3 (<i>Testo adottato come testo base</i>)	149

SEDE REFERENTE

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che l'onorevole Giuseppe Scalia ha cessato di far parte della Commissione.

La Commissione prende atto.

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani.

C. 4661 Iannuzzi.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato 1*).

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.1 nel testo riformulato, invi-

tando quindi al ritiro degli emendamenti Lanzarin 1.2 e Piffari 1.3, il cui contenuto risulterebbe quindi assorbito. Invita poi al ritiro degli articoli aggiuntivi Zamparutti 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 e 1.05, raccomandando l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 1.010 del relatore che assorbirebbe il contenuto delle proposte emendative della collega Zamparutti.

Il sottosegretario Tullio FANELLI esprime parere conforme a quello del relatore. Aggiunge che l'esame del provvedimento in titolo potrebbe essere l'occasione per valutare anche la possibilità di correggere l'errore lessicale contenuto nella norma di cui all'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 come modificato dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, laddove, da un lato, per mero errore materiale, si fa riferimento, relativamente alle funzioni fondamentali dei comuni, alle attività di « avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani » anziché alle attività di « avvio a smaltimento e al recupero dei rifiuti urbani », e, dall'altro, viene elencata una tipologia ristretta delle attività nelle quali si estrinseca la complessiva funzione di organizzazione e gestione a livello locale del ciclo dei rifiuti. Rimette quindi all'attenzione della Commissione l'opportunità di introdurre tale correzione in sede di esame del provvedimento in titolo, al fine di scongiurare il rischio di una erronea o incerta applicazione in materia di funzioni di organizzazione e gestione a livello locale del ciclo dei rifiuti.

Alessandro BRATTI (PD) si dichiara d'accordo con la proposta avanzata dal sottosegretario Fanelli.

Tommaso FOTI (PdL), nell'esprimersi favorevolmente sulla proposta formulata dal rappresentante del Governo, fa presente l'opportunità, ove la Commissione ritenesse di procedere in tal senso, di provvedere anche alla conseguente modifica del titolo del provvedimento in esame.

Armando DIONISI (UdCpTP) ritiene senz'altro opportuno procedere nella di-

rezione indicata dal rappresentante del Governo per evitare che l'errata scrittura della richiamata norma del decreto-legge n. 78 del 2010 possa produrre seri problemi in sede applicativa.

Salvatore MARGIOTTA (PD), *relatore*, prendendo atto delle posizioni espresse dai colleghi intervenuti nel dibattito, ritiene di poter senz'altro accogliere la proposta formulata dal rappresentante del Governo. In tal senso, formula l'articolo aggiuntivo 1.011 (*vedi allegato 1*), di cui raccomanda l'approvazione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'emendamento 1.1 (*nuova formulazione*) del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che risultano quindi assorbiti dalla votazione testè conclusasi gli emendamenti Lanzarin 1.2 e Piffari 1.3.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.010 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che risultano quindi assorbiti dalla votazione testè conclusasi gli articoli aggiuntivi Zamparutti 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 e 1.05.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva l'articolo aggiuntivo 1.011 del relatore.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che il testo come risultante dall'approvazione degli emendamenti sarà trasmesso alle Commissioni competenti per il parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 1° agosto scorso.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che il Comitato ristretto ha concluso i propri lavori giungendo alla definizione di un nuovo testo da adottare come testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente.

Ermete REALACCI (PD), *relatore*, ricorda come in sede di Comitato ristretto sia emersa l'unanime convinzione dell'opportunità di espungere dal testo del provvedimento approvato dal Senato le disposizioni in materia di promozione dell'uso dell'auto elettrica, anche in considerazione del fatto che disposizioni a sostegno di tale settore produttivo sono contenute nel decreto-legge n. 83 del 2012.

Illustra quindi il nuovo testo del provvedimento (*vedi allegato 2*), che propone di adottare come testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente.

Conclude, infine, formulando l'auspicio che, anche in considerazione dei tempi ristretti per l'approvazione definitiva, su tale testo possa registrarsi un'unanimità di consensi, anche ai fini dell'eventuale trasferimento del provvedimento alla sede legislativa.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, propone di adottare quale testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente il nuovo testo illustrato dal relatore.

La Commissione delibera quindi di adottare il nuovo testo del disegno di legge C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato, elaborato dal Comitato ristretto, quale testo base per il prosieguo dei lavori in sede referente.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e articoli aggiuntivi al nuovo testo adottato come testo

base, alle ore 16 di lunedì, 19 novembre prossimo.

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.10.

Riforma della legislazione in materia portuale.

Testo base C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato e C. 2311 Meta.

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare un importante provvedimento recante una riforma organica della legge n. 84, approvata dopo un lungo *iter* al Senato.

Sottolinea come il sistema logistico-portuale stia assumendo per l'economia italiana un'importanza strategica se si considera l'accresciuto peso delle economie dell'area asiatica e la centralità del Mediterraneo come rotta di transito del traffico commerciale.

La proposta di legge, nel mantenere ferma la distinzione tra funzioni di programmazione e controllo attribuite a sog-

getti pubblici quali sono le Autorità portuali e funzioni economiche svolte dalle imprese, si muove lungo cinque direttrici principali: rivede il riparto di competenze in materia tra Stato e regioni alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione intervenuto dopo la legge n. 84 del 1994 e conseguentemente rivede la classificazione dei porti e i requisiti per l'istituzione delle Autorità portuali (articolo 1, 2, 7 e 12); rivede la procedura di adozione del piano regolatore portuale (articolo 3 e 4); opera alcune modifiche nell'organizzazione dell'Autorità (articolo 8, 9, 10 e 11); interviene sulla disciplina delle concessioni da parte delle Autorità (articolo 17); interviene sulle fonti di finanziamento delle Autorità (articolo 14, 18 e 19).

Prima di richiamare le disposizioni del provvedimento di competenza della VIII Commissione, fa presente che l'articolo 2 reca una nuova classificazione dei porti. In luogo dell'attuale classificazione dei porti medesimi divisi in due categorie (categoria I: porti finalizzati per la difesa; categoria II: porti non finalizzati per la difesa), la seconda delle quali divisa in tre classi (classe I: porti di rilevanza economica internazionale; classe II: porti di rilevanza nazionale; classe III: porti di rilevanza regionale o interregionale), la nuova classificazione proposta nel provvedimento prevede invece tre categorie: categoria I (porti finalizzati alla difesa); categoria II (porti di rilevanza nazionale e internazionale) categoria III (porti di rilevanza regionale ed interregionale). Mentre viene sostanzialmente ribadita la disciplina attualmente prevista per l'individuazione dei porti finalizzati alla sicurezza nazionale, si prevede, invece, una diversa disciplina per l'individuazione dei porti di interesse nazionale ed internazionale. Mentre l'assetto vigente prevede una descrizione generale dei porti di categoria II (non destinati alla difesa nazionale) come quei porti nei quali si esercitano le attività commerciali, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto, rimettendo la distinzione tra le tre classi ad un decreto del Ministro dei trasporti (ora delle infrastrutture e dei trasporti) sulla

base del traffico, della capacità operativa e dell'efficienza, nel provvedimento si prevede, invece, che i porti di categoria II devono costituire nodi di interscambio essenziali per l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alla tipologia del traffico, all'ubicazione territoriale e al ruolo strategico ed ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europee e transeuropee. Essi sono sempre individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si precisa inoltre che i porti di categoria II devono essere amministrati da un'Autorità portuale, disposizione invece non prevista a legislazione vigente, laddove ci si limita a precisare che possono essere sede di nuove Autorità portuali i porti di rilevanza internazionale o nazionale, che abbiano registrato nell'ultimo triennio determinati volumi di traffico merci.

Quanto alle disposizioni di interesse della VIII Commissione, richiama l'attenzione sull'articolo 3 che sostituisce l'articolo 5 della legge n. 84/1994, recando una nuova definizione ed una nuova disciplina del piano regolatore portuale. In particolare il comma 3 sostituisce l'attuale previsione normativa recata dal testo vigente del comma 4, che assoggetta i piani regolatori portuali alla sola Valutazione di Impatto Ambientale (VIA). Il nuovo testo persegue due finalità: da un lato aggiorna il dettato normativo all'intervenuta legislazione comunitaria in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS); dall'altro introduce una speciale procedura per la VAS da applicare ai piani regolatori portuali.

La nuova disciplina della VAS del piano regolatore portuale richiama l'applicazione delle modalità previste dal Codice, ma solamente « per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge ». L'autorità competente alla VAS viene individuata nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che esercita le proprie funzioni avvalendosi di una commissione costituita con decreto adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e

dei trasporti. La norma dispone altresì che i componenti della citata commissione, di indicazione paritetica, sono individuati nel rispetto dell'equilibrio delle competenze. Quanto alle modalità procedurali e ai termini della speciale procedura di VAS delineata, si prevede infatti che: la verifica di assoggettabilità del piano venga effettuata dalla commissione entro 60 giorni dalla ricezione del rapporto preliminare di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 152/2006 che deve essere trasmesso dall'autorità portuale prima dell'adozione del piano regolatore portuale; la procedura di consultazione deve esaurirsi nei 30 giorni successivi alla ricezione del rapporto preliminare in luogo dei novanta previsti dal codice ambientale; in caso di assoggettabilità del piano alla VAS, la delibera di adozione del piano medesimo deve comprendere anche il rapporto ambientale e la procedura di consultazione deve concludersi entro 30 giorni dalla pubblicazione, effettuata dall'autorità portuale, della delibera di adozione nella Gazzetta Ufficiale; il parere motivato della commissione deve intervenire entro 30 giorni dal deposito delle controdeduzioni. Il comma dispone, infine, che tutti i termini sono perentori e stabilisce una regola generale di silenzio-assenso, nel momento in cui statuisce che in caso di mancata adozione nei termini degli atti e del parere motivato, essi si intendono resi in senso positivo.

Quanto al coordinamento tra VAS e VIA, segnala che il comma 15 dello stesso articolo 3 – oltre a prevedere che l'esecuzione di opere da parte di soggetti pubblici nei porti di categoria I e II sia autorizzata, per le opere di valore superiore a 25 milioni di euro, previo parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, per le opere di importo inferiore, previo parere del competente provveditorato delle opere pubbliche – dispone che la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), ove necessaria, è effettuata dalla commissione di cui al comma 3. La finalità della norma sembra quella di garantire quell'integrazione tra le procedure di VIA e VAS che già trova una esplicitazione nel comma 3-ter dell'articolo 6 del codice ambientale,

a norma del quale qualora il Piano regolatore Portuale ovvero le rispettive varianti abbiano contenuti tali da essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale nella loro interezza secondo le norme comunitarie, tale valutazione è effettuata secondo le modalità e le competenze previste dalla Parte Seconda del presente decreto ed è integrata dalla valutazione ambientale strategica per gli eventuali contenuti di pianificazione del Piano e si conclude con un unico provvedimento. Ciò premesso, richiama comunque l'attenzione sull'opportunità di invitare la Commissione di merito a fare esplicito riferimento al comma 3-ter dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 152, che, qualora sussistono le condizioni per l'approvazione di un progetto del porto completo, evita un raddoppio delle procedure, visto che la VIA serve comunque, poiché imposta dalle direttive comunitarie (Dir. 2011/92/UE, punto 8, lett. b), per tutti i porti marittimi commerciali e per tutte le opere marittime.

Segnala altresì, quale disposizione di interesse della VIII Commissione, l'articolo 5 che reca modifiche puntuali alla disciplina in materia di dragaggi. La prima modifica, recata dalla lettera a), sopprime il parere della Commissione VIA-VAS (disciplinata dall'articolo 8 del decreto legislativo 152/2006) in ordine all'assoggettabilità o meno del progetto di dragaggio alla valutazione di impatto ambientale. Aggiunge che la soppressione in esame pare giustificarsi alla luce del rinvio, operato dal comma 1 dell'articolo 5-bis, al comma 7 dell'articolo 252 del decreto legislativo 152/2006, a norma del quale che «se il progetto prevede la realizzazione di opere sottoposte a procedura di valutazione di impatto ambientale, l'approvazione del progetto di bonifica comprende anche tale valutazione». La seconda modifica, recata dalla lettera b), interviene sulle condizioni da rispettare – ai sensi della lettera a) del comma 2 dell'articolo 5-bis della legge 84/1994 – per il riutilizzo dei materiali dragati. Il testo vigente prevede che tali materiali possano essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero utilizzati per il rifacimento degli

arenili, per formare terreni costieri o per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di *capping*, qualora gli stessi materiali presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività ai *test* eco-tossicologici.

La lettera *b*) in questione sopprime la parte della richiamata disposizione che richiede che il materiale da riutilizzare abbia caratteristiche analoghe « al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo », mantenendo invece la condizione circa l'idoneità con riferimento al sito di destinazione: la norma pare finalizzata ad ampliare e semplificare le possibilità di riutilizzo dei materiali dragati.

La terza modifica, recata dalla lettera *c*), novella il comma 2, lettera *c*), dell'articolo 5-*bis* della legge n. 84 del 1994, sopprimendo un richiamo al decreto previsto dal comma 6 su cui incide la successiva lettera *d*) che, novellando proprio il comma 6, prevede l'emanazione di un decreto interministeriale (adottato di concerto dai Ministri dell'ambiente e delle infrastrutture) per la definizione delle norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio e non anche, come prevede il testo vigente, per le modalità a cui invece fa riferimento la lettera *c*) del comma 2, che viene quindi soppressa.

Infine, segnala l'articolo 17 che sostituisce l'articolo 18 della legge n. 84/1994 relativo alla concessione di aree e banchine. Rispetto al testo vigente viene eliminato il rinvio a un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, per la determinazione di canoni, durata, vigilanza e rinnovo delle concessioni: tali determinazioni sono ora attribuite alle Autorità portuali e viene inoltre espressamente previsto che la selezione per l'assegnazione delle concessioni debba essere effettuata mediante procedura di evidenza pubblica.

In particolare la normativa introdotta prevede che: l'Autorità portuale o, nei porti di categoria III, la Regione o l'ente territoriale competente, possono concedere l'occupazione e l'uso di aree demaniali e banchine, in conformità con le previsioni del piano regolatore a imprese autorizzate allo svolgimento delle attività portuali, compatibilmente con la necessità di riservare nell'ambito portuale spazi operativi alle imprese non concessionarie; possono essere oggetto di concessione anche la realizzazione e la gestione di opere attinenti ad attività marittime e portuali collocate a mare; la durata della concessione è determinata dall'Autorità portuale (o dalla Regione o dall'ente territoriale competente, per i porti di categoria III), tenendo conto del programma di investimenti del concessionario; può essere richiesta la proroga della durata della concessione in caso di concessionari che danno corso a investimenti in opere infrastrutturali e in opere o impianti di non facile rimozione, ulteriori rispetto a quelli previsti dal programma e oggetto di valutazione nella procedura ad evidenza pubblica; il concessionario può chiedere che la procedura di evidenza pubblica per la riassegnazione dell'area oggetto della concessione sia anticipata rispetto alla scadenza naturale a fronte di un programma di investimenti ulteriori e purché siano trascorsi due terzi della durata della concessione; l'atto di concessione è adottato in esito ad una selezione effettuata tramite procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi europei di trasparenza, imparzialità, proporzionalità, efficienza e parità di trattamento, previe idonee forme di pubblicità; l'Autorità portuale può derogare alla regola della selezione mediante procedura ad evidenza pubblica, relativamente agli spazi interclusi entro aree concesse ad un unico soggetto o ad esse attigue; il concessionario deve esercitare direttamente l'attività oggetto della concessione, anche se l'Autorità portuale può autorizzare la *sub*concessione a terzi di una parte delle aree, per lo svolgimento di attività secondarie, purché non si tratti di

attività qualificate come operazioni o servizi portuali ai sensi dell'articolo 16 della legge n. 84/1994.

Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Raffaella MARIANI (PD) richiama l'attenzione sulla assoluta gravità dei fenomeni di dissesto idrogeologico che nei giorni scorsi e ancora in queste ore stanno colpendo tragicamente vaste aree del Paese. Al riguardo, nell'esprimere, a nome di tutti i deputati del Partito Democratico, i sentimenti di solidarietà e di vicinanza alle popolazioni ancora una volta così duramente colpite dalle calamità naturali, rivolge un forte appello ai rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari presenti in Commissione affinché si adoperino, con risolutezza, presso i rappresentanti di gruppo e i colleghi della Commissione Bilancio (presso la quale sono in corso di esame gli emendamenti al disegno di legge di stabilità) per reperire tutte le risorse indispensabili, non solo per far fronte all'emergenza in atto, ma anche e soprattutto per mettere in campo, come da troppo tempo il Partito Democratico chiede al Governo in carica e a quello che lo ha preceduto, un piano straordinario di interventi per la messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

Al riguardo, anche cogliendo l'occasione della partecipazione del sottosegretario Fanelli ai lavori della Commissione, sottolinea che per il Partito Democratico la questione non si risolve solo nella individuazione nella legge di stabilità di risorse adeguate alla gravità dell'emergenza in atto in diverse regioni e della più generale situazione di dissesto idrogeologico in cui versa la quasi totalità del territorio nazionale, ma anche nella definizione, nella stessa legge di stabilità in

corso di esame presso la V Commissione, di misure normative che escludano dal patto di stabilità interno le spese degli enti territoriali per interventi di messa in sicurezza del territorio e di prevenzione del rischio idrogeologico.

Conclude, quindi, ribadendo l'appello al Governo e a tutti i gruppi parlamentari affinché operino concretamente per il reperimento delle risorse indispensabili per la messa in campo di politiche preventive di difesa del suolo adeguate alla gravità della situazione nella quale si trova ormai quasi tutto il territorio nazionale.

Franco STRADELLA (PdL) nel concordare con quanto rilevato dalla collega Mariani, segnala l'opportunità che la Commissione proceda al più presto all'audizione del dottor Pietro Ciucci, nella sua qualità di amministratore unico dell'ANAS e di amministratore delegato della società Stretto di Messina S.p.A., in merito alla situazione attuale e alle prospettive di azione di tale società, anche in relazione alle recenti misure adottate dal Governo in ordine alla questione della realizzazione o meno del Ponte sullo Stretto.

Giuseppe VATINNO (Misto-ApI), nel condividere pienamente i contenuti del forte appello lanciato dalla collega Mariani, richiama ancora una volta il rappresentante del Ministero dell'ambiente, come ha già avuto modo di fare in sede parlamentare, alla necessità di vigilare con la massima attenzione, nell'ambito della compagine governativa, affinché le già scarsissime risorse a disposizione del dicastero per la difesa del suolo non siano più stornate per altri scopi, come, purtroppo, è accaduto in occasione del finanziamento delle misure a sostegno dell'auto elettrica o del risanamento del sito dell'ILVA di Taranto. Conclude, quindi, dichiarandosi d'accordo anche con quanto richiesto dal collega Stradella circa l'audizione del dottor Pietro Ciucci.

Armando DIONISI (UdCpTP) concorda con quanto detto, in modo chiaro e forte, dalla collega Mariani in ordine alla prio-

ritaria necessità di individuare, in sede di approvazione della legge di stabilità per il 2013, risorse adeguate alla gravità dell'emergenza in atto e all'esigenza di adottare un piano straordinario di interventi per la prevenzione del rischio idrogeologico e la messa in sicurezza del territorio nazionale. Aggiunge che, in questa direzione, i gruppi parlamentari e lo stesso Governo devono fare ogni sforzo, richiamando anche le istituzioni europee al dovere di farsi carico della gravità della situazione in cui versano molte regioni italiane, e quindi verificando la possibilità di utilizzare fondi comunitari oltre a quelli nazionali che Governo e Parlamento devono prontamente reperire, pur nella difficile congiuntura economico-finanziaria.

Manuela LANZARIN (LNP) esprime piena condivisione per quanto detto dalla collega Mariani. Peraltro, nel ricordare l'impegno costante, durante tutta la legislatura, della VIII Commissione per aumentare le risorse per la difesa del suolo e per il varo di un programma nazionale straordinario di interventi di prevenzione del rischio idrogeologico, denuncia le recenti scelte del Governo in carica che hanno portato addirittura allo storno dei pochi fondi disponibili per scopi diversi e molto meno importanti della difesa del suolo. Conclude, quindi, dichiarandosi d'accordo con la richiesta del collega Stradella di procedere all'audizione del dottor Pietro Ciucci e stigmatizzando il comportamento del Governo che ha impedito, come richiesto dal gruppo della Lega Nord, di utilizzare le ingenti risorse previste nel disegno di legge di stabilità sulla questione del Ponte sullo Stretto di Messina per uno scopo ben più importante come quello della messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico.

Agostino GHIGLIA (PdL) si dichiara in disaccordo con quanto detto dalla collega Lanzarin sulla questione del Ponte sullo Stretto di Messina, per la cui realizzazione il Governo avrebbe dovuto procedere con maggiore decisione.

Quanto all'appello rivolto dalla collega Mariani affinché siano individuate, in sede

di esame della legge di stabilità, tutte le risorse e le misure normative necessarie per far fronte alla gravità della situazione di dissesto idrogeologico in cui versano ormai vaste aree del territorio nazionale, sottolinea il fatto che tutti i gruppi si sono adoperati in tal senso, presentando specifici emendamenti al disegno di legge di stabilità in corso di esame presso la V Commissione. Ritiene quindi che molto dipenda ormai dalla capacità e dalla effettiva volontà del Governo di tradurre in atti e norme l'unanime convinzione dei gruppi parlamentari della necessità di dare una risposta efficace e tempestiva all'annosa questione del dissesto idrogeologico nel Paese.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Tullio Fanelli.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per la discussione in sede legislativa è assicurata anche tramite impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Modifiche all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente «Parco nazionale Gran Paradiso».

C. 4540 Togni e C. 4913 Nicco.

(Seguito della discussione e approvazione).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata nella seduta dell'8 novembre 2012.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, ricorda che nella seduta precedente il relatore ha illustrato il provvedimento e il Governo ha chiesto un supplemento di istruttoria al riguardo.

Il sottosegretario Tullio FANELLI, effettuato il supplemento di istruttoria, esprime un orientamento favorevole sul provvedimento in discussione.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara conclusa la discussione sulle linee generali. Propone quindi di adottare come testo base per il seguito della discussione il nuovo testo della proposta di legge C. 4913 come risultante al termine dell'esame in sede referente (*vedi allegato 3*).

La Commissione concorda.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte quindi che, a seguito di quanto convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, i gruppi hanno rinunciato al termine per la presentazione di emendamenti al nuovo testo adottato come testo base.

Comunica quindi i deputati in missione e le sostituzioni pervenute.

La Commissione approva, con distinte votazioni, gli articoli 1, 2 e 3.

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, avverte quindi che si passerà alle dichiarazioni di voto finali.

Raffaella MARIANI (PD) esprime soddisfazione per la positiva conclusione dei lavori della Commissione e per l'approvazione di un provvedimento che auspica possa rappresentare un contributo positivo

per una più efficiente gestione del parco del Gran Paradiso. Coglie altresì l'occasione per ribadire ancora una volta la difficile situazione in cui sono costretti ad operare oggi i parchi nazionali, formulando l'auspicio che sia al più presto possibile affrontare in termini complessivi ed organici le questioni che riguardano il rafforzamento e il migliore funzionamento di questi enti fondamentali per la tutela dell'ambiente e la valorizzazione dei territori.

Sergio Michele PIFFARI (IdV), nel preannunciare il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di legge in esame, sottolinea positivamente il fatto che essa rappresenti un contributo concreto per restituire dignità alle comunità e alle popolazioni che vivono nei territori dei parchi nazionali.

Renato Walter TOGNI (LNP), nell'associarsi a quanto appena detto dal collega Piffari, esprime un sentito ringraziamento, anche a nome del collega Nicco, a tutti i colleghi deputati per il positivo esito dei lavori della Commissione, formulando l'auspicio che sia possibile giungere prima della fine della legislatura alla sua approvazione definitiva da parte dell'altro ramo del Parlamento.

Angelo ALESSANDRI, *presidente* fa presente che si passerà alla votazione nominale finale del testo della proposta di legge, adottato come testo base. Avverte, altresì, che la Presidenza si intende autorizzata al coordinamento formale del testo.

La Commissione approva, con votazione nominale finale, il testo della proposta di legge C. 4913, risultando quindi assorbita la proposta di legge C. 4540.

La seduta termina alle 14.50.

N.B.: Il resoconto stenografico delle sedute è pubblicato in un fascicolo a parte.

ALLEGATO 1

Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. C. 4661 Iannuzzi.

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, le funzioni di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerente alla raccolta differenziata in Campania sono gestite dai Comuni della regione.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 26 sono soppressi.

3. È facoltà dei comuni esercitare le funzioni a essi attribuite ai sensi del comma 1 del presente articolo singolarmente o in forma associata tramite convenzioni, ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; i comuni possono promuovere la conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, con gli enti sovraordinati per l'esercizio di funzioni di interesse sovra comunale.

1. 1. Il Relatore.

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre

2011, n. 201 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, le funzioni di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerente alla raccolta differenziata in Campania sono esercitate dai comuni secondo la normativa vigente sul territorio nazionale.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 26 sono soppressi.

1. 1. *(nuova formulazione)* Il Relatore.

(Approvato)

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

ART. 1.

1. A decorrere dal 1o gennaio 2013, alle funzioni inerenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti della regione Campania, ivi comprese le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, nonché alla copertura dei relativi costi, si applica il regime ordinario ai sensi della normativa vigente sul territorio nazionale.

2. I commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono soppressi.

1. 2. Lanzarin, Dussin, Togni, Alessandri.

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. I comuni della regione Campania, in attuazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione e in conformità a quanto previsto dalla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti nei rispettivi territori, ivi comprese le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti, e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, nonché l'accertamento, la riscossione e la gestione del tributo comunale di cui all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

1-bis. Dal 1o gennaio 2013, i commi 2 e 3 dell'articolo 11 del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono abrogati.

1. 3. Piffari.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

1. Ogni comune della Regione Campania rende pubblici, annualmente, i dati relativi alla produzione di rifiuti solidi urbani, alle modalità mediante le quali viene effettuata la raccolta differenziata e ogni altro dato relativo alla gestione integrata dei rifiuti. I dati sono gratuitamente accessibili al pubblico.

1. 010. Il Relatore.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

Ogni comune della Regione Campania rende pubblici, annualmente, i dati relativi alla produzione di rifiuti solidi urbani (in tonnellate/anno) e quella pro-capite di rifiuti solidi urbani (in Kg/abitate/anno).

Ogni comune della Regione Campania deve altresì rendere pubbliche, annualmente, le modalità mediante le quali viene effettuata la raccolta differenziata; resistenza di convenzioni con i consorzi del sistema CONAI; la percentuale di raccolta differenziata totale; la percentuale di raccolta differenziata da secco; la percentuale di raccolta differenziata da umido ed in particolare i quantitativi effettivamente destinati al recupero di ogni frazione omogenea ottenuta dalla raccolta differenziata (in particolare carta, plastica, vetro, verde, organico e metalli) espressi come percentuale sul totale della raccolta per abitante/anno (in kg).

1. 01. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

I Comuni della Regione Campania devono rendere consultabili, sui loro portali, le deliberazioni dei Consigli Comunali relative alla assimilazione dei rifiuti non pericolosi, provenienti dalle attività economiche (industria, artigianato, commercio e servizi) ai rifiuti urbani.

1. 02. Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

I Comuni della Regione Campania presso cui esistono impianti di trattamento e recupero dei rifiuti solidi urbani, sono tenuti a pubblicare sui propri siti le seguenti informazioni: ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati, capacità presente o autorizzata (t/a) e totale input impianto (t/a) e qualità del prodotto in input ed in output.

Per STIR ed impianti di trattamento meccanico biologico, i Comuni della Regione Campania sono tenuti altresì a rendere pubblici i dati sulla quantità (t/a) e la composizione (codice CER) prodotta da ogni impianto e la percentuale inviata in discarica e all'incenerimento. Per i termovalorizzatori i Comuni presso cui esistono gli impianti rendono altresì pubblici i dati relativi alla provenienza dell'input, la produttività energetica e la quantità di scorie prodotte ed i valori delle emissioni prodotte da questi impianti.

I Comuni della Regione Campania presso cui esistono discariche sono tenuti a rendere pubblici sui propri siti istituzionali le seguenti informazioni: numero di discariche, ubicazione, proprietà, autorizzazioni, numero e date dei controlli effettuati, capacità autorizzata e capacità residua disponibile (t/a) quantità di materiale ricevuto annualmente distinto per tipologia (t/a) di codice CER.

- 1. 03.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

I Comuni della Regione Campania rendono pubbliche le tariffe, divise per impianto, per tonnellata di RSU trattata o conferita in discarica. In particolare si fa riferimento a quelle degli impianti di trattamento meccanico biologico, compostaggio, selezione del multi materiale, incenerimento/gassificazione; nonché del conferimento in discarica.

I suddetti Comuni rendono pubbliche le eventuali loro situazioni debitorie nei confronti delle aziende pubbliche e/o private che si occupano nel territorio di trattamento e/o di smaltimento dei RSU.

Ogni Comune della Regione Campania rende altresì pubblico il regime di prelievo sui rifiuti adottato (Tarsu/Tia) e i valori medi dei prelievi applicati.

- 1. 04.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

Ogni comune della Regione Campania deve rendere gratuitamente disponibili ed accessibili al pubblico i dati, di cui alla presente legge, in modalità digitale e in almeno un formato aperto.

- 1. 05.** Zamparutti, Beltrandi, Bernardini, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 2.

1. All'articolo 14, comma 27, lettera f), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «avvio e smaltimento e recupero» sono sostituite dalle seguenti: «spazzamento, trasporto, avvio a smaltimento e al recupero».

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e norme sulle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti».

- 1. 011.** Il Relatore.

(Approvato)

ALLEGATO 2

**Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465-4290-B
Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuova-
mente modificato dal Senato.**

NUOVO TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

*(Disposizioni in materia
di Giornata nazionale degli alberi).*

1. La Repubblica riconosce il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, l'attuazione del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 10 giugno 2002, n. 120, e le politiche di riduzione delle emissioni, la prevenzione del dissesto idrogeologico e la protezione del suolo, il miglioramento della qualità dell'aria, la valorizzazione delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti urbani.

2. Nella Giornata di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare realizza nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, iniziative per promuovere la conoscenza dell'ecosistema boschivo, il rispetto delle specie arboree ai fini dell'equilibrio tra comunità umana e ambiente naturale, l'educazione civica ed ambientale sulla legislazione vigente, nonché per stimolare un comportamento quotidiano sostenibile al fine della conservazione delle biodiversità, avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della

finanza pubblica. Nell'ambito di tali iniziative, ogni anno la Giornata di cui al comma 1 è intitolata ad uno specifico tema di rilevante valore etico, culturale e sociale. In occasione della celebrazione della Giornata le istituzioni scolastiche curano, in collaborazione con i comuni e le regioni e con il Corpo forestale dello Stato, la messa a dimora in aree pubbliche, individuate d'intesa con ciascun comune, di piantine di specie autoctone, anche messe a disposizione dai vivai forestali regionali, preferibilmente di provenienza locale, con particolare riferimento alle varietà tradizionali dell'ambiente italiano, con modalità definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 104 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, è abrogato.

ART. 2.

*(Modifiche alla legge
29 gennaio 1992, n. 113).*

1. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto dell'obbligo, per il comune di residenza, di porre a dimora un albero per ogni neonato, alla legge 29 gennaio

1992, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: « i comuni » sono inserite le seguenti: « con popolazione superiore a 15.000 abitanti », le parole: « entro dodici mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi », dopo le parole: « neonato residente » sono inserite le seguenti: « e di ciascun minore adottato » e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il termine si applica tenendo conto del periodo migliore per la piantumazione. La messa a dimora può essere differita in caso di avversità stagionali o per gravi ragioni di ordine tecnico. Alle piantumazioni di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, salvo che il sito su cui si realizza l'intervento sia sottoposto a vincolo monumentale »;

b) all'articolo 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Entro il termine di cui al comma 1, l'ufficio anagrafico comunale fornisce informazioni dettagliate circa la tipologia dell'albero e il luogo dove l'albero è stato piantato alla persona che ha richiesto la registrazione anagrafica. Il comune stabilisce una procedura di messa a dimora di alberi quale contributo al miglioramento urbano i cui oneri siano posti a carico di cittadini, imprese od associazioni per finalità celebrative o commemorative »;

c) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ciascun comune provvede a censire e classificare gli alberi piantati, nell'ambito del rispettivo territorio, in aree urbane di proprietà pubblica.

2. Due mesi prima della scadenza naturale del mandato, il sindaco rende noto il bilancio arboreo del comune, indicando il rapporto fra il numero degli alberi piantati in aree urbane di proprietà pubblica rispettivamente al principio e al

termine del mandato stesso, dando conto dello stato di consistenza e manutenzione delle aree verdi urbane di propria competenza. Nei casi di cui agli articoli 52 e 53 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e in ogni ulteriore ipotesi di cessazione anticipata del mandato del sindaco, l'autorità subentrata provvede alla pubblicazione delle informazioni di cui al presente comma ».

2. Le attività previste dalle disposizioni di cui al presente articolo sono svolte nell'ambito delle risorse allo scopo già disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 3.

(Monitoraggio sull'attuazione della legge 29 gennaio 1992, n. 113).

1. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un Comitato per lo sviluppo del verde pubblico. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono definite la composizione e le modalità di funzionamento del Comitato.

2. Il Comitato provvede a:

a) effettuare azioni di monitoraggio sull'attuazione delle disposizioni della legge 29 gennaio 1992, n. 113, e di tutte le vigenti disposizioni di legge con finalità di incremento del verde pubblico e privato;

b) promuovere l'attività degli enti locali interessati al fine di individuare i percorsi progettuali e le opere necessarie a garantire l'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a);

c) proporre un piano nazionale che, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, fissi criteri e linee guida per la realizzazione di aree verdi permanenti intorno alle maggiori conurbazioni e di filari alberati lungo le strade,

per consentire un adeguamento dell'edilizia e delle infrastrutture pubbliche e scolastiche che garantisca la riqualificazione degli edifici, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 5 e 6 della presente legge, anche attraverso il rinverdimento delle pareti e dei lastrici solari, la creazione di giardini e orti e il miglioramento degli spazi;

d) verificare le azioni poste in essere dagli enti locali a garanzia della sicurezza delle alberate stradali e dei singoli alberi posti a dimora in giardini e aree pubbliche e promuovere tali attività per migliorare la tutela dei cittadini;

e) predisporre una relazione, da trasmettere alle Camere entro il 30 maggio di ogni anno, recante i risultati del monitoraggio e la prospettazione degli interventi necessari a garantire la piena attuazione della normativa di settore;

f) monitorare l'attuazione delle azioni poste in essere dalle istituzioni scolastiche nella Giornata nazionale degli alberi di cui all'articolo 1, comma 1;

g) promuovere gli interventi volti a favorire i giardini storici.

3. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane e strumentali vigenti e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti del Comitato di cui al comma 1 non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

ART. 4.

(Misure per la salvaguardia e la gestione delle dotazioni territoriali di standard previste nell'ambito degli strumenti urbanistici attuativi dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444).

1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della presente legge, d'intesa con le regioni e i comuni, presenta, in allegato alla relazione di cui al

medesimo articolo 3, comma 2, lettera e), un rapporto annuale sull'applicazione nei comuni italiani delle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, relative agli strumenti urbanistici generali e attuativi, e in particolare ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate, ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate e alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

2. I comuni che risultino inadempienti rispetto alle norme di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968 e, in particolare, sulle quantità minime di spazi pubblici riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali e produttivi, approvano le necessarie varianti urbanistiche per il verde e i servizi entro il 31 dicembre di ogni anno.

3. Le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale entro un limite minimo del 25 per cento del totale annuo.

4. Le aree riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle attività collettive sociali e culturali di quartiere, con esclusione degli immobili ad uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere concessi in gestione, per quanto concerne la manutenzione, con diritto di prelazione ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica, in forma ristretta, senza pubblicazione del bando di gara.

5. Ai fini della partecipazione alle procedure di evidenza pubblica di cui al comma 4, i cittadini residenti costituiscono un consorzio del comprensorio che raggiunga almeno il 66 per cento della proprietà della lottizzazione.

6. Le regioni e i comuni possono prevedere incentivi alla gestione diretta delle aree e degli immobili di cui al comma 4 da parte dei cittadini costituiti in consorzi anche mediante riduzione dei tributi propri.

ART. 5.

*(Modifica alla legge
27 dicembre 1997, n. 449).*

1. All'articolo 43, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: « Si considerano iniziative di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti di cui al primo periodo del presente comma, anche quelle finalizzate a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica (CO₂) dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo delle aree urbane, nonché eventualmente anche quelle dei comuni finalizzate alla creazione e alla manutenzione di una rete di aree naturali ricadenti nel loro territorio, anche nel rispetto delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. Nei casi di cui al secondo periodo, il comune può inserire il nome, la ditta, il logo o il marchio dello *sponsor* all'interno dei documenti recanti comunicazioni istituzionali. La tipologia e le caratteristiche di tali documenti sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Fermi restando quanto previsto dalla normativa generale in materia di sponsorizzazioni nonché i

vincoli per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di tutela delle aree verdi urbane, lo sfruttamento di aree verdi pubbliche da parte dello *sponsor* ai fini pubblicitari o commerciali, anche se concesso in esclusiva, deve aver luogo con modalità tali da non compromettere, in ogni caso, la possibilità di ordinaria fruizione delle stesse da parte del pubblico ».

ART. 6.

(Promozione di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani).

1. Ai fini di cui alla presente legge, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle risorse disponibili, promuovono l'incremento degli spazi verdi urbani, di « cinture verdi » intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi urbani, adottando misure per la formazione del personale e l'elaborazione di capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto « isola di calore estiva », favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane, con particolare riferimento:

a) alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia;

b) agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici;

c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili;

d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale;

e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia;

f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze vegetali;

g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione.

2. I comuni e le province, in base a sistemi di contabilità ambientale, da definire previa intesa con le regioni, danno annualmente conto, nei rispettivi siti *internet*, del contenimento o della riduzione delle aree urbanizzate e dell'acquisizione e sistemazione delle aree destinate a verde pubblico dalla strumentazione urbanistica vigente.

ART. 7.

(Disposizioni per la tutela e la salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale).

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra normativa in vigore nel territorio della Repubblica, per «albero monumentale» si intendono:

a) l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come rari esempi di maestosità

e longevità, per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico, per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

b) i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;

c) gli alberi ad alto fusto inseriti in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali ed il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i principi e i criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni e per la redazione ed il periodico aggiornamento da parte delle regioni e dei comuni degli elenchi di cui al comma 3, ed è istituito l'elenco degli alberi monumentali d'Italia alla cui gestione provvede il Corpo forestale dello Stato. Dell'avvenuto inserimento di un albero nell'elenco è data pubblicità mediante l'albo pretorio, con la specificazione della località nella quale esso sorge, affinché chiunque vi abbia interesse possa ricorrere avverso l'inserimento. L'elenco degli alberi monumentali d'Italia è aggiornato periodicamente ed è messo a disposizione, tramite sito *internet*, delle amministrazioni pubbliche e della collettività.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni recepiscono la definizione di albero monumentale di cui al comma 1, effettuano la raccolta dei dati risultanti dal censimento operato dai comuni e, sulla base

degli elenchi comunali, redigono gli elenchi regionali e li trasmettono al Corpo forestale dello Stato. L'inottemperanza o la persistente inerzia delle regioni comporta, previa diffida ad adempiere entro un determinato termine, l'attivazione dei poteri sostitutivi da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, per l'abbattimento o il danneggiamento di alberi monumentali si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 100.000. Sono fatti salvi gli abbattimenti, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale effettuati per casi motivati e improcrastinabili, dietro specifica autorizzazione comunale, previo parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato.

5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013 e di

1 milione di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

ART. 8.

(Clausola di salvaguardia).

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

ALLEGATO 3

**Modifiche all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
concernente le sedi dell'ente «Parco nazionale Gran Paradiso».
(C. 4540 Togni e C. 4913 Nicco).**

TESTO ADOTTATO COME TESTO BASE

ART. 1.

*(Modifica all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di sedi del
Parco nazionale Gran Paradiso).*

1. Al comma 25 dell'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: « In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco nazionale Gran Paradiso ha sede legale in Torino, e una sede amministrativa ad Aosta, come già previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 871, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561 » sono sostituite dalle seguenti: « Il Parco nazionale Gran Paradiso ha una sede in un comune situato nel versante piemontese e una sede in un comune situato nel versante valdostano del medesimo Parco ».

ART. 2.

(Disposizioni finanziarie).

1. Al personale dell'Ente « Parco nazionale Gran Paradiso » trasferito dalle attuali sedi di servizio presso le sedi individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, non è dovuto alcun emolumento aggiuntivo rispetto al trattamento in essere.

2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 3.

(Entrata in vigore).

1. Le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della medesima legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale. C. 4281 Mattesini (*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5516 – Nomina di un Comitato ristretto*) 150

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta (Parere alla IX Commissione) (*Esame e rinvio*) 151

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato nonché per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione.
Audizione informale dei rappresentanti di Assopetroli/Assoenergia. C. 4200 Scilipoti, C. 4210 Ciccanti, C. 4325 Alessandri, C. 4377 Lulli e C. 4418 Dell'Elce 153

SEDE REFERENTE

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 13.

Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale.

C. 4281 Mattesini.

(*Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5516 – Nomina di un Comitato ristretto*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 ottobre 2012.

Laura FRONER, *presidente*, comunica che, in data 18 ottobre 2012, è stata assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 5516, d'iniziativa del deputato BACCINI: « Disciplina dell'attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l'emissione delle relative fatture ».

Poiché la suddetta proposta di legge reca materia analoga a quella della proposta di legge C. 4281 la Presidenza ne ha disposto l'abbinamento ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

Anna Teresa FORMISANO (UdCpTP), *relatore*, ricorda che la Commissione ha svolto l'esame preliminare, nel corso del quale sono state effettuate anche alcune audizioni informali.

In relazione a questi elementi, propone alla Commissione l'istituzione di un comitato ristretto, nei lavori del quale sarà certamente tenuta in considerazione anche la proposta di legge testé abbinata.

Ritiene inoltre doveroso sottolineare, in questa sede, l'opportunità che le proposte di legge in esame possano avere un iter rapido in Commissione ed esprime il suo apprezzamento per l'importante operazione condotta a termine, in questi giorni, dalla Guardia di Finanza che sta svolgendo un ruolo prezioso al fine di far emergere tutti i profili di illegalità presenti in questo settore produttivo.

In proposito ritiene necessario che nel prosieguo dei suoi lavori si possa procedere anche all'audizione di rappresentanti della Guardia di Finanza.

Laura FRONER, *presidente* concorda con la necessità, evidenziata dal relatore, di un esame approfondito delle proposte di legge in titolo e anche di una loro rapida approvazione; ritiene quindi che il Comitato ristretto possa riunirsi già a partire dalla prossima settimana.

Condivide infine la necessità che anche la Guardia di Finanza possa essere tempestivamente audita.

Stefano SAGLIA (Pdl) nel condividere le considerazioni svolte dal relatore dichiara fin da ora la disponibilità del proprio gruppo ad esaminare le proposte di legge in esame in sede legislativa.

La Commissione delibera di nominare un Comitato ristretto, riservandosi il presidente di indicare i componenti sulla base della designazione dei gruppi.

La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Laura FRONER.

La seduta comincia alle 13.15.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Ludovico VICO (PD), *relatore*, rileva che la X Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere alla IX Commissione Trasporti, sul nuovo testo approvato dal Senato recante una riforma complessiva della legislazione in materia portuale di cui alla legge n. 84 del 1994, attraverso la revisione della classificazione dei porti, il riassetto organizzativo e le norme di funzionamento, le competenze, al fine di ottimizzare la programmazione e la realizzazione delle opere portuali nonché la loro gestione.

In particolare la proposta di legge in esame, nel mantenere ferma la distinzione tra funzioni di programmazione e controllo attribuite a soggetti pubblici quali sono le autorità portuali e funzioni economiche svolte dalle imprese, si muove lungo cinque direttrici principali:

rivedere il riparto di competenze in materia tra Stato e regioni alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione intervenuto dopo l'approvazione della legge n. 84 del 1994 e conseguentemente rivedere la classificazione dei porti ed i requisiti per l'istituzione delle Autorità portuali (articoli 1, 2, 7 e 12);

rivedere la procedura di adozione del piano regolatore portuale (articoli 3 e 4);

operare alcune modifiche nell'organizzazione dell'Autorità (articoli 8, 9, 10 e 11);

intervenire sulla disciplina delle concessioni da parte delle Autorità (articoli 17);

intervenire sulle fonti di finanziamento delle Autorità (articoli 14, 18 e 19).

Per quanto attiene ai profili di competenza della 10^a Commissione, segnala che il provvedimento in esame, all'articolo 2, contiene una classificazione delle tipologie dei porti tenendo conto delle competenze in materia dello Stato e delle regioni delineata con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione.

Rammenta che mentre l'attuale classificazione dei porti individua due categorie (categoria I: porti finalizzati per la difesa; categoria II: porti non finalizzati per la difesa), la seconda delle quali divisa in tre classi (classe I: porti di rilevanza economica internazionale; classe II: porti di rilevanza nazionale; classe III: porti di rilevanza regionale o interregionale), la nuova classificazione proposta nel provvedimento prevede invece tre categorie: categoria I: porti finalizzati alla difesa; categoria II: porti di rilevanza nazionale e internazionale; categoria III: porti di rilevanza regionale ed interregionale.

Ai commi successivi si ribadisce sostanzialmente la disciplina attualmente prevista per l'individuazione dei porti finalizzati alla sicurezza nazionale. Si prevede, invece, una diversa disciplina per l'individuazione dei porti di interesse nazionale ed internazionale. Ricorda che l'assetto vigente prevede una descrizione generale dei porti di categoria II (non destinati alla difesa nazionale) come quei porti nei quali si esercitano le attività commerciali, industriale e petrolifera, di servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto, rimettendo la distinzione tra le tre classi ad un decreto del Ministro dei trasporti (ora delle infrastrutture e dei trasporti) sulla base del traffico, della capacità operativa e dell'efficienza. Si prevede, invece, che i porti di categoria II devono costituire nodi di interscambio essenziali per l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alla tipologia del traffico, all'ubicazione territoriale e al ruolo strategico ed ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europee e transeuropee. Essi sono sempre individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Si precisa inoltre che i porti di categoria II, ossia quelli di rilevanza eco-

nomica nazionale o internazionale, devono essere amministrati da un'Autorità portuale, disposizione invece non prevista a legislazione vigente.

L'articolo 6 introduce un nuovo articolo 5-ter nella legge 84 del 1994, sul recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla riconversione e riqualificazione di aree portuali.

In particolare il nuovo comma 1 dell'articolo 5-ter prevede che nella predisposizione del piano regolatore portuale debba essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle strutture o degli ambiti idonei, ad approdi turistici. Deve trattarsi di strutture o ambiti che siano allo stato inutilizzati ovvero non diversamente utilizzabili per funzioni portuali di preminente interesse pubblico.

La nuova norma demanda pertanto al momento della predisposizione del piano regolatore portuale la verifica dell'esistenza di strutture o ambiti idonei a poter essere utilizzati come approdi turistici, come definiti dall'articolo 2 dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1997.

Segnala, inoltre, che l'articolo 8, comma 5, prevede che il Presidente dell'Autorità portuale sia nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tra esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nel settore oggetto della presente legge. Il presidente della giunta regionale territorialmente competente, dando conto dell'avvenuta concertazione con i comuni, le province e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, propone al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti il nominativo prescelto. L'intesa si intende raggiunta qualora, entro il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della proposta, non venga formulato da parte del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti un diniego espresso e motivato. Nel caso di mancato raggiungimento dell'intesa, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica un diverso nominativo scelto tra esperti di massima e comprovata qualificazione professionale del settore. In caso di ulteriore

mancato raggiungimento dell'intesa il potere di nomina è devoluto al Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 17 del provvedimento in esame sostituisce l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, relativo alla concessione di aree e banchine. Rispetto al testo vigente si segnala l'eliminazione del rinvio a un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, per la determinazione di canoni, durata, vigilanza e rinnovo delle concessioni. Tali determinazioni sono ora attribuite alle Autorità portuali. Viene inoltre espressamente previsto che la selezione per l'assegnazione delle concessioni debba essere effettuata mediante procedura di evidenza pubblica.

Il comma 1 prevede che l'Autorità portuale o, nei porti di categoria III, la Regione o l'ente territoriale competente, possano concedere l'occupazione e l'uso di aree demaniali e banchine, in conformità con le previsioni del piano regolatore. I soggetti che possono beneficiare delle concessioni sono quelli di cui all'articolo 16, comma 3, della legge n. 84 del 1994, ovvero le imprese autorizzate allo svolgimento delle attività portuali. L'assegnazione deve essere effettuata compatibilmente con la necessità di riservare nell'ambito portuale spazi operativi alle imprese non concessionarie.

Il comma 2 stabilisce che possa essere oggetto di concessione anche la realizzazione e la gestione di opere attinenti ad attività marittime e portuali collocate a mare.

In conclusione auspica un esame approfondito del provvedimento in esame da parte della Commissione e dichiara la propria disponibilità a recepire le eventuali osservazioni che dovessero emergere nel dibattito.

Laura FRONER, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.30.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 13 novembre 2012.

Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato nonché per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione.

Audizione informale dei rappresentanti di Assopetroli/Assoenergia. C. 4200 Scilipoti, C. 4210 Ciccanti, C. 4325 Alessandri, C. 4377 Lulli e C. 4418 Dell'Elce.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.50.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	155
Disposizione in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	155
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Nuovo testo C. 3858 e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	157

SEDE REFERENTE:

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. C. 4699 Sbai (<i>Esame e rinvio</i>)	159
--	-----

INTERROGAZIONI:

5-07607 Farina Coscioni: Sulle vicende occupazionali di un lavoratore impiegato all'Ilva di Taranto	160
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	164
5-08375 Tommaso Foti: Tutela occupazionale nello stabilimento Azimut Benetti di Sariano di Gropparello	160
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	165
5-08334 Borghesi: Incarichi ricoperti dal presidente dell'INPS e loro incidenza sulla gestione dell'Istituto	161
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	166

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per la determinazione dei profili professionali dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Atto n. 511 (<i>Esame e rinvio</i>)	162
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene

il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

Silvano MOFFA, *presidente*, comunica che il deputato Giuseppe Scalia è entrato a far parte della Commissione.

Disposizione in materia di agricoltura sociale.**Testo unificato C. 3905 e abb.**

(Parere alla XIII Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Paola PELINO (Pdl), *relatore*, osserva che la XI Commissione è chiamata a esprimere il parere, per quanto di propria competenza, sul testo unificato delle proposte di legge C. 3905 e abbinate, recante disposizioni in materia di agricoltura sociale. Segnala preliminarmente che il testo in questione è il frutto di un approfondito esame svolto presso la XIII Commissione, che, avendo avuto ad oggetto più proposte legislative d'iniziativa parlamentare tra di loro abbinate, ha condotto all'elaborazione di un testo unificato, successivamente modificato nel corso dell'esame degli emendamenti nella seduta del 6 novembre 2012. Valutando le finalità complessive del provvedimento, fa presente che esso promuove l'agricoltura sociale, nel rispetto dei principi previsti dall'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione e nell'ambito delle competenze regionali, quale aspetto della multifunzionalità delle attività agricole mirante allo sviluppo di interventi e di servizi sociali, socio-sanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo, allo scopo di facilitare l'accesso adeguato e uniforme alle prestazioni essenziali da garantire alle persone, alle famiglie e alle comunità locali in tutto il territorio nazionale e in particolare nelle zone rurali o svantaggiate. Fa notare, peraltro, che l'esame delle proposte di legge in titolo si ricollega a un'iniziativa già avviata dalla XIII Commissione, con un'apposita indagine conoscitiva sull'agri-

coltura sociale, che ha permesso di approfondire la conoscenza di un mondo, quello dell'agricoltura sociale, caratterizzato da un insieme di esperienze concrete che affondano le loro radici in alcuni aspetti tradizionali dell'agricoltura, come il legame tra azienda agricola e famiglia rurale; si è, quindi, evidenziata l'integrazione nell'agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione delle persone diversamente abili, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche.

Quanto al contenuto del provvedimento in esame, fa notare che esso, oltre a esplicitare le finalità dell'intervento normativo, detta anche specifiche definizioni, nel cui ambito (articolo 2) sono individuate le categorie di lavoratori svantaggiati previste dalla legislazione europea, al cui impiego è finalizzata la valorizzazione delle relative imprese; il testo unificato interviene, poi, in materia di accreditamento degli operatori, disciplina delle organizzazioni dei produttori nonché dei locali per l'esercizio delle attività di agricoltura sociale, interventi di sostegno. Segnala, in questo contesto, l'articolo 7, che disciplina l'istituzione dell'Osservatorio sull'agricoltura sociale – organismo al quale vengono attribuite funzioni di monitoraggio, definizione di linee guida, ricerca, proposizione di iniziative e di azioni di comunicazione in materia di agricoltura sociale – le cui modalità di organizzazione e funzionamento sono definite dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Nell'ambito di tale articolo, ritiene che assumano rilevanza quelle disposizioni (commi 2, 3 e 4) che, disciplinando la composizione dell'Osservatorio (si indicano in tal senso i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, degli enti territoriali e delle organizzazioni professionali e del terzo settore), prevedono che tale Osservatorio possa avvalersi, per l'espletamento dei suoi compiti, del supporto di esperti qualificati nel settore dell'agricoltura sociale, stabilendo altresì che i componenti di tale organismo non

hanno diritto alla corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, teso a valorizzare il settore dell'agricoltura sociale nella prospettiva di migliorare i servizi sociali in favore della collettività e di valorizzare l'impiego lavorativo dei soggetti svantaggiati, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della XI Commissione. Propone, pertanto, di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Nuovo testo C. 3858 e abb.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Amalia SCHIRRU (PD), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere alla III Commissione sul nuovo testo della proposta di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione su competenza, legge applicabile, riconoscimento, esecuzione e cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Fa notare, in via preliminare, che la Convenzione in esame, in vigore dal 1° gennaio 2002, è stata firmata dall'Italia il 1° aprile 2003: essa consta di 63 articoli ed è mirata alla revisione della precedente Convenzione del 5 ottobre 1961 sulla competenza delle autorità e la legge applicabile nel campo della protezione dei minori, soprattutto alla luce dell'entrata in vigore della Con-

venzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989. Tra le finalità della Convenzione in esame, individuate dall'articolo 1, ritiene che vadano rilevate: la determinazione dello Stato le cui autorità sono competenti ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore; la determinazione della legge applicabile da tali autorità nell'esercizio della loro competenza; la determinazione della legge applicabile alla responsabilità genitoriale; la garanzia del riconoscimento e dell'esecuzione delle misure di protezione del minore in tutti gli Stati contraenti; lo stabilimento, fra le autorità degli Stati contraenti, della cooperazione necessaria alla realizzazione degli obiettivi della Convenzione. Quanto ai contenuti più specifici, osserva che la Convenzione è articolata in sette capitoli riguardanti rispettivamente l'ambito di applicazione, la competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, la cooperazione, le disposizioni generali e le clausole finali.

Passando al testo in esame, elaborato dalla III Commissione in sede referente al termine di un articolato *iter* che ha avuto ad oggetto diverse proposte di iniziativa parlamentare, ricorda che esso è stato trasmesso alle Commissioni per l'espressione del prescritto parere, nella formulazione risultante dall'approvazione di un unico emendamento. Fa notare, al riguardo, che la modifica in questione – di una certa rilevanza sotto il profilo della competenze della XI Commissione – è stata apportata al provvedimento a seguito di un suggerimento della Commissione V (Bilancio), che ha posto in evidenza l'esigenza di configurare con maggiore precisione nel testo l'Autorità centrale cui sarebbe delegata l'attuazione della Convenzione dell'Aja, individuando i relativi oneri e la corrispondente copertura finanziaria: è stato, così, approvato un emendamento sostitutivo dell'articolo 5 (teso a semplificare l'assetto amministrativo dell'autorità centrale prevista dall'articolo 29 della Convenzione), che si limita, di fatto, a prevedere la modifica della denomina-

zione e della composizione dell'attuale Commissione per le adozioni internazionali istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (ora denominata Commissione per la protezione dei minori e per le adozioni internazionali).

Fatto notare che il nuovo articolo 5 rimette ad un regolamento del Presidente del Consiglio dei ministri – di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, degli affari esteri, dell'interno e per la cooperazione internazionale e l'integrazione – la definizione dell'organizzazione e del funzionamento della richiamata Commissione, nonché la sua composizione (stabilendo il divieto di elevarne comunque il numero dei componenti al fine di escludere la sussistenza di ulteriori oneri), rileva che, in base al medesimo articolo, con lo stesso regolamento sono altresì determinate le forma di collaborazione della Commissione con le altre pubbliche amministrazioni, nonché le modalità e i criteri numerici per l'utilizzo del personale comandato da altre pubbliche amministrazioni (da assegnare alla medesima Commissione), senza oneri aggiuntivi. Osservato, quindi, che, per quanto riguarda l'adempimento dei nuovi compiti derivanti dall'attuazione della Convenzione dell'Aja, l'utilizzo di unità comandate da altre pubbliche amministrazioni presso la citata Commissione esclude l'onerosità del provvedimento, ritiene che i profili di dubbia sostenibilità finanziaria originariamente rilevati dalla V Commissione possano intendersi conseguentemente superati.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, teso ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione a una importante Convenzione in materia di protezione dei minori, reputa che vi siano le condizioni per un orientamento positivo da parte della XI Commissione. Formula, quindi, una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere di competenza alla IX Commissione sulla proposta di legge n. 5453, recante la riforma della legislazione in materia portuale. Rileva, in proposito, che nella seduta dello scorso 8 novembre tale provvedimento, già approvato dal Senato, è stato adottato dalla Commissione di merito come testo base; rispetto ad esso, peraltro, tutti i gruppi, manifestando un unanime consenso, hanno rinunciato a presentare propri emendamenti: le Commissioni competenti in sede consultiva, alle quali la proposta è stata trasmessa per l'espressione del prescritto parere, sono quindi chiamate a pronunciarsi sul medesimo testo licenziato dal Senato.

Dal punto di vista della sua impostazione generale, rileva che la proposta di legge in esame, nel mantenere ferma la distinzione tra funzioni di programmazione e controllo attribuite a soggetti pubblici (quali sono le autorità portuali) e funzioni economiche svolte dalle imprese (nel solco tracciato dalla legge n. 84 del 1994, in materia di riordino della legislazione portuale), si muove lungo cinque direttrici principali: rivedere il riparto di competenze in materia tra Stato e regioni alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione e, conseguentemente, rivedere la classificazione dei porti ed i requisiti per l'istituzione delle Autorità portuali (articolo 1, 2, 7 e 12); rivedere la procedura di adozione del piano regolatore portuale (articolo 3 e 4); operare alcune modifiche nell'organizzazione dell'Autorità portuale (articolo 8, 9, 10 e 11); intervenire sulla disciplina delle concessioni da parte delle Autorità (articolo 17); intervenire sulle fonti di finanziamento delle Autorità (articolo 14, 18 e 19).

Per quanto concerne le norme di diretto interesse della Commissione, segnala, innanzitutto, il comma 4 dell'articolo 2, che, nell'individuare i principi fondamentali entro i quali le regioni esercitano le loro competenze sui porti di interesse regionale o interregionale (ovvero di categoria III), individua alla lettera *b*) la salvaguardia della salute sul luogo di lavoro, nonché, alla lettera *k*), il rispetto dei principi in materia di disciplina della fornitura del lavoro portuale temporaneo e della concessione di aree e banchine. Segnala, quindi, il comma 3 dell'articolo 8, che, modificando la legge n. 84 del 1994 circa la figura del presidente dell'autorità portuale, prevede che tale presidente, con proprio provvedimento, possa conferire a personale dell'autorità portuale attività di verifica sull'inosservanza dei provvedimenti ed atti di amministrazione delle aree e dei beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale, costituendo specifici nuclei di vigilanza e controllo. Si sofferma, poi, sull'articolo 9, che, al comma 1, disciplinando la composizione del comitato portuale (organismo al quale spetta, tra l'altro, l'approvazione del bilancio preventivo, delle sue variazioni e del rendiconto generale, nonché l'adozione del piano regolatore portuale), prevede la presenza in seno ad esso di sei rappresentanti dei lavoratori, dei quali cinque eletti dai lavoratori delle imprese che operano nel porto ed uno eletto dai dipendenti dell'Autorità portuale, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro; in sede di prima applicazione della legge, si prevede che i rappresentanti dei lavoratori vengano designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e restino in carica per un quadriennio.

Richiama, altresì, l'articolo 16, che modifica il comma 4 dell'articolo 16 della legge n. 84 del 1994, relativo alle operazioni portuali, premettendo, a quel comma, un periodo in base al quale in ciascun porto l'impresa autorizzata deve esercitare direttamente l'attività per cui ha ottenuto l'autorizzazione, utilizzando l'or-

ganizzazione e l'organigramma presentati in modo esclusivo in relazione alle operazioni svolte in quel porto: la novella introdotta dall'articolo 16 sembra, quindi, mirata ad impedire che l'esercizio delle operazioni portuali venga svolta da soggetti terzi ai quali l'impresa autorizzata affidi eventualmente l'esercizio delle operazioni. Fa notare, quindi, che l'articolo 17, modificando l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994 in materia di concessione di aree e banchine, prevede, al comma 10, che le imprese, che intendono partecipare alla procedura per il rilascio della concessione, devono documentare, tra l'altro, di essere in possesso di un organico di lavoratori adeguato in relazione al programma di attività presentato, nonché un apparato tecnico e organizzativo adeguato, anche dal punto di vista della sicurezza, a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo e operativo a carattere continuativo e integrato, per conto proprio o di terzi. Rileva che l'impresa richiedente, ove autorizzata, rimane comunque unica responsabile nei confronti dell'autorità portuale di interesse statale o, ove non istituita, dell'autorità competente, per il rispetto degli obblighi e degli impegni derivanti dall'autorizzazione e dalla concessione, anche relativamente alle attività appaltate. Osserva che il comma 13 di tale articolo 17, poi, prevede che l'impresa cui è affidato, previa autorizzazione dell'autorità concedente, l'esercizio di alcune attività non preponderanti comprese nel ciclo operativo, esercita pienamente il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati e deve disporre delle professionalità e delle attrezzature specifiche corrispondenti alle esigenze tecniche e operative dell'attività che svolge.

In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento, anche per quanto concerne i profili di competenza della Commissione, giudica opportuno che, in considerazione della delicatezza e dell'ampiezza della materia, si possano approfondire i contenuti del testo, rinviando alla prossima seduta l'espressione del parere. In ogni caso, ferma restando l'eventualità di recepire possibili spunti che dovessero

nel frattempo emergere, preannuncia sin d'ora l'intenzione di formulare una proposta di parere favorevole, al fine di dare seguito ad un importante provvedimento, largamente condiviso tra i gruppi nell'ambito della Commissione di merito.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, giudica condivisibile l'esigenza, prospettata dal relatore, di svolgere ulteriori approfondimenti sul provvedimento in titolo, prima di procedere all'espressione del parere di competenza della Commissione.

Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.55.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 13.55.

Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali.

C. 4699 Sbai.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvano MOFFA, *presidente e relatore*, osserva che la proposta di legge in esame propone l'abrogazione dell'articolo 36 della legge n. 1045 del 1939. Rileva che tale disposizione prevede che, qualora tra i componenti l'equipaggio a bordo delle navi mercantili nazionali vi siano persone di colore, a queste dovranno essere riservate sistemazioni di alloggio, di lavanda e igieniche, separate da quelle del restante personale e rispondenti ai loro usi e co-

stumi; la norma prevede, poi, che a tale personale di colore vengano assicurate a bordo le condizioni per confezionare il vitto secondo le proprie abitudini e i propri costumi. Ritiene evidente che si tratta di una disposizione discriminatoria nei confronti delle persone di colore, che si pone oltretutto in contrasto con la Costituzione repubblicana, con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE e con le indicazioni dell'OIL (Organizzazione internazionale del lavoro). Fa notare che la legge n. 1045 del 1939 si iscrive, infatti, in un contesto storico contrassegnato dall'affermarsi di una legislazione di stampo razzista, volta a discriminare da un lato gli ebrei, dall'altro le persone native dell'Africa orientale, sottoposta ad occupazione italiana. In relazione al contesto storico nel quale si colloca la sua approvazione, fa presente che l'articolo 36 presenta, peraltro, un contenuto particolare, in quanto, pur avendo intenti chiaramente discriminatori, non ricorre ad espressioni dispregiative o al termine « razza », bensì all'espressione, di derivazione anglosassone, « persone di colore », al contrario della legislazione razziale dell'epoca. Ritiene che l'uso di tale terminologia e la collocazione della norma nell'ambito di una legge estranea alla legislazione razziale spieghi, probabilmente, perché essa sia sfuggita all'abrogazione nell'ambito del processo di riduzione dello *stock* normativo attuato nella XVI legislatura. A tale proposito ricorda, infatti, che in attuazione della delega prevista dall'articolo 14 della legge n. 246 del 2005, lo Stato si era posto per la prima volta l'obiettivo di ridurre drasticamente lo *stock* normativo, facendo ordine nella massa dei provvedimenti emanati dall'unità d'Italia fino al 31 dicembre 1969, attraverso la ricognizione di tutte le disposizioni di cui si riteneva indispensabile la permanenza in vigore; tutte le altre disposizioni venivano considerate abrogate, a meno che non interessassero alcuni settori esclusi dalla cosiddetta « ghigliottina », ossia dall'abrogazione generalizzata.

Segnala che l'abrogazione della legge n. 1045 del 1939 era stata inizialmente

prevista dalla voce n. 23144 dell'allegato 1 al decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200; successivamente, la voce relativa alla legge n. 1045 del 1939 è stata soppressa dall'ambito dell'allegato dalla legge di conversione del decreto (legge 18 febbraio 2009, n. 9). Conseguentemente, fa notare che la permanenza in vigore della legge nella sua interezza è stata confermata dal decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante la ricognizione delle disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (voce n. 632 dell'allegato 1). Per le ragioni esposte, trattandosi – a suo avviso – di un provvedimento che non può non raccogliere il consenso unanime dei gruppi, invita sin d'ora a valutare l'opportunità che, a conclusione dell'esame preliminare del progetto di legge e dell'eventuale fase emendativa, se ne richieda l'assegnazione in sede legislativa, al fine di accelerarne l'esame e garantirne l'approvazione definitiva entro la fine della legislatura.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA, alla luce dell'esauriente relazione svolta, preannuncia l'orientamento favorevole del Governo sulla proposta normativa in esame, tenuto conto che essa mira ad abrogare una norma che appare palesemente in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione, la cui soppressione non è rientrata, per una mera svista, nel processo di riduzione dello *stock* normativo attuato nella XVI legislatura.

Silvano MOFFA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

INTERROGAZIONI

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il

lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

La seduta comincia alle 14.05.

5-07607 Farina Coscioni: Sulle vicende occupazionali di un lavoratore impiegato all'Ilva di Taranto.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), nel replicare, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, considerata soprattutto l'incompletezza degli elementi forniti rispetto ai quesiti posti nel proprio atto di sindacato ispettivo. Giudica necessario, in particolare, che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della salute affrontino al più presto – non avendolo realmente fatto sinora – la problematica in questione, che appare seria, riguardando la salute di soggetti costretti a lavorare in un ambiente di lavoro disagiato e potenzialmente pericoloso. Nel dichiarare che continuerà a seguire gli sviluppi della vicenda, auspica che il Governo possa fornire al più presto quei dati che ha omesso di indicare nella risposta odierna, prospettando idonee soluzioni al problema.

5-08375 Tommaso Foti: Tutela occupazionale nello stabilimento Azimut Benetti di Sariano di Gropparello.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Tommaso FOTI (Pdl) manifesta una parziale soddisfazione per la risposta del rappresentante del Governo, limitatamente alla parte in cui questa ha fatto riferimento alla disponibilità dell'Esecutivo ad avviare un tavolo di confronto

con le parti interessate al fine dell'individuazione degli interventi da porre in essere a tutela dei livelli occupazionali e produttivi dello stabilimento di Sariano di Gropparello. Giudica necessario, tuttavia, che il Governo compia uno sforzo ulteriore, per individuare soluzioni concrete e più dirette alla salvaguardia dei lavoratori interessati, nel quadro di una rivalutazione del piano industriale predisposto dalla società in questione, che prospetti, peraltro, un mantenimento dei livelli produttivi del richiamato stabilimento. Fa notare, infatti, che i piani di ristrutturazione della predetta società mirano a concentrare la produzione esclusivamente in taluni siti, a scapito di quella di altri (tra cui quello dello stabilimento oggetto del suo atto di sindacato ispettivo), determinando gravi conseguenze per i lavoratori coinvolti, per i quali si configurerebbero, peraltro, ipotesi di trasferimento difficilmente percorribili — considerata la lontananza geografica dei siti nei quali verrebbe spostata la produzione — che li indurrebbero, di fatto, ad abbandonare il lavoro. Auspica, in conclusione, che nel preannunciato tavolo di confronto si possa affrontare seriamente tale questione, anche valutando la possibile attivazione di ogni strumento utile di sostegno al reddito.

5-08334 Borghesi: Incarichi ricoperti dal presidente dell'INPS e loro incidenza sulla gestione dell'Istituto.

Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Antonio BORGHESI (IdV) si ritiene profondamente insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, giudicando inaccettabile che l'Esecutivo si astenga dall'esercitare un controllo effettivo sulla posizione anomala assunta dall'attuale presidente dell'INPS, invocando, a giustificazione di tale mancato intervento, una burocratica visione del riparto

delle proprie competenze in materia. Fa notare che il presidente dell'INPS risulta titolare di incarichi di ogni tipo, rientranti in settori diversi dell'economia, spesso riassumendo in sé — nello svolgimento dei propri compiti nei diversi enti — sia la veste del controllore che quella del controllato, con inevitabili pregiudizi sull'imparzialità e sull'indipendenza del proprio ruolo.

Rilevato che lo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali si è espresso a favore dell'eliminazione di ogni forma di conflitto d'interesse in seno al Governo, si dichiara sorpreso che nulla sia stato disposto per affrontare la questione dell'eccessivo numero di incarichi rivestiti dal presidente dell'INPS, il quale (a seguito della confluenza dell'ENPALS e dell'INPDAP nell'INPS stesso) ha acquisito — a suo giudizio — poteri troppo vasti. Fatto notare che in altre circostanze, in materia di disciplina delle *authorities*, sono state adottate iniziative ben più incisive, anche sulla base di presupposti di incompatibilità di minore gravità, ritiene che il Governo avrebbe ben potuto intervenire sul punto proprio in occasione dell'adozione delle norme sulla fusione degli enti previdenziali, inserendo in quella sede una norma che rimodulasse anche i criteri per la guida del cosiddetto «super-INPS»: atteso che una nuova iniziativa normativa appare ormai difficilmente ipotizzabile, considerata anche la ristrettezza dei tempi connessa alla scadenza della legislatura, auspica quantomeno l'emanazione di un atto amministrativo volto al cambiamento dei vertici dell'Istituto, che continuano a versare in una situazione di incompatibilità che in altri Paesi sarebbe assolutamente inimmaginabile.

Silvano MOFFA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.25.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Silvano MOFFA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Sabato Malinconico.

La seduta comincia alle 14.25.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per la determinazione dei profili professionali dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Atto n. 511.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Antonino FOTI (PdL), *relatore*, osserva che lo schema di regolamento in esame, composto da un articolo unico, è emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 2010, n. 162 (recante l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di Polizia penitenziaria), che ha demandato ad un apposito regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione dei profili professionali degli appartenenti ai richiamati ruoli. Al riguardo ricorda, in via preliminare, che con il decreto legislativo n. 162 del 2010, emanato ai sensi della delega contenuta nell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85 (di adesione della Repubblica italiana al Trattato di Prüm), si è provveduto all'istituzione di ruoli tecnici nell'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, all'interno dei quali inquadrare il personale da impiegare nelle attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA; il laboratorio, previsto dall'articolo 5 della legge n. 85 del 2009 e in corso di istituzione presso il D.A.P., provvede alla tipizzazione del profilo del DNA di detenuti, internati, arrestati in flagranza o fermati, soggetti in

custodia cautelare o sottoposti definitivamente a misure di sicurezza detentive, nonché alla conservazione dei campioni biologici dai quali sono tipizzati i profili del DNA.

Fa notare che i ruoli tecnici istituiti dal decreto legislativo n. 162 del 2010 sono il ruolo degli operatori tecnici, il ruolo dei revisori tecnici, i ruoli dei periti tecnici e il ruolo dei direttori tecnici: le relative dotazioni organiche sono state fissate nella tabella A, allegata al predetto provvedimento. Fa presente che per tutti i ruoli è previsto l'accesso alla qualifica iniziale tramite concorso pubblico; è prevista, tuttavia, la possibilità, per il ruolo dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici, di una riserva dei posti per il personale del Corpo in possesso di determinati requisiti; per tutti i ruoli, inoltre, sono disciplinate le modalità di passaggio da una qualifica all'altra all'interno di ogni ruolo.

Riguardo alle mansioni e funzioni, segnala che il personale appartenente al ruolo degli operatori tecnici, articolato in 4 differenti qualifiche, svolge mansioni esecutive di natura tecnica e tecnico-manuale, con capacità di utilizzazione e conduzione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Rileva che il personale appartenente al ruolo dei revisori tecnici, articolato in 3 differenti qualifiche, svolge mansioni esecutive richiedenti conoscenza specialistica nel settore tecnico al quale è adibito. Sottolinea che il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici, distinto nel ruolo dei periti biologi (a sua volta articolato in 4 qualifiche) e in quello dei periti informatici, svolge funzioni che richiedono preparazione professionale specialistica nel settore tecnico al quale è adibito. Fa notare che il personale appartenente al ruolo dei direttori tecnici, articolato anch'esso nei ruoli dei biologi (a sua volta articolato in 4 qualifiche) ed in quello degli informatici, svolge funzioni richiedenti preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di

competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazione di piani e programmi tecnologici.

Fa presente, dunque, che all'interno di tale quadro normativo interviene lo schema di regolamento in esame, che individua nel dettaglio tecnico (nella allegata Tabella A) i profili professionali degli appartenenti ai ruoli degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, per l'espletamento delle attività del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Per quanto concerne la procedura di adozione del regolamento, segnala poi che sullo schema in esame, una volta acquisito il parere del Consiglio di Stato (le cui osservazioni sono state sostanzialmente recepite nel testo successivamente trasmesso alle Camere), dovranno essere resi i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, entro il termine di quindici giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il regolamento stesso potrà essere adottato anche in mancanza dei pareri.

Ricordato, quindi, che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 20 novembre, rimette alle valutazioni dei gruppi eventuali spunti e sollecitazioni, fermo restando che la natura tecnica dello schema di regolamento sembrerebbe suggerire sin d'ora la possibilità di un orientamento favorevole della Commissione.

Il sottosegretario Sabato MALINCONICO desidera ringraziare la Commissione per avere avviato con tempestività l'esame del provvedimento, che appare essenziale ai fini del rafforzamento del Corpo di

polizia penitenziaria, soprattutto per quanto concerne le funzioni di natura tecnica, anche in vista di un adeguato sostegno alle attività dei competenti organi investigativi. Preso atto che lo stesso relatore ha preannunciato la possibilità che la Commissione manifesti un orientamento positivo sul testo, auspica, pertanto, una rapida conclusione dell'*iter*, che consenta al Governo, a seguito dell'espressione del parere parlamentare, di procedere celermente all'adozione del regolamento.

Silvano MOFFA, *presidente*, preso atto che non vi sono richieste di intervento sulle linee generali e che la relazione introduttiva del relatore e le considerazioni svolte dal rappresentante del Governo sembrano configurare il provvedimento in titolo come un intervento di carattere sostanzialmente tecnico, ritiene che la Commissione possa concludere l'esame dello schema di regolamento nella prossima seduta, che potrebbe essere fissata — anche in modo da consentire ai gruppi di approfondirne adeguatamente il contenuto — in coincidenza con la scadenza del termine per l'espressione del prescritto parere, prevista per il prossimo martedì 20 novembre.

La Commissione conviene.

Silvano MOFFA, *presidente*, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

ALLEGATO 1

5-07607 Farina Coscioni: Sulle vicende occupazionali di un lavoratore impiegato all'Ilva di Taranto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Sulla questione sollecitata dall'onorevole Farina Coscioni, inerente la vicenda di un lavoratore in servizio all'interno dello stabilimento Ilva di Taranto, successivamente licenziato, sono stati acquisiti elementi informativi presso la Direzione territoriale del lavoro di Taranto e presso l'Inail con le risultanze che passo ad illustrare.

Il lavoratore in questione ha svolto le mansioni di meccanico manutentore presso l'Ilva come dipendente della ditta *Teknosud Impianti srl* – società che si occupa di progettazione impianti, manutenzioni meccaniche e di carpenterie metalliche – nel periodo dal 2 maggio 2005 al 28 aprile 2008, con la qualifica di addetto al montaggio degli impianti filtranti.

Come tutto il personale occupato presso la ditta citata, il lavoratore è stato sottoposto a visita medica periodica risultando sempre «idoneo» con la sola prescrizione dell'uso dei dispositivi di protezione individuale per il rumore. Al riguardo, sono in grado di informare, che presso la citata ditta non sono stati registrati casi di linfoma di Hodgkin.

Dal 30 aprile 2008 al 28 agosto 2010, il predetto lavoratore ha prestato la propria attività alle dipendenze della *Omca Service S.r.l.*, svolgendo le medesime mansioni e operando solo ed esclusivamente all'interno dello stabilimento Ilva di Taranto.

In proposito faccio presente, sulla base dei dati informativi forniti, che, ad oggi, l'unico caso di malattia professionale denunciato dalla azienda da ultimo citata, è quello relativo al lavoratore in questione (linfoma di Hodgkin) che è stato riscontrato per la prima volta in occasione di una delle predette visite mediche periodiche.

A seguito della diagnosi, il lavoratore è stato sottoposto a immediato ricovero ospedaliero e fino al 28 agosto 2010 non ha prestato attività lavorativa.

Il lavoratore è stato successivamente licenziato per «giustificato motivo oggettivo» per il superamento del limite massimo di malattia previsto dal C.C.N.L. di categoria (9 mesi).

In precedenza, precisamente il 24 giugno 2010, il lavoratore aveva presentato all'Inail di Taranto denuncia di malattia professionale (linfoma di Hodgkin), respinta però dall'Istituto, (il 27 agosto 2010) in quanto «il rischio lavorativo cui è stato esposto non è idoneo a provocare la malattia denunciata».

In proposito informo che lo scorso 24 maggio 2012 il lavoratore ha proposto, ricorso alla sezione lavoro del Tribunale di Taranto avverso il predetto provvedimento dell'Inail; l'udienza di discussione è stata fissata per il 21 gennaio 2013.

Sarà quindi compito della Magistratura, nei cui confronti nutro massimo rispetto e massima fiducia, accertare o meno l'esistenza del diritto lamentato dallo sfortunato lavoratore.

In conclusione informo, sulla base delle informazioni acquisite presso l'Inail, che essendo il linfoma di Hodgkin malattia «non tabellata», viene inserita nel sistema informatico dell'Istituto con un unico codice (99) uguale per tutte le malattie «non tabellate». Per tale ragione il Ministero che rappresento non ha potuto rilevare, in considerazione dei ristretti tempi disponibili, eventuali altri casi presso l'Ilva di Taranto.

ALLEGATO 2

**5-08375 Tommaso Foti: Tutela occupazionale
nello stabilimento Azimut Benetti di Sariano di Gropparello.****TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Foti – con il presente atto parlamentare – richiama l'attenzione sulla situazione produttiva ed occupazionale della società Azimut Benetti spa, con sede legale in Viareggio (LU), *leader* nel settore della progettazione, produzione e commercializzazione di unità navali.

La predetta società annovera tra le proprie unità produttive quella sita nel comune di Gropparello (PC), Fraz. Sariano, specializzata nella produzione di imbarcazioni con il marchio Atlantis.

Con particolare riferimento al predetto sito, ricordo che la Direzione Generale per le politiche attive e passive del lavoro del Ministero che rappresento – con decreto direttoriale del 29 dicembre 2009 – ha provveduto ad autorizzare la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 241 unità lavorative, relativamente al periodo dal 14 settembre 2009 al 13 settembre 2010.

Ricordo inoltre che, in relazione alla medesima unità produttiva, la società ha dato avvio a due procedure di mobilità all'esito delle quali il personale dipendente si è ridotto dalle 250 unità del 2008 alle circa 180 unità attuali.

Tanto premesso, informo che, nelle scorse settimane, in conseguenza del pesante crollo della domanda di mercato, l'azienda ha manifestato la volontà di procedere, in tempi brevi, alla cessazione dell'attività nel sito di Sariano di Gropparello.

A seguito di tale comunicazione, l'Amministrazione Provinciale di Piacenza ha provveduto – lo scorso 5 novembre – a convocare le Parti interessate presso le proprie sedi.

Nel corso dell'incontro, i vertici aziendali hanno confermato la volontà di procedere alla cessazione dell'attività del sito in questione – ritenuta non più competitiva sul mercato globale – e allo spostamento di parte della sua produzione presso lo stabilimento di Avigliana (TO), con eventuale trasferimento – presso quest'ultimo sito ovvero presso altri siti produttivi italiani – dei lavoratori disponibili. Le rappresentanze sindacali dei lavoratori hanno manifestato la necessità di spostare il confronto su un piano nazionale con la mediazione delle competenti Amministrazioni.

Ad oggi, non è stato richiesto dalle parti interessate alcun incontro per l'esame della situazione occupazionale, né è pervenuta altra segnalazione al riguardo. Sono comunque in condizione di assicurare la massima attenzione del Governo in ordine alla vicenda posta all'attenzione e di garantire la più ampia disponibilità ad aprire – qualora richiesto – un tavolo di confronto con tutte le parti coinvolte al fine di individuare le soluzioni più idonee per i lavoratori in questione, tenuto anche conto degli strumenti di tutela finora attivati.

ALLEGATO 3

5-08334 Borghesi: Incarichi ricoperti dal presidente dell'INPS e loro incidenza sulla gestione dell'Istituto.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole Borghesi – con il presente atto parlamentare – sollecita il Governo a intervenire in relazione ai numerosi incarichi istituzionali ed extraistituzionali di cui è titolare il presidente dell'INPS, nonché sulla necessità che l'incarico di presidente del principale Ente previdenziale italiano sia svolto a tempo pieno.

L'onorevole interrogante chiede, altresì, per quale ragione il Governo abbia ritenuto di confermare il Presidente Mastrapasqua al vertice del nuovo Istituto previdenziale unitario scaturito dalla fusione fra INPS ed INPDAP.

Ricordo, in primo luogo, che la nomina del dottor Mastrapasqua a presidente dell'INPS è avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 2008 e che la procedura di nomina, come noto, ha previsto la previa deliberazione del Consiglio dei ministri – in data 25 luglio 2008 – su proposta dell'allora Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con l'allora Ministro dell'economia e delle finanze. Sulla nomina, inoltre, le competenti Commissioni parlamentari hanno espresso parere favorevole ai sensi della legge n. 14 del 1978.

Ricordo, inoltre, che la funzione di vigilanza che il Ministero da me rappresentato può esercitare nei confronti dell'Istituto si sostanzia nell'approvazione di taluni atti espressamente individuati dal legislatore (regolamenti, deliberazioni contenenti criteri direttivi generali, dotazione organica) mentre tutti gli altri atti, non espressamente soggetti ad approvazione ministeriale, sono immediatamente esecutivi.

Ricadono, invece, nell'attività di vigilanza del Ministero dell'economia e delle

finanze l'esame delle relazioni sulle verifiche amministrativo-contabili e l'adozione dei relativi provvedimenti correttivi, la vigilanza sull'esecuzione di eventuali sentenze pronunciate dalla Corte dei conti nei giudizi di responsabilità promossi nei confronti di amministratori e dipendenti dell'ente, nonché l'esame dei verbali dei collegi sindacali.

Risulta, quindi, che al Ministro compete una vigilanza sull'ente e non sulle scelte individuali dei soggetti preposti agli organi dell'ente, nei cui confronti (salvo il caso in cui emergano violazioni di legge) non possono essere svolte valutazioni, se non in termini di opportunità.

Pertanto, alla luce delle vigenti disposizioni in materia, che non prevedono alcuna incompatibilità in riferimento alla nomina di presidente dell'INPS, non si ravvisano violazioni di legge in relazione alla nomina del Presidente Mastrapasqua in relazione agli ulteriori incarichi ricoperti.

Tuttavia, come più volte ribadito dal Ministro Fornero, sebbene l'operato del Presidente Mastrapasqua non sembra aver sinora palesato profili di palese violazione di legge, ragioni di opportunità suggerirebbero che il presidente dell'istituto non possa cumulare più incarichi né rivestire contemporaneamente incarichi in altre società partecipate.

Con riferimento alla questione della nomina del dottor Mastrapasqua a « super commissario », inoltre, faccio presente che con il decreto-legge cosiddetto « Salva Italia » del dicembre 2011 il Governo ha disposto la « fusione per incorporazione » di INPDAP ed ENPALS nell'INPS, in tal

modo istituendo quello che da alcuni osservatori è stato denominato il cosiddetto «super INPS». L'operazione in parola è stata realizzata – fra l'altro – al fine di conseguire risparmi che, auspicabilmente, andranno a vantaggio del sistema previdenziale nel suo complesso (e quindi, dei cittadini), nonché al fine di migliorare la qualità del servizio, per esempio riducendo i differenziali in termini di *performances* di enti previdenziali che assolvevano alla stessa funzione ma che, dovendosi dedicare a dipendenti pubblici piuttosto che a dipendenti privati, registravano poi consistenti diversità di risultati (ad esempio in termini di tempi di attesa delle pratiche burocratiche, di tempi di attesa di erogazione dei servizi e delle prestazioni, eccetera).

In definitiva, siccome il Legislatore ha optato per un meccanismo di fusione per incorporazione nell'ambito di un Istituto preesistente – l'INPS – (e non per l'istituzione di un organismo radicalmente nuovo), la scelta di evitare soluzioni di continuità nell'ambito delle cariche dell'istituto incorporante ha rappresentato una scelta, di fatto, obbligata.

Giova, altresì, osservare che la stessa scelta di differire la durata in carica del presidente dell'istituto sino al dicembre del 2014 ha corrisposto ad esigenze di tipo organizzativo e di continuità funzionale nell'ambito della delicata fase della transizione.

Al fine di un più compiuto esame della questione, osservo che al Governo sono state presentate numerose richieste nel senso della rivisitazione dell'attuale sistema di *governance* dell'istituto – risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n.78 del 2010, convertito nella legge n. 122 del 2010, in una prospettiva di riduzione dei costi degli apparati amministrativi delle amministrazioni pubbliche – in quanto è stata concentrata su un organo monocratico, il presidente, la funzione di indirizzo politico amministrativo.

Come è noto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali ha costituito un gruppo di lavoro composto da elevate professionalità del mondo accademico e della Magistratura amministrativa e contabile, con l'obiettivo di delineare un modello evoluto di *governance* degli enti previdenziali ed assicurativi pubblici, coerente con l'attuale quadro normativo di riferimento.

A conclusione dell'attività di studio, il gruppo ha elaborato una relazione finale che individua tra le direttrici sulle quali fondare un adeguato ed efficiente modello di *governance* i seguenti punti salienti:

valorizzazione del ruolo di vigilanza del Parlamento e dei Ministeri competenti;

promozione di processi decisionali rapidi e chiaramente definiti tali da evitare possibili conflitti di competenza ed eccessivi accentramenti di potere;

coordinamento e rafforzamento dei sistemi di controllo esistenti.

Sulla base delle risultanze dell'attività del gruppo di lavoro sono in corso valutazioni sull'opportunità di una rivisitazione della *governance* dell'INPS tesa a restituire alla loro struttura organizzativa un carattere pluralistico.

Il Ministero da me rappresentato ha condiviso le linee di fondo individuate dal gruppo di lavoro e, in particolare, l'opzione volta al superamento dell'attuale sistema di tipo monistico, da cui scaturiscono alcune delle problematiche evidenziate dall'onorevole interrogante.

Evidenzio, pertanto, che il Governo sta valutando la possibilità di affrontare la questione con appositi interventi normativi, anche facendo tesoro del dibattito svoltosi in ambito parlamentare relativo ad alcuni disegni di legge in materia di *governance* degli Enti pubblici previdenziali e assicurativi.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-07255 Farina Coscioni: Iniziative per fare luce sulla vicenda di un bambino morto sei ore dopo la nascita	168
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	170
5-06214 Farina Coscioni: Iniziative per fare luce sul decesso di una donna al pronto soccorso dell'Ospedale Santissimo Salvatore di Paternò	168
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	172
5-07714 Mancuso: Promozione di campagne informative nelle scuole sui rischi da alcolismo ..	169
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	173

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione dei vertici amministrativi dell'Istituto dermatologico dell'Immacolata (IDI), di rappresentanti della Congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione e delle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL e Nursind) sulla situazione dell'Istituto dermatologico e sulle delicate problematiche economiche e finanziarie in atto	169
AVVERTENZA	169

INTERROGAZIONI

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Gero GRASSI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Adelfio Elio Cardinale.

La seduta comincia alle 13.30.

5-07255 Farina Coscioni: Iniziative per fare luce sulla vicenda di un bambino morto sei ore dopo la nascita.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta in quanto il Governo si è limitato a fornire elementi che consentono di ricostruire la dinamica dell'accaduto senza tuttavia considerare la seconda parte del quesito contenuto nell'interrogazione in titolo, concernente le iniziative che il Governo stesso intende avviare, nell'ambito delle proprie prerogative e facoltà, per fare piena luce sulla vicenda oggetto della medesima interrogazione.

5-06214 Farina Coscioni: Iniziative per fare luce sul decesso di una donna al pronto soccorso dell'Ospedale Santissimo Salvatore di Paternò.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo

nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta dal momento che, analogamente a quanto è accaduto in sede di risposta all'interrogazione precedente, anche in questo caso il rappresentante del Governo ha descritto lo svolgimento dei fatti sulla base di dati acquisiti dall'assessorato regionale alla salute siciliano, per il tramite della prefettura di Catania, ma non è entrato nel merito delle iniziative di competenza che il Governo stesso intende adottare per fare piena luce sull'accaduto.

5-07714 Mancuso: Promozione di campagne informative nelle scuole sui rischi da alcolismo.

Il sottosegretario Adelfio Elio CARDINALE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Gianni MANCUSO (PdL), replicando, si dichiara soddisfatto, esprimendo particolare apprezzamento per le delucidazioni fornite sui contenuti dei piani e dei programmi di prevenzione nonché delle campagne di comunicazione attraverso cui, secondo quanto emerge della risposta all'interrogazione in oggetto, il Ministero della salute persegue da tempo l'obiettivo di prevenire i danni causati dall'alcol alla salute psico-fisica, con particolare ri-

guardo alla tutela delle fasce più giovani della popolazione.

Gero GRASSI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.50.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei vertici amministrativi dell'Istituto dermatopatico dell'Immacolata (IDI), di rappresentanti della Congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione e delle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL e Nursind) sulla situazione dell'Istituto dermatopatico e sulle delicate problematiche economiche e finanziarie in atto.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 15.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti l'etichettatura dei farmaci contenenti gliadina e l'indicazione della presenza di lattosio, a tutela delle persone affette dal morbo celiaco.
C. 4894 Palagiano.

ALLEGATO 1

5-07255 Farina Coscioni: Iniziative per fare luce sulla vicenda di un bambino morto sei ore dopo la nascita.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Si risponde all'interrogazione parlamentare in esame, sulla base degli elementi di informazione forniti, tramite la Prefettura di Genova, dall'Assessore alla Salute della Regione Liguria.

Il giorno 30 giugno 2012 il medico di guardia dell'Ospedale Villa Scassi di Genova Sampierdarena veniva informato da personale ospedaliero dell'imminenza di un taglio cesareo urgente che presentava diversi aspetti problematici per bradicardia fetale e liquido tinto di meconio.

Prontamente sottoposta ad intervento, la madre, alle ore 7.15, partoriva il piccolo Ornar. L'indice di Apgar, che, come è noto, in una scala di valori da uno a dieci registra la vitalità del neonato al momento della nascita, ad un minuto dal parto segnalava un valore intermedio di cinque punti, evidenziando così una depressione neonatale.

Al neonato venivano assicurate immediatamente le cure del caso, che riprendeva un'attività respiratoria normale e, rilevato nuovamente dopo cinque minuti l'indice di Apgar, lo stesso risaliva ad un valore di otto punti, indicando il rientro nella sostanziale normalità dei parametri vitali.

A questo punto il neonato, una volta stabilizzate le sue condizioni di salute, veniva posto in incubatrice presso il Nido dell'Ospedale Villa Scassi e tenuto in osservazione per un breve periodo, secondo una prassi consolidata adottata dallo stesso nosocomio nei confronti di bimbi nati con indice di Apgar inferiore a 7 al momento della nascita.

Tuttavia, dopo alcuni minuti, esattamente alle ore 7.23, le condizioni generali

di Omar improvvisamente iniziavano a peggiorare, con insorgenza di bradicardia grave e desaturazione (diminuzione della quantità di ossigeno presente nel sangue) di oltre il 70 per cento.

Avviate immediatamente le manovre rianimatorie, il medico di guardia, insieme al medico sopravvenuta nel frattempo sul posto per il cambio del turno, decideva di chiedere l'intervento del medico rianimatore, peraltro già presente in reparto, disponendo contestualmente il trasporto d'urgenza del paziente presso il reparto di Patologia neonatale dell'Ospedale pediatrico Giannina Gaslini di Genova.

In attesa del trasferimento presso detto ospedale pediatrico, il bimbo veniva sottoposto ad intubazione orotracheale con Portex 3.5 e ventilato con ossigeno al 100 per cento. Inoltre l'*equipe* medica procedeva a somministrare attraverso la vena ombelicale, secondo quanto prescrive il protocollo d'intervento in questi casi, espansori di volume, e bicarbonato.

A seguito di ulteriori complicazioni della bradicardia, al neonato veniva effettuato un massaggio cardiaco, dapprima in maniera saltuaria quindi continuativa ma, nonostante la terapia intrapresa, le sue condizioni cliniche continuavano ad aggravarsi con contestuale peggioramento dei parametri vitali.

Giunto alle ore 9.20 all'Ospedale Villa Scassi, il medico trasportatore prendeva parte anch'egli alle manovre rianimatorie prima di procedere al trasferimento del piccolo presso il Gaslini.

È prassi consolidata, infatti, stabilizzare le condizioni cliniche del paziente

prima di provvedere al suo spostamento, allo scopo di non pregiudicarne ulteriormente il già critico stato di salute.

Alle ore 10.30, poiché le condizioni del bambino non accennavano a migliorare, il medico del Gaslini decideva di procedere al trasporto del piccolo il quale, giunto intorno alle ore 11.30 in stato preagonico presso il reparto di rianimazione e patologia intensiva neonatale del Gaslini, veniva subito sottoposto ad esame ecocardiografico color doppler che evidenziava una grave cardiopatia complessa.

Nonostante le condizioni cliniche fossero subito apparse disperate, l'*equipe* di cardiocirurgia tentava una settostomia

atriale con palloncino in condizioni di emergenza sotto guida ecografica, ma tale manovra risultava assai complessa per l'impossibilità di raggiungere con il catetere l'atrio sinistro, data l'assenza di soluzioni di continuità del setto interatriale.

Dopo diversi tentativi, non essendo possibile ristabilire, nonostante le manovre rianimatorie ed i farmaci, una condizione di circolazione sufficiente per la sopravvivenza del bambino, tale procedura veniva interrotta.

Alla luce delle informazioni fornite dall'Assessorato regionale alla Salute, il Ministero della salute non ritiene di avviare iniziative specifiche sulla vicenda.

ALLEGATO 2

5-06214 Farina Coscioni: Iniziative per fare luce sul decesso di una donna al pronto soccorso dell'Ospedale Santissimo Salvatore di Paternò.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In merito all'evento segnalato nell'interrogazione parlamentare in esame, l'Assessorato Regionale della Salute siciliano, per il tramite della Prefettura di Catania, ha segnalato quanto segue.

Alle ore 16,42 del 19 febbraio 2012, la paziente giungeva al Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero di Paternò e veniva ricoverata per ipotensione arteriosa e dispnea ingravescente in soggetto affetto da talassodrepanocitosi.

Nel corso del ricovero, le indagini ematochimiche effettuate hanno documentato la presenza di una severa anemia, con plastrinopenia e iperbilirubinemia, prevalentemente indiretta.

In relazione alla presenza della severa anemia, venivano prescritte due unità di emazie concentrate, la prima delle quali trasfusa alle ore 19,00 e la seconda in successione.

Il repentino peggioramento delle condizioni della paziente ha richiesto un'assistenza rianimatoria a partire dalle ore 19.30, che si è accompagnata alla concomitante ricerca di un posto letto in Unità terapia Intensiva presso altri nosocomi.

Il trattamento rianimatorio era motivato dalla comparsa e progressiva accentuazione dei disturbi neurologici con Glasgow Coma Score 8 (analiticamente M5, V1, O2), dalla persistenza e accentuazione

della dispnea e dalla comparsa di instabilità emodinamica, con ipotensione e tachicardia.

Nonostante la terapia medica praticata alla paziente (supporto inotropo, respiratorio, trasfusionale e correzione dell'acidosi metabolica), subentravano ripetuti arresti cardiaci fino all'interruzione dell'attività cardiocircolatoria, in assenza di ripresa, con *exitus* alle ore 22.10.

Le Autorità Sanitarie regionali hanno precisato che non emergono profili di *malpractice* nell'assistenza trasfusionale richiesta e praticata, ravvisato che le unità di emazie concentrate richieste, giudicate compatibili, risultano assegnate nei tempi previsti ed infuse in assenza di effetti indesiderati.

Inoltre, l'acuzie osservata può essere riconducibile alla patologia di base della paziente, affetta da talassodrepanocitosi, sindrome clinica la cui storia naturale è frequentemente segnata dall'insorgenza di una sindrome polmonare acuta in cui infiltrati polmonari, secondari all'occlusione dei piccoli vasi, segnano spesso in maniera drammatica e talvolta rapidamente ingravescente, fino all'*exitus*, la *performance* ventilatoria.

Alla luce degli elementi informativi sopra resi, questo Ministero non ritiene di dover avviare specifica iniziativa in ordine al caso esaminato.

ALLEGATO 3

5-07714 Mancuso: Promozione di campagne informative nelle scuole sui rischi da alcolismo.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nel rispondere all'interrogazione parlamentare in esame, in via preliminare, il Ministero della salute, nel condividere il quadro epidemiologico presentato nell'atto ispettivo sulla diffusione del rischio alcol correlato tra i giovani, che appare in linea con quanto rappresentato da tempo nell'ambito dell'annuale Relazione al Parlamento predisposta ai sensi della legge n. 125/2001, ritiene invece sovrastimato il dato citato sui consumi alcolici della popolazione generale.

I più recenti dati in merito diffusi dall'ISTAT, relativi all'anno 2011, indicano infatti che ha consumato almeno una bevanda alcolica nell'anno il 66,9 per cento della popolazione di 14 anni e più, quota che appare stabile rispetto all'anno precedente e in diminuzione rispetto a 10 anni prima (72 per cento). Nella popolazione di 11 anni e più i consumatori risultano pari al 65 per cento della popolazione. Inoltre, sempre secondo l'ISTAT, nella popolazione generale il complesso dei comportamenti di consumo a rischio appare in diminuzione tra il 2010 e il 2011, principalmente per la riduzione dell'abitudine al *binge drinking*, passato dall'8,3 per cento al 7,5 per cento.

Tanto premesso, si assicura che il Ministero della Salute persegue da tempo l'obiettivo di prevenire i danni causati dall'alcol alla salute psico-fisica, con piani e programmi di prevenzione e campagne di comunicazione; tale obiettivo viene, tra l'altro, contemplato nel Piano Nazionale Alcol e Salute (PNAS) e nel Programma governativo « Guadagnare Salute-Rendere

più facili le scelte salutari », avviati nel 2007 d'intesa con le Regioni, oltre che nel Piano Sanitario Nazionale 2011-13.

Il Piano nazionale Alcol e Salute (PNAS) prevede in particolare, nell'ambito dell'area strategica « Informazione-Educazione », l'attivazione nei territori regionali di azioni finalizzate a prevenire l'abuso alcolico giovanile tramite una collaborazione con il mondo della scuola, dalle materne alle superiori, con la realizzazione di programmi di promozione della salute di ampio respiro, in cui trovino spazio, tra l'altro, lo sviluppo nei bambini e nei ragazzi delle abilità necessarie a fronteggiare le pressioni sociali al bere.

Nel Programma governativo « Guadagnare Salute » si prevede la realizzazione di campagne educative rivolte alla popolazione adulta, ai genitori e agli educatori, e di interventi educativi nelle scuole, con programmi validati per lo sviluppo nei bambini e nei ragazzi delle abilità necessarie a fare scelte a favore della salute.

Nell'ambito di tale programma, questo Ministero ha recentemente promosso e finanziato, tramite il proprio Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (CCM), il Progetto « PinC » (Programma nazionale di informazione e comunicazione a sostegno degli obiettivi di Guadagnare Salute), finalizzato ad attivare, anche in relazione al consumo di alcol, processi di consapevolezza e di *empowerment* rivolti a favorire scelte di vita salutari a livello individuale e collettivo, con iniziative ideate per promuovere la messa in atto di uno stile di vita più sano: seguire

un'alimentazione equilibrata, fare attività fisica ogni giorno, bere alcol in modo responsabile e moderato, non fumare.

Un'attenzione particolare è stata data alla comunicazione rivolta al *target* giovanile, con la distribuzione di materiale informativo nei luoghi di ritrovo e aggregazione dei giovani, la realizzazione di un video sul tema alcol e guida, attività di comunicazione attraverso siti *web* e *news media*, creazione di un profilo « Facebook » del programma governativo « Guadagnare Salute ».

La necessità di prevenire i problemi alcol correlati viene ripresa anche nell'ultimo Piano Nazionale di Prevenzione 2010-2012.

L'evoluzione del quadro epidemiologico e dei comportamenti di consumo

alcolico viene costantemente monitorata dal Ministero della salute, al fine di valutare l'adozione degli interventi di prevenzione e comunicazione più efficaci nell'ambito dei vigenti piani e programmi nazionali.

Per quanto riguarda, in particolare, la realizzazione di campagne informative nelle scuole, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha comunicato di aver avviato le iniziative promosse, a livello nazionale, quali l'introduzione dell'insegnamento di « Cittadinanza e Costituzione » in tutti gli ordini della scuola; il programma CCM3; il Progetto NET_GAD; il Progetto « La strada per una guida sicura » e le progettualità regionali/provinciali.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-06667 Fiorio: Sulla revisione della normativa europea in materia di liberalizzazione dei diritti di impianto delle viti	176
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	186
5-06807 Palomba: Iniziative per la semplificazione degli adempimenti burocratici a carico della piccola pesca	176
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	188
5-08364 Miglioli: Sulla riconversione dello zuccherificio di Finale Emilia	177
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	189

SEDE CONSULTIVA:

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	177
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvata dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	178

RISOLUZIONI:

7-00937 Marco Carra, 7-01008 Rainieri, 7-01014 Beccalossi e 7-01019 Delfino: Iniziative per il risarcimento dei danni arrecati dal terremoto alla filiera dei formaggi DOP (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	180
--	-----

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	182
<i>ALLEGATO 4 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base)</i> ...	190
Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. C. 5559 Sen. Vallardi, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	182
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565 Sen. Mongiello, approvata dal Senato (<i>Rinvio dell'esame</i>)	183

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Guido Tampieri a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nomina n. 159 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	184
Sui lavori della Commissione	184

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia	184
Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino, e C. 5304 Callegari	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185
AVVERTENZA	185

INTERROGAZIONI

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 13.05.**5-06667 Fiorio: Sulla revisione della normativa europea in materia di liberalizzazione dei diritti di impianto delle viti.**

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Massimo FIORIO (PD), replicando, dichiara di apprezzare lo sforzo del Governo per fornire un quadro il più completo possibile della legislazione in divenire attraverso il confronto delle diverse posizioni espresse a livello europeo. Ritiene tuttavia opportuno, in particolare, che il Governo espliciti in modo chiaro la propria posizione, tenendo presente che un atteggiamento di assoluta resistenza senza proposizione di elementi di innovazione per il settore potrebbe non essere opportuno. Osserva poi che il livello della produzione mondiale è tale da aprire spazi di mercato importanti, specialmente per le produzioni italiane, le cui modalità produttive risentono di forti tipicità rispetto alle quali il sistema dei controlli è fondamentale. Ritiene inoltre che il sistema dei diritti debba essere in qualche modo governato, nel senso che ci sono aree e territori in cui le restrizioni produttive

rischiano di essere penalizzanti, come per la viticoltura di montagna o per quella insulare. In tali casi, ritiene si debba usare una certa elasticità e introdurre criteri di liberalizzazione delle produzioni, seppure con alcune garanzie. Ritiene in ogni caso necessario il coinvolgimento dei consorzi e degli attori principali del settore, trattandosi di un momento di revisione di medio periodo dell'organizzazione comune del mercato del vino. Fa quindi presente che il regime dei diritti di impianto dei vigneti ha funzionato bene anche se non dappertutto, che ci sono forti sanzioni dell'Unione Europea e che ci sono aree in squilibrio produttivo, in cui si produce moltissimo vino in condizioni di lampante irregolarità.

Invita pertanto il Governo ad intervenire, ricordando peraltro che spetta ai consorzi decidere le modalità di controllo e alle regioni di verificare e registrare lo stato dell'arte.

5-06807 Palomba: Iniziative per la semplificazione degli adempimenti burocratici a carico della piccola pesca.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Federico PALOMBA (IdV), replicando, fa presente che nonostante la risposta del Governo sia molto esauriente nei dettagli, da essa ci si aspettava qualcosa di più. Ricorda infatti che le nuove normative europee in materia di pesca, che obbligano alla tenuta del libro di bordo con la registrazione delle specie pescate, rappre-

sentano un fardello pesante e spesso insopportabile, tenuto conto che, ad esempio, come avviene per le marinerie del Sulcis, il 50 per cento dei pescatori non possiede neanche la licenza elementare. Si tratta di operatori della piccola pesca, che non possono mettere in pericolo le specie ittiche e che pertanto andrebbero esonerati da adempimenti burocratici troppo gravosi, che li costringono a recarsi frequentemente a decine di chilometri di distanza a causa dell'assenza di una capillare rete di capitanerie.

Invita pertanto il Governo ad attivarsi con decisione in sede europea per far comprendere che l'Europa è composta anche di realtà piccolissime a cui vanno applicati regimi diversi.

5-08364 Miglioli: Sulla riconversione dello zuccherificio di Finale Emilia.

Il sottosegretario Franco BRAGA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Ivano MIGLIOLI (PD), replicando, ringrazia il Governo per la tempestività della risposta all'interrogazione, ma, pur riservandosi di compiere un'analisi più approfondita del suo contenuto, si dichiara insoddisfatto per diversi motivi di metodo e di merito.

In primo luogo, ricorda che la regione Emilia Romagna, la provincia di Modena e il comune di Finale Emilia hanno espresso attraverso una protesta ufficiale la loro contrarietà all'intervento illustrato dal Governo. Ricorda peraltro che il comune di Finale Emilia è stato tragicamente colpito dagli eventi sismici del 2012 e che pertanto avrebbe richiesto un'attenzione particolare da parte del Governo. In ogni caso, fa presente che la nomina del commissario *ad acta* è avvenuta senza un preventivo confronto con le istituzioni locali e la proprietà. Inoltre, tale nomina non appare in grado di risolvere i problemi esistenti né di accelerare i processi di riconversione dello stabilimento, ma rischia anzi di determinare ritardi.

Invita pertanto il Governo a riflettere, a convocare le istituzioni locali e la proprietà e a ricercare soluzioni rispettose delle esigenze del territorio, anche in considerazione del fatto che si tratta di un'area che ha subito le conseguenze di un evento sismico distruttivo.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, avverte che d'intesa con i presentatori e il rappresentante del Governo, lo svolgimento delle interrogazioni 5-05305 Nastri: 5-05523 Oliverio è rinviato ad altra seduta.

Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 13.30.

Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2012.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 6 novembre scorso il relatore, onorevole Cuomo, ha svolto la relazione introduttiva.

Antonio CUOMO (PD), *relatore*, sottolineando di non aver ricevuto osservazioni e richieste, formula una proposta di parere favorevole.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) dichiara che il suo gruppo aderirà alla proposta del relatore, ritenendo soprattutto opportuno l'adeguamento della legge n. 11 del 2005 al Trattato di Lisbona.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

**Riforma della legislazione in materia portuale.
C. 5453, approvata dal Senato.**

(Parere alla IX Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Marcello DI CATERINA (Pdl), *relatore*, sottolinea che il testo in esame, già approvato dal Senato, contiene una riforma organica della legge n. 84 del 1994, in materia portuale. In particolare, sulla base della constatazione della persistente debolezza del sistema logistico-portuale italiano e al contempo del suo carattere strategico, anche per i rapporti commerciali con l'oriente, il progetto di riforma — nel mantenere la distinzione tra funzioni di programmazione e controllo, attribuite a soggetti pubblici quali sono le autorità portuali, e funzioni economiche svolte dalle imprese, si muove lungo cinque direttrici principali: rivedere il riparto di competenze in materia tra Stato e regioni alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione e conseguentemente rivedere la classificazione dei porti ed i requisiti per l'istituzione delle autorità portuali (articoli 1, 2, 7 e 12); rivedere la procedura di adozione del piano regolatore portuale (articolo 3 e 4); operare alcune modifiche nell'organizzazione delle autorità (articoli 8, 9, 10 e 11); intervenire sulla disciplina delle concessioni da parte delle autorità (articolo 17); intervenire sulle fonti di

finanziamento delle autorità (articoli 14, 18 e 19).

Con riferimento al riparto di competenze tra Stato e regioni, la materia risulta affidata, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, alla legislazione concorrente, salvi gli aspetti di sicurezza che sono affidati allo Stato. Questa ripartizione è ribadita dall'articolo 1, che stabilisce anche che le disposizioni della legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117.

L'articolo 2 reca una nuova classificazione dei porti. L'attuale classificazione dei porti individua due categorie (categoria I: porti finalizzati per la difesa; categoria II: porti non finalizzati per la difesa), la seconda delle quali divisa in tre classi (classe I: porti di rilevanza economica internazionale; classe II: porti di rilevanza nazionale; classe III: porti di rilevanza regionale o interregionale). La nuova classificazione è in tre categorie: categoria I (porti finalizzati alla difesa), categoria II (porti di rilevanza nazionale e internazionale), categoria III (porti di rilevanza regionale ed interregionale). I porti di categoria II (rilevanza nazionale) devono costituire nodi di interscambio essenziali per l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alla tipologia del traffico, all'ubicazione territoriale e al ruolo strategico ed ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europee e trans-europee. Essi sono sempre individuati con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti e devono essere amministrati da una delle autorità portuali.

L'articolo 7, nel ribadire l'elenco delle autorità portuali esistenti, modifica i requisiti per l'istituzione di nuove autorità (sul relativo provvedimento è previsto, con un'innovazione rispetto alla legislazione vigente, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e il parere parlamentare). I nuovi requisiti sono: tre milioni di tonnellate di merci solide (e non più tre milioni di tonnellate annue assunte al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide); venti milioni di tonnellate di rinfuse liquide; trecentomila (e non più duecentomila) *twenty feet equivalent* (unità di misura dei con-

tainer); un milione di passeggeri, con esclusione del traffico marittimo locale. Il possesso di almeno uno di questi requisiti deve essere considerato nell'arco del quinquennio precedente e non più del triennio come attualmente previsto.

L'articolo 12 prevede l'istituzione da parte delle autorità portuali, d'intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati, di « sistemi logistico portuali » finalizzati al coordinamento delle attività di più porti e retroporti che appartengano ad un medesimo bacino geografico ovvero siano al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo. I porti di categoria III (rilevanza regionale o interregionale) sono invece affidati alla competenza legislativa regionale sulla base di alcuni principi direttivi individuati dall'articolo 2.

Con riferimento alla procedura di adozione del piano regolatore portuale, l'articolo 3 prevede un *iter* complesso.

Con riferimento all'organizzazione dell'Autorità, gli articoli 8, 9, 10 e 11, tra l'altro, elevano il mandato del presidente, dei componenti il comitato portuale, del segretario generale e dei componenti il collegio dei revisori dei conti da quattro a cinque anni. Si prevede inoltre, all'articolo 8, una nuova procedura di nomina del presidente, che vede una valorizzazione del ruolo del presidente della regione, che designa un candidato alla guida dell'autorità portuale, senza dover scegliere il nominativo all'interno di terne. Su questo nominativo si deve raggiungere l'intesa con il ministro delle infrastrutture che si intende raggiunta, in base al principio del silenzio-assenso se entro il termine di quarantacinque giorni non viene espresso un diniego espresso e motivato. In caso di diniego, compete al ministro l'indicazione di un nuovo nominativo. Se anche in questo non viene raggiunta l'intesa, la questione è rimessa al presidente del Consiglio, il quale decide previa deliberazione del Consiglio dei ministri ed acquisizione dell'intesa in sede di conferenza unificata.

In materia di organizzazione dell'autorità assume rilievo anche la disposizione dell'articolo 9, che sopprime la previsione che il bilancio preventivo debba essere

obbligatoriamente in pareggio o in avanzo. Rilevante è anche la soppressione, di cui all'articolo 7, della previsione per le autorità di acquisire partecipazioni in società esercenti attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali.

Con riferimento alla disciplina delle concessioni da parte dell'autorità, l'articolo 17 sostituisce l'articolo 18 della legge n. 84 del 1994, relativo alla concessione di aree e banchine. Rispetto al testo vigente si segnala l'eliminazione del rinvio a un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, per la determinazione di canoni, durata, vigilanza e rinnovo delle concessioni. Tali determinazioni sono ora attribuite alle autorità portuali. Viene inoltre espressamente previsto che la selezione per l'assegnazione delle concessioni debba essere effettuata mediante procedura di evidenza pubblica. Si prevede poi che la durata della concessione sia determinata dall'autorità portuale (o dalla regione o dall'ente territoriale competente, per i porti di categoria III), tenendo conto del programma di investimenti del concessionario, che siano diretti a: valorizzare la qualità dei servizi da rendere all'utenza o realizzare opere portuali, assumendone l'onere a proprio esclusivo carico. Si prevede inoltre che la concessione possa essere prolungata di un terzo in ragione del programma di investimenti da effettuare.

Con riferimento alle fonti di finanziamento delle autorità, l'articolo 14 introduce tra le entrate proprie delle autorità i diritti di porto.

L'articolo 19 istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti alle connessioni ferroviarie e stradali con i porti, compresi nella circoscrizione delle autorità portuali. Il Fondo è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è alimentato da un accantonamento pari al 5 per cento delle risorse statali che sono destinate a investimenti dell'ANAS Spa e di Rete Ferroviaria Italiana Spa. Le suddette risorse saranno finalizzate nell'ambito dei contratti di programma delle nominate società.

Quanto alle competenze della Commissione Agricoltura, fa presente che non vi sono disposizioni alle stesse direttamente riconducibili. Nelle norme relative alla classificazione dei porti (articolo 2 del progetto di legge, che modifica l'articolo 4 della legge n. 84 del 1994) viene in ogni caso esplicitamente indicata, tra le attività commerciali, l'attività peschereccia. Le imprese di pesca sono inoltre indubbiamente interessate alla disciplina dei porti, dei piani regolatori portuali, delle concessioni e delle opere in ambito portuale.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, fa presente che la Commissione Trasporti ha chiesto di acquisire i pareri delle altre Commissioni entro la settimana in corso.

Corrado CALLEGARI (LNP) chiede che il seguito dell'esame sia rinviato ad altra seduta.

Anita DI GIUSEPPE (IdV) concorda con il deputato Callegari, ritenendo necessario approfondire il testo e la relazione introduttiva.

Marcello DI CATERINA (PdL), *relatore*, ribadisce che il provvedimento incide sono indirettamente sulle materie di competenza della Commissione Agricoltura.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.35.

RISOLUZIONI

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del vicepresidente Angelo ZUCCHI indi del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 13.35.

7-00937 Marco Carra, 7-01008 Rainieri, 7-01014 Beccalossi e 7-01019 Delfino: Iniziative per il risarcimento dei danni arrecati dal terremoto alla filiera dei formaggi DOP.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame della discussione congiunta delle risoluzioni, rinviata nella seduta del 31 ottobre.

Angelo ZUCCHI, *presidente*, ricorda che la discussione è stata avviata nella seduta del 17 ottobre scorso ed è stata rinviata nelle sedute del 24 ottobre e 31 ottobre, nelle quali i presentatori sono stati invitati a valutare la possibilità di pervenire ad una condivisa formulazione del testo.

Marco CARRA (PD) ricorda che nelle precedenti sedute il rappresentante del Governo ha fatto presente che le risorse che le risoluzioni prevedevano di utilizzare in favore della filiera dei formaggi DOP danneggiata dal recente terremoto – ovvero gli oltre 19 milioni di euro di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012 – sono state azzerate, in quanto il disegno di legge di stabilità per il 2013 ne prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.

Al riguardo, ritiene che la nuova situazione di fatto renda sostanzialmente inutile l'approvazione delle risoluzioni nel testo presentato. Pertanto, sarebbe orientato ad addivenire ad una nuova risoluzione, che impegni il Governo a risolvere il problema del risarcimento per gli operatori della filiera del parmigiano reggiano e del grana padano danneggiati dal terremoto.

Esprime peraltro amarezza per il fatto che la sua risoluzione, presentata prima della presentazione del disegno di legge di stabilità, non sia stata votata prima che le relative risorse venissero meno, per poter almeno acquisire un impegno politico del Governo.

Anita DI GIUSEPPE (IdV), nel ricordare che la scorsa settimana il Ministro Catania è intervenuto in Assemblea, osserva che, in assenza del Ministro, tocca al

Sottosegretario Braga ricevere le critiche e le sollecitazioni del suo gruppo.

Per quanto riguarda le risorse di cui all'articolo 59, comma 3, del decreto-legge n. 83, ricorda che le stesse erano precedentemente di spettanza del settore bieticolo-saccarifero, tanto che, nel corso dell'esame del predetto decreto-legge, il suo gruppo aveva chiesto che almeno una parte di quei 19 milioni di euro fossero utilizzati in favore del medesimo settore. Ora invece quelle medesime risorse – che potevano pure essere utilizzate in favore delle imprese colpite dal terremoto – sono venute meno e ciò induce a ritenere che il Governo finora abbia fatto sostanzialmente finta di investirle nell'agricoltura. A questo punto occorre perciò capire se il Governo intende operare seriamente per il rilancio del settore primario.

Viviana BECCALOSSI (PdL) concorda con il deputato Carra circa l'esigenza di elaborare una proposta, auspicabilmente unitaria, per individuare una soluzione ai gravi problemi indicati nelle risoluzioni.

Circa il taglio delle risorse, deve constatare che il Dicastero agricolo è di frequente prescelto per operare tagli di risorse. Si rivolge in proposito al Sottosegretario Braga, che deve subire le critiche formulate in sede parlamentare per conto del Ministro Catania, che è invece più facile vedere in televisione. A tale riguardo, si aspetterebbe che il Ministro, da tecnico, si occupi tecnicamente del Ministero e impieghi il suo tempo a difenderne le risorse e a rilanciare il settore primario, essendo stato incaricato di ciò *pro tempore*. In particolare, non si può dimenticare un evento come il terremoto. Invita perciò il Ministro a non andare nelle trasmissioni televisive a parlare delle eccellenze dell'agroalimentare italiano se poi manca l'impegno minimo a difendere concretamente tali eccellenze; invita altresì lo stesso Ministro a impiegare il suo tempo non per contrattare con le forze politiche la nomina a direttore dell'AGEA di un esponente del PD, ma per il sostegno e il rilancio dell'agricoltura in modo concreto e fattivo. Osserva poi che per la filiera dei

formaggi DOP sarebbero necessarie cifre che per il Governo nazionale dovrebbero essere irrisorie, ma che sono invece vitali per i produttori interessati. Impegnarsi su tale tema sarebbe peraltro utile al Ministro anche nella ventilata ipotesi di una sua candidatura nella regione interessata nell'ambito delle liste di una delle forze politiche di maggioranza.

Gian Pietro DAL MORO (PD) osserva che appare fuori luogo assimilare il Ministro ad una forza politica.

Teresio DELFINO (UdCpTP), premesso di non condividere i toni elettoralistici utilizzati nel dibattito, che appaiono poco attinenti al tema in discussione, fa presente che la sua parte politica ha cercato di attivarsi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge di stabilità, come ritenuto utile per offrire una risposta ai problemi dell'agricoltura e delle aree terremotate. L'esito di tale azione complessiva si vedrà in sede di Commissione Bilancio. In questa sede, invece, si tratta di affrontare una questione specifica, che dovrebbe richiamare il senso di solidarietà verso coloro che hanno subito un grave colpo dal terremoto. In questo senso, ritiene che sia utile una presa di posizione della Commissione Agricoltura, che deve individuare una soluzione e indicarla al Governo. Si dichiara perciò favorevole al percorso indicato dal collega Carra.

Paolo RUSSO, *presidente*, osservando che in Commissione appare prevalente l'orientamento favorevole a ricercare una soluzione di sintesi nel nuovo contesto determinatosi, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le

politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi.

C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 giugno 2012.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che nella seduta del 6 giugno 2012 la Commissione ha nominato un Comitato ristretto il quale, dopo numerose riunioni, lo scorso 6 novembre ha convenuto di concludere i propri lavori, sottoponendo alla Commissione un testo unificato (*vedi allegato 4*). Propone pertanto di adottare tale testo come testo base per il seguito dell'esame.

La Commissione concorda.

Paolo RUSSO, *presidente e relatore*, ricorda che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha già convenuto di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per giovedì 15 novembre, alle ore 17.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.

C. 5559 Sen. Vallardi, approvata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

Viviana BECCALOSSI (PdL), *relatore*, ricordando che il progetto di legge in esame è stato approvato in prima lettura in sede deliberante dalla 9^a Commissione Agricoltura del Senato, ne illustra il contenuto.

L'articolo 1 definisce un termine – due mesi dall'entrata in vigore della nuova legge – entro il quale devono essere approvati i decreti previsti dall'articolo 4, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n.4, recante norme in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari. Si tratta dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico, con i quali devono essere definite le modalità per l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dei prodotti alimentari del luogo di origine o di provenienza e dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare. I decreti sono, altresì, chiamati ad indicare le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.

Ricorda in proposito che la legge n. 4 del 2011 (articolo 4, comma 2) ha specificato che per i prodotti alimentari non trasformati, l'indicazione del luogo di origine o di provenienza riguarda il Paese di produzione dei prodotti; per i prodotti alimentari trasformati, l'indicazione riguarda il luogo in cui è avvenuta l'ultima trasformazione sostanziale e il luogo di coltivazione ed allevamento della materia agricola prevalente utilizzata nella preparazione o nella produzione dei prodotti.

I decreti ministeriali in esame devono essere emanati: d'intesa con la Conferenza unificata; sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione; acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari. Deve altresì essere espletata in via preventiva la procedura di cui agli articoli 4, paragrafo 2, e 19 della direttiva 2000/13/CE, che richiede una preventiva comunicazione della normativa adottata alla Commissione europea ai fini della verifica

delle disposizioni ivi contenute rispetto alla normativa europea sull'etichettatura, contenuta nella direttiva medesima. In proposito, si ricorda che è stato approvato, ma non è ancora in vigore, il regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori, che ha, tra l'altro, abrogato la direttiva 2000/13/CE, introducendo talune novità significative sul tema dell'indicazione di origine.

Per l'emanazione dei decreti di cui al comma 3 dell'articolo 4, la legge n. 4 del 2011 non specificava alcun termine finale, ma disponeva che la procedura per adottarli dovesse avere inizio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge.

L'articolo 2, inserito durante l'esame presso la Commissione Agricoltura del Senato, apporta talune modifiche all'articolo 59-*bis* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, nel senso di rendere volontaria e facoltativa per i produttori la normativa ivi introdotta. Il predetto articolo ha previsto che, per contrastare la contraffazione e altre pratiche ingannevoli riguardanti i prodotti agricoli ed alimentari, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali adotti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, un regolamento per definire le modalità per l'integrazione dell'etichettatura con sistemi di sicurezza realizzati dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato. Tali modalità si dovranno basare prevalentemente su elementi elettronici e telematici prevedendo, ove possibile, l'utilizzo di dispositivi o mezzi tecnici di controllo a distanza. L'ambito di applicazione della nuova normativa riguarda i prodotti agricoli ed alimentari di qualità (DOP, IGP, STG, biologici o anche solo vincolati alle norme qualitative delle singole OCM). I costi di realizzazione e di gestione del sistema sono a carico dei soggetti che si avvalgano dell'etichettatura in questione.

Con la modifica introdotta dall'articolo 2 si precisa che l'adozione del nuovo sistema di etichettatura deve intendersi volontaria e facoltativa per i produttori,

chiarendo, in tal modo, la portata normativa del disposto, nel senso della non obbligatorietà.

Ricorda in proposito che la Commissione Agricoltura ha già svolto sulla questione talune audizioni informali (sedute del 16 e 24 ottobre 2012), nelle quali sono stati ascoltati i rappresentanti dell'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche (AICIG) e delle principali organizzazioni del settore vitivinicolo.

Sandro BRANDOLINI (PD) osserva che i gruppi dovranno valutare se apportare modifiche al provvedimento in esame. A suo giudizio, infatti, se il sistema di etichettatura anticontraffazione è volontario e facoltativo, non è necessaria una norma che lo preveda; la disciplina legislativa in questione andrebbe pertanto soppressa oppure resa efficace con le opportune modifiche. Invita pertanto a valutare la possibilità di definire in modo unitario le eventuali modifiche; in caso contrario, si potrà procedere in via ordinaria all'esame degli emendamenti.

Viviana BECCALOSSO (Pdl), *relatore*, si dichiara disponibile a valutare eventuali proposte di modifica volte a migliorare il testo in esame

Paolo RUSSO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini.

C. 5565 Sen. Mongiello, approvata dal Senato.

(Rinvio dell'esame).

Paolo RUSSO, *presidente*, avverte che il relatore Oliverio ha comunicato di non poter intervenire alla seduta odierna. Avverte altresì che, sentito il relatore, proporrà all'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, di svolgere

immediatamente un ciclo di audizioni informali, così da procedere speditamente nell'*iter*, eventualmente in sede legislativa.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia l'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Paolo RUSSO. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Franco Braga.

La seduta comincia alle 14.05.

Proposta di nomina del dottor Guido Tampieri a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA).

Nomina n. 159.

(Rinvio del seguito dell'esame).

Paolo RUSSO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 31 ottobre scorso il relatore, onorevole Taddei, aveva chiesto il rinvio dell'esame per acquisire ulteriori elementi in merito alla proposta di nomina e che sul tema si è svolto un dibattito.

Vincenzo TADDEI (PT) fa presente che gli era stato preannunciato da parte del Ministero competente l'invio di una nuova stesura del *curriculum* del candidato. In attesa di tale invio, chiede che l'esame sia ulteriormente rinviato.

Paolo RUSSO, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sui lavori della Commissione.

Marco CARRA (PD) richiama l'attenzione della Commissione sulle possibili

conseguenze delle indicazioni fornite dalla regione Lombardia in tema di denuncia dei danni subiti dalle imprese a seguito del terremoto. In particolare, la regione Lombardia ha evidenziato la possibilità di non depositare, in via preliminare, la perizia giurata sui danni subiti. Tuttavia, il decreto-legge n. 174 riserva l'accesso al finanziamento per il pagamento dei debiti tributari alle imprese in possesso dei requisiti per il risarcimento dei danni, tra i quali potrebbe ritenersi compresa la perizia giurata. Vi è pertanto il rischio che, seguendo le indicazioni della regione Lombardia, le imprese possano trovarsi nelle condizioni di non poter accedere allo speciale finanziamento sopra indicato. Invita pertanto i gruppi ad impegnarsi in tutti i modi nell'individuazione di una soluzione al problema posto, visto che non vi è più la possibilità di modificare il decreto-legge n. 174.

Paolo RUSSO, *presidente*, prendendo atto dell'intervento del collega Carra, ritiene che la Commissione possa assumere iniziative per porre rimedio al problema segnalato.

La seduta termina alle 14.10.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 13 novembre 2012.

Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche.

C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine.

C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino, e C. 5304 Callegari.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.25.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Norme per la valorizzazione dei prodotti alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.

C. 1481 Realacci, C. 2876 De Girolamo, C. 3022 Cosenza, C. 4544 Dima, C. 5112 Delfino e C. 5237 Fogliato.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-06667 Fiorio: Sulla revisione della normativa europea in materia di liberalizzazione dei diritti di impianto delle viti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Come ricordato dagli interroganti, la Commissione europea ha istituito un Gruppo di alto livello (GAL) per esaminare la problematica dei diritti d'impianto e la relativa liberalizzazione a partire dal 2015.

Il GAL si è riunito per la prima volta lo scorso 19 aprile e, come dichiarato dal Commissario Ciolos, ha lo scopo di fare una valutazione realistica di un sistema di gestione delle superfici vitate che tenga conto della realtà del mercato, ma che abbia anche presente due sfide importanti e imprescindibili: la qualità del vino e il reddito dei viticoltori.

Durante il primo incontro, la Direzione generale dell'agricoltura e dello sviluppo rurale della Commissione ha presentato le regole principali e l'efficacia del sistema europeo dei diritti d'impianto, evidenziandone le principali criticità.

In tale contesto, il mantenimento dei diritti di impianto è stato sostenuto dalla maggior parte dei Paesi, ad eccezione di quelli « liberisti » per tradizione (quali, Regno Unito, Svezia, Danimarca e Olanda).

Anche l'Italia si è schierata contro la liberalizzazione, onde evitare le gravi conseguenze che potrebbero ripercuotersi sull'attuale equilibrio di mercato, come la perdita di valore dei diritti, la delocalizzazione dei vigneti e l'abbandono della coltivazione in aree geografiche sensibili da un punto di vista idrogeologico, socio-economico e paesaggistico.

Per quanto ci riguarda, intendiamo portare avanti la nostra posizione, preliminarmente condivisa con i rappresentanti della filiera vitivinicola e con le regioni e le province autonome, tenendo in debito

conto l'attuale situazione di mercato e la complessità strutturale dell'industria vinicola europea.

In merito alle azioni da intraprendere in sede comunitaria per assicurare la revisione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 479/2008, ricordo che nel corso delle ultime due riunioni del gruppo alto livello, la Commissione europea ha presentato una proposta basata su una gestione differenziata per vini a denominazione riconosciuta e non, che dovrebbe essere gestita non più a livello centrale, ma dalle organizzazioni professionali secondo un sistema autorizzativo.

L'Amministrazione e le associazioni di categoria hanno analizzato tale proposta e ravvisato che essa non risulta di fatto applicabile alla situazione italiana alla luce delle particolari caratteristiche delle organizzazioni interprofessionali del settore.

Inoltre, nella stessa riunione, l'Italia insieme a 10 paesi, che rappresentano i maggiori produttori di vino a livello europeo, ha presentato alla Commissione una proposta per il mantenimento del sistema attuale basato sui diritti di impianto uniforme per tutte le tipologie di produzione (DO, IG, vini varietali e comuni), introducendo alcuni elementi di semplificazione, flessibilità e di armonizzazione a livello europeo.

Sottolineo, inoltre, che il Parlamento europeo, sulla base di uno studio commissionato ad una società di ricerca internazionale, si è espresso favorevolmente per il mantenimento del sistema dei diritti, proponendo una proroga dell'attuale sistema che è a costo zero per l'Unione europea.

La posizione italiana, pertanto, rimane ferma sulla forte contrarietà alla liberalizzazione, auspicando il mantenimento del sistema dei diritti d'impianto che hanno ben funzionato nel corso degli anni, in coerenza con le altre misure di sostegno previste per il settore vitivinicolo.

Infine, riguardo la proposta di eliminare lo schedario vitivinicolo a partire da

gennaio 2016 (articolo 102, punto 5, della proposta), la delegazione italiana ha espresso forte dissenso, in considerazione del fatto che lo schedario non ha solo valenza esclusiva in funzione dei diritti di impianto, ma anche una funzione di monitoraggio della superficie investita a vigneto (in particolare, sulla verifica delle superfici destinate a DO e IG).

ALLEGATO 2

Interrogazione n 5-06807 Palomba: Iniziative per la semplificazione degli adempimenti burocratici a carico della piccola pesca.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogazione riguarda l'opportunità di ridurre gli adempimenti sulla tenuta e compilazione del giornale di bordo previsti per le imbarcazioni da 10 metri in avanti che esercitano la pesca professionale nel Mediterraneo.

Al riguardo, nel far presente che trattasi di disposizione comunitaria sul controllo della pesca – regolamento n. 1224/2009 del Consiglio e regolamento n. 404/2011 della Commissione – che non può essere modificata dal legislatore nazionale, evidenzio che essa è stata il frutto di un ampio dibattito tra organismi comunitari e Stati membri, onde pervenire a un testo che fosse il più possibile condiviso, sia a livello istituzionale che degli operatori di settore.

Il testo originario, infatti, conteneva disposizioni assai più restrittive e onerose che, anche grazie al lavoro delle delegazioni italiane di volta in volta chiamate ad intervenire in quella sede, hanno acquisito maggior facilità applicativa.

In ogni caso, faccio presente che il 1° marzo scorso è stato predisposto un apposito decreto ministeriale relativo alla facoltà di concedere talune esenzioni. In questa ottica, segnalo che, in base al citato decreto, le imbarcazioni di l.f.t. compresa

tra 12 e 15 metri possono chiedere l'esenzione dalla compilazione e trasmissione del *logbook* elettronico e, quindi, dall'utilizzo del *tablet-pc*, fermo restando l'obbligo di compilazione e trasmissione del *logbook* cartaceo secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 1224/2009.

In questa fase, confermo che l'Amministrazione sta comunque provvedendo ad informare e assistere sia le associazioni di categoria che il ceto peschereccio.

In particolare, è stato attivato un apposito sito *internet* (www.controllopesca.politicheagricole.it) dedicato agli adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1224/2009 in materia di controllo, al quale è possibile accedere anche tramite specifico *banner* inserito nel sito istituzionale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Inoltre, sul citato sito sono indicati dei numeri telefonici per fornire tutta l'assistenza necessaria agli operatori commerciali.

Ciò premesso assicuro fin d'ora che, qualora dovesse presentarsi la possibilità di una riforma dell'attuale quadro normativo comunitario, ci adopereremo attivamente per conferire maggior peso alla voce delle professionalità coinvolte nell'applicazione della norma in parola.

ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-08364 Miglioli: Sulla riconversione dello zuccherificio di Finale Emilia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento all'interrogazione concernente la nomina di un Commissario *ad acta* per il progetto di riconversione dell'*ex* stabilimento saccarifero di Finale Emilia (Modena), ricordo che l'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, prevede che il Comitato interministeriale, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2006, oltre a disporre norme idonee nel quadro delle competenze amministrative regionali atte a garantire l'esecutività dei progetti di riconversione, nomini, nei casi di particolare necessità, un Commissario *ad acta* per l'attuazione degli accordi definiti in sede regionale, con il coordinamento del Comitato stesso. Detto Commissario ha poteri di monitoraggio e vigilanza, nonché di impulso e di coordinamento.

Ciò premesso evidenzio che, avendo l'assessore all'agricoltura della regione Emilia Romagna segnalato la mancata o incompleta attuazione degli accordi di riconversione per la maggior parte dei 7 *ex* zuccherifici dell'Emilia Romagna (tra cui quello di Finale Emilia), nonché richiesto l'intervento del predetto Comitato affinché assumesse tutte le iniziative utili riguardo al superamento di tali situazioni e alla completa attuazione degli accordi di riconversione, il Comitato interministeriale bieticolo-saccarifero ha ritenuto di fissare

al 15 settembre 2012 il termine entro cui le regioni interessate potessero trasmettere all'amministrazione eventuali relazioni o memorie integrative, onde aggiornare lo stato di attuazione dei progetti di riconversione e dei relativi accordi.

Alla luce di quanto pervenuto, il predetto Comitato, nella successiva riunione del 17 ottobre 2012, ha pertanto deliberato la nomina del Commissario *ad acta* per 4 *ex* stabilimenti saccariferi, tra cui quello di Finale Emilia (Modena) per il quale, nonostante il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie, i lavori non risultano avviati.

In merito al mancato confronto con le amministrazioni locali, ricordo che le direttive per l'approvazione dei progetti di riconversione degli impianti saccariferi dismessi prevedono che la definizione dell'accordo di riconversione produttiva con gli enti territorialmente competenti (province, comuni, autonomie locali e funzionali), nonché con le imprese singole o associate, le rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro e gli altri soggetti pubblici e privati, compete alle regioni interessate per territorio.

Evidenzio, infine, che il Ministero non ha concesso aiuti per l'attuazione dei progetti di riconversione degli *ex* stabilimenti saccariferi.

ALLEGATO 4

**Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi
(C.1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi).****TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO
ADOTTATO COME TESTO BASE****Modifiche alla legge 16 dicembre 1985,
n. 752, in materia di raccolta, coltivazione
e commercio dei tartufi freschi o conser-
vati destinati al consumo.****ART. 1.**

1. All'articolo 1 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma le parole: « provvedono a disciplinare con propria legge la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge » sono sostituite dalle seguenti: « provvedono a disciplinare con propria legge, nel rispetto dei principi fondamentali e dei criteri stabiliti dalla presente legge, la ricerca, la raccolta, la coltivazione e la commercializzazione dei tartufi freschi o conservati al fine di incentivare e di potenziare tale attività economica e di conservare adeguatamente, con idonee misure di tutela, l'ambiente tartufigeno naturale, nonché le modalità per il commercio delle piante micorizzate e i relativi controlli, da effettuare anche avvalendosi di istituti tecnici specializzati nazionali o interregionali »;

b) dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Al fine di conservare l'ambiente tartufigeno naturale, le regioni incentivano le

attività delle aziende agricole forestali volte al miglioramento ambientale ».

ART. 2.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentiti i centri sperimentali di tartuficoltura e le istituzioni universitarie di studio specializzate in micologia, provvede, con proprio decreto di natura non regolamentare, emanato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla revisione dell'elenco dei generi e delle specie di tartufi destinati al consumo da freschi, di cui al primo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, e successive modificazioni, nel quale possono essere inclusi solo i generi e le specie di tartufi autoctoni, fermo restando il divieto, disposto dal citato primo comma dell'articolo 2, del commercio di qualsiasi altro tipo di tartufo non incluso nel suddetto elenco.

ART. 3.

1. Al terzo comma dell'articolo 2 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, dopo le parole: « dell'Università » sono inserite le seguenti: « o di altre strutture specializzate individuate dalle singole regioni o province autonome ».

ART. 4.

1. All'articolo 3 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« La ricerca e la raccolta dei tartufi sono libere nei boschi e nei terreni non coltivati. Le regioni, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, provvedono a disciplinare la ricerca e la raccolta dei tartufi nei boschi e nei terreni non coltivati e ad istituire un registro in cui annotare annualmente la quantità di prodotto commercializzato nell'anno e raccolto nella regione stessa »;

b) dopo il quinto comma sono inseriti i seguenti:

« Le regioni, al fine di consentire l'attività dei raccoglitori autorizzati non conduttori di tartufaie controllate o coltivate, provvedono a definire la percentuale massima su base provinciale del territorio a produzione tartufigena che è possibile destinare alla raccolta riservata.

Le regioni, nell'ambito delle relative attribuzioni, individuano, altresì, le modalità per il controllo delle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate, con particolare riferimento alla certificazione dell'impresa vivaistica relativa all'avvenuta micorizzazione ».

ART. 5.

1. All'articolo 4 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Qualora le aziende consorziate di cui al primo comma interessino il territorio di più regioni tra loro confinanti, le regioni medesime possono stabilire, d'intesa tra loro e per quanto di rispettiva competenza, apposite norme per garantire l'uniformità giuridica e regolamentare dell'attività del consorzio ».

ART. 6.

1. Alla lettera d) del nono comma dell'articolo 5, della legge 16 dicembre 1985, n. 752, le parole: « salve diverse disposizioni regionali in relazione ad usanze locali » sono sostituite dalle seguenti: « salve diverse disposizioni regionali in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, primo comma, e dall'articolo 3, primo comma ».

ART. 7.

1. Al quinto comma dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero con atto d'intesa tra le amministrazioni regionali, sentite le amministrazioni provinciali, quando la zona interessata comprende territori di due regioni tra loro confinanti ».

ART. 8.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 11 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è inserito il seguente:

« Quando nell'etichetta di un prodotto sono utilizzate le diciture "tartufato" o "a base di tartufo" o qualsiasi altra dicitura che esalta il prodotto stesso per la presenza di tartufo, nella medesima etichetta devono essere chiaramente specificati, con lo stesso carattere e con la medesima dimensione tipografica, la specie del tartufo, nonché il relativo nome latino e la provenienza geografica, con facoltà di indicare, oltre al Paese, anche la regione e la località di origine. Nel prodotto deve essere presente una percentuale minima di tartufo pari al 3 per cento del peso totale del prodotto medesimo e tale percentuale deve essere riportata sull'etichetta accanto alla denominazione di vendita e con lo stesso carattere tipografico. I prodotti contenenti aromi di

sintesi al tartufo, ancorché utilizzati congiuntamente al tartufo, non possono evocare in alcun modo nell'etichetta, fatti salvi gli ingredienti, il termine "tartufo", né attraverso diciture né attraverso immagini, e devono riportare in modo chiaramente visibile la dicitura "prodotto contenente aromi di sintesi". L'impiego di qualificazioni o di diciture diverse da quelle previste dal presente articolo è vietato ».

ART. 9.

1. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge 16 dicembre 1985, n. 752, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *i-bis*) la messa in commercio di prodotti a base di tartufo o contenenti aromi di sintesi al tartufo non conformi alle disposizioni di cui all'articolo 11, terzo comma ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nastri e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	193
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	195

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

Testo unificato C. 3905 Nastri e abb.

(Parere alla XIII Commissione).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Marco MAGGIONI (LNP), *relatore*, rileva come il testo unificato elaborato dalla XIII Commissione disciplini per la prima volta una forma di attività che è andata evolvendosi negli ultimi anni e che vede l'agricoltore come soggetto capace di fornire servizi socio sanitari in aggiunta alla attività prevalente di produzione di beni agricoli.

È ormai patrimonio comune che l'agricoltura non svolge solo la funzione di produrre cibo, ma assicura anche numerosi altri beni e servizi caratterizzati non solo un valore di mercato, ma da un'utilità

sociale che fornisce risposte a crescenti domande dei cittadini: dalla tutela dell'ambiente e del paesaggio al presidio e alla salvaguardia del territorio e delle aree rurali, dall'uso sostenibile delle risorse naturali alla sicurezza alimentare.

Lo sviluppo di molteplici esperienze di agricoltura multifunzionale diffuse sul territorio nazionale sta mettendo in luce un'ulteriore potenzialità dell'attività agricola, in relazione alla sua capacità di creare benefici per talune fasce vulnerabili o svantaggiate della popolazione, dando luogo a servizi innovativi che possono rispondere efficacemente alla crisi dei tradizionali sistemi di assistenza sociale. Queste esperienze, da un lato, producono servizi di grande valore sociale e, dall'altro, sono in grado di produrre benefici in termini di sviluppo e di reddito, soprattutto per quelle imprese che presidiano le zone più svantaggiate e marginali e che appaiono pertanto caratterizzate da scarsa redditività.

Quello dell'agricoltura sociale si configura dunque come un vero e proprio strumento operativo attraverso il quale i governi regionali e locali – in maniera diretta o attraverso associazioni preposte – possono applicare le politiche del welfare in ambito territoriale, coinvolgendo

una pluralità di soggetti giuridici, enti, aziende agricole e cittadini. La forma di aggregazione più comune che permette l'applicazione di queste politiche, è la cosiddetta «azienda agri-sociale» conosciuta anche come «fattoria sociale». Si tratta di una fattoria tradizionale, o di un allevamento di animali di vario genere, economicamente e finanziariamente sostenibile, e gestita da una o più persone associate. L'azienda svolge la propria attività agricola o zootecnica per vendere i propri prodotti sul mercato ma lo fa in maniera «integrata» e a vantaggio di soggetti deboli (portatori di handicap, tossicodipendenti, detenuti, anziani, ecc.), residenti in aree fragili (montagne o centri isolati) ed in collaborazione con istituzioni pubbliche.

Il testo unificato è volto quindi a delineare un quadro normativo essenziale, diretto a favorire lo sviluppo delle potenzialità dell'agricoltura sociale, nel rispetto delle competenze regionali.

Il provvedimento si compone di 7 articoli.

L'articolo 1 individua la finalità del provvedimento, volto alla promozione dell'agricoltura sociale.

L'articolo 2 definisce la nozione di agricoltura sociale che comprende le attività volte all'inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati e alla fornitura di servizi socio-sanitari esercitate dall'imprenditore agricolo in forma singola o associata.

L'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie leggi al fine di consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi; in caso di inerzia, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, è chiamato a definire con decreto i relativi requisiti.

L'articolo 4 stabilisce la possibilità per gli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori, costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale e con un volume minimo di produzione pari a 90.000 euro.

L'articolo 5 prevede la possibilità di utilizzare i locali esistenti sul fondo agricolo per l'esercizio di tale attività, assimilati, ad ogni effetto, ai fabbricati rurali. Le regioni sono chiamate a disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio.

L'articolo 6 reca taluni interventi di sostegno: si stabilisce che le istituzioni pubbliche che gestiscono le gare per i servizi di fornitura alle mense scolastiche e agli ospedali possano prevedere criteri di priorità per i prodotti provenienti dall'agricoltura sociale; uguali criteri di priorità potranno essere definiti per l'assegnazione delle terre demaniali e dei beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia; i comuni potranno, poi, definire, particolari modalità per valorizzare nei mercati agricoli di vendita diretta i prodotti dell'agricoltura sociale.

L'articolo 7, infine, istituisce l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, chiamato a definire le linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche, monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale, anche attraverso la raccolta dei dati, promuovere iniziative di coordinamento, svolgere azioni di comunicazione ed animazione territoriale.

Segnala che la Decisione del Consiglio 2006/144/CE, che definisce gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, individua tra le priorità dello sviluppo rurale comunitario il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e la promozione della capacità locale di occupazione e diversificazione.

Il sostegno all'innovazione e all'imprenditorialità e la promozione dell'inclusione e dell'offerta di servizi locali sono azioni chiave per il perseguimento di tali orientamenti. Nel promuovere la formazione, l'informazione e l'imprenditorialità si raccomanda di tener conto in particolare delle esigenze delle donne, dei giovani e dei lavoratori anziani.

Per quanto riguarda il periodo successivo al 2013, la proposta della Commissione attualmente all'esame delle istituzioni europee prevede che il Fondo euro-

peo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) sia incluso nel quadro strategico comune per tutti i fondi e nei contratti di partenariato con gli Stati membri. I fondi dello sviluppo rurale, non ancora ripartiti tra gli Stati membri, sarebbero destinati a programmi relativi a sei filoni, uno dei quali relativo in particolare a inclusione sociale, riduzione della povertà e sviluppo economico delle zone rurali.

Ritiene, in conclusione, soffermandosi sui profili di competenza della XIV Commissione, che le finalità sociali del provvedimento, certamente lodevoli, devono essere valutate nell'ambito degli obiettivi e delle linee guida tracciate dall'Unione europea.

Mario PESCANTE, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato.
(Parere alla IX Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Sandro GOZI (PD), *relatore*, ricorda che la proposta di legge, già approvata dal Senato, prevede una revisione complessiva della legge n. 84/1994 recante riforma della legislazione portuale, che si muove lungo cinque direttrici principali: rivedere il riparto di competenze in materia tra Stato e regioni alla luce del nuovo Titolo V della Costituzione e conseguentemente rivedere la classificazione dei porti ed i requisiti per l'istituzione delle Autorità portuali (articolo 1, 2, 7 e 12); rivedere la procedura di adozione del piano regolatore portuale (articolo 3 e 4); operare alcune modifiche nell'organizzazione dell'Autorità (articolo 8, 9, 10 e 11); intervenire sulla disciplina delle concessioni da parte delle Autorità (articolo 17); intervenire sulle fonti di finanziamento delle Autorità (articolo 14, 18 e 19).

Con riferimento al riparto di competenze tra Stato e regioni e alla nuova classificazione dei porti, l'articolo 1 stabilisce anche che le disposizioni della legge costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117.

L'articolo 2 reca una nuova classificazione dei porti. L'attuale classificazione dei porti individua due categorie – categoria I porti finalizzati per la difesa; categoria II porti non finalizzati per la difesa – la seconda delle quali divisa in tre classi (classe I: porti di rilevanza economica internazionale; classe II: porti di rilevanza nazionale; classe III: porti di rilevanza regionale o interregionale).

La nuova classificazione è in tre categorie: categoria I porti finalizzati alla difesa; categoria II porti di rilevanza nazionale e internazionale; categoria III porti di rilevanza regionale ed interregionale. Si prevede inoltre che i porti di categoria II costituiscano nodi di interscambio essenziali per l'esercizio delle competenze dello Stato, in relazione alla tipologia del traffico, all'ubicazione territoriale e al ruolo strategico ed ai collegamenti con le grandi reti di trasporto e di navigazione europee e transeuropee. Essi sono sempre individuati con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I porti di categoria III sono invece affidati alla competenza legislativa regionale sulla base di alcuni principi direttivi individuati dal medesimo articolo 2.

L'articolo 7, nel ribadire l'elenco delle autorità portuali esistenti, modifica i requisiti per l'istituzione con decreto del Presidente della Repubblica di nuove Autorità (su tale decreto del Presidente della Repubblica è previsto, innovando rispetto alla legislazione vigente, l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e il parere parlamentare). I nuovi requisiti sono: tre milioni di tonnellate di merci solide (e non più tre milioni di tonnellate annue assunte al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide); venti milioni di tonnellate di rinfuse liquide; trecentomila (e non più duecentomila) *twenty feet equivalent* (unità di misura dei container); un milione di passeggeri, con esclusione del traffico ma-

rittimo locale. Il possesso di almeno uno di questi requisiti deve essere considerato nell'arco del quinquennio precedente e non più del triennio come attualmente previsto.

L'articolo 12 prevede l'istituzione da parte delle autorità portuali d'intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati, di « sistemi logistico portuali » finalizzati al coordinamento delle attività di più porti e retroporti che appartengano ad un medesimo bacino geografico ovvero siano al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo.

Con riferimento alla procedura di adozione del piano regolatore portuale l'articolo 3 prevede un iter complesso: la disciplina attuale al riguardo si limita a prevedere l'intesa con i comuni interessati, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e la procedura di valutazione di impatto ambientale; il nuovo testo prevede invece la sottoposizione del piano alla valutazione ambientale strategica VAS, con una riduzione generale dei termini previsti, con l'introduzione della generale perentorietà degli stessi e con l'introduzione della regola del « silenzio-assenso ».

Con riferimento all'organizzazione delle Autorità portuali, gli articoli 8, 9, 10 e 11, tra le altre cose, elevano il mandato del presidente, dei componenti il comitato portuale, del segretario generale e dei componenti il collegio dei revisori dei conti da quattro a cinque anni. Si prevede inoltre, all'articolo 8, una nuova procedura di nomina del presidente, che vede una valorizzazione del ruolo del presidente della regione.

Nella procedura di nomina, attualmente, si prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nomini, previa intesa con la regione, il presidente dell'autorità portuale nell'ambito di una terna i cui componenti sono individuati, rispettivamente, dai comuni, dalla provincia e dalle camere di commercio interessate; il Ministro può quindi richiedere, con atto motivato, una nuova terna entro trenta giorni e se questa non perviene può nominare autonomamente il presidente.

La disposizione in commento rafforza invece il ruolo della regione in quanto si prevede che sia il presidente della regione interessata a sottoporre il nominato di un candidato alla guida dell'autorità portuale, senza dover scegliere il nominativo all'interno di terne, ma consultandosi con comuni, province e camere di commercio interessate. Su questo nominativo si deve raggiungere l'intesa con il ministro delle infrastrutture che si intende raggiunta, in base al principio del silenzio-assenso, se entro il termine di quarantacinque giorni non viene espresso un diniego espresso e motivato. In caso di diniego, compete al ministro l'indicazione di un nuovo nominativo. Se anche in questo caso non viene raggiunta l'intesa, la questione è rimessa al presidente del Consiglio, il quale decide previa deliberazione del Consiglio dei ministri ed acquisizione dell'intesa in sede di conferenza unificata (articolo 8, co. 6 della legge n. 131/2003).

In materia di organizzazione dell'autorità assume rilievo anche la disposizione dell'articolo 9 che sopprime la previsione che il bilancio preventivo debba essere obbligatoriamente in pareggio o in avanzo. Rilevante è anche la soppressione, di cui all'articolo 7, della previsione per le Autorità di acquisire partecipazioni in società esercenti attività accessorie e strumentali rispetto ai compiti istituzionali.

Con riferimento alla disciplina delle concessioni da parte dell'autorità l'articolo 17 sostituisce l'articolo 18 della legge n. 84/1994, relativo alla concessione di aree e banchine. Rispetto al testo vigente si segnala l'eliminazione del rinvio a un decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, per la determinazione di canoni, durata, vigilanza e rinnovo delle concessioni. Tali determinazioni sono ora attribuite alle Autorità portuali. Viene inoltre espressamente previsto che la selezione per l'assegnazione delle concessioni debba essere effettuata mediante procedura di evidenza pubblica.

Su questo specifico aspetto il medesimo articolo 17 prevede che la durata della concessione sia determinata dall'Autorità

portuale (o dalla Regione o dall'ente territoriale competente, per i porti di categoria III), tenendo conto del programma di investimenti del concessionario, che siano diretti a valorizzare la qualità dei servizi da rendere all'utenza o realizzare opere portuali, assumendone l'onere a proprio esclusivo carico.

Si prevede inoltre che la concessione possa essere prolungata di un terzo in ragione del programma di investimenti da effettuare. Nel testo vigente (articolo 18, comma 1, lettera a)), la durata delle concessioni avrebbe dovuto essere indicata in un apposito decreto ministeriale, che non è stato ancora emanato.

Con riferimento alle fonti di finanziamento delle Autorità, l'articolo 14 introduce tra le entrate proprie delle autorità i diritti di porto.

L'articolo 18 prevede che non concorrono a formare il reddito delle Autorità portuali (dunque non sono assoggettate a imposizione sui redditi) le entrate delle autorità portuali tipizzate dalla legge, fatte salve quelle classificate come « entrate diverse » (cioè altre rispetto ai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine; gli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti ai nuovi concessionari, il gettito delle tasse sulle merci sbarcate ed imbarcate, imbarcate e in transito nei porti; i contributi delle regioni, degli enti locali e di altri enti ed organismi pubblici).

L'articolo 19 istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti, compresi nella circoscrizione delle Autorità portuali. Il Fondo è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed è alimentato da un accantonamento pari al 5 per cento delle risorse statali che sono destinate a investimenti dell'ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.. Le suddette risorse saranno finalizzate nell'ambito dei contratti di programma delle nominate società.

Oltre a questi interventi richiama le rimanenti disposizioni del provvedimento che riguardano aspetti puntuali.

L'articolo 5 reca alcune modifiche alla disciplina in materia di dragaggi di cui all'articolo 5-*bis* della legge 28 gennaio 1994, n. 84, prevedendo tra le altre cose il parere della Commissione VIA-VAS (disciplinata dall'articolo 8 del decreto legislativo 152/2006) in ordine all'assoggettabilità o meno del progetto di dragaggio alla valutazione di impatto ambientale.

L'articolo 6 introduce un nuovo articolo 5-*ter* nella legge 84/1994, sul recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla riconversione e riqualificazione di aree portuali.

L'articolo 13 introduce, nell'ambito del controllo sulle autorità portuali esercitato dal ministero delle infrastrutture, l'obbligo di presentare alle Camere entro il 30 giugno di ogni anno una relazione generale sulle attività delle autorità portuali, nella quale andranno indicati gli interventi realizzati e i programmi attuati nell'ambito del piano operativo triennale nonché il volume annuo dei traffici effettuati. Viene invece soppressa l'approvazione ministeriale delle delibere relative alla determinazione dell'organico della segreteria tecnico-operativa.

L'articolo 15 estende le competenze dell'autorità marittima al controllo e la regolamentazione tecnica, ai fini della sicurezza, delle attività esercitate negli ambiti portuali e a bordo delle navi ed istituisce una nuova tariffa di prontezza operativa per i servizi di rimorchio. La norma consente l'istituzione di una tariffa di prontezza operativa per i servizi di rimorchio individuata in maniera tale da consentire, tra le altre cose, « il raggiungimento dell'equilibrio gestionale ». Occorre valutare la disposizione alla luce dei criteri da ultimo definiti con la Comunicazione della Commissione europea sui servizi economici di interesse generale del 20 dicembre 2011, i quali tra le altre cose prevedono che la compensazione degli obblighi di servizio pubblico (come sono quelli del servizio di rimorchio) « non deve eccedere quanto necessario per coprire interamente o in parte i costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto dei relativi introiti

nonché di un margine di utile ragionevole». In proposito la segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini della predisposizione della legge annuale di concorrenza 2013 (ottobre 2012) richiede di limitare il ricorso alla gestione in riserva legale dei servizi tecnico-nautici «solo alle ipotesi in cui essa risulti assolutamente indispensabile», prevedendo «in tali circostanze meccanismi di concorrenza per il mercato ai fini dell'individuazione del gestore ovvero in ultima analisi meccanismi di determinazione delle tariffe basate sul principio del *price cap*», che consiste nella fissazione di un tetto all'aumento tariffario; attraverso questo sistema l'aumento delle tariffe non può superare il valore che si ottiene sottraendo al tasso d'inflazione una quota minima di aumento della produttività; in tal modo, per non ridurre la propria redditività, le imprese sono indotte ad aumentare la propria produttività a livelli di crescita superiori rispetto al livello minimo richiesto.

L'articolo 16 prevede che in ciascun porto l'impresa autorizzata eserciti direttamente l'attività per cui ha ottenuto l'autorizzazione, utilizzando l'organizzazione e l'organigramma presentati in modo esclusivo in relazione alle operazioni svolte in quel porto.

L'articolo 20 introduce un secondo comma all'articolo 1161 del codice della navigazione prevedendo la nuova ipotesi sanzionatoria pecuniaria da euro 500 a euro 10.000 per l'occupazione senza titolo delle aree gestite dalle autorità portuali.

Con riferimento alla normativa europea, in materia di durata delle concessioni, di cui agli articoli 6 e 17, si segnala che la proposta di direttiva sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897) prevede che il limite di durata per le concessioni di valore superiore a cinque milioni di euro sia fissato nel periodo di tempo ritenuto necessario affinché il concessionario recuperi gli investimenti effettuati per realizzare i lavori o i servizi, insieme con un ragionevole ritorno sul capitale investito (articolo 16). In tal modo la proposta intende dare

un'interpretazione univoca su come applicare, nel settore, i principi generali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in materia di libertà di circolazione delle merci, di stabilimento e di fornitura di servizi, di parità di trattamento, riconoscimento reciproco, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità.

Quanto, infine, ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea, si segnala che il 18 ottobre 2007 la Commissione ha adottato una Comunicazione sulla politica portuale europea (COM(2007)616) volta ad individuare le misure necessarie per promuovere un sistema portuale efficiente a livello UE.

La Comunicazione traccia un quadro della situazione del sistema portuale UE caratterizzato dall'esistenza di circa 1.200 porti commerciali, sottolineandone, in particolare, il grande contributo ai fini della coesione territoriale, dello sviluppo regionale e della creazione di posti di lavoro. Sebbene i maggiori porti europei possano essere considerati in linea di massima efficienti sotto il profilo economico e dei servizi offerti, continuano a registrarsi strozzature in numerosi porti dovute principalmente al divario tra le capacità di stoccaggio e quelle di carico e scarico, all'insoddisfacente gestione dei terminal, all'inefficienza degli itinerari e degli accessi marittimi, ai lunghi tempi di attesa, alle cattive condizioni di lavoro, alle formalità amministrative lunghe ed onerose.

In particolare i porti si trovano ad affrontare una serie di sfide: la crescita della domanda di trasporto internazionale; la necessità di una gestione dei porti più rispettosa dell'ambiente; il ricorso sempre più frequente alle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni con la conseguente necessità di una più adeguata formazione del personale; la diversificazione modale a vantaggio della ferrovia, delle vie navigabili interne e del trasporto marittimo che richiede una gestione più oculata delle capacità portuali esistenti; la necessità di stabilire un dialogo con le parti in causa e le amministrazioni locali; l'esigenza di conciliare lo sviluppo e la ge-

stione dei porti con la normativa UE, in particolare per quanto riguarda le regole in materia di trasparenza e di concorrenza.

Il 19 giugno 2012 la Commissione europea ha lanciato una consultazione online per acquisire il parere delle parti interessate sulla necessità di potenziare il ruolo dei porti e di sfruttarne le potenzialità ai fini del miglioramento della crescita, dell'occupazione e della concorrenza nell'UE. I risultati della consultazione saranno discussi nel corso di una conferenza ad alto livello che si svolgerà a Bruxelles il 25 e 26 settembre prossimi.

La comunicazione e la consultazione precedentemente richiamate si inseriscono nell'ambito della riflessione in corso sulla revisione della politica dell'UE in materia portuale, anche alla luce del ruolo centrale che viene riconosciuto ai porti dai futuri orientamenti per le reti transeuropee di trasporto (COM(2011)650) e dal Meccanismo per collegare l'Europa (*Connecting Europe facility*) (COM(2011)665).

In base a quanto prospettato dalla Commissione, la rete TEN-T dovrebbe essere articolata in due livelli: una rete globale, da realizzare entro il 2050, che comprenderà tutte le infrastrutture transeuropee di trasporto esistenti e programmate a livello nazionale e regionale. Tale rete sarebbe essenzialmente di competenza dei singoli Stati membri e dovrebbe contribuire a rafforzare la coesione territoriale, economica e sociale; una rete centrale a livello UE o core network, da realizzare entro il 2030, che costituirà la spina dorsale della rete transeuropea di trasporto in quanto comprenderà quelle parti della rete globale a maggiore valore strategico per il conseguimento degli obiettivi TEN-T, nonché i progetti a maggiore valore aggiunto europeo quali i collegamenti transfrontalieri mancanti, le principali strozzature e i nodi multimodali, necessari per garantire la libera circolazione di merci e passeggeri all'interno dell'UE. La rete centrale permetterà collegamenti con le reti infrastrutturali di trasporto dei paesi vicini e dovrà rispec-

chiare l'evoluzione della domanda di traffico e la necessità del trasporto multimodale.

La rete centrale interesserà, tra l'altro, 83 porti europei principali mediante collegamenti ferroviari e stradali; inoltre, ogni corridoio della rete centrale dovrà includere porti marittimi e loro accessi.

Sempre con riferimento alla dimensione portuale, nella proposta sugli orientamenti TEN-T si annette grande importanza alla realizzazione delle autostrade del mare che comprendono i collegamenti tra porti marittimi della rete globale nonché impianti portuali, tecnologie di informazione e comunicazione come i sistemi elettronici di gestione della logistica, procedure doganali, amministrative e di sicurezza, infrastrutture per l'accesso diretto alla terra e al mare.

Il 7 giugno 2012 il Consiglio trasporti ha avviato l'esame in prima lettura delle due proposte riguardanti gli orientamenti TEN-T e il Meccanismo per collegare l'Europa, che seguono la procedura legislativa ordinaria.

Le Commissioni Trasporti e Industria del Parlamento europeo approveranno una relazione sulla proposta relativa al Meccanismo per collegare l'Europa il 27 novembre 2012, in vista dell'esame da parte della plenaria in prima lettura presumibilmente a gennaio 2013. Anche la proposta sugli orientamenti TEN-T dovrebbe essere esaminata dalla Commissione Trasporti del PE a novembre in vista del successivo esame in prima lettura da parte del PE.

Nel documento finale sulla proposta di regolamento approvato l'11 luglio 2012 dalla IX Commissione trasporti della Camera si sottolinea, tra le altre cose, l'esigenza di:

valorizzare il ruolo dell'Italia come piattaforma ideale per le connessioni mediterranee e trasversali in Europa, con una particolare attenzione, nell'ambito del Corridoio Mediterraneo, alle realtà portuali ed ai collegamenti con le Isole;

considerare il ruolo strategico, nell'ambito della rete centrale, che potreb-

bero assumere la realizzazione di un asse multimodale in grado di raccordare i porti dell'Alto Tirreno con quelli dell'Adriatico e lo sviluppo delle opere collegate al corridoio Baltico-Adriatico, lungo la dorsale Adriatica.

In conclusione, intende richiamare l'attenzione dei colleghi su due questioni problematiche sollevate dalle disposizioni in esame, che richiedono un esame accurato.

Si riferisce innanzitutto alle norme di cui all'articolo 15 del provvedimento, laddove introduce il comma 1-*quater* all'articolo 14 della legge 84/94, prevedendo la possibilità per il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti di adottare un regolamento volto ad individuare per i porti ove già esiste il servizio di rimorchio, i parametri operativi e gestionali in presenza dei quali, ferma restando l'unicità e l'inscindibilità del servizio di rimorchio disciplinato dalla stessa concessione, è possibile introdurre una tariffa di prontezza operativa. Si prevede inoltre che il gettito complessivo di detta tariffa deve essere tale da integrare il fatturato derivante dal servizio di rimorchio, comprensivo di eventuali altri ricavi di natura ricorrente, continuativa e non occasionale, in modo da consentire il raggiungimento dell'equilibrio gestionale derivante dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari di cui al comma 1-*bis*. Riterrebbe opportuno valutare la compatibilità della citata disposizione con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Essa pare infatti volta ad assicurare l'equilibrio gestionale di un soggetto privato che, ancorché concessionario, non è incentivato a realizzare meccanismi di efficienza, ma al contrario potrebbe in alcuni casi ricevere una sovvenzione a copertura delle proprie inefficienze. Da un altro lato, occorre valutare se non si corra il rischio di utilizzare la quota tariffaria legata al servizio di emergenza (prontezza operativa) per coprire tutti i costi del concessionario, anche se estranei al servizio di emergenza stesso. Infine va considerato se tale disposizione non vincoli l'erogazione del servizio di emergenza a favore del concessio-

nario del servizio ordinario e quindi escluda ogni altro soggetto da questo mercato, determinando l'automatico spostamento dell'aiuto dalla situazione di emergenza alla situazione ordinaria. Si tratta di disposizioni sulle quali appare opportuno svolgere un approfondimento, per comprendere appieno la portata.

Una seconda questione sulla quale intende soffermarsi, sempre con riguardo al medesimo articolo 15, concerne il tema delle restrizioni all'accesso al mercato. La disposizione, laddove delega al Ministro l'individuazione dei parametri per l'introduzione della tariffa di prontezza operativa, impone anche di mantenere in modo unitario ed inscindibile il servizio di prontezza operativa con quello di rimorchio ordinario. Si tratta di una previsione che parrebbe riservare l'accesso al mercato in via esclusiva ai soggetti già concessionari. In particolare la norma prevede che «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad adottare un regolamento volto ad individuare, per i porti ove già esiste il servizio di rimorchio, i parametri operativi e gestionali in presenza dei quali, ferma restando l'unicità e l'inscindibilità del servizio di rimorchio disciplinato dalla stessa concessione, è possibile introdurre una tariffa di prontezza operativa». La norma deve essere valutata con riferimento, tra l'altro, alle previsioni di cui agli articoli 104 e 106 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, e con le previsioni che impongono di assicurare la concorrenza almeno all'accesso al mercato.

Invita a valutare l'opportunità, su questi aspetti, di acquisire elementi di informazione da parte del Governo.

Gianluca PINI (LNP) rileva come quello delle autorità portuali sia un tema di interesse generale e esprime apprezzamento per l'onestà intellettuale del relatore nella verifica della compatibilità delle disposizioni in esame con la normativa dell'Unione europea. Si chiede tuttavia se analoghe considerazioni, peraltro pienamente condivisibili, non dovessero essere sollevate anche in occasione del recente

esame, svolto dalla XIV Commissione lo scorso settembre, sul decreto-legge n. 129 del 2012 recante Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto. Anche in quel caso, infatti, furono concessi aiuti di Stato in spregio delle norme richiamate dall'onorevole Gozi. Riterrrebbe pertanto opportuno, con l'occasione del provvedimento presente, riaffrontare la questione del porto di Taranto.

Mario PESCANTE, *presidente*, ricorda che con l'espressione del parere sul richiamato provvedimento, lo scorso 6 settembre, se ne è concluso in XIV Commissione l'esame, sul quale non si può pertanto ritornare.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	202
Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. Nuovo testo C. 3303 (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	202
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	208
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Nuovo testo C. 3858 e abb. (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	203
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	209
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	204
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	210
DL 187/12: Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale. S. 3556 Governo (Parere alla 8 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	206

SEDE CONSULTIVA

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.05.

Sull'ordine dei lavori.

Davide CAPARINI (LNP) *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del nuovo testo del provvedimento C. 3303.

La Commissione concorda.

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. Nuovo testo C. 3303.

(Parere alla XII Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD), *relatore*, riferisce che l'articolo unico del provvedimento in esame dispone che, al fine di garantire una uniforme attuazione in tutto il territorio nazionale delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, le regioni

e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano l'informazione, la consulenza e le prestazioni socio-assistenziali diurne e residenziali occorrenti alle gestanti e alle madri che necessitano di specifici sostegni in ordine al riconoscimento o al non riconoscimento dei loro nati e alla garanzia della segretezza del parto. Rileva che i predetti interventi, che costituiscono livello essenziale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione, sono promossi dagli enti locali titolari delle funzioni socio-assistenziali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le modalità stabilite dalle leggi regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Precisa che tali soggetti garantiscono, altresì, alle partorienti e ai loro nati i necessari interventi per la continuità socio-assistenziale e per sostenere il loro reinserimento sociale. Gli interventi di cui al presente articolo alle gestanti e alle madri sono erogati su semplice richiesta delle donne interessate.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), pur ritenendo apprezzabili i contenuti del provvedimento, paventa il rischio che possano emergere criticità in merito alla copertura finanziaria degli oneri recati dal testo ed in particolare in ordine al relativo impatto sui bilanci delle autonomie regionali.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD), *relatore*, chiarisce che l'articolo 8, comma 5, della legge n. 328 del 2000, richiamato dal testo in esame, prevede una utile integrazione tra prestazioni sanitarie e assistenziali, uniformando tra le diverse regioni le modalità di attuazione di interventi che risultano già previsti dalla vigente normativa. L'impatto economico sulle autonomie territoriali, precisa, risulta pertanto non particolarmente oneroso.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), nel prendere atto delle suddette precisazioni, preannuncia la propria

astensione sulla proposta di parere del relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Nuovo testo C. 3858 e abb.

(Parere alla III Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, senatrice Maria Teresa Bertuzzi, riferisce che i primi due articoli del testo in esame recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Rileva che l'articolo 3 reca la clausola di salvaguardia che prevede che l'attuazione delle norme avviene in conformità agli accordi internazionali; l'articolo 4 reca l'abrogazione delle disposizioni della Convenzione sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori del 5 ottobre 1961. Si sofferma quindi sull'articolo 5, volto all'attuazione dell'articolo 29 della Convenzione, che prevede l'obbligo per ogni Stato-parte di designare un'Autorità centrale cui è affidato l'onere di adempiere agli obblighi imposti dalla Convenzione stessa, individuata nella Commissione per la protezione dei minori e per le adozioni internazionali. L'articolo 6, osserva, mira all'integrazione della disciplina di protezione del minore dettata dall'articolo 34 della legge sull'adozione n. 184 del

1983; spetta ai servizi sociali degli enti locali assistere i genitori e il minore, dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno. Precisa che l'articolo 7 reca la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 8 fissa l'entrata in vigore della legge. Sottolinea che la Convenzione, all'articolo 1, individua le finalità: la determinazione dello Stato le cui autorità sono competenti ad adottare le misure volte alla protezione della persona o dei beni del minore e della legge applicabile da tali autorità. L'articolo 2, chiarisce, dispone l'applicazione della Convenzione ai minori dal momento della nascita fino al compimento dei 18 anni. Ai sensi dell'articolo 3, fa notare, rientrano nel campo di applicazione della Convenzione l'attribuzione, l'esercizio e la revoca della responsabilità genitoriale; il diritto di affidamento; la tutela, la curatela e gli istituti analoghi. Rileva che sono esclusi dal campo della Convenzione, ai sensi dell'articolo 4, l'accertamento e la contestazione della filiazione; la decisione e la revoca sull'adozione; il cognome e nome del minore; l'emancipazione; gli obblighi agli alimenti; le decisioni in materia di diritto d'asilo e di immigrazione. Evidenzia che gli articoli da 5 a 14 riguardano la competenza; con gli articoli da 15 a 22 si dettano disposizioni in materia di legge applicabile; gli articoli da 23 a 28 si incentrano su riconoscimento ed esecuzione; la cooperazione è considerata dagli articoli da 29 a 39; gli articoli da 40 a 56 recano le disposizioni generali, mentre gli articoli da 57 a 63 recano le clausole finali.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP), pur condividendo nel merito i contenuti del provvedimento, ritiene che nell'attuale fase di grave crisi economica che attanaglia il Paese sarebbe opportuno contenere le spese che fanno capo agli enti locali, quali quelle derivanti da talune previsioni recate dal provvedimento in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riforma della legislazione in materia portuale.

C. 5453, approvato dal Senato.

(Parere alla IX Commissione della Camera).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), *relatore*, in ordine ai profili di interesse della commissione, rileva che l'articolo 1 definisce le finalità della legge ed interviene in merito alla distinzione dei compiti delle autorità portuali e delle autorità marittime; il comma 1 precisa che le disposizioni della legge n. 84 del 1994 costituiscono principi fondamentali della legislazione statale ai fini del rispetto dell'articolo 117 e dell'articolo 118 della Costituzione; il comma 2 attribuisce alla competenza esclusiva dello Stato la sicurezza della navigazione; la sicurezza portuale; la sicurezza del trasporto marittimo e la sicurezza relativa alla gestione delle emergenze; il comma 4 definisce la ripartizione dei compiti nei porti di rilevanza regionale ed interregionali, quelli per i quali non si prevede l'istituzione di Autorità portuali. In tali porti, osserva, le autorità marittime, oltre a svolgere le attività di vigilanza, controllo e sicurezza, potranno, secondo modalità stabilite dalle regioni, garantire anche il supporto funzionale per le operazioni portuali. Riferisce che l'articolo 2 reca una nuova classificazione dei porti e stabilisce principi e criteri direttivi per la legislazione regionale da adottarsi con riferimento ai porti di interesse regionale o interregionale; il comma 4 individua i principi fondamentali entro i quali le regioni esercitano le loro competenze sui porti di categoria III, di interesse regionale o interregionale: esercizio esclusivo da parte di privati delle attività d'impresa e

commerciali; salvaguardia della salute sul luogo di lavoro; tutela della concorrenza; rispetto delle disposizioni dell'Unione europea; rispetto delle competenze statali in materia di demanio. Fa notare che il comma 5 prevede che, nelle more dell'adozione di una legislazione regionale nei porti di categoria III, le funzioni di gestione del porto di cui all'articolo 1, comma 4, siano affidate all'autorità marittima, mentre il comma 8 vincola la disciplina regionale a prevedere comunque anche per i porti di categoria III la delimitazione dell'ambito dei porti con il piano regolatore portuale. L'articolo 3, precisa, reca una nuova disciplina del piano regolatore portuale: il comma 1 prevede che sia l'autorità portuale ad adottare il piano; i commi da 5 a 12 prevedono un'articolata procedura per l'adozione del piano regolatore portuale; il comma 18 prevede che le regioni disciplinino, per i porti di categoria III, il procedimento di adozione del piano regolatore portuale, coinvolgendo le regioni e le province e fermo restando il rispetto del codice dell'ambiente. L'articolo 5, evidenzia, reca alcune modifiche alla disciplina in materia di dragaggi. L'articolo 6, osserva, introduce una norma sul recupero di aree per lo sviluppo della nautica da diporto e sulla riconversione e riqualificazione di aree portuali; si prevede che nella predisposizione del piano regolatore portuale debba essere valutata, con priorità, la possibile finalizzazione delle strutture o degli ambiti idonei, ad approdi turistici. Chiarisce che il comma 2 del nuovo articolo 5-ter consente all'autorità portuale la facoltà di rilasciare atti di concessione dei beni demaniali di durata fino ad un massimo di sessanta anni nel caso in cui il piano regolatore portuale preveda la destinazione di parte delle aree appartenenti al demanio marittimo portuale ad uso generale. Ricorda che il decreto-legge n. 70 del 2011 prevede che, ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla normativa sul federalismo fiscale, al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilas-

scio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali si applichino i criteri e le modalità di affidamento appositamente definiti nell'ambito dell'intesa Stato regioni per il rilascio delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative. Precisa che l'articolo 7 disciplina requisiti e caratteristiche dell'autorità portuale; al comma 7 è introdotta l'intesa della Conferenza Stato-città e autonomie locali per l'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale; al comma 8 si interviene sulla procedura per l'istituzione con decreto del Presidente della Repubblica di nuove autorità portuali, prevedendo la necessità dell'intesa della Conferenza Stato-regioni. Osserva che l'articolo 8, in ordine al presidente dell'autorità portuale, rafforza il ruolo della regione in quanto si prevede che sia il presidente della regione interessata a sottoporre il nome di un candidato alla guida dell'autorità portuale; su questo nominativo si deve raggiungere l'intesa con il ministro delle infrastrutture. Sottolinea che l'articolo 12 prevede che le autorità portuali, d'intesa con le regioni, le province ed i comuni interessati, possano costituire « sistemi logistico portuali » finalizzati al coordinamento delle attività di più porti che appartengano ad un medesimo bacino geografico ovvero siano al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo. Rileva che l'articolo 17, relativo alla concessione di aree e banchine, prevede che l'Autorità portuale o, nei porti di categoria III, la Regione o l'ente territoriale competente, possano concedere l'occupazione e l'uso di aree demaniali e banchine, in conformità con le previsioni del piano regolatore. Ritiene opportuno precisare all'articolo 3, comma 4, che l'attività del comitato portuale ivi previsto assuma carattere preparatorio in ordine ai contenuti del Piano Regolatore Portuale, in quanto la relativa approvazione è di competenza della Regione. Ravvisa altresì l'opportunità che sia coordinato, all'articolo 6, il nuovo articolo 5-ter della legge n. 84 del 1994 con l'articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 70 del 2011, in materia di rilascio

delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) ritiene opportuno che le osservazioni da ultimo formulate dal relatore siano tradotte in puntuali condizioni da apporre al parere che sarà sottoposto all'attenzione della Commissione.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI), *relatore*, nel concordare con la richiesta avanzata dal senatore Vaccari, formula una proposta di parere con condizioni e osservazione (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 187/12: Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale.

S. 3556 Governo.

(Parere alla 8ª Commissione del Senato).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento.

Davide CAPARINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Lido Scarpetti, riferisce che il provvedimento in titolo è finalizzato ad introdurre disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti volte a garantire la verifica, a tutela della finanza pubblica, della sostenibilità del piano economico-finanziario del collegamento stabile viario e ferroviario tra Sicilia e Continente, nonché volte ad evitare l'interruzione dei servizi di trasporto pubblico locale e ferroviari regionali, assicurando, per l'esercizio 2012, l'immediato trasferimento alle Regioni delle risorse allo scopo destinate. Rileva che l'articolo 1 prevede che, fino all'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione eco-

nomica (CIPE) del progetto definitivo dell'opera di realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina, sia sospeso il rapporto contrattuale tra la società Stretto di Messina e il Contraente generale Eurolink. Osserva che la società può altresì essere autorizzata alla realizzazione di opere infrastrutturali funzionali all'esigenza trasportistica anche in caso di mancata realizzazione del Ponte. Le disposizioni, rileva, sono subordinate all'accettazione da parte del Contraente generale, nell'ambito di un apposito atto aggiuntivo da stipulare con la Società Stretto di Messina SpA entro il termine perentorio del 1º marzo 2013. Riferisce che l'articolo 2 intende risolvere, per l'esercizio 2012, le criticità finanziarie in cui versano le regioni per i servizi di trasporto pubblico locale e i servizi ferroviari regionali; in particolare, segnala che l'iter sotteso all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto originariamente dall'articolo 16-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, non è giunto a completamento entro la prescritta data del 31 ottobre 2012, non risultando ancora perfezionato un accordo tra Stato e Regioni per definire i criteri di efficientamento e razionalizzazione del settore. Nel contempo, fa notare, l'articolo 9 del disegno di legge di stabilità per l'anno 2013, sostituendo il predetto articolo 16-*bis*, istituisce, a decorrere dall'anno 2013, il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, e prevede una articolata procedura per definire criteri e modalità di ripartizione delle risorse, finalizzati ad incentivare le Regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere efficiente la programmazione e la gestione dei servizi. Osserva che, nelle more dell'avvio del percorso disegnato dalla nuova disciplina, il testo in esame intende garantire comunque, per il solo esercizio 2012, l'immediato trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie disponibili sul fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tale fine, chia-

risce, si prevede che le risorse siano ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del criterio storico.

Il deputato Mario PEPE (PD) rileva che il provvedimento interviene su una materia particolarmente delicata, che incide su profili di competenza delle autonomie territoriali. In merito ai contenuti dell'articolo 2, ravvisa l'opportunità che si proceda ad un congruo accertamento delle posizioni debitorie pregresse di tutte le regioni che versano in condizioni di criticità al fine di consentire l'elaborazione di un adeguato piano di

risanamento delle finanze delle autonomie territoriali interessate.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) esprime perplessità sulle previsioni recate dal comma 10 dell'articolo 1, che sembra trasferire oneri non quantificati sul bilancio dello Stato. Ritiene necessario acquisire ulteriori elementi informativi in ordine ai profili di onerosità connessi all'attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.45.

ALLEGATO 1

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. (Nuovo testo C. 3303).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge C. 3303, in corso di esame presso la XII Commissione della Camera, recante norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati;

valutato l'impianto del testo in esame che, nel prescrivere disposizioni a garanzia delle donne e a tutela del loro diritto a garantire il segreto del parto, valorizza il

ruolo delle regioni, in una materia che appare riconducibile all'ambito della « tutela della salute », oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, prescrivendo altresì che gli interventi di informazione, consulenza e le prestazioni socio-assistenziali di regioni e province autonome costituiscono livello essenziale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. (Nuovo testo C. 3858 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo del disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996;

evidenziato che l'oggetto del provvedimento rientra nell'ambito di materia dei

« rapporti internazionali dello Stato » che la lettera *a*) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione riconduce alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

rilevato che l'articolo 6 assegna ai servizi sociali degli enti locali il compito di assistere il nucleo familiare dal momento dell'ingresso in Italia e per almeno un anno;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 3

**Riforma della legislazione in materia portuale.
(C. 5453, approvato dal Senato).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il progetto di legge C. 5453, approvato dal Senato, in corso di esame presso la IX Commissione della Camera, recante « Riforma della legislazione in materia portuale », su cui la Commissione ha espresso parere alla 8^a Commissione del Senato in data 26 gennaio 2011;

considerato che le materie « porti e aeroporti civili » e « grandi reti di trasporto e di navigazione » sono assegnate dall'articolo 117, comma 3, della Costituzione alla legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, mentre in ordine ai profili della sicurezza marittima, essa è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi del comma 2, lettera h), del medesimo articolo 117;

considerate le previsioni di cui agli articoli 7, 8 e 12, volte a rafforzare il ruolo delle regioni in ordine all'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale di ciascuna autorità portuale; alla nomina del presidente dell'autorità portuale; alla costituzione di « sistemi logistico portuali » finalizzati al coordinamento delle attività di più porti appartenenti ad un medesimo bacino geografico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 3, comma 4, sia precisato che l'attività del comitato portuale ivi

previsto assume carattere preparatorio in ordine ai contenuti del Piano Regolatore Portuale, in quanto la relativa approvazione è di competenza della Regione, ai sensi del comma 12 della medesima disposizione;

2) sia coordinato, all'articolo 6, il nuovo articolo 5-ter della legge n. 84 del 1994, che consente all'autorità portuale di rilasciare atti di concessione dei beni demaniali di durata fino ad un massimo di sessanta anni nel caso in cui il piano regolatore portuale preveda la destinazione di parte delle aree del demanio marittimo portuale ad uso generale, con l'articolo 3, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 70 del 2011, secondo cui al procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni demaniali marittime per le strutture portuali si applichino i criteri e le modalità di affidamento appositamente definiti nell'ambito dell'intesa Stato regioni per il rilascio delle concessioni demaniali marittime aventi finalità turistico ricreative;

e con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di precisare che siano salvaguardati i profili di competenza regionale mediante il ricorso all'intesa in relazione all'esercizio di tutte le funzioni che non siano strettamente connesse ad ambiti di sicurezza della navigazione, sicurezza portuale, sicurezza del trasporto marittimo e gestione delle emergenze.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro. Atto n. 508 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	211
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	214
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione consegnata dal rappresentante del Governo</i>)	218
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	213

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Enrico LA LOGGIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, Vieri Ceriani.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro.

Atto n. 508.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 novembre 2012.

Il senatore Paolo FRANCO (LNP), *relatore*, anche a nome del senatore Saro,

illustra la proposta di parere dei relatori (*vedi allegato 1*).

Il sottosegretario Vieri CERIANI, richiamando, in primo luogo, il dibattito svoltosi nella seduta di mercoledì 7 novembre 2012, consegna alla Commissione due tabelle in cui sono posti a confronto la spesa corrente utilizzata e il fabbisogno standard concernenti le funzioni di polizia locale elaborati in modo aggregato con riferimento, nella prima tabella, alle classi dimensionali dei comuni e, nella seconda tabella, alle aree territoriali (*vedi allegato 2*).

Per quanto riguarda la proposta di parere dei relatori, si riserva, prima di indicare la posizione del Governo, di procedere a un esame più approfondito.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, segnala che eventuali osservazioni provenienti dal Governo potranno essere recepite dai relatori mediante una nuova formulazione della propria proposta di parere.

Il deputato Marco CAUSI (PD) giudica la proposta di parere dei relatori piena-

mente apprezzabile. Osserva, peraltro, che sarebbe opportuno rilevare, con particolare riferimento alle condizioni di cui al numero 1) della lettera a), che la spesa storica dovrebbe essere individuata, piuttosto che in relazione a un anno specifico, in relazione alla media calcolata su un periodo pluriennale. Invita pertanto i relatori a integrare in tal senso la propria proposta di parere.

Il senatore Felice BELISARIO (IdV), richiamando la posizione espressa dal proprio Gruppo già nel corso dell'esame dello schema di decreto legislativo sulla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di comuni, città metropolitane e province, che sarebbe poi diventato il decreto legislativo n. 216 del 2010, ritiene che la fonte giuridica con cui si procede alla determinazione dei fabbisogni standard si dimostri inadeguata sia sul piano formale sia su quello sostanziale. Reputa, infatti, che l'approvazione dei fabbisogni standard dovrebbe avere luogo mediante una fonte normativa di rango primario, dato che si tratta di valori che incidono sulla erogazione di servizi attinenti ai diritti fondamentali di carattere civile e sociale.

Osserva che la questione da lui sollevata ha natura pregiudiziale rispetto a qualunque considerazione sui contenuti dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri all'esame della Commissione.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) ricorda che nella seduta del 7 novembre scorso il rappresentante del Governo ha consegnato alla Commissione una nuova versione dell'allegato recante i coefficienti di riparto per i comuni relativi alle funzioni di polizia locale. Tale nuova versione deve a suo avviso ritenersi più corretta rispetto a quella contenuta nella nota metodologica di cui lo schema di decreto in oggetto dispone l'approvazione. Invita pertanto il Governo a chiarire quale valore debba essere attribuito alla revisione della tabella recante i coefficienti di riparto. Segnala infatti con preoccupazione il ri-

schio che la diffusione di dati diversi relativi al medesimo comune provochi confusione e polemiche.

Nell'occasione chiede altresì al rappresentante del Governo di chiarire se le tabelle consegnate nella seduta odierna sono state elaborate sulla base dei coefficienti di riparto allegati allo schema di decreto o di quelli rivisti.

Il Sottosegretario Vieri CERIANI, con riferimento all'ultima richiesta avanzata dal senatore Stradiotto, segnala che le tabelle consegnate nella seduta odierna sono state elaborate sulla base dei coefficienti di riparto indicati nella revisione del relativo allegato. Osserva peraltro che le differenze tra la prima versione dei coefficienti di riparto e la versione rivista possono assumere un qualche rilievo con riferimento ai singoli enti, mentre non incidono sui dati aggregati.

Riguardo alla questione più generale segnalata dal senatore Stradiotto, sottolinea che si è in presenza di un lavoro sperimentale. Condivide la valutazione secondo cui la versione rivista deve ritenersi metodologicamente più corretta. Osserva peraltro che è importante che, in esito a un'attività così articolata e di così ampie dimensioni, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si approvano i fabbisogni standard relativi al primo gruppo di funzioni fondamentali di comuni e province pervenga all'adozione definitiva entro i tempi programmati.

Condivide pertanto la soluzione prospettata nella proposta di parere dei relatori, con cui si invita il Governo a valutare l'opportunità di adottare, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le modalità procedurali stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, la nuova versione dei coefficienti di riparto relativi alle funzioni di polizia locale. A suo avviso ciò potrà avere luogo nell'ambito dello stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui si andranno ad approvare i fabbisogni standard relativi al secondo gruppo di funzioni fondamen-

tali, vale a dire alle funzioni generali di amministrazione, sia per i comuni sia per le province.

Il senatore Marco STRADIOTTO (PD) ribadisce le proprie perplessità rispetto alla soluzione suggerita, dal momento che tale soluzione comporta che il Governo approvi, in un secondo momento, un coefficiente di riparto diverso rispetto a quello approvato per il medesimo comune in un primo momento. Segnala che la revisione dei coefficienti di riparto comporta, per alcuni comuni, una diversa valutazione, per cui, in un caso, si trovano al di sopra della media della classe dimensionale di appartenenza e, nell'altro, al di sotto di tale media.

Ribadisce pertanto l'invito al Governo a valutare attentamente l'opportunità di approvare coefficienti di riparto che già si ritengono, sotto il profilo metodologico, non pienamente corretti e che dovranno in seguito essere sostituiti. Ritiene invece che sarebbe preferibile non procedere all'approvazione della nota metodologica allegata allo schema di decreto e, seguendo le procedure disciplinate dal decreto legislativo n. 216, approvare direttamente i coefficienti di riparto come risultano nella revisione.

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, nell'associarsi alle considerazioni del rappresentante del Governo, osserva che la proposta di parere dei relatori sollecita da parte del Governo un'integrazione degli elementi

contenuti nella nota metodologica che potrebbe essere effettuata contestualmente con l'adozione rivista dei coefficienti di riparto. In proposito ritiene condivisibile il suggerimento del Sottosegretario per l'economia e le finanze di procedere a tale adozione nell'ambito del prossimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con cui saranno approvati i fabbisogni standard per il secondo gruppo di funzioni fondamentali. Osserva peraltro che, una volta che la Commissione abbia reso il proprio parere, il Consiglio dei ministri, che è chiamato a deliberare sullo schema di decreto in esame, potrà valutare, sulla base di considerazioni di opportunità politica, se procedere all'adozione in via definitiva di tale decreto o, invece, soprassedere, in attesa che sia completata la procedura di adozione del successivo decreto, recante, oltre che i fabbisogni standard relativi al secondo gruppo di funzioni fondamentali, anche le note metodologiche riviste relative al primo gruppo e, in particolare, alle funzioni di polizia locale dei comuni.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.40.

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro. (Atto n. 508).

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

La Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale,

esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, relativi alle funzioni di polizia locale, per quanto riguarda i comuni, e alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro, per quanto riguarda le province (atto n. 508);

premesso che:

dalle note metodologiche approvate con lo schema di decreto in esame emerge un imponente lavoro sia di raccolta di dati di carattere finanziario e strutturale relativi agli enti locali interessati, sia di riflessione finalizzata ad individuare la metodologia più appropriata per la determinazione dei fabbisogni standard;

i fabbisogni standard, in quanto costituiscono un parametro finalizzato a rispondere contestualmente al principio dell'equità (assicurare un livello di servizio uniforme in rapporto alle caratteristiche dei singoli enti) e al principio dell'efficienza (stimolare il raggiungimento di un rapporto ottimale tra *input* e *output*), rappresentano un indicatore assai più idoneo di quelli finora impiegati per una migliore gestione delle risorse destinate all'erogazione dei servizi e per una più mirata revisione della spesa pubblica;

occorre pertanto che la complessa attività volta alla determinazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province, come impostata sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo n. 216 del 2010, prosegua e sia portata a compimento nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 2 del medesimo decreto legislativo n. 216, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 52 del 2012;

occorre altresì che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti interessati, con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, e al riordino delle province, non impediscano il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo il programma, le modalità e i tempi già stabiliti, anche al fine di evitare che eventuali effetti distorsivi possano discendere dall'applicazione dei nuovi criteri a singole funzioni fondamentali; nel corso, ove possibile, dello svolgimento di tali attività, oppure una volta completata la prima determinazione dei fabbisogni standard, si potrà provvedere a raccordare i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati;

occorre inoltre, al fine di disporre di un quadro informativo completo e di una determinazione dei fabbisogni stan-

dard che riguardi l'intero territorio nazionale, valutare la possibilità di estendere l'ambito di applicazione delle procedure in questione, coinvolgendo, in via concordata e consensuale, anche le regioni a statuto speciale e le province autonome;

con riferimento alla metodologia adottata e ai risultati esposti nelle note allegate allo schema di decreto in esame, emergono le seguenti esigenze:

a) integrare i dati forniti nelle note metodologiche allegate allo schema di decreto in esame in modo da disporre degli elementi informativi necessari per poter confrontare, per ciascun ente, il fabbisogno standard per la prestazione dei servizi relativi alla funzione considerata con la spesa effettivamente sostenuta dall'ente stesso per tali servizi;

b) indicare l'impatto di ciascuna variabile sul fabbisogno standard, in modo da permettere una comparazione dell'incidenza delle diverse variabili indipendentemente dalle unità di misura con le quali queste ultime sono espresse;

c) chiarire come il coefficiente di riparto individuato si applichi, nella fase transitoria e a regime, ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, considerata la previsione della legge n. 42 del 2009 per cui i fondi perequativi devono essere finanziati « sulla base di un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale »;

d) introdurre nel metodo di determinazione del fabbisogno standard e nelle modalità di esposizione dei risultati i correttivi necessari per dar conto delle economie di scala, riconsiderando, tra l'altro, la scelta di attribuire un fabbisogno standard anche nel caso in cui l'ente non presti i servizi presi in considerazione;

e) introdurre nella determinazione del fabbisogno standard valori obiet-

tivo che, in relazione al costo del lavoro e anche al costo di altri *input* del processo di produzione e fornitura dei servizi, premiano gli enti più efficienti;

f) sviluppare la parte della metodologia concernente la determinazione dei livelli quantitativi standard delle prestazioni, in modo da poter fornire, per ciascun ente, gli elementi informativi che permettano di confrontare il livello del servizio effettivamente offerto con l'*output* standard;

g) verificare che le stime, operate sulla base dei più recenti dati storici disponibili, mantengano la loro validità anche a seguito degli interventi di riduzione dei trasferimenti e di revisione degli obiettivi del patto di stabilità interno che si sono succeduti successivamente all'anno 2009, adottato come esercizio di riferimento dei dati di base utilizzati;

nella seduta del 7 novembre 2012 il rappresentante del Governo ha consegnato alla Commissione una nuova versione dell'allegato 7 della Nota metodologica concernente la determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni di polizia locale dei comuni, derivante da una revisione dei coefficienti di riparto della spesa, nella quale sono state sterilizzate le variabili sotto il controllo discrezionale delle amministrazioni locali. Tale operazione è stata compiuta al fine di uniformare i criteri adottati per il calcolo dei coefficienti di riparto relativi alla polizia locale con i criteri che saranno adottati per le altre funzioni fondamentali;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) con riferimento alle funzioni di polizia locale, per i comuni, e alle funzioni nel campo dei servizi del mercato del lavoro, per le province, sia predisposta, con le modalità previste dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 216 del 2010 per la predisposizione delle note metodologiche,

una nota, da trasmettere da parte del Governo alla Commissione a fini conoscitivi, in cui gli elementi contenuti nelle note metodologiche allegare allo schema di decreto in esame siano integrati in modo da rendere noti:

1) i dati necessari per poter confrontare, per ciascun ente, il fabbisogno standard per la prestazione dei servizi in questione con la spesa effettivamente sostenuta dall'ente stesso; a tal fine dovrebbero essere posti a raffronto, per ciascun ente, il fabbisogno standard e la spesa effettivamente sostenuta, espressi in valore assoluto, e, in ogni caso, deve essere indicato, per ciascun ente, il coefficiente di riparto relativo alla spesa complessiva effettivamente sostenuta dal complesso di tutti gli enti con riferimento alle funzioni in esame, in modo da poterlo confrontare con il coefficiente di riparto ottenuto sulla base del fabbisogno standard;

2) i dati necessari per poter confrontare l'incidenza sul fabbisogno standard delle diverse variabili considerate indipendentemente dalle unità di misura con le quali queste ultime sono espresse; a tal fine si potrebbe indicare l'elasticità del fabbisogno standard rispetto a ciascuna variabile;

3) i chiarimenti necessari in merito all'applicazione del coefficiente di riparto individuato ai fini della determinazione della quota del fondo perequativo spettante a ciascun comune e a ciascuna provincia, in considerazione di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, per cui i fabbisogni standard determinati entro il 31 marzo 2013 dovranno entrare in vigore nello stesso anno 2013, « con un processo di gradualità diretto a garantire l'entrata a regime nell'arco del triennio successivo »; a tale scopo il Governo dovrebbe precisare se intende applicare a partire dal 2013 il coefficiente di riparto indicato nelle note metodologiche all'assegnazione delle risorse perequative;

b) per il futuro, con riferimento alle altre funzioni fondamentali di comuni e

province, fornire gli elementi di cui alla lettera a) nelle note metodologiche di volta in volta adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sottoposte al parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, della Commissione e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario;

c) con riferimento alla prosecuzione delle attività di determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province, sviluppare la metodologia e adottare modalità di esposizione che permettano di evidenziare:

1) i dati utili per valutare, per ciascun ente, i costi degli input di particolare rilievo nella produzione e fornitura dei servizi in questione, in rapporto al fabbisogno standard;

2) i risultati derivanti dall'inserimento nel metodo di determinazione del fabbisogno standard dei correttivi necessari per dar conto delle economie di scala; a tal fine dovrebbe essere, tra l'altro, riconsiderata la scelta di attribuire un fabbisogno standard anche agli enti che non prestano i servizi considerati, valutando l'opportunità di adottare soluzioni alternative, quali, ad esempio, nel caso di servizio prestato in forma associata, l'indicazione del fabbisogno standard con riferimento alla struttura o organismo associativo dal quale il servizio è erogato; se il servizio è svolto da altre strutture pubbliche (come, nel caso della polizia locale, dalle forze di polizia dello Stato), si potrebbe invece non assegnare all'ente alcun fabbisogno standard, valutando l'opportunità di prevedere eventuali misure incentivanti in relazione a tale modalità di erogazione del servizio;

3) i risultati derivanti per ciascun ente dall'inserimento, nella determinazione del fabbisogno standard, di valori obiettivo che, con riferimento al costo degli *input*, che relativamente a ciascuna funzione fondamentale assumono particolare rilievo nel processo di produzione e fornitura dei relativi servizi, premiano gli enti più efficienti;

4) i risultati relativi alla determinazione, per ciascun ente, dei livelli quantitativi standard delle prestazioni, in modo da poter porre a raffronto, per ogni ente, non soltanto il fabbisogno standard rispetto alla spesa effettivamente sostenuta, ma anche l'*output* standard rispetto al livello del servizio effettivamente offerto;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto in esame, in considerazione del fatto che la nota illustrativa che accompagna le note metodologiche non è stato oggetto di specifica e formale condivisione nell'ambito della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale;

b) con riferimento alla determinazione del coefficiente di riparto per i singoli comuni relativo alle funzioni di polizia locale, valuti il Governo l'opportunità di adottare, con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in conformità con le procedure stabilite dagli articoli 5 e 6 del decreto legislativo n. 216 del 2010, i coefficienti di riparto corrispondenti ai criteri indicati dal rappresentante del Governo nella seduta della Commissione del 7 novembre 2012, in modo da assicurare uniformità metodologica con i criteri che saranno seguiti per le altre funzioni fondamentali;

nonché con le seguenti raccomandazioni, relative a tempi e modalità di determinazione e di applicazione dei fabbisogni standard concernenti le funzioni fondamentali di comuni e province:

a) assuma il Governo le opportune iniziative per assicurare che la determi-

nazione dei fabbisogni standard relativi a tutte le funzioni fondamentali di comuni e province e il loro utilizzo, ai fini del superamento del criterio della spesa storica, abbiano luogo nel rispetto dei tempi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 216 del 2010, e successive modificazioni, cercando, per quanto possibile, di anticipare le scadenze già fissate, in conformità con le previsioni dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge n. 52 del 2012;

b) assuma il Governo le opportune iniziative per assicurare che significative modifiche normative attinenti all'assetto degli enti locali, con particolare riferimento alla nuova definizione delle funzioni fondamentali dei comuni, introdotta dall'articolo 19 del decreto-legge n. 95 del 2012, e al riordino delle province, non ostacolino il proseguimento delle attività di determinazione dei fabbisogni standard secondo l'impostazione dettata dal decreto legislativo n. 216 del 2010, individuando di volta in volta le modalità più appropriate per raccordare le attività in corso e i risultati ottenuti con gli interventi legislativi nel frattempo adottati;

c) assuma il Governo le opportune iniziative per verificare la possibilità di estendere, in via concordata e consensuale, l'ambito di applicazione delle procedure di determinazione dei fabbisogni standard anche ai comuni e province appartenenti ai territori delle regioni a statuto speciale e delle province autonome;

d) assuma il Governo le opportune iniziative per impiegare i risultati derivanti dalla determinazione dei fabbisogni standard relativi alle funzioni fondamentali di comuni e province anche nella definizione e attuazione delle misure di revisione della spesa che interessano tali enti.

ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro. (Atto n. 508).

**DOCUMENTAZIONE CONSEGNATA DAL RAPPRESENTANTE
DEL GOVERNO**

FC02U – Funzioni di polizia locale

Confronto tra Coefficienti di riparto aggregati alla Spesa corrente e del Fabbisogno Standard per classe dimensionale, per area territoriale, per regione, per modello organizzativo.

I coefficienti di riparto del fabbisogno standard sono relativi alla Nota Metodologica del 5 novembre 2012.

Classi dimensionali	Numerosità	Popolazione al 31/12/2009	Spesa corrente utilizzata per la stima dei fabbisogni standard % del totale (A)	Fabbisogno Standard % del totale (B)	Differenza % (B-A)/A
Meno di 500 abitanti	692	202.871	0,2665	0,3560	33,6
500-999 abitanti	866	657.891	0,8909	1,0674	19,8
1000-1.999 abitanti	1.301	1.902.815	2,4109	2,7849	15,5
2.000-2.999 abitanti	807	1.978.402	2,5409	2,6848	5,7
3.000-4.999 abitanti	967	3.774.831	4,4855	5,0710	13,1
5.000-9.999 abitanti	1.017	7.227.905	8,9296	9,7929	9,7
10.000-19.999 abitanti	599	8.282.388	11,4996	11,8846	3,3
20.000-59.999 abitanti	347	11.397.439	18,3550	18,0839	– 1,5
60.000-99.999 abitanti	50	3.863.338	7,6493	7,0656	– 7,6
100.000-249.999 abitanti	26	3.811.785	8,7109	7,8723	– 9,6
250.000-499.999 abitanti	5	1.601.547	5,3925	4,9017	– 9,1
Oltre 500.000 abitanti	5	6.533.515	28,8684	28,4350	– 1,5
TOTALE	6.702	51.234.727	100,0000	100,0000	0,0

FC02U – Funzioni di polizia locale

Confronto tra Coefficienti di riparto aggregati alla Spesa corrente e del Fabbisogno Standard per classe dimensionale, per area territoriale, per regione, per modello organizzativo.

I coefficienti di riparto del fabbisogno standard sono relativi alla Nota Metodologica del 5 novembre 2012.

Area territoriale	Numerosità	Popolazione al 31/12/2009	Spesa corrente utilizzata per la stima dei fabbisogni standard % del totale (A)	Fabbisogno Standard % del totale (B)	Differenza % (B-A)/A
Nord-ovest	2.987	15.888.357	31,5102	31,4065	– 0,3
Nord-est	929	9.308.007	14,4510	15,4165	6,7
Centro	996	11.872.330	28,6168	28,0952	– 1,8
Sud	1.790	14.166.033	25,4220	25,0818	– 1,3
TOTALE	6.702	51.234.727	100,0000	100,0000	0,0

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti

S O M M A R I O

Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lombardia (relatori: sen. Daniela Mazzuconi; sen. Gennaro Coronella) (<i>Esame e rinvio</i>)	220
Comunicazioni del Presidente	221
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	221

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.10.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lombardia (relatori: sen. Daniela Mazzuconi; sen. Gennaro Coronella).

(Esame e rinvio).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto sull'opportunità di predisporre

una relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lombardia. Comunica che i relatori, la senatrice Daniela Mazzuconi e il senatore Gennaro Coronella, hanno presentato una proposta di relazione.

La senatrice Daniela MAZZUCONI (PD) e il senatore Gennaro CORONELLA (PdL), *relatori*, illustrano i contenuti della proposta di relazione da loro presentata.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, comunica che il termine per la presentazione delle proposte di modifiche è fissato per le ore 20 di lunedì 26 novembre 2012. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.30.

Comunicazioni del Presidente.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone, e la Commissione concorda, che i lavori abbiano luogo in seduta segreta.

(I lavori si svolgono in seduta segreta).

La seduta termina alle 14.35.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 14.15 alle 14.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	222
Sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile.	
Audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, Carmela Cavallo (Svolgimento e conclusione)	222
AVVERTENZA	222

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 13 novembre 2012. — Presidenza della presidente Alessandra MUSSOLINI.

La seduta comincia alle 12.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile.

Audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, Carmela Cavallo.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, introduce l'audizione all'ordine del giorno.

Carmela CAVALLO, *presidente del Tribunale dei minorenni di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per porre quesiti e formulare osservazioni la presidente Alessandra MUSSOLINI, le deputate Gabriella CARLUCCI (UDCPTP), Maria Letizia DE TORRE (PD) e Sandra ZAMPA (PD), nonché le senatrici Anna Maria SERAFINI (PD) e Giuliana CARLINO (IDV).

Carmela CAVALLO, *presidente del Tribunale dei minorenni di Roma*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, ringrazia l'audita e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 13.55.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e II)

<i>ERRATA CORRIGE</i>	3
-----------------------------	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

COMITATO DEI NOVE:

DL 174/2012: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. C. 5520-A/R	4
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (I e XIV)

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Proposta di regolamento del parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee. COM (2012) 499 final (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, e rinvio</i>)	5
--	---

COMMISSIONI RIUNITE (II e IX)

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti di ENAC, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (atto n. 505)	15
Audizione di rappresentanti del Centro Studi Demetra e della Fondazione 8 ottobre 2001, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (atto n. 505)	15
Audizione di rappresentanti di ANACNA, nell'ambito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (atto n. 505)	15

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e XIII)

SEDE REFERENTE:

Introduzione dell'articolo 217- <i>bis</i> del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, in materia di obblighi volti alla tutela del patrimonio ittico autoctono nelle concessioni di derivazione di acqua pubblica. C. 4706 Callegari (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	16
---	----

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
COMITATO DEI NOVE:	
Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni. Emendamenti C. 3466-3528-4254-4271-4415-4697-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato	18
AVVERTENZA	18

II Giustizia

SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di misure cautelari personali. C. 255 Bernardini, C. 1846 Cota, C. 4616 Bernardini, C. 5295 Papa e C. 5399 Ferranti (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	19
SEDE CONSULTIVA:	
Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. C. 3303 Lucà ed abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	19
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla situazione della Società italiana degli autori ed editori. Doc. XXII, n. 32 (Parere alla VII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	20
Sui lavori della Commissione	21
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	22
AVVERTENZA	22

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE PER I DIRITTI UMANI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva su diritti umani e democrazia.	
Audizione di rappresentanti della rete Afgana (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	23
SEDE CONSULTIVA:	
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. Testo unificato C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	24
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	31
Divieto di finanziamento delle imprese che svolgono attività di produzione, commercio, trasporto e deposito di mine antipersona ovvero di munizioni e submunizioni a grappolo. C. 5407 Mogherini Rebesani (Parere alla VI Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>)	24
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	34
Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale. Testo unificato C. 1439-1695-1782-2445-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	26
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	35
SEDE REFERENTE:	
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005. C. 5519 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	27

INTERROGAZIONI:

5-08071 Osvaldo Napoli: Sull'eventuale apertura di una sede consolare ad Erbil	30
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	36

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale. C. 5569 Governo, approvato dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	38
--	----

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013). C. 5534-bis Governo.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015. C. 5535 Governo (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>)	48
ALLEGATO 1 (Emendamento 8.500 nuova formulazione dei relatori e relativi subemendamenti) .	66
ALLEGATO 2 (Proposte emendative approvate)	91
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	65

VI Finanze

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia fiscale. C. 5509 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	95
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali. C. 5271 Governo (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	97
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio</i>)	102

VII Cultura, scienza e istruzione

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 5397 Verini ...	117
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la celebrazione del centenario della fondazione dell'Istituto nazionale per il dramma antico e per la valorizzazione dei siti e degli edifici storici di interesse culturale ad esso collegati. C. 5239 Granata	117
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5457 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	118
Sui lavori della Commissione	121
Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 5458 Governo, approvato dalla 1 ^a Commissione permanente del Senato (Parere alla I Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	121

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, in materia di professioni dei beni culturali. C. 1614 Madia (<i>Esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	123
Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 337, e all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 135, in materia di spettacolo viaggiante e di parchi di divertimento, nonché alla legge 27 luglio 1978, n. 392, per la tutela delle attività alberghiere, teatrali e cinematografiche. Nuovo testo C. 3428 Aprea (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	127
Disposizioni per la celebrazione del centenario della nascita di Alberto Burri. C. 5397 Coscia (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	127
ALLEGATO (<i>Nuovo testo elaborato dal comitato ristretto, adottato dalla Commissione</i>)	129

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici**SEDE REFERENTE:**

Variazioni nella composizione della Commissione	131
Reintegrazione delle competenze dei comuni della regione Campania in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani. C. 4661 Iannuzzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	131
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	140
Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. C. 3465-4290-B Governo, approvato dal Senato, modificato dalla Camera e nuovamente modificato dal Senato (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	132
ALLEGATO 2 (<i>Nuovo testo adottato come testo base</i>)	143

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. Testo base C. 5453, approvato in un testo unificato dal Senato e C. 2311 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) ...	133
Sui lavori della Commissione	137

SEDE LEGISLATIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	138
Modifiche all'articolo 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente le sedi dell'ente « Parco nazionale Gran Paradiso ». C. 4540 Togni e C. 4913 Nicco (<i>Seguito della discussione e approvazione</i>)	138
ALLEGATO 3 (<i>Testo adottato come testo base</i>)	149

X Attività produttive, commercio e turismo**SEDE REFERENTE:**

Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l'estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell'oro usato e misure per la promozione del settore orafa nazionale. C. 4281 Mattesini (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 5516 – Nomina di un Comitato ristretto</i>)	150
--	-----

SEDE CONSULTIVA:

Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato, e C. 2311 Meta (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	151
--	-----

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni per la riorganizzazione e l'efficienza del mercato nonché per il contenimento dei prezzi dei carburanti per uso di autotrazione.	
Audizione informale dei rappresentanti di Assopetroli/Assoenergia. C. 4200 Scilipoti, C. 4210 Ciccanti, C. 4325 Alessandri, C. 4377 Lulli e C. 4418 Dell'Elce	153

XI Lavoro pubblico e privato**SEDE CONSULTIVA:**

Variazione nella composizione della Commissione	155
---	-----

Disposizione in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	155
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Nuovo testo C. 3858 e abb. (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	156
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	157
SEDE REFERENTE:	
Abrogazione dell'articolo 36 della legge 16 giugno 1939, n. 1045, concernente l'igiene e l'abitabilità degli equipaggi a bordo delle navi mercantili nazionali. C. 4699 Sbai (<i>Esame e rinvio</i>)	159
INTERROGAZIONI:	
5-07607 Farina Coscioni: Sulle vicende occupazionali di un lavoratore impiegato all'Ilva di Taranto	160
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	164
5-08375 Tommaso Foti: Tutela occupazionale nello stabilimento Azimut Benetti di Sariano di Gropparello	160
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	165
5-08334 Borghesi: Incarichi ricoperti dal presidente dell'INPS e loro incidenza sulla gestione dell'Istituto	161
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	166
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale recante regolamento per la determinazione dei profili professionali dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Atto n. 511 (<i>Esame e rinvio</i>)	162
XII Affari sociali	
INTERROGAZIONI:	
5-07255 Farina Coscioni: Iniziative per fare luce sulla vicenda di un bambino morto sei ore dopo la nascita	168
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	170
5-06214 Farina Coscioni: Iniziative per fare luce sul decesso di una donna al pronto soccorso dell'Ospedale Santissimo Salvatore di Paternò	168
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	172
5-07714 Mancuso: Promozione di campagne informative nelle scuole sui rischi da alcolismo ..	169
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	173
AUDIZIONI INFORMALI:	
Audizione dei vertici amministrativi dell'Istituto dermatologico dell'Immacolata (IDI), di rappresentanti della Congregazione dei figli dell'Immacolata Concezione e delle organizzazioni sindacali (CGIL, CISL, UIL, UGL e Nursind) sulla situazione dell'Istituto dermatologico e sulle delicate problematiche economiche e finanziarie in atto	169
AVVERTENZA	169
XIII Agricoltura	
INTERROGAZIONI:	
5-06667 Fiorio: Sulla revisione della normativa europea in materia di liberalizzazione dei diritti di impianto delle viti	176
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	186

5-06807 Palomba: Iniziative per la semplificazione degli adempimenti burocratici a carico della piccola pesca	176
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	188
5-08364 Miglioli: Sulla riconversione dello zuccherificio di Finale Emilia	177
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	189
SEDE CONSULTIVA:	
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea. C. 2854-2862-2888-3055-3866-B, approvato, in un testo unificato, dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla XIV Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	177
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvata dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	178
RISOLUZIONI:	
7-00937 Marco Carra, 7-01008 Rainieri, 7-01014 Beccalossi e 7-01019 Delfino: Iniziative per il risarcimento dei danni arrecati dal terremoto alla filiera dei formaggi DOP (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>)	180
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi. C. 1823 Carlucci, C. 2132 Fiorio, C. 5095 Di Giuseppe e C. 5191 Faenzi (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base</i>)	182
ALLEGATO 4 (Testo unificato elaborato dal Comitato ristretto adottato come testo base) ...	190
Attuazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. C. 5559 Sen. Vallardi, approvata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	182
Norme sulla qualità e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini. C. 5565 Sen. Mongiello, approvata dal Senato (<i>Rinvio dell'esame</i>)	183
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Guido Tampieri a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA). Nomina n. 159 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	184
Sui lavori della Commissione	184
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni per il contenimento dei danni causati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e zootecniche. C. 781 Carlucci, C. 2117 Bellotti, C. 2354 Cenni, C. 4414 Nola, C. 4588 Negro e C. 5340 Consiglio regionale della Lombardia	184
Rilancio del comparto ippico per la tutela delle razze equine. C. 5133 Brandolini, C. 5182 Marinello, C. 5196 Faenzi, C. 5262 Delfino, e C. 5304 Callegari	185
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	185
AVVERTENZA	185
XIV Politiche dell'Unione europea	
SEDE CONSULTIVA:	
Disposizioni in materia di agricoltura sociale. Testo unificato C. 3905 Nasti e abb. (Parere alla XIII Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	193
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato, in un testo unificato, dal Senato (Parere alla IX Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>)	195
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
SEDE CONSULTIVA:	
Sull'ordine dei lavori	202

Norme riguardanti interventi in favore delle gestanti e delle madri volti a garantire il segreto del parto alle donne che non intendono riconoscere i loro nati. Nuovo testo C. 3303 (Parere alla XII Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	202
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	208
Ratifica ed esecuzione della Convenzione concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, conclusa all'Aja il 19 ottobre 1996. Nuovo testo C. 3858 e abb. (Parere alla III Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	203
ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	209
Riforma della legislazione in materia portuale. C. 5453, approvato dal Senato (Parere alla IX Commissione della Camera) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazione</i>)	204
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	210
DL 187/12: Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale. S. 3556 Governo (Parere alla 8ª Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>)	206

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante adozione della nota metodologica e del fabbisogno standard relativi, per i comuni, alle funzioni di polizia locale e, per le province, alle funzioni nel campo dello sviluppo economico – servizi del mercato del lavoro. Atto n. 508 (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	211
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere dei Relatori</i>)	214
ALLEGATO 2 (<i>Documentazione consegnata dal rappresentante del Governo</i>)	218
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	213

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE ATTIVITÀ ILLECITE CONNESSE AL CICLO DEI RIFIUTI

Esame della proposta di relazione territoriale sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti nella regione Lombardia (relatori: sen. Daniela Mazzuconi; sen. Gennaro Coronella) (<i>Esame e rinvio</i>)	220
Comunicazioni del Presidente	221
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	221

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	222
Sul rispetto dei diritti fondamentali dei minori nel sistema della giustizia minorile.	
Audizione del Presidente del Tribunale per i minorenni di Roma, Carmela Cavallo (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	222
AVVERTENZA	222

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

PAGINA BIANCA

€ 12,40



16SMC0007460